PALLI

BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI
IV.ª SALA
SCAFFALE 5
PLUTEO IV
N.° CATENA 2

· BIBLIOTECA ·
· LVCCHESI · PALLI ·

BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI
III.ª SALA O. I.
SCAFFALE 21
PLUTEO
N.° CATENA 29

Cg Sala. O. IV. 28

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

24850

CONSULTAZIONE

A FAVORE

DEL SIGNOR FERDINANDO CAFFIERO CAPITANO

E

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA NAVIGAZIONE A VAPORE
NEL REGNO DELLE DUE SICILIE
PROPRIETARIA DEL BASTIMENTO A VAPORE

DETTO « IL MONGIBELLO »

CONTRO

IL SIGNOR CARLO LAZZUOLO CAPITANO

CONTRO

L' AMMINISTRAZIONE DEI BATTELLI A VAPORE SARDI
PROPRIETARIA DEL BASTIMENTO

DETTO « IL POLLUCE »

E CONTRO

I RICEVITORI DEI GRUPPI E DEGLI OGGETTI CARICATI
SUL NAUFRAGATO *POLLUCE*

NELLA CAUSA FRA ESSI VERTENTE

AVANTI

L' I. E R. CORTE D' APPELLO DI FIRENZE

FIRENZE 1843.
NELLA TIPOGRAFIA BONDUCCIANA
in Piazza San Firenze

Digitized by Google

Digitized by Google

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

CAV. PRESIDENTE E CONSIGLIERI

Accade sovente in terra, che due Legni di vettura, venendosi incontro, si urtano, si danneggiano, e tu senti bestemmiare i Postiglioni, e accusarsi l' un l' altro autore dell' urto e del danno.

II. Ed ho veduto talvolta anco *in Via larga* della nostra bella Firenze due passeggeri incontrarsi e, o per astrazione o per effetto d' un impreviato accidente, investirsi offendersi e ognun d' essi, immemore della propria, imputarne all' altro la colpa.

III. Quello, che accade in terra, accade pur troppo anche in mare. I Bastimenti si abbordano e non solo nei porti, nelle rade, e nelle baje, ma etiamdio in alto mare si abbordano, si fracassano, e qualche volta (ahi sventura!) periscono.

IV. Quindi i lamenti dei passeggeri, i rimproveri degli equipaggi, e i reclami dei Capitani dei bastimenti investiti ed a vicenda investienti.

Digitized by Google

V. Nè raro è il caso, che il Capitano, dei propri e degli altrui danni unico autore, invece di pagarne rassegnato la pena, ne reclami audace l'emenda » Rien n'est plus com» mun (dice il *Valin all' Art.* 11. *dell' Ordinanza del* 1681.) » que de voir celui, qui se plaint de l' abordage, en re» jetter la faute sur sa partie adverse. »

VI. È questo il caso del Capitano Lazzuolo. Il quale, debitore della vita al Capitano Caffiero, lo paga con la moneta dei beneficati accusandolo d'avere *col Mongibello* abbordato e fatto affondare *il Polluce*. Questa, sì, questa è la moneta dei beneficati!

» *Odia l' ingrato*
» *Del benefizio il peso*
» *Nel suo benefattor.*
METASTASIO.

VII. Dopo tali premesse, approssimandomi alla questione che forma il soggetto dell' attual controversia, io non dubito di dimostrare splendidissimo in ogni sua parte il buon gius del Sig. Ferdinando Caffiero Capitano, e della Società dei battelli a vapore napoletani proprietaria *del Mongibello* imputato dell' abbordaggio e della sommersione *del Polluce*.

VIII. E, poichè dal fatto nasce il gius, s' incominci adunque dal

F A T T O.

IX. Esiste nel Regno delle due Sicilie una Società sotto la Ditta - *Amministrazione della Navigazione a vapore nel Regno delle due Sicilie* - *Proc. a* 168.

La quale ha la sua residenza in Napoli *a* 168. e la sua sede ed ufizio nel locale di sua proprietà situato » ivi » » Nel Vico 1.° Pilievo N.° 1., ove le Parti eleggono il le» gale domicilio » *a* 184. *t.*

Digitized by Google

Ed ha dei Raccomandatarj in Civitavecchia, Livorno, Genova, e Marsilia, luoghi di momentanea stazione dei di lei bastimenti.

X. Un'altra Società esiste in Piemonte sotto la Ditta – *Amministrazione di battelli a vapore con bandiera Sarda* – *a* 53. *e* 128.

La quale ha la sua residenza a Genova.

Ed ha essa pure i suoi Raccomandatarj per la momentanea stazione dei di lei bastimenti in Napoli, Civitacchia, Livorno, e Marsilia.

XI. Direttore della Società napoletana è il Sig. Augusto Viollier *a* 87.

XII. Direttori della Società Sarda erano i Signori De-Luchi Rubattino e C. *a* 128. oggi il Sig. Salvatore Palan *a* 159.

XIII. Raccomandatarj della Società napoletana in Livorno sono i Signori Semiani o Borgheri *a* 31. *e* 217.

XIV. Raccomandatario della Società Sarda in Livorno è il Sig. Agostino Guarmani *a* 53.

XV. Appartiene alla Società dei Vapori napoletani il Piroscafo denominato *Mongibello*, o comandato dal Capitano Ferdinando Caffiero napoletano *a* 187. 128.

XVI. Apparteneva alla Società dei Vapori sardi il Piroscafo denominato *Polluce* e comandato dal Capitano Carlo Lazzuolo *a* 20. 53. *e* 128. *t*.

XVII. Partirono ambedue cotesti Bastimenti nel 17. di Giugno 1841.

Il *Mongibello* da Livorno alle ore 6. pomeridiane alla volta di Civitavecchia per passare a Napoli luogo destinato alla fine del suo viaggio *a* 201. *t*.

E il *Polluce* di Civitavecchia alle ore 4. 1/2. pomeridiane per toccare Livorno, e Genova e passare indi a Marsilia Città alla fine del viaggio suo destinata *a* 20.

XVIII Incontratisi nel Canale o passato il Canal di Piombino

verso le ore 11. 1/2. pomeridiane del suddetto dì 17. Giugno 1841; si urtarono.

Il *Polluce* andò a fondo *a* 1. *t.* 25. *t.* 202.

Il *Mongibello* restò danneggiato sull' acque *a* 1. *t.* 20. *t.* 202.

XIX. Apparisce quì, somigliante a un Quadro di Rubens, l' ipotiposi di quella orrenda catastrofe descritta dal Difensore abilissimo della Società Sarda e del Capitano Lazzuolo nella ingegnosa e perciò tanto più insidiosa Memoria del 21. Marzo 1842. *a* 277. *et segg.*

XX. Io, leggendola, ho ammirato l' immaginazione del Poeta. Ma ho ammirato anche più l' astuzia del Difensore. L'egregio Estensore di detta Memoria (che non ho l' onore di conoscere personalmente ma che conoscevo assai per reputazione e per fama) mostra bene in quel suo Lavoro di sapere

Che gli Uomini s' irritano facilmente allo spettacolo di crudeltà inaudite, e si affezionano a chi sa meglio presentarsi *di lacrime atteggiato e di dolore.*

Che l' ira e la pietà, nemiche formidabili della ragione e della giustizia, sono i veicoli onde ottenere *a droit ou a travers*, *per fas et per nefas* i suffragi e gli applausi del Pubblico.

» *E che il falso* (1) *condito in molli versi*
» *I più schivi allettando ha persuaso*

TASSO.

XXI. Bella, sì, bella è la Memoria del Difensor del Lazzuolo. Ma la verità è assai più bella di lei. Mio ufficio adunque

---

(1) Il Tasso dice -- *E che il* VERO *condito in molli versi* -- Ma anche il FALSO produce talvolta, come ha prodotto in questa Causa, il medesimo effetto.

Digitized by Google

e mio impegno sarà di surrogare l'istoria alla favola, ed al romanzo il processo.

XXII. Ecco i fatti, ecco le circostanze, che precederono, accompagnarono, e susseguirono quel deplorabile avvenimento.

Abbordaggio del Polluce col Mongibello.

XXIII. *Primo* fatto e *prima* circostanza ella è, che alle ore 11. pomeridiane del 17. Giugno 1841. (facendo il Mongibello volta al Sud, *alla distanza di circa tre miglia dall'Elba*, essendo calma di mare con piccola bava al Sud-est, aria fresca, orizzonte scuro, e calma di vento *a* 3. *e* 201. *t.*) le guardie di prua e quella situata sul ponte della galleria avvertirono il Capitano Caffiero, il quale trovavasi ai camerini di prua al lato dritto *a* 2. *t.*, che alla loro direzione di prua scorgevasi un fuoco, un fanale » ivi » A » circa un quarto d'ora di distanza *a* 8. ossia » ivi » Alla » distanza di circa quattro miglia » *a* 11. (2).

XXIV. *Secondo* fatto e *seconda* circostanza ella è, che alla medesima ora *a* 20. *t.* e alla medesima distanza *a* 24. Federigo Massey macchinista del Polluce, (stando solo in coverta e invan cercando il Capitano Lazzuolo e non trovandolo *perchè dormiva a* 209. *t.*) (3) vide un fuoco » ivi » » Circa un quarto d'ora avanti l'investimento *a* 24. »

(2) Intanto si dice dai Testimoni che *un quarto d'ora circa* corrisponde *a circa quattro miglia*, inquantochè un Battello a vapore, e specialmente il Polluce più veloce di tutti, suol percorrere un miglio nello spazio di tre minuti, cinque miglia in un quarto d'ora, e dodici miglia in un'ora.

(3) Il Sig. Tommaso Wilkins di Londra macchinista del Mongibello esaminato dal Presidente del Tribunale di Commercio di Napoli riferisce, che Federigo Massey macchinista del Polluce gli disse, che *il Capitan Lazzuolo dormiva*: riferisce essergli stato detto da Massey ancora » ivi » » *che non era sorpreso di quello, che era accaduto*, MENTRE IL CAPI- » TANO DEL POLLUCE ERA SOLITO DORMIRE SEDICI ORE NELLE VENTIQUATTRO. *a* 209. *t.* *e* 210.

Digitized by Google

XXV. *Terzo* fatto e *terza* circostanza ella è, che il Capitano Caffiero, appena ciò udito, ordinò al Timoniere Vincenzo Trapani *di accostare alla diritta*: e, vedendo sempre più quel fuoco o fanale avvicinarsi di prua al suo bastimento, ordinò di nuovo al Timoniere *di accostar tondo alla diritta*. Ma, accortosi, che, non ostante siffatta manuvra, non poteva evitare l'altro Battello, ordinò *d'arrestare il movimento della macchina*. Le quali cose tutte vennero immediatamente eseguite *a* 1. *e* 201. *t. e* 203. *et seg*.

XXVI *Quarto* fatto e *quarta* circostanza ella è, che, quanto fu sollecito il Caffiero ad ordinare tali manuvre, altrettanto fu tardo ad ordinarle il Lazzolo.

Dice egli, è vero, nel suo consolato o sia testimoniale, che, *avvistato diritto da prua un fuoco e supponendo che fosse un Bastimento diretto in senso opposto al suo, ordinò al Timoniere di orzare alla propria diritta a* 20. *t.*

Ma Giovan Jacopo Thevenot di lui *Nostr' Uomo* e con esso i di lui Timonieri Roncallo, Ravano, Bibolino, Brandi, e Pardon lo smentiscono, dichiarando » ivi » Che non co» minciarono le manuvre se non quando si accorsero che » era un Vapore e così *cinque o sei minuti avanti* l' inve» stimento. » *a* 25. E più sotto » ivi » Le manuvre per » parte nostra cominciarono, quando il Mongibello era di» stante *quattro o cinque lunghezze* di bastimento » *a* 25.

Altrettanto depone Federigo Massey macchinista del Polluce „ ivi » Non si accorse, che questa luce era un » Vapore se non quando era da lui lontano circa centocin» quantacinque braccia: *e allora sentii una voce, che di» ceva di mettere il timone tutto a sinistra*, e APPENA UN » MINUTO DOPO AVVENNE L'INVESTIMENTO » *a* 24.

E altrettanto conferma Luigi del Rè passeggero sul Polluce » ivi » *Il nostro* ANDAVA A SCANSARSI, MA TROP» PO TARDI » *a* 26. *t.*

Digitized by Google

XXVII. *Quinto* fatto e *quinta* circostanza ella è, che, mentre il Capitano Caffiero avea fatto guadagnare al suo Mongibello la diritta (come prescrivono in simili incontri le regole dell'arte marina) il Capitano Lazznolo tentò egli pure (MA TROPPO TARDI) di far guadagnare la diritta al suo disgraziato Polluce.

Non è già solo a dirlo il Caffiero » ivi » Ecco che in » un baleno detto Vapore si traversò sotto la nostra prua » ricevendo ambi un terribile urto » *a* 1. *t.* E più sotto » ivi » Ha dichiarato, che, prima che l'urto avesse luogo, » il Battello perito gli passò di prua, e, rasando la prua » stessa, gl' infranse il bomplesso, la polena, e parte del » tagliamare buttando tutti i frantumi a sinistra, ove re- » starono attaccati: che, proseguendo ad avvicinarsi, urta- » rono in modo che la prua del Mongibello urtò l'altro » Vapore nel tamburo della Ruota, e cammino della For- » nace » *a* 3. *t.*

Ma lo dicono anche i Testimoni, fra i quali Pasquale Esposito *Nostruomo* del Mongibello » ivi » In questo mo- » vimento il Legno, da cui partiva il lume che si era ve- » duto, tentando di poggiare anche lui a diritta, si trovò » traverso e perciò a prua del Mongibello, onde urtarono » l'uno contro l'altro » *a* 8. *t.* E più sotto » ivi » Ha re- » ferito, che, secondo quanto Egli ne pensa, il Timoniere » di quel Legno aveva ordine di forzare il cammino in » modo di passar da dritta a sinistra del Mongibello: ma, » essendo troppo avvicinato l'altro Legno, perciò virò di » bordo e si trovò traverso, quando i due Legni s'incon- » trarono » *a* 8. *t.*

Concorda il deposto dei Marinari Michele Trapani *a* 9. *t.* Vincenzo Trapani *a* 10. Francesco Mazzitelli *a* 11. *t.* Domenico Ferrara *a* 15. *t.*, Gaetano Caffiero *a* 10. *t.*, e Raffaello Romito » ivi » Dichiara inoltre, che quasi nel » medesimo tempo il Polluce, che prima si trovava a di-

Digitized by Google

» ritta, si trovò a traverso e i due Legni si urtarono. » *a* 11. *e* 11. *t.*

Come concorda il deposto di Francesco Lucca passeggero del Mongibello „ ivi » Dalla posizione dei due Bat» telli vidi chiaramente, che il Polluce aveva cercato schi» vare il Mongibello » *a* 21. *t.*

E quel, che più importa, si è, che ai loro detti si uniformano i detti dell'equipaggio e dei passeggeri del Polluce, e segnatamente di Giovan-Jacopo Thevenot Nostruomo, e dei cinque Timonieri Roncallo, Ravano, Bibolino, Brandi, e Pardon » ivi » Il Polluce aveva fatte la manu» vre per scansarlo » *a* 25. E anche meglio il passeggero Luigi del Rè » ivi » *Dalla posizione dei due Bastimenti,* » *avvenuto l'urto, io arguisco che* IL NOSTRO ANDAVA A » SCANSARSI, MA TROPPO TARDI » *a* 26. *t.*

XXVIII. *Sesto* fatto e *sesta* circostanza ella è, che all'aspetto dell' imminente e, come dicono i Marini, presentaneo periglio di morte, il Nostruomo del Mongibello gridò - *Oh del Vapore* - dirigendo la sua voce verso prua - *Oh del Napoleone* - stimando che fosse quello il Legno, che gli veniva incontro *a* 13. *e* 13. *t.* A cui fecero eco, ma invano, i passeggeri francesi ed inglesi gridando - *Arretez arretez e stop stop a* 21. *t.*

» *Ma il vento ne portava le parole.*
PETRARCA.

XXIX. *Settimo* fatto e *settima* circostanza ella è, che il Polluce, voltando la prua al Continente e la poppa all' Isola dell' Elba *a* 26., virò di bordo *a* 8. *t.* E, traversando il Mongibello, gl' infranse il bomplesso, la polena e parte del tagliamare, e, seco trascinandolo, gli offerse il fianco alla prua, che l'urtò nel tamburo della Rota *a* 3. *t.*, ove, ca-

Digitized by Google

gionata una grande apertura, spalancò l'adito alle acque, che l'inondarono *a* 20. *t.*

XXX. *Ottavo* fatto e *ottava* circostanza ella è, che il Capitano Caffiero, il quale per scansare l'investimento avea ordinato alla Macchina di retrocedere, avvenuto l'urto, tosto sospese quell'ordine all'effetto, che, rimanendo come rimasero a contatto i due Bastimenti, il Capitano l'equipaggio e i passeggeri del Polluce potessero salire, come salirono a bordo del Mongibello *a* 1. *t.* 3. *t.* *e* 202.

XXXI. *Nono* fatto e *nona* circostanza ella è che, per salvare altra gente, che era sotto la prua, il capitan Caffiero e il di lui Equipaggio gettarono in mare le lance del Mongibello, e con tal mezzo ancora riescirono a salvare altre persone *a* 1. *t.* 3. *t.* *e* 202.

XXXII. *Decimo* fatto e *decima* circostanza finalmente ella è, che il Capitano Caffiero e il di lui equipaggio preparò un Ghelino onde legare e rimorchiare il Polluce. Ma, mentre la Lancia del Mongibello erasi a lui accostata per eseguire quella manuvra, il Polluce, con tutto il carico, e col cadavere dell'infelice Castagliola (che solo perì nell'urto dei due bastimenti *a* 23.) fra i gemiti e il terrore d'ambedue gli equipaggi calò a fondo, disparve, e più non si vide. *a* 1. *t.* 3. *t.* *e* 202.

XXXIII. Torna quì in mostra e in bella mostra ritorna il protagonista della tragedia, l'eroe del poema, il capitano Carlo Lazzuolo.

Odilo, al dire del suo Difensore, odilo gridare ai passeggeri (*manco male*) che tentino di salvarsi.

Miralo, al dire del Panegirista, non già indolente (*ci mancherebbe anche questa*) ma affaticato per salvar se e gli altri.

Guardalo, al dire dell'Oratore, gettare in mare una Lancia: (*bravo*) per raccogliere i passeggeri rimasti sul Polluce staccatosi dopo dodici minuti *a* 26. dal Mongibello.

Digitized by Google

Osservalo, al dire del Pittore, osservalo spiccarsi dal Mongibello, ritornare sul Polluce, e, acceso un lume (*bravissimo*) investigare nei luoghi più reconditi del bastimento se ci erano vivi anzi morti, giacchè i vivi, per fuggire, non aspettarono il lume.

Ammiralo infine, al dir del Poeta, attaccato con una mano ad un canapo e in cosiffatta aerea posizione (*niun testimone lo dice*) servirsi dell'altra onde ghermir pei capelli e ajutar così i passeggeri del Polluce a salire sul Mongibello.

Detta avversaria Memoria pag. 9. *e* 10. *nel nostro Processo a* 281. *e* 282.

XXXIV. Io non ho interesse nè desiderio di defraudare nella benchè minima parte gli elogi dal Giureconsulto livornese al ligure Nocchiero prodigati. E tanto meno ho tale interesse e tal desiderio, inquantochè sono di avviso, che qualunque emenda la più generosa, che Egli facesse, giammai potè eguagliare il fallo, che aveva già fatto.

XXXV. Quindi, sebbene non manchino testimoni, i quali, contradicendo il suo lodatore, cantino di lui altra e ben diversa canzone; fra i quali.

Raffaello Galante, il quale depone „ ivi „ Che verso „ le Ore 10. pomeridiane, trovandosi sulla poppa del Pol- „ luce ed essendo troppo caldo sotto coverta, chiamò un „ Cameriere, di cui ignora il nome, e gli richiese un ma- „ terazzo per adagiarsi in coverta, e questo gli rispose che „ non poteva senz'ordine del Capitano e che non poteva „ prender l'ordine dal suo proprio Capitano, *poichè questo* „ ETAIT COUCHE *a* 5.

Tommaso Wilkins, il quale depone, che „ ivi „ Salì „ sul ponte per vedere cos'era accaduto, vide il Capitano „ Caffiero dalla parte della prua sul ponte ed i Marinari „ del Mongibello, che cercavano di fare salire i passeggieri „ del Polluce sul loro Bastimento il Mongibello. *Egli vide*

Digitized by Google

» *il Capitano del Polluce sul ponte del Mongibello*, *che*
» ERA IN CAMICIA *e forse col pantalone*, *e vide che* GLI
» DETTERO UN VESTITO DEL CAPITANO CAFFIERO PER CO-
» PRIRLO. L'ingegnere del Polluce Massey gli disse, che,
» *quando vide il Mongibello molto vicino*, *andò per tutto*
» *il ponte del Bastimento*, *e*, *siccome non po è trovarlo*
» PERCHÈ DORMIVA, egli andò al timone. Il Signor Massey
» gli disse ancora, *che non era sorpreso di quello*, *che era*
» *avvenuto*, MENTRE IL CAPITANO DEL POLLUCE ERA SO-
» LITO DI DORMIRE SEDICI ORE DELLE VENTIQUATTRO *a*
» 216. *e* 216 *t*.

E Carlo Waterton, il quale depone » ivi » Che al
» momento dell'urto tra i due Battelli a Vapore il Mon-
» gibello ed il Polluce seguito nel Canale di Piombino la
» sera verso le 11 e mezzo del 17. Giugno scorso *il Ca-*
» *pitano del Polluce stavasi sotto coverta* IN LETTO. *Se-*
» *guito appena l'abbordaggio*, *fù tale il suo impegno di*
» *salvarsi*, *che senza perder tempo fu cogli altri sollecito*
» *a salire sul Mongibello* ED ERA IN CAMICIA, *nè lui nè*
» *alcuno del suo equipaggio si occuparono*, *che della pro-*
» *pria salvezza. Se egli fosse stato al suo posto*, *certa-*
» *mente che avrebbe impedito a tre passeggieri*, *cioè due*
» *Prussiani e un Francese*, *d'impossessarsi della Lancia*
» *del suo bordo per salvarsi nel porto di Lungone*, *lad-*
» *dove furono respinti e poi ricovrati anch'essi nel Mon-*
» *gibello quasi morti dalla paura*. IL CAPITANO DEL POL-
» LUCE ED IL SUO EQUIPAGGIO, SEGUITO APPENA L'URTO,
» ABBANDONARONO IL BATTELLO SALENDO COL MASSIMO
» DISORDINE SUL MONGIBELLO SENZA PUNTO OCCUPARSI
» DI SALVARE I PASSEGGIERI *a* 197, *t*. E più sotto » ivi »
» Un gentiluomo Inglese di mia conoscenza, che ora si
» trova in Lucca, si trovava pure sul Polluce, come pas-
» seggiero. Egli, prima dello scontro, vide da lontano un
» lume e domandò a tre Marinari, che si trovavano a prua,

Digitized by Google

» ed i soli forse che erano in coverta, che cosa fosse, e gli
» venne risposto essere un Naviglio. Chiese conto del *Capi-*
» *tano* e del *Secondo*, ma non ha potuto vedere nè l'uno
» nè l'altro, *perchè erano a dormire sotto coverta a* 197.
» *t. e* 198.

XXXVI. Pure io riterrò, che gridasse, faticasse, sudasse, e rientrasse nelle viscere del Bastimento col lume acceso in cerca dei vivi o dei morti . . . . e lo lascerò anche ciondoloni al canapo, in cui l'Estensore dell'avversaria Memoria (*Egli solo*) lo ha visto attaccato.

XXXVII, Ma non posso, non devo, e non voglio in silenzio permettere, che accanto a un Quadro di atti sì eroici e di tanti prodigj di coraggio e di virtù, fra i quali si fa trionfare Lazzolo, si fabbrichi e si esponga alla vista del Pubblico e dei Magistrati un Quadro di vizi e di crudeltà per avvilire Caffiero. Sacro dovere d'un Avvocato è il difendere prima l'onore e poi l'interesse del suo Cliente. Adempirò, come devo, questo dovere. E ai detrattori del di lui merito e della di lui fama

» *Risponderò, come da me si suole,*
» *Liberi sensi in semplici parole.*

TASSO.

XXXVIII. Calunnia è l'avere asserito, che il capitano Caffiero e il suo equipaggio dormivano, e che, svelti *dal sonno, non dal vino* (4), si stavano con eterna nota di barbarie neghittosi *Memoria avversaria a pag.* 10. *Proc. a* 281. *t.*

XXXIX. Tutt'altro ci narrano i testimoni.

---

(4) Non vi è pagina del Processo, che parli *di vino*. E, se vi è pagina, che parli *di sonno*, è DEL SONNO DI LAZZOLO, e non di quel di Caffiero, che parla! *a* 5. 195. *t. e* 216. *t.*

Digitized by Google

RAFFAELLO GALANTI passeggero del Polluce » ivi »
» Appena avvenuto l' urto si avvide che un altro Legno
» traversava per lo mezzo il Polluce, *e il capitano di que-*
» *sto con quello dell' altro Legno si trovavano sulla prua*
» *di quest' ultimo* (come osservò alla luce d' un fanale po-
» sto alla riva di detto Legno che seppe in seguito essere
» il Mongibello) ED I DUE CAPITANI *gridando a tutta*
» *possa ai passeggieri, che non vi era che il tempo di sal-*
» *varsi a* 5. *t. e* 6.

TOMMASO WILKINS » ivi » *Vide il Capitan Caffiero*
» *dalla parte della prua sul ponte, ed i marinari del Mon-*
» *gibello, che cercarono di far salire i passeggeri del Pol-*
» *luce sul loro bastimento a* 216.

E GIORGIO THOMPSON passeggero del Polluce » ivi »
» Noi allora ci affrettammo per passare a bordo del Mon-
» gibello e fummo ricevuti dal Provveditore (Sterward) del
» Mongibello, che fu la sola persona di ambo i bastimenti,
» che io riconoscessi in quel momento. Per altro vi erano
» presenti molte persone appartenenti all' uno e all' altro
» Bastimento. *Dopo cinque minuti domandai del Capitano*
» *del Mongibello e lo trovai completamente vestito a* 189.
» *e seg.*

XL. Calunnia è l' avere azzardato, che il Capitano Caffiero o il suo equipaggio non soccorsero, non curarono, o, se si fecero vivi, fu solo per trattar duramente i male arrivati, e rifiutarono ogni e qualunque ristoro e perfino un pò d' acqua (5) alle misere Gentildonne trangosciate dalla pau-

(5) Sopra, abbiam visto, il Signor Scrivente in contrario ritiene, che il Capitano Caffiero e il suo equipaggio fossero svelti dal sonno, *non dal vino.*

Qui sente negare alle Gentildonne *un pò d' acqua.*

Ma le pagine del Processo, ripeto, non parlano *nè di vino nè d' acqua.*

Digitized by Google

ra e dolorose per le molte percosse. *Detta Avversaria Memoria a pag.* 10. *in Proc. a* 281. *t.*

XLI. Tutt' altro ci narrano i testimoni

CARLO WATERTON passeggero del Polluce » ivi » Os-
» servo poi, che il Capitano del Mongibello, dopo detto
» scontro (poichè prima io non posso parlarne) *si regolò*
» *benissimo avendo a tutti i passeggieri dell'uno e dell'altro*
» *bordo* LI MAGGIORI RIGUARDI, *occupandosi della loro*
» *salvezza non solo, ma avvisando ben anco ai mezzi di*
» *ripararli dalle conseguenze dello spavento, che gli colse*
» *in un sinistro così spaventoso a* 197. E lo confermano le due Sorelle Signore Elisa ed Elena Edmonstone *a* 198. *t. et seg.*

GIORGIO THOMPSON » ivi » *Egli si mostrò attivissimo,*
» *e fu, per vero dire, la sola persona, che io trovassi, e*
» *sembrasse di saper quello, che stava facendo a* 190. E più sotto » ivi » *Aggiungo, che io e i miei Amici rice-*
» *vemmo ogni attenzione tanto dal Capitano quanto dall'*
» *equipaggio del Mongibello a* 189. *t.*

GIOVANNI ARESTRONG » ivi » Io non vidi subito il
» Capitano, ma nella confusione e pericoli, *che minaccia-*
» *vano la salvezza del suo proprio bastimento*, egli non
» solo in quella notte, ma anco nel giorno susseguente,
» per quanto potei osservare, *usò* D'OGNI RIGUARDO *verso*
» *l'equipaggio e passeggeri del Polluce a* 192. *et seg.*

EMILIO FIORENTINO » ivi » *Il Capitano Caffiero non*
» *ha omessa attività alcuna* ANCHE PER LA SALVAZIONE
» DI TUTTI I PASSEGGERI ED EQUIPAGGIO DEL POLLUCE,
» CHE AL CAPITANO CAFFIERO DEVONO LA
» VITA *a* 214.

E MICHELE MAZZITELLI » ivi » *Oltre ancora gli altri*

Onde, finchè non sopraggiunga un Documento, che ne parli, tanto *l'acqua* che *il vino* altro non sono che fole scherzose e spiritose invenzioni.

Digitized by Google

» *soccorsi, che immantinente diede il Capitano Caffiero* » *con l'ajuto delle barche ed altro* : CONDOTTA CHE FU » LODATA DA TUTTI *a* 214. *t.*

XLII. Nè ciò rimane distrutto dal deposto di coloro, i quali dicono di essere stati soccorsi ed assistiti dai passeggeri bensì ma non dall'equipaggio e Capitano del Mongibello.

Ciò si spiega benissimo e si concilia perfettamente riflettendo, che i Naufraghi del Polluce erano *ottantuno*, e che molti, avendo intorno i passeggeri del Mongibello, non potevano aver d'intorno anche l'equipaggio e il di lui Capitano. Bisognava dividersi fra tanti le cure.

D'altronde il Capitano e l'equipaggio del Mongibello aveano altra e ben'altra cura da compiere, *il restauro del bastimento orribilmente danneggiato e pericolante d'essere anch'egli ingojato dall'onde a* 23.

Sappiamo infatti dai testimoni, che il Capitano e l'equipaggio si occuparono di riparare alla meglio ai guasti arrecati dal Polluce al Mongibello *a* 23.

XLIII. Calunnia infine è l'avere rappresentato il Caffiero ostinatissimo a voler continuare il viaggio per Civitavecchia, inflessibile alle preghiere dei naufraghi anelanti di ritornare a Livorno, e quasi forzato dal numero dei votanti a retrocedere. *Detta Avversaria Memoria a pag.* 10. *e* 11. *in Proc. a* 281. *t. e* 282.

XLIV. Il Capitano Caffiero, ordinando la continuazione del viaggio per Civitavecchia, fece cosa non contraria alle leggi nè all'umanità.

Non contraria alle Leggi ; perchè l'abbordaggio non obbliga il Capitano di ritornare al luogo della sua partenza. *Valin. sull'Ordinanza del* 1681. *Art.* 8. » *vers* » *Reste a savoire. Emerigon Trattato delle assicurazioni cap.* 19. *sez.* 16. *n.* 5. *pag.* 306 *Pandette Francesi tom.* 20. *pag.* 213. » *vers* » Mais si l'abordage arrive en plcine mer, le

Digitized by Google

» capitaine peut suivre sa route, si le dommage, que son » vaisseau a reçu, ne l'empeche pas de la continuer. »

Non contraria all'umanità; perchè, essendo a mezza strada, era per lui come per gli altri egual cammino il proseguire per Civitavecchia o il retrocedere a Livorno.

XLV. Falso è poi falsissimo, che abbisognassero preghiere, insistenze, e minacce per indurlo a retrocedere.

Appena gli fu detto, che mancava la lancia e quattro passeggeri del Pollnce, fu il primo a deviar dal ripreso cammino, e non a Livorno ma a Longone assai più vicino di Livorno diresse il suo bastimento *a* 202.

Da Longone spedì la sua Lancia in cerca della Lancia e dei quattro passeggeri del Polluce. A Longone vide e vider tutti lieti e contenti ritornar quelle Lance, ma con tre soli (ahi dolore!) e non con quattro passeggieri al loro bordo *a* 1 *t* 2. 202.

A Longone, *in compagnia di Lazzolo a* 2, si presentò all'Officina sanitaria, e chiese, ma invano, a quel Deputato la pratica *a* 2.

E da Longone; spiegando le vele, portò sani e salvi a Livorno fra le benedizioni e i ringraziamenti gli ottantun passeggeri, l'equipaggio, e il capitano del naufragato Polluce *a* 2. *e* 202. *e seg.*

XLVI. Sono questi i fatti e queste sono le circostanze, che precederono, accompagnarono, e susseguirono l'abbordaggio avvenuto fra il Mongibello e il Polluce alle ore 11. e mezzo della notte del 17. venendo il 18. di Giugno 1841. nel Canale o al di là del Canale di Piombino.

XLVII. Fatti e circostanze resultanti da altrettanti documenti esistenti in Processo, e che possono riscontrarsi alle pagine da me scrupolosamente osservate ed esattamente citate nella presente Consultazione.

XLVIII. Dai quali fatti e circostanze antecedenti, concomi-

Digitized by Google

tanti, e susseguenti all'avvenuto sinistro derivano spontanee le conseguenze, che appresso

XLIX. Ne deriva *in primo luogo* la conseguenza, che la colpa dell'abbordaggio e del naufragio del Polluce fu tutta del suo Capitano.

Egli (al dire del Galanti, del Massey, e di Waterton) *dormiva* sotto coverta *alle ore* 10. di quella sera funesta, e *continuava a dormire* sotto coverta anche quando l'un bastimento era all'altro *molto vicino.*

Egli, che, svegliatosi all'urto e levatosi IN CAMICIA, diede ordine, MA TROPPO TARDI, al timoniere di poggiare a diritta.

Egli, che, non essendo più in tempo, volle ciò non ostante, per guadagnar la sua diritta, traversare avanti il Mongibello, e, voltando improvvisamente la prua al continente e la poppa all'isola dell'Elba, offerse il fianco alla prua del vicino ed ahi troppo inoltrato Mongibello (6)

L. Ne deriva *in secondo luogo* la conseguenza, che il Capitano Caffiero e il di lui equipaggio in unione coi loro pas-

---

(6) Vedasi l'imperizia, la confusione, e l'imbarazzo del Capitano Lazzuolo, che al dire del Sig. Waterton » ivi » Seguito appena l'urto » abbandonò il Battello salendo col suo equipaggio nel massimo disor» dine sul Mongibello, ed era talmente confuso, che non sapeva nem» meno chi si fosse salvato e chi si fosse perduto. E infatti domandò « a me più volte quanti se ne fossero salvati e quanti ne fossero som» merai *a* 196.

Nè è maraviglia. Egli era novizio nella guida di un bastimento a vapore Fu solo nel 29. Aprile 1841, *un mese e mezzo avanti il naufragio,* ch'Ei fu *per la prima volta* preposto al comando di Bastimento a Vapore *a* 275. E come novizio non sapea calcolarne la velocità, nè potea conoscere le manuvre necessarie in simili frangenti.

Non è quindi maraviglia che a proprio e ad altrui danno commettesse un fallo sì grande.

Digitized by Google

seggeri fecero quanto far potevano e (nonostante il pericolo di naufragare anch'essi) riuscirono a salvare i passeggeri, l'equipaggio, e il Capitano del sommerso Polluce.

LI. E ne deriva *in terzo luogo* la conseguenza: che tutto quello, che in contrario il Lazzolo e qualche testimone, da lui reclutato, serotinamente ultroneo o ispirato asserì, è, come ben lo definisce il Sig. Carlo Waterton Gentiluomo Inglese e passeggero del Polluce » ivi » *Un ammasso di* » *bugie* PER IMPORRE AL PUBBLICO *E TENTAR DI* » *GIUSTIFICARE LA SUA CONDOTTA a* 195.

Arrivo del Mongibello a Livorno

LII. Erano le ore 11. 1/2. antemeridiane del 18. di Giugno, allorchè il Mongibello entrò nel Porto di Livorno, e il Capitano Caffiero, presentatosi all' Uffizio di Sanità, ottenne pratica *a* 2.

LIII. Suo primo pensiero fu quello di commettere le riparazioni occorrenti al suo Bastimento onde riassumere al più presto possibile il viaggio.

LIV. Poi nel successivo dì 19. detto si presentò al Console della sua Nazione e gli fece il suo testimoniale. (7)

LV. Nel medesimo 19. di Giugno notificò, per mezzo del Tribunale, al Sig. Guarmani raccomandatario della Società

---

(7) Rimarca qui l' avversaria Memoria *a pag.* 11. » ivi » Che si presentò » al Console Napoletano, quasi mancassero i Tribunali competenti, e » indusse fra i moltissimi passeggeri due testimoni soli, suoi connazionali. »

Falso è, che ei dovesse presentarsi al Tribunale e non al Console. L' *Art.* 245. del Codice di Commercio l' inviava al Console e non al Tribunale » ivi » Se il rilascio forzato ha luogo in un Porto Estero, » la dichiarazione si farà al Console. »

Falso è pure, che Egli inducesse due testimoni soli, suoi connazionali. I Signori Galanti e Consales si presentarono ultronei al Console » ivi » Per rilevare un Passaporto in luogo di quello perduto » nel naufragio *a* 6. »

Digitized by Google

dei Vapori Sardi e al Capitano Lazzolo la seguente protesta e reclamo » ivi » Al solo effetto di evitare qualsivo-
» glia pregiudizio onde non possano mai essergli opposti
» fini di non ricevere o altre eccezioni a forma dell' Art.
» 435. e seg. del Codice di Commercio, dichiara il Compa-
» rente che egli intende di fare coll' Atto presente contro
» i Signori Avversarj quelle proteste e quei reclami, che
» sono prescritti dai detti Articoli; onde in qualunque
» caso, e quando vi sia luogo, e comunque ec. conservare
» e preservare i suoi diritti al risarcimento dei danni ca-
» gionati dall'abbordaggio e investimento accaduto nella
» notte dal 17. al 18. Giugno 1841. nelle acque passato
» il Canal di Piombino fra il Polluce e il Mongibello. e
» per cui quest' ultimo perdette una porzione del Taglia-
» mare e rame relativo, si ruppe la ruota di prua, perse il
» Compresso, l' Asta di flacco, e l' intiera manovra della
» prua, ed altri danni incontrò.

» Reclama perciò il Comparente il risarcimento dei
» danni suddetti; il tutto sotto ogni protesta, e tutti i ri-
» servi che di ragione, con animo espresso di non pregiu-
» dicarsi nella benchè minima cosa, intendendo di preser-
» vare intatti ed illesi tutti i diritti e ragioni suoi, e dei
» suoi Armatori il tutto ec. in ogni ec. e sempre ec. quando
» anche non s' astring. ec. » *a* 29.

LVI. E alle ore 8. pomeridiane dello stesso dì 19. Giugno ripartì alla volta di Napoli luogo del suo destino *a* 202. *t.* (8)

---

(8) Qui pure l' avversaria Memoria alla *pag.* 11. rimarca la sollecita partenza di Caffiero » ivi » E la stessa sera del 19. *fugge via a* 282.

Parte e non fugge. Parte dopo trentadue ore di stazione, dopo aver restaurato il Bastimento, fatto il testimoniale, e notificato al Lazzuolo il reclamo.

Digitized by Google

LVII. Ove giunto nel 21. consegnò alla Polizìa del Porto, che glielo richiese, il Certificato rilasciatogli dal Console Napoletano in Livorno *a* 202. *t.*

Poi nel 22. detto fece al Presidente del Tribunale di Commercio il suo Rapporto di Navigazione *a* 201. *et segg.* che fu pienamente confermato da undici testimonj stati presenti all'orrenda catastrofe avvenuta nella notte del 17. di Giugno e debitamente esaminati da quel Presidente *a* 203. *et seguenti.*

Indi nel 23. detto, all'effetto di viepiù constatare e confermare la verità del suo Rapporto, domandò che fossero, siccome furono esaminati tre passeggeri, (il De Lucca, il Fiorentino, e il Mazzitelli) testimonj de visu dell'abbordaggio tra il Polluce ed il Mongibello *a* 204. *t.* e 206. *et seguenti.*

Per ultimo e sempre al medesimo effetto nel 19. del successivo mese di Luglio fece esaminare dallo stesso Presidente del Tribunal Commerciale di Napoli il Sig. Tommaso Wilkins Inglese e macchinista del Mongibello *a* 215. *t. et segg.*

LVIII. Visto ciò, che fece Caffiero, vediamo or ciò, che fece Lazzuolo.

LIX. Sappiamo dalla più volte citata Memoria avversaria, che impiegò tutto il 18. e porzione del 19. di Giugno a reclutare testimonj » ivi » Moltissimi passeggeri del Polluce e » del Mongibello, che Egli con singolare solerzia (*ben detto*) si è dato a rintracciare nei vari Alberghi della Città, » ove sparsamente erano stanziati » *Detta avversaria Memoria a pag.* 11. *Proc. a* 282.

Parte di giorno e non di notte: alla presenza del Console e del Vice Console della sua Nazione *a* 16. *t.* con licenza delle Autorità locali alla vista di tutti . . . . *Parte e non fugge.*

Digitized by Google

LX. E con questa Truppa di testimonj da esso istruiti e pregati alle respettive Locande – *mollissima fandi tempora* – si presentò sul mezzogiorno del 19. di Giugno al Presidente del Tribunale. A cui fece un Rapporto diverso da quello di Caffiero, e che al dire del suo Difensore (9) fece piangere tutti e perfino (*ahimè* !) il Sig. Presidente.

» *Parte narrò di sue sventure e intanto*
» *Il pietoso Pastor pianse al suo pianto.*
TASSO

LXI. Domandò » ivi » Che fossero esaminati formalmente i » passeggeri e il suo equipaggio *a* 21. » e protestò infine dei danni. *a* 21.

LXII. Protestò, è vero, dei danni. Ma, sebbene provocato in quello stesso dì 19. *a* 29, non osò, presente Caffiero, reclamarne la refezione.

LXIII. Fu solo, partito Caffiero, ch' Ei, preso coraggio, con Scrittura del 21. Giugno gli notificò presso Semiani e Bor-

---

(9) E' questo uno dei bei quadri delineati con i più vivi colori e con le più toccanti attitudini dall' ingegnosissimo Sig. Scrivente in contrario » ivi » La voce del Lazzuolo si fece fioca, quando toccò del » destino dello sciagurato Castagliola : egli non pianse, perchè gli occhi assuefatti a contemplare le tempeste dell' Oceano di rado piangono : ma quella commozione profonda si diffuse sopra i cuori di » tutti, e si manifestò con un susurro di approvazione pel valoroso » Capitano.

» E voi pure, Sig. Presidente, (e perdonate di grazia quello » che può avere di sconvenevole il volgerci come facciamo a voi) » voi pure partecipaste di cotesta commozione : e sebbene come Ma» gistrato quanto più potevate la riponeste nell' intimo del cuore, » tanto non vi riuscì dissimulare la bontà della vostra natura, *che* » *per gli occhi e pel volto non ve ne apparissero certissimi segni.* *Detta Memoria Avversaria pag.* 62. *in Proc. a* 307. *t.*

Digitized by Google

gheri *suoi raccomandatarj* (gli qualificò egli stesso così in quella Scrittura » ivi » *Suoi Raccomandatarj a* 31.) gli notificò non già un reclamo ma una tarda e vana protesta » ivi » In conferma di sue solenni proteste torna a prote- » starsi ad ogni effetto di ragione in tutela dei suoi diritti » *a* 31. »

Tarda, perchè al di là *delle ventiquattr' ore* termine perentoriamente assegnato dall' *Art.* 436. del Codice di Commercio a sperimentare » ivi » Ogni azione per risarci- » mento di danni cagionati dall' abbordaggio. »

Vana, perchè l' *Art.* 435. dello stesso Codice di Commercio prescrive non una semplice protesta ma un vero e proprio reclamo » ivi » Se non n' è stato fatto *reclamo* »

Proteste e domande dei Ricevitori degli oggetti caricati sul Polluce.

LXIV. Sopravvennero le proteste e le domande dei Ricevitori per conto dei proprietarj degli oggetti caricati sul Polluce. Eccone la

NOTA

Proprietarj	*Ricevitori*	*Giorni delle Proteste*	*Giorni delle domande*	*Oggetti reclamati*	*Rei Convenuti*
1. Segré	Archivolti	21. Giug. 1841. *a* 32.	16. Lug. 1841. *a* 55.	Mille colonnati	I due Capitani e le due società
2. Roschild	Arbib	21. Giug. 1841. *a* 33.	16. Lug. 1841. *a* 55.	Tremila colonnati	Idem
3. Casassa	Adami	21. Giug. 1841. *a* 34.	17. Lug. 1841. *a* 56.	Tre sacchi di monete	Idem
4. De la Rosiere e Dubois	Fehl	22. Giug. 1841. *a* 37.	17. Lug. 1841. *a* 57.	Due casse di cotone e seta	Idem
5. Rubrinacci	Mollo	1. Lugl. 1841. *a* 49.	20. Lug. 1841. *a* 58.	Casse di seta e filo	Idem

Digitized by Google

LXV. Anco la Società o Amministrazione dei Vapori Sardi e per essa il Signor Agostino Guarmani nell' 8. Luglio 1841. domandò la refezione dei danni

Domanda della Società Sarda per la refezione dei danni in data dell' 8. Luglio 1851.

1.° Contro i Signori Semiani e Borgheri rappresentanti (Ella disse) in Livorno l'Amministrazione del Battello a vapore napoletano il Mongibello.

2.° Contro il capitano Caffiero comandante il Mongibello e domiciliato (Ella disse) presso i prefati Sigg. Semiani e Borgheri e in Napoli.

3.° E contro il Signor Augusto Viollier nella sua qualità di Direttore dell'Amministrazione del predetto Mongibello dimorante e domiciato in Napoli. *a* 53.

LXVI. Cui tenne dietro la domanda del Capitano Luzzolo. Il quale, contenntosi fino allora nei limiti di mere semplici e inconcludenti proteste, nel 15. Luglio e non prima fece contro i nominati Semiani e Borgheri Caffiero e Viollier il vero e proprio Reclamo voluto dagli *Art.* 435. e 436. del Codice di commercio » ivi » Come il Comparente, » non meno chè l' Equipaggio, ed Inservienti del Polluco » hanno diritto di ottenere risarcimento pienissimo dei danni » sofferti.

Vero e solo Reclamo del Capitano Luzzolo in data del 15. Luglio 1841.

» Costituito in Giudizio fà reverente istanza e domanda che, interposte tutte le pronunzie, che saranno di » ragione, sia dichiarato essere il Comparente in proprio, » e nelle indicate Rappresentanze nel diritto di esigere da » tutti i Signori Avversarj in proprio e nei Nomi anche » con arresto personale il restauro pieno di ogni danno, » interesse, spese, e quant' altro di ragione ec. riservandosi di ampliare, o restringere la domanda, e agire con » ogni altro mezzo di diritto. » *a* 54.

LXVII. Nè quì si arrestarono. Poichè con le Scritture del 20. 21. e 22. Luglio detto, notificate ai loro Avversari le molestie ad essi arrecate dai Ricevitori degli oggetti caricati

Digitized by Google

sul Polluce, domandarono che fossero condannati alla rilevazione. *a* 61. 74.

LXVIII. Vennero così ad instaurarsi tre Cause.

La *prima* dal Signor Guarmani nei NN. ossia dalla Società Sarda e dal Capitano Lazzolo contro il capitano Caffiero e contro la Società dei piroscafi napoletani.

La *seconda* dai Ricevitori pei proprietarj degli oggetti caricati sul Polluce contro ambedue i Capitani e contro ambedue le suddette Società.

La *terza* in rilevazione dal detto Sig. Guarmani ne' NN. e dal Capitano Lazzolo contro il Capitano Caffiero e contro la Società napoletana (10).

LXIX. I Sigg. Caffiero e Viollier erano assenti. Presenti erano i Sigg. Semiani e Borgheri. Ma, non essendo nè loro mandatarj nè loro domiciliatarj, non si crederono autorizzati a sostener per essi la Lite.

Comparsa e contestazione dei Sigg. Semiani e Borgheri in data del 22. Giugno 1841.

LXX. Quindi nel 22. Giugno 1841. comparvero in proprio loro nome e per proprio loro conto in Tribunale contro Lazzolo contestandogli, che la perdita del Polluce era avvenuta per colpa di lui e del di lui equipaggio, e che in ogni peggiore ipotesi Egli era decaduto da ogni azione di danni per non averne reclamata la refezione nel termine prescritto dagli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio. *a* 35.

LXXI. Accompagnarono siffatte contestazioni con le seguenti parole » ivi » Senz' animo di contestar lite con l'Avversa-
» rio, previa l' espressa dichiarazione di non voler concor-
» dare la competenza del Tribunale di Livorno per cono-
» scere delle vertenze, di che in Atti, e la protesta del-
» l' incompetenza del Tribunale stesso e sotto ogni altra
» protesta e tutti i riservi più utili, all' unico intento che

(10) Le quali tre Cause furono poi, di consenso dei Procuratori delle Parti, riunite col Decreto del 31. Maggio 1842. *a* 116.

Digitized by Google

» non venga sinistramente interpetrato il loro silenzio, e » quello del Capitano Caffiero *assente* » *a* 35.

LXXII. Ripeterono le medesime contestazioni, proteste, e dichiarazioni contro i Ricevitori degli oggetti caricati sul Polluce *a* 38. 40. 42. 44. 51. 64. 66. 68. 78.

LXXIII. Come le ripeterono contro la Società dei Vapori Sardi e per essa contro il Sig. Guarmani di lei raccomandatario in Livorno *a* 86.

LXXIV. Di ciò non contenti, anche più chiaramente espressero con le successive Scritture del 21. Luglio e 4. Agosto 1841.

1.° Che il Capitan Caffiero e il Signor Viollier non avean domicilio presso di essi.

2.° E che a detti Signori Caffiero e Viollier e al loro domicilio dovevano notificarsi le domande degli Avversarj. » ivi » Mal notificate ai comparenti *a* 64. 66. 68 84 *t.*

LXXV. La giustizia di questa contestazione era evidente e fù intesa.

LXXVI. Per lo che fu chiesta, decretata, e notificata in Napoli ai Signori Viollier ne' Nomi e al Capitano Caffiero l'assegnazione d'un mese » ivi » A comparire in giudizio » per dire quanto credevano del loro interesse contro la do» manda ec. *a* 82 *t.* »

LXXVII. Ed essi nel 13. Agosto 1841. comparvero e opposero a tutte le avversarie domande.

Comparsa ed Eccezioni di Viollier e di Caffiero in data del 13. Agosto 1841.

1.° L'incompetenza del Tribunale

2.° E l'inammissibilità dell'azione per il lasso del termine a dedurla *a* 87. *et segg.*

LXXVIII. Alle quali due preliminari e pregiudiciali eccezioni ristretta la Causa, fù decisa dal Tribunale di Livorno a favore degli Attori e contro i Rei convenuti con Sentenza del 16. Agosto 1842.

LXXIX. Eccone i precisi termini » ivi » Attesochè l'inve » stimento accaduto nelle acque del Canale di Piombino

Sentenza appellata del 16. Agosto 1842.

Digitized by Google

» la notte del 17. Luglio 1841 fra i due Piroscafi Mongi-
» bello e Polluce, per cui quest' ultimo calò a fondo, abbia
» dato luogo a più domande giudiciali avanzate dai diversi
» dannificati in quel deplorabile sinistro.

2.° » Attesochè tali domande possono sommarsi in quella
» del Capitano e Armatori del naufragato Battello a Va-
» pore, i quali chiedono rifacimento dei danni contro il
» Capitano e Armatori del Mongibello. attribuendo a colpa
» del Capitano del medesimo l'abbordaggio, e le sue con-
» seguenze; in quella dei Proprietarj e Ricevitori delle
» merci caricate sul Battello sommerso, e con esso perite,
» i quali hanno richiesto la condanna in loro favore dei
» Capitani ed Armatori dei due Vapori; finalmente in quella
» che il Capitano, e Armatori del Polluce hanno avanzata
» contro la Società dei Battelli Napoletani, alla quale ap-
» partiene il Mongibello, per conseguire dalla medesima la
» piena rilevazione dipendentemente dalle pretensioni con-
» tro di essi affacciate dai Proprietarj, e Ricevitori delle
» merci perdute.

3.° » Attesochè non possa contrastarsi la competenza
» di questo Tribunale a conoscere della Causa promossa
» dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano
» e Armatori del Polluce, sul quale le medesime furono ca-
» ricate in Napoli per essere trasportate, e consegnate in
» Livorno stante il principio di Diritto Commerciale ormai
» ritenuto pacificamente anche presso di noi, che all' At-
» tore è permesso di tradurre il convenuto avanti il Tri-
» bunale del Luogo, in cui doveva darsi esecuzione al con-
» tratto, o col fare il pagamento, o colla consegna della
» mercanzìa *Art.* 420. *del Codice di Procedura Francese*
» *cui rinvia l' Art.* 642. *del Codice di Commercio*, *Sen-*
» *tenza del già Tribunale Civile e Consolare di Livorno*
» *de'* 29. *Decembre* 1835. *in Causa Giammarri e Bastogi*
» *Paoli riportata sotto n.* 40. *delle Raccolte del D. Ner-*

Digitized by Google

» *vini : Annotazioni dell' Avvocato Salvi al detto Codice*
» *di Commercio* §. 2. *Della Competenza ec. Verso.* » *In*
» *ogni Causa: Azunii Dizionario di Giurisprudenza Mer-*
» *cantile Parol. Domicilio* §. 15. *Dictionnaire du droit*
» *Commercial pas Devilleneuve et Massé Mot Competence*
» *n.* 24., *Pardessus Cours du droit Commercial art.* 1355.
» *alinea Lors-qu' il s' agit du tsansport.*

4.° » Attesochè ai Proprietarj e Ricevitori delle merci
» competa contro il Capitano, e gli Armatori della Nave,
» sulla quale le medesime furono caricate, l' azione nascente
» dal contratto, e l' azione nascente dalla Legge *Aquilia*,
» e resulti dagli atti assai chiaramente che essi l' hanno
» intentate ambedue.

5.° » Attesochè l' azione desunta dalla Legge Aquilia
» presupponga che il danno, di cui si chiede restauro, sia
» derivato da fatto colposo, e in questo senso i suddetti
» Proprietarj e Ricevitori abbiano estese le loro domande
» anche contro il Capitano ed Armatori del Mongibello per
» ottenere risarcimento del danno da essi direttamente,
» quando venga a resultare che dalla colpa del Capitano Fer-
» dinando Caffiero dipese l' abbordaggio.

6.° Attesochè, non potendosi denegare in genere ai Pro-
» prietarj delle merci dannificate, o perdute nell' abbordo
» l' esercizio dell' azione derivante dalla Legge Aquilia con-
» tro chiunque fù causa del danno *Leg. Quemadmodum*
» *ff. ad Leg. Aquilia* §. 2. *et segg. Delvincourt Institutes*
» *de droit Commercial. lib. tit.* 4. *cap.* 2. *Alinea - Iusqu'a*
» *present nous n' avons*, *Boulay Paty Corso del Diritto*
» *Commerciale Marittimo tit.* 12. *sect* 6., uopo è ritenere
» che essi l' abbiano competentemente intentata avanti que-
» sto Tribunale anche contro il Capitano, ed Armatori del
» Mongibello, ogni qualvolta questo stesso Tribunale era
» competente a conoscere della identica domanda di risar-

Digitized by Google

» cimento di danni contro il Capitano ed Armatori del
» Polluce ».

7.° » Attesochè la regola, per cui essendo più i Con-
» venuti può la domanda essere portata al luogo del domi-
» cilio di uno di essi (*Regolamento Toscano di Proce-*
» *dura Civile A t.* 54.) trovava congrua applicazione al
» caso, in quanto il luogo della esecuzione del contratto si
» considera per chi assunse l' obbligazione quasi un domi-
» cilio eletto *Donell. lib.* 17. *Comm. cap.* 14. *in princ.*

8.° » Attesochè, indipendentemente da un tal rilievo,
» ogni qualvolta constava della competenza del Tribunale
» di Livorno per conoscere delle domande dirette dai Ri-
» cevitori delle merci contro il Capitano, e gli Armatori
» del Polluce, la competenza a conoscere delle domande
» stesse in quanto sono state dai medesimi Ricevitori avan-
» zate anche contro il Capitano e Armatori del Mongibello
» era indotta necessariamente dalla continenza di causa, la
» quale per i più noti e ricevuti principj del Comune Di-
» ritto ne vietava la separazione. *Leg. Nulli prorsus Cod.*
» *De Judiciis.*

9.° » Attesochè l'azione intentata dai Ricevitori delle
» merci per ottenere risarcimento da chi fù causa del dan-
» no obblighi inevitabilmente questo Tribunale a pren-
» dere cognizione dello investimento, dal quale si ripete la
» perdita delle merci, e a determinare se il detto investi-
» mento derivò da caso fortuito, o da colpa di ambedue i
» Capitani, oppure dall' uno, piuttosto che dall' altro.

10. » Attesochè questa ricerca verta sopra un' unico
» fatto, e sù quel fatto stesso, dal quale emana l' azione
» che i Ricevitori hanno intentata contro i Capitani dei
» due Vapori, e respettive Amministrazioni, e in questi
» termini si verifichi quella connessità che rende impropo-
» nibile la separazione delle Cause, e la trattativa delle

Digitized by Google

» medesime avanti diversi Tribunali, sia per diminuire le
» spese a litiganti, sia per la maggiore facilità di racco-
» gliere, e dedurre le prove in un sol luogo, sia infine
» per evitare l'inconveniente che sull'identico fatto ven-
» gano da diversi Tribunali proferite difformi, ed anco op-
» poste Sentenze. *Brunemann. Comm. in Cod. ad dict.*
» *Leg. Null.* 10. *lib.* 3. *tit.* 1. *pag.* 181.

11. » Attesochè, dimostrata in tal guisa la competenza
» di questo Tribunale a conoscere della domanda promossa
» dai Ricevitori delle merci tanto contro il Capitano, e Ar-
» matori del Polluce, quanto contro il Capitano e Armatori
» del Mungibello, la medesima ragione di connessità ren-
» deva manifestamente competente questo stesso Tribunale
» a conoscere delle domande avanzate dal Capitano Carlo
» Lazzolo, e dall'Amministrazione Sarda contro il Capi-
» tano Ferdinando Caffiero, e l'Amministrazione Napole-
» tana sia in modo principale, sia in linea di rilevazione.

12. » Attesochè, per le cose premesse essendo indubi-
» tato che il Tribunale di Livorno fu competentemente
» adìto dai Proprietarj dei Ricevitori di Merci, e Gruppi
» caricati sul Polluce onde ottenere la condanna del Capi-
» tano, e degli Armatori di questo Piroscafo, la chiamata
» in rilevazione che i Convenuti hanno fatta del Capitano
» e degli Armatori del Mongibello per lo stesso motivo di
» connessità, che i nostri Regolamenti (*Regolamento To-*
» *scano di Procedura Civile Art.* 235. *e* 136.) hanno in
» questo caso elevato a preciso articolo di Legge astringa
» il Tribunale di Livorno ad occuparsi del Giudizio acces-
» sorio, e a pronunziare anche sulla richiesta rilevazione.
» E, ciò ritenuto, ognuno intende essere assurdo il proporre
» che qui si avesse a trattare la Causa in quanto alla do-
» manda dei Ricevitori contro il Capitano e gli Armatori
» del Polluce, e in quanto alla domanda da questi avan-
» zata in rilevazione contro il Capitano e gli Armatori del

Digitized by Google

» Mongibello, e rilasciare alla cognizione di altro Tribu-
» nale la Lite per ciò che concerne l' interesse diretto dei
» Capitani, e Armatori dei due Piroscafi, mentre la riso-
» luzione dell' affare nei primi due aspetti conduce neces-
» sariamente a pronunziare sul fondo della questione ed a
» fissare quel fatto unico relativo alla cagione dell' abbor-
» do, dal quale solo fatto dipende altresì la risoluzione
» della domanda che per il rifacimento del proprio danno
» gl' interessati nel Battello sommerso hanno avanzato con-
» tro i Rappresentanti del Battello, che nell' incontro fu
» più fortunato.

13. » Attesochè, la separazione di queste Cause tanto
» meno sia proponibile dacchè il Tribunale sull' istanza
» concordo di tutti i Procuratori delle Parti con Decreto
» del 31 Maggio p.° p.° ne ordinò la riunione.

14. » Attesochè, dimostrata per gli esposti motivi
» l' inammissibilità della declinatoria del foro proposta dal
» Capitano e Armatori del Mongibello, ha creduto il Tribu-
» nale di potersi dispensare dalla valutaziono di tutti gli
» altri argomenti coi quali si sosteneva la sua competenza,
» e segnatamente dallo statuire se la Società dei Battelli a
» Vapore Napoletani potesse dirsi che agli effetti della
» presente Causa abbia domicilio elettivo in Livorno per
» avervi Agenti, e Raccomandatarj che la rappresentano.
» Se anche non avendo qui domicilio potesse esservi cita-
» ta in limitazione alla regola che l' Attore deve seguire
» il Foro del Reo, trattandosi di obbligazione nascente da
» quasi delitto avvenuto in un canale di Mare costeggiato
» da ambe le parti da Dominj Toscani, oppure in un
» punto non distante dal suolo Toscano più di tre miglia;
» e se questa circostanza dovesse dirsi provata; e final-
» mente se ad obbligare la detta Società Napoletana a so-
» stenere in Livorno il Giudizio contro di Lei promosso
» potesse bastare il principio di diritto Commerciale per

Digitized by Google

» cui dei danni avvenuti anche in alto Mare prende cogni-
» zione il Tribunale del luogo destinato allo scaricamento
» della Nave. Se in tale ipotesi dovesse considerarsi Li-
» vorno quel Porto di destino del Polluce; e se il prin-
» cipio adottato nei Giudizj di avaria fosse applicabile an-
» che a quelli instaurati per risarcimento di danni deri-
» vanti da abbordaggio, quando il Naviglio per essere
» naufragato non è ad alcun Porto pervenuto.

15. » Attesochè quanto all' eccezione di decadenza pa-
» rimente dedotta dal Capitano e dagli Armatori del Mon-
» gibello contro il Capitano, e gli Armatori del Polluce, e
» contro i Proprietarj e Ricevitori delle Merci, e dei Grup-
» pi che erano sul medesimo caricati, e desunta dagli Ar-
» ticoli 435 e 436. del Codice di Commercio Francese
» provvisoriamente conservato in Toscana, sia opportuno il
» trascrivere qui la disposizione litterale di quelli articoli,
» nelle parti riguardanti la disputa » ivi » Non sono am-
» missibili le azioni d' indennizzazione per danni cagionati
» dall' urto de' Bastimenti in un luogo, in cui il Capitano
» ha potuto agire, se egli non ha reclamato. Queste prote-
» ste, e reclami sono nulli se non sono fatti e notificati
» dentro le ventiquattro ore.

16. » Attesochè questa disposizione del Codice sia
» desunta da quella preesistente nell' *Ordinanza della Ma-*
» *rina del* 1681. *tit.* 12. *art.* 8., la quale è così formata
» ivi » Toute demande pour raison d' abordage serà formé
» vingt-quattre heures aprés le dommage reçu, su l' acci-
» dent arrive dans un port havre au autre lieu on le maitre
» puisse agir – Le *nouveau Valin par la porte tit.* 14.
» *art.* 247.

17. » Attesochè si appalesi quindi chiaramente, che
» le due disposizioni contemplano il caso, in cui l' abbor-
» daggio sia avvenuto in un luogo, nel quale il Capitano
» era nella possibilità di agire, ossia in porto, in rada, o

» in fiume, e non sieno al certo nella loro lettera applica-
» bili al diverso caso d' investimento accaduto in alto Mare.

18. » Attesochè se la lettera della Legge non si pre-
» sta ad applicare la disposizione dei precitati articoli del
» Codice di Commercio all' investimento, del quale si trat-
» ta, non potrebbe sostenersene l' applicabilità se non che
» ricorrendo allo spirito.

» 14. Attesoche *Valin* Commentatore della citata Or-
» dinanza, e dopo *Locré* nel suo spirito del Codice di
» Commercio, tutti gli Scrittori alla materia hanno ravvi-
» sato il motivo del breve spazio concesso nella veduta
» d' impedire, che si attribuissero all' abbordaggio danni po-
» steriormente avvenuti per cagione di altri accidenti, che
» dovrebbero essere a carico del Capitano, o dell' Ar-
» matore.

20. » Attesochè questa causa animatrice della disposi-
» zione della Legge sparisca del tutto, laddove come nel
» caso si verifichi, che all' abbordaggio successo in alto
» Mare abbia tenuto immmediatamente dietro la perdita
» completa di uno de' Navigli.

21. » Attesochè, ritenuto ancora come in genere dice-
» va recentemente la Corte di Cassazione di Francia
» (*Decisione del* 10. *Febbrajo* 1840. *Journal du Palais*
» *tom.* 2. *del* 1840. *pag.* . . . . *col.* . . . .) che i fini di
» non ricevere stabiliti dai citati articoli abbiano per iscopo
» di mettere a portata coloro, che possono essere azionati
» per il risarcimento del danno di far constatare nel tempo
» più prossimo all' arrivo del Bastimento l' esistenza dell'
» avaria, e il valore delle perdite, è ugualmente manifesto
» che questo scopo è inconseguibile nel tema di naufragio
» accaduto in alto Mare.

22. » Attesochè tutte le decadenze e le prescrizioni,
» e più specialmente quelle di tempo brevissimo, comun-
» que introdotte e sancite per il bene generale, ed anco

Digitized by Google

» per il favore del Commercio, siccome a questo fine per-
» vengono per mezzo del sacrifizio dei diritti de' singoli
» Cittadini, così si ritengono come disposizioni soggette alla
» » più stretta, e rigorosa interpetrazione, nè è permesso
» ai Tribunali per i più elementari principj di estenderlo
» da caso a caso, e di farne uso laddove non concorra e
» la lettera e lo spirito della Legge.

23.° » Attesochè, quanto alla lettera, sebbene di prima
» e semplice intuizione apparisca che la decadenza creata
» dalla Legge non è applicabile al Capitano, che omise il
» reclamo quando l' abbordo ebbe luogo in alto Mare – *Ro-*
» *gron Cod. de Commerce explique Art.* 435. *Not.* 2.,
» tuttavia non può dissimularsi che la massima parte degli
» Scrittori, contemplando un simile caso, hanno supposto che
» non ostante corra l' obbligo di reclamare al Capitano,
» essendosi occupati di determinare il punto di partenza
» del termine, che in tale evento era impossibile tener fer-
» mo al momento del ricevuto danno, nè era dato d' al-
» tronde di trovarlo scritto nella Legge.

24.° » Attesochè, laddove in questo rapporto avesse
» pure a seguitarsi l' opinione della maggior parte degli
» Scrittori ripetuta e calcolate le ventiquattro ore dal mo-
» mento dell' arrivo della Nave a terra o del suo discari-
» camento, *Locré Art.* 435., mancherebbero sempre i ter-
» mini di applicabilità al caso nostro, in cui il Battello
» Pollace non mai arrivò, nè mai potè essere discaricato.
» E quando in senso più lato volesse intendersi che l' ob-
» bligo di fare il suo reclamo non cominci in sostanza pel
» Capitano, che patì l' abbordo in pieno Mare, se non da
» quando pervenne in luogo da potere agire, questa pre-
» tesa indulgenza a di lui riguardo non basterebbe a sa-
» nare l' estensione del severo disposto della Legge al caso
» non contemplato, perchè la condizione che il Capitano
» possa agire è sottintesa e richiesta allora pure che l' ab-

» bordaggio sia avvenuto nel Porto, nella Rada, e nel
» Fiume, essendo indubitato che i termini non decorrono
» mai perchè è impossibilitato a valersene – *Contra non*
» *valenti agere non currit prescriptio.*

25° » Attesochè, se la veduta di ricondurre ad una
» medesima procedura tutti i Giudizj di abbordaggio sia
» questo avvenuto in Porto, in Rada, in Fiume, o sivve-
» ro in alto Mare, può giustificare il voto degli Scrittori,
» bastar non potrebbe per certo ad autorizzare la pronun-
» zia di una decadenza non fulminata espressamente dalla
» Legge, e della quale negli indicati termini non trovasi
» esempio di pratica applicazione.

26. » Attesochè, ritenuta la disposizione della Legge
» nei limiti nei quali è forza ritenerla secondo la sua
» grammaticale giacitura, si rende facile la sua esecuzio-
» ne, e vedesi conseguito lo scopo, che il Legislatore ebbe
» in mira: ma se si voglia estendere al caso non contemplato
» si và incontro all'incertezze, in cui si sono trovati gli Scrit-
» tori per determinare il punto di partenza delle venti-
» quattro ore, e alla manifesta inutilità del reclamo, sia
» per impedire la confusione dei danni, sia per trarne un
» riscontro di lamento giusto perchè pronto, sia per far
» cessare sellecitamente le incertezze degli interessati nella
» Nave danneggiante; imperciocchè se i due Bastimenti
» vengano ad urtarsi navigando, come per solito accade, in
» opposta direzione, egli è ben facile che vadano anche
» ad approdare in luoghi diversi, e assai lontani, ed in
» tale ipotesi il reclamo non potrebbe esser fatto e noti-
» ficato che dopo un lungo lasso di tempo estendibile tal-
» volta anche a molti e molti Mesi.

27. » Attesochè relativamente allo spirito della Legge,
» che, come fu premesso, non sembra concorrere laddove
» l'abbordaggio abbia prodotta l'immediata perdita del Ba-
» stimento, è da avvertirsi, che *la Decisione della Corte*

Digitized by Google

» *di Cassazione de' 3. Messidoro Anno XIII*, sulla quale
» si sono fatti forti tutti coloro, i quali contro l'opinione
» ragionata *dell'Emerigon Traité des assurances art.* 19.
» *sect.* 16. *n.* 2. hanno sostenuto che la disposizione degli
» *Articoli* 435. e 436. del Codice di Commercio procede
» tanto nel caso di abbordaggio che abbia prodotto danni
» parziali, quanto nell'altro che dal medesimo sia derivato
» il naufragio, non è in guisa alcuna contraria all'assunto
» del Capitano e Armatori del Polluce; perchè quella De-
» cisione di rigetto contempla il caso di investimento av-
» venuto in riviera, o sia in luogo in cui il Capitano po-
» teva agire, e sebbene l'una delle Navi, che soffersero
» l'urto, fosse alla perfine andata a fondo, era posto in
» fatto, che il Capitano di questo aveva potuto agire su-
» bito dopo il sinistro, e assai prima di certo che il legno
» si fosse sommerso, poichè per più giorni era rimasto gal-
» leggiante: e in tali termini la mancanza di reclamo po-
» teva dare giustamente luogo all'applicazione del disposto
» della Legge anche in ordine al di lei spirito.

28. » Attesochè all'assunto del Capitano, e Armatori
» del Polluce neppure comparisca contraria la recente *De-*
» *cisione della Corte di Rouen del* 2. *Marzo* 1842, per-
» venuta a cognizione del Tribunale nell'imminenza della
» spedizione, perchè anche questa Decisione, confermatoria
» della Sentenza del Tribunale di Commercio di *Pontau-*
» *denner de'* 21. *Ottobre* 1841., contempla il caso di ab-
» bordaggio avvenuto in Fiume, e a brevissima distanza
» dallo scalo, e, sebbene vi si narri, che all'abbordo ten-
» no dietro la sommersione di una delle Barche, non
» consta dai motivi del Giudicato, che sull'influenza giu-
» ridica di questa circostanza si elevasse questione tra le
» Parti, e molto meno vi fosse pronunziato.

29. » Attesochè, distinguendo l'*indennità* che si refe-
» risce alla Persona che ha sofferto diminuzione di Patri-

» monio, dal *danno* inferito alla Cosa; e confrontando
» l' Art. 407. del Codice di Commercio coll' Art. 435, che
» sono i soli che in detto Codice contemplino e regolino
» il caso dell' urto di due Navi fra loro, sembra consenta-
» neo alle regole di sana interpetrazione il ritenere, che il
» Legislatore, avendo fatto uso nell' una e nell' altra sede
» della medesima espressione – *Danno* –, l' abbia sempre
» adoperata nello stesso senso, ed in quello comunemente
» accettato, quando si referisce alla cosa che lo ha sofferto,
» cioè in senso di guasto, e detoriorazione, e non già di
» perdita intiera.

30. » Attesochè a sostegno di una tale intelligenza
» possa inoltre avvertirsi, che l' *Art.* 407. fu collocato nel
» titolo delle Avarìe, e che ivi per ciò deve razionalmente
» leggersi anche l' *Art.* 435, il quale per ciò che concerne
» l' abbordaggio ne forma il complemento. – Che regolando
» questo Articolo non solo i rapporti fra il Capitano che
» ha sofferto il danno, e il Capitano che lo ha cagionato,
» ma altresì i rapporti fra il danneggiato, e gli Assicuratori,
» come dopo l' *Emerigon* è da tutti senza contrasto insegnate,
» non potrebbe il suo disposto applicarsi al caso di perdita
» totale senza alterare sestanzialmente le regole tracciato
» dal Codice di Commercio per fare l' abbandono in caso
» di naufragio, al quale effetto mai si dà un termine mi-
» nore di mesi sei (*Art.* 373.) e senza indurre, in ordi-
» ne all' abbandono, una distinzione nè logica, nè legale
» fra il naufragio causato da abbordo, e quello derivante
» da altra causa qualunque.

31. » Attesochè, in conseguenza di tutto ciò, le regole
» di sana critica consigliassero a ritenere, che applicabile
» non sia la prescrizione delle ore ventiquattro altro che
» al caso di una semplice Avarìa prodotta dall'abbordaggio,
» e non a quella della perdita intiera, come insegnò
» l' *Emerigon Traité des Assurance Chap.* 19. *Sect.* . . .

Digitized by Google

» §. 2. n. 2 » ivi » Cette prescription de vingt quatre heures
» est établié au sujet du *dommage* reçu, c' est a dire au
» sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage:
» D'ou il suit que la prescription n'a pas lieu dans le cas
» ou l'abordage a causé la perte entiere de l'un des navi-
» res – e come decise il Tribunale di Commercio di S.
» Malò nella Sentenza riportata da *La-Porte* (*Edizione di*
» *Parigi* 1809 *pag.* 33,)

32.° » Attesochè a screditare la proposta intelligenza
» non varrebbe gran fatto il riflesso, che, seguendo la me-
» desima, il caso della perdita totale del Naviglio in occa-
» sione di abbordaggio, e specialmente ove questo avven-
» ga in alto Mare rimarrebbe senza disposizione che lo
» regga: perchè il Codice di Commercio costituisce un
» gius di eccezione, che trova il suo complemento nel di-
» ritto comune, ed è perciò che tutte le disposizioni nel
» medesimo contemplate devono considerarsi come altret-
» tante norme da seguirsi soltanto nei casi espressamente
» contemplati, intendendosi sempre, cho per i non con-
» templati il Legislatore volesse referirsi alle norme gene-
» rali di diritto.

33,° » Attesochè comunque sotto l'ultimo indicato pun-
» to di vista concernente il significato della parola – *dan-*
» *no* – usata dalla Legge potesse rimanere dubbia la in-
» telligenza da darsi ai più volte rammentati *Art.* 435. e
» 436., il dubbio solo bastava nella specie, in cui verifi-
» cavasi incontro avvenuto in luogo ove il Capitano non
» potè agire, e completa e immediata perdita di uno dei
» Piroscafi, perchè il Tribunale non potesse pronunziare la
» decadenza, che per essere applicata esige perfetta e in-
» dubitata corrispondenza sotto ogni rapporto fra il caso
» previsto dalla Legge, e quello sottoposto all'esame dei Ma-
» gistrati.

Digitized by Google

34.° » Attesochè, ritenuto per le ragioni esposte, che
» nel concreto caso il Capitano del Polluce potè dispensarsi
» dal fare il reclamo contemplato nell'*Art.* 435. del Codice
» di Commercio, era inutile discendere all'esame degli al-
» tri assunti della difesa del medesimo Capitano, e Coin-
» teressati per determinare se non pertanto potesse dirsi
» che lo avesse fatto mediante l'atto di protesta notificato
» ne' 21. Giugno 1841. ai Signori Semiani e Borgheri nella
» qualità di Direttori dell'Amministrazione del Piroscafo
» Mongibello in Livorno, e se la notificazione fosse stata
» fatta in tempo debito, come pure era inutile di proce-
» dere a stabilire nell'interesse specialmente dei Ricevitori
» delle Merci, se in difetto del Capitano ebbero essi fa-
» coltà di provvedere al proprio interesse facendo perso-
» nalmente il reclamo; se il fecero in tempo utile, segna-
» tamente i Signori Arbib e Archivolti, i quali, per essere
» Isdraeliti, nei giorni di Sabato e Domenica 19. e 20.
» Giugno 1841. non poterono agire, e se, conservata l'a-
» zione anche da uno solo degli interessati mediante un
» tempestivo reclamo, potesse la medesima riuscire profit-
» tevole a tutti gli altri danneggiati nello stesso abbordag-
» gio, comunque per loro parte il reclamo o non esistes-
» se o fosse stato fatto e notificato tardivamente.

» Per questi motivi.

» Dichiara la propria competenza a conoscere, e deci-
» dere della Causa di abbordaggio avvenuto fra i Piroscafi
» Polluce, e Mongibello, nell'interesse tanto dei Capitani
» e Armatori, quanto dei Proprietarj e Ricevitori delle
» Merci - E, tal dichiarazione premessa, rigetta l'eccezio-
» ne di decadenza proposta per parte dei Signori Capitano
» Ferdinando Caffiero, ed Augusto Violler nei Nomi. Or-

Digitized by Google

» dina procedersi oltre in merito a cura della Parte più
» diligente; e condanna i detti Signori Caffiero, e Violler
» nei Nomi nelle spese del presente Giudizio incidentale,
» quali, non compresa la redazione, Copia Autentica, o
» notificazione dell'attuale Sentenza, tassa di fronte al
» Capitano Sig. Carlo Lazzolo in Lire 140., di fronte al-
» l'Amministrazione de' Piroscafi De Luchi, Rubattino,
» e Compagni in Lire 529., di fronte ai Signori Leone
» Arbib e Compagni, e J. di B. Archivolti in Lire 200.,
» e di fronte al Sig. L. M. Fehl in Lire 114. » *Froc. a* 135. *t. e seg.*

LXXX. I succumbenti ne implorano, o Signori, dalla vostra Sapienza e dalla vostra Giustizia la revoca.

LXXXI Ed io per Essi la invoco pei fatti, che ho esposti, e per le ragioni, che vado ad esporre.

Digitized by Google

ARTICOLO PRIMO

Incompetenza del Tribunale di Livorno.

LXXXII. L' Attore deve seguitare il Foro del Reo. È questa una disposizione scritta nel Codice di tutte le Nazioni civilizzate.

È scritta nelle Leggi romane. *Text. in Leg. 2. Cod. de jurisd. omn. jud.* » ivi » Juris ordinem converti postu» las, ut non actor rei forum, sed reus actoris sequatur: » nam ubi domicilium reus habet, ibi tantum eum conveniri » oportet. »

È scritta nelle Leggi toscane. *Regolamento della nostra Procedura tit. 1. art. 33.* » ivi » Nelle azioni mera» mente personali la domanda sarà portata al Tribunal » del luogo, dove ha il suo domicilio il Reo convenuto, »

È scritta nelle Leggi napoletane. *Codice pel Regno delle due Sicilie part. 3. Leggi della procedura nei Giudizi civili lib. 2. tit. 2. art. 102.* » ivi » Nelle azioni sem» plicemente personali o mobiliari la citazione dovrà farsi » davanti il Giudice del domicilio del Reo: e, quando » costui non abbia domicilio, la citazione sarà fatta da» vanti il Giudice della sua residenza »

È scritta nelle Leggi piemontesi. Fino dal 1561. il Rè Carlo Emanuelle nel *Lib. 3. tit. 1. delle sue Costituzioni art* 10. dispose che i forestieri non potevano esser chiamati in giudizio nei di lui Stati, se » ivi » Ne posse» dent pas des biens dans nos Etats. » Altrettanto ha disposto il moderno Codice Sardo, il quale fra le altre modificazioni apportate al Codice francese ha soppressa la facoltà ai nazionali di chiamare gli esteri dinanzi ai Tribunali del Regno » ivi » Per obbligazioni contratte nell' estero. »

È questa, ripeto, una disposizione scritta nel Codice di tutte le Nazioni civilizzate.

LXXIII. Attori nel presente Giudizio sono i Signori Guar-

Digitized by Google

mani ne' Nomi o sia la Società dei Battelli a vapore Sardi, il Capitan Lazzuolo, ed i Signori Fehl, Arbib, Casassa, Mollo, e Archivolti *a* 128. *t.*

LXXIV. Rei convenuti sono i Signori Capitan Caffiero e Viollier ne' Nomi o sia l' Amministrazione della navigazione dei battelli a vapore nel Regno delle due Sicilie *a* 128. *t.*

LXXXV. Quindi i Signori Guarmani ne' Nomi, Lazzuolo, Arbib. Casassa, Fehl, Mollo e Archivolti devono seguire il Foro dei Signori Caffiero e Viollier ne' Nomi.

LXXXVI. Ma i Signori Caffiero e Viollier ne' Nomi hanno il loro domicilio e la loro residenza in Napoli *a* 83. *t.* 87. 143. *e* 168.

LXXXVII. Dunque i Signori Guarmani ne' Nomi, Lazzuolo, Arbìb, Casassa, Mollo, Fehl, e Archivolti, volendo azionare i Signori Viollier ne' Nomi e Caffiero, devono adire il Tribunale di Napoli. E, avendogli azionati avanti il Tribunal di Livorno, hanno adìto un Tribunale incompetente.

LXXXVIII. Gli Avversarj non negano, anzi confessano, che tale è in astratto la regola » ivi » Attesochè, per » quanto la citata regola non sia da porsi in controversia » *a* 119.

LXXXIX. Ma pretendono di limitarla per renderla inapplicabile al caso in concreto » ivi » È però fuor di dubbio » esser la medesima sottoposta a più limitazioni » *a* 119.

XC. E molte anzi moltissime sono le limitazioni immaginate architettate e dedotte exadverso all' effetto di rendere inapplicabile ai termini del caso in questione la regola *Actor sequitur forum rei.* Vero è, che alcune soltanto, *non tutte*, furono dall' appellata Sentenza adottate. Ma, comecchè tutte possono dai nostri Avversarj essere riproposte, io confuterò tanto quelle, che vennero accolte dal Tribunale di Livorno, quanto quelle che vennero da Esso neglette.

Digitized by Google

PRIMA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

XCI. La prima delle limitazioni, che i Contradittori oppongono alla regola – *Actor sequitur forum Rei* –, e con la quale pretendono dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno, deriva

Dal fatto che l'abbordaggio e naufragio del Polluce avvenne in un punto di mare distante meno di tre miglia dal littorale toscano.

E dalla regola, che il dominio e la giurisdizione del Sovrano del territorio limitrofo al mare si estende anche ad uno spazio di mare fino a dove arriva il tiro del cannone, il quale si calcola a tre miglia.

XCII. Per provare, che l'abbordaggio e il naufragio del Polluce avvenne in un punto di mare distante da terra meno di trè miglia si allega exadverso il Certificato del Signor Baldanzi deputato di sanità e faciente funzioni di Tenente del Porto di Lungone, il quale attesta d'avere per ordine del Governo toscano assistito sul Piroscafo *il Virgilio* alla misurazione eseguita nel 12. Novembre 1841. dal Sig. Niccolai rappresentante la Società dei Vapori Sardi della distanza intercedente dalla terra al punto, in cui restò sommerso il Polluce, e di aver verificato per mezzo d'un Istrumento intitolato – *Messey Patent* – (che gli fu detto esser destinato ad indicare la distanza percorsa durante il tempo che stava in mare) » ivi » Essere la vera distanza del » Capo-Calvo al posto, ove sommerse il ridetto Polluce » miglia 2. 2/3. *a* 100. *e* 100. *t.*

XCIII. E, per provare che il dominio e la giurisdizione del Sovrano del territorio limitrofo al mare si estende anco sul mare fino alle tre miglia (distanza a cui giunge il tiro

Digitized by Google

del cannone) si allega l'autorità di alcuni Giuspubblicisti e Giureconsulti, che hanno insegnata siffatta dottrina.

XCIV. Che anzi, spingendo anche più oltre la difesa, gli Avversarj sostengono che il dominio e la giurisdizione del Sovrano del territorio limitrofo al mare si estende a tutto quello spazio di mare qualunque siasi, che è racchiuso in un seno curvo, nel quale si apra baja o golfo o stretto, di cui ambedue le sponde appartengono allo stesso Governo. Lo che verificandosi nel caso nostro (in cui l'abbordaggio avvenne nel Canale di Piombino, del quale ambe le sponde appartengano al Granduca di Toscana) fa sì che la di lui giurisdizione e dominio investe tutto quanto il Canale, e così anche il punto dell'avvenuto abbordaggio sia pure avvennto anche al di là delle tre miglia.

XCV. È questa la prima limitazione opposta dai nostri Avversarj alla Regola *Actor sequitur forum Rei*. È questo il primo fondamento e motivo, con cui pretendono dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno nella soggetta questione. *Scrittura de Actis del* 2. *Giugno* 1842. *a* 119. *et seg. Memoria Guerrazzi a pag.* 15. *et seg. Di lui Replica ai Dubbj pag.* 4. *e* 5. *Memoria Cercignani dal* §. 6. *al* §. 11.

RISPOSTA.

XCVI. Potrei rispondere, che non è certo il punto preciso, in cui avvenne il sinistro. Se in alcuni luoghi del Processo si legge indicato, che l'abbordaggio segnì NEL CANALE DI PIOMBINO, in molti altri luoghi del Processo stà scritto, che avvenne PASSATO IL CANAL DI PIOMBINO.

Lo disse Caffiero nella sua Scrittura del 19. Giugno 1841. » ivi » *Nelle acque* PASSATO IL CANAL DI » PIOMBINO » *a* 29. *t.*

Lo ridisse e con lui lo disse anco il Sig. Viollier nella Scrittura del 13. Agosto 1841. » ivi » L'investimento fra » il Mongibello e il Polluce accadde nella notte fra il 17. » e il 18. di Giugno 1841. *nelle acque* PASSATO IL CANAL » DI PIOMBINO » *a* 92. *t.*

E, ad una voce concorde lo dicono, come cosa pubblica e notoria, i medesimi Signori Arbib, Archivolti, Mollo, Fehl e Guarmani nei NN. nostri Avversarj nello loro Scritture del 16. 17. 20. e 21. Luglio 1841. » ivi » » Si seppe, che questi due Battelli si erano investiti » PASSATO IL CANAL DI PIOMBINO » *a* 55. 57. 58. 62. 63. 70. 72. *t.* 74. *e* 82.

Se incerto è se l'abbordaggio avvenisse *nel Canale o passato il Canale di Piombino* . . . . se ignoto è il punto, in cui, *passato il Canal di Piombino*, accadesse il sinistro . . . . incerta ed ignota rimane la distanza intercedente dal luogo dell'infortunio alla terra.

XCVII. Potrei rispondere, che tale incertezza non scema anzi aumenta di fronte alla dichiarazione emessa da Caffiero nel suo testimoniale o consolato, laddove disse, che, allorquando gli apparve alla distanza di quattro in cinque miglia il lume o fanale del Polluce, Egli avea » ivi » L'Isola dell'Elba a *circa* tre miglia di distanza.

Sì perchè la dizione *circa*, se può soffrire una diminuzione, può ricevere anche un aumento *Tesor. del Foro Tosc. tom.* 12. *decis.* 5. *n.* 7., et quidem un aumento, disse la Rota nostra nello stesso *Tes. del For. Tosc. tom.* 15. *dec.* 56. *n.* 11. » ivi » Proporzionato a denotare una differenza maggiore del quarto »

E sì perchè, se il Mongibello era a *circa* tre miglia distante dall'Isola dell'Elba al momento, in cui scoperse il Polluce, continuando la rotta, il cammino, anzi il volo (facendo un miglio ogni tre minuti) assai più di tre ed

anche di quattro miglia lontano dalla terra esser doveva al momento dell'abbordaggio.

XCVIII. Potrei rispondere, che nulla rileva e nulla conclude la misurazione eseguitane dal Niccolai con l'assistenza del Baldanzi *sul Virgilio* e con l'Istrumento *Messey Patent* nel 12. Novembre 1841.

In primo luogo, perchè cotesto serotino esperimento del 12. Novembre 1841. fu preceduto da un più sollecito esperimento fattone dalla medesima Società Sarda e col medesimo Piroscafo *il Virgilio* nel 22. Giugno 1841, pochi giorni dopo l'avvenuto sinistro. Ed è notorio, in Livorno essersi verificato da esperti navigatori in quella operazione adoperati, che il Polluce avea naufragato al di là di miglia tre e mezzo dalla punta di Calamita a Levante dalla parte meridionale dell' Elba.

In secondo luogo, perchè quel secondo esperimento non è legale ed è sospetto. Ai 12. Novembre 1841. fervea già da cinque mesi la Lite accesavi dal Lazzuolo, dal Guarmani rappresentante la Società Sarda, e dai Ricevitori delle merci caricate sul Polluce con le Scritture del Giugno e del Luglio *a* 31. 32. 33. 34. 37. 53. *e* 54. e prosegnitavi dai Signori Caffiero e Viollier ne' NN. con la loro comparsa e Scrittura di eccezioni del 13. Agosto 1841. *a* 87. Perchè gli Avversarj non domandarono al Tribunale, che quel riscontro, quella verificazione si facesse da un Perito giudiciale? Perchè non citarono almeno i nostri Clienti a quella misurazione? Illegale, ripeto, e sospetto e perciò inattendibile è quell' esperimento.

In terzo luogo perchè tanto più illegale, sospetto, ed inattendibile diventa l'obiettato esperimento del 12. Novembre 1841., se si rifletta, che la sola Parte avversa e non altri che la Parte avversa non solamente suggerì al Baldanzi il sito, in cui supposo e ritenne avvenuto il sinistro, ma somministrò anche l'istrumento – *Messey Patent* –

ond' eseguire la misurazione. Chi ne verificò l'esattezza? Il Sig. Baldanzi non lo conosceva neppure » ivi » Prima di » metterci in corsa mi venne presentato un Istrumento, » sul quale leggesi – *Messey Patent* –, e MI SI DISSE » essere destinato a misurare la distanza percorsa durante » il tempo, che stava in mare » *a* 100. *t*.

In quarto luogo, perchè la distanza fu calcolata relativamente al tempo impiegato nel viaggio da un Battello a vapore, che può variar nel moto, e far variare per conseguenza il tempo da esso impiegato nel percorrere quella distanza. Tanto più che *il Virgilio*, con cui fu eseguita la verificazione, appartiene alla Società Sarda, dalla quale può ben essere stata aumentata con mezzi etiamdio straordinari la forza motrice del suo bastimento per accelerare la velocità, per far scomparire la distanza.

XCIX. Potrei rispondere, che la teorìa concordata dai Governi di tutte le Nazioni civilizzate, e predicata dai Giuspubblicisti ligi ai Governi, ai quali obbedivano, la teorìa che estende il dominio e la Giurisdizione dei Sovrani del territorio limitrofo al mare a tutto quello spazio di mare, a cui arriva il tiro del cannone, nacque, crebbe, e fu universalmente ricevuta all'effetto di proteggere e di regolare i pubblici interessi delle Nazioni ex. gr. le operazioni belliche, i rapporti e i riguardi della neutralità, il ramo delle finanze, le misure sanitarie, ed altri simili oggetti relativi all'interesse pubblico e compromittenti l'ordine e la tranquillità dello Stato.

Ma non nacque, non crebbe, nè fu adottata cotesta teorìa all'altro e ben diverso oggetto di proteggere e di regolare i fatti, i diritti e gl'interessi dei Privati, relativamente ai quali stette e stà sempre ferma la regola *che il mare è libero, e non soggetto alla giurisdizione d'alcuno, e che quanto accade in mare si riguarda come accaduto* IN LOCO NULLIUS.

Digitized by Google

Questa distinzione dei diritti e interessi pubblici dai diritti ed interessi privati trovasi marcata da tutti i Giuspubblicisti, e segnatamente dal Grozio, dal Saldeno, dal Galiani, dall'Azuni, dal Lucchesi Palli, dal Valin, dall'Hubuer, dal Wattel, da Lucrezio, dal Piantanida, e da altri.

La nostra toscana Legge del 1. Agosto 1778. procede nel medesimo senso. Vuole essa comandare ed esige rispetto » ivi » *Nella distanza, che potrebbe circoscriversi da un* » *tiro di Cannone* » ma tanto nel proemio, quanto nei successivi diciassette Articoli contenenti le disposizioni dirette a stabilire il suo impero e a conseguire lo voluto rispetto non si parla che di *guerra marittima* (proemio) *di neutralità* (ibidem) *di ostilità fra le nazioni guerreggianti, di depredazione, d' inseguimento, di chiamate a ubbidienza.* (*Art.* 1. *et segg.*)

C. Potrei rispondere, che, volendo applicare la objettata teorìa anco ai diritti e agli interessi dei Privati, manca in Processo la prova, che il Governo toscano ritenesse sul Littorale dell' Elba Cannoni di tal calibro e di tal portata, che il loro projettile giungesse a colpire e a far perciò rispettare la giurisdizione del suo Sovrano alla distanza di miglia 2. 2/3., punto in cui vuolsi avvenuto l'abbordaggio del Polluce col Mongibello.

I Giuspubblicisti, i Giureconsulti, i medesimi Legislatori, parlando della distanza, indicano uno spazio di mare, a cui arrivi il tiro del Cannone. Ma nessuno esprime (tranne l' Azuni) che il tiro del Cannone mantenga la sua direzione e forza micidiale per la lunghezza di tre miglia.

Che anzi le esperienze fatte e ripetute da David Galee, da Diego Ulfano, e dai più celebri cannonieri e bombardieri dimostrano, che la distanza percorsa in linea retta da una palla di cannone, per conservare la potenza di nuocere, non oltrepassa le due miglia, avendo però tutte le circostanze favorevoli ex. gr. polvere di prima qualità, carica

regolare, convenevole polizia, atmosfera corrispondente ed altro.

CI. E potrei finalmente rispondere, che gli Autori, i quali trattano del tiro del Cannone e gli attribuiscono la virtù di porre sotto la giurisdizione del suo Sovrano lo spazio di mare, a cui arriva il projettile, si riferiscono a quel Cannone, di cui sia realmente munito il Littorale, la Fortezza, la Città, che vuol farsi con esso rispettare.

L'Hubner insegna » ivi » Per ogni Nazione prolungarsi » il dominio sul mare tanto lontano, *quanto il tiro del* SUO » *Cannone, di cui possa servirsi per avvertire* EFFICACE- » MENTE *gl' infrantori, che Essi vanno violando i suoi* » *diritti.* »

Or dov'è la prova, che il nostro Governo ritenesse e ritenga sul Littorale più prossimo al luogo dell'avvenuto abbordaggio Cannoni di tal calibro e di tanta portata da far giungere in linea retta e con potenza d'offendere per miglia 2. 2/3., quante, stando anche all'esperimento fattone dal Niccolai e dal Baldanzi nel 12. Novembre 1841., ne corrono dal luogo da essi assegnato al sinistro alla terra? La prova di cotesto fatto, che pur sarebbe necessario per attingerne la competenza del Tribunale toscano, non esiste nè punto nè poco in Processo.

CII. Queste e molte altre cose io rispondere potrei all'objetto di questa prima limitazione, che vuol farsi alla regola – *Actor sequitur foram Rei*, – se una Risposta ancor più decisiva e spedita non me ne dispensasse.

CIII. E la Risposta ella è, che, anche volendo ritenere nel presente caso la competenza del Tribunale toscano per essere l'abbordaggio avvenuto in uno spazio di mare, a cui il projettile del suo Cannone potesse giungere e nuocere, anco in questa ipotesi, la più favorevole ai nostri Avversarj, il Tribunale competente sarebbe il più vicino al luogo dell'avvenuto infortunio.

Digitized by Google

CIV. Due conformi Sentenze proferite dal Tribunale di Commercio dall'Hauvre e dalla Corte di Rouen stabiliscono siffatta dottrina. Vedila nel *Sirey anno* 1841. *parte* 2. *pag.* 80.
» ivi » Un abordage eut lieu en vue des côtes du Havre
» entre le bateau-pilote *l'union des quatre Fréres* appar-
» tenant au Sieur Leroy, du Havre, et le bateau la *Bonne*
» *Mére*, que montaient le patron Potel et le pilote Petit,
» tous dex domiciliés à Honfleur. Le Sieur Leroy, dont le
» bateau avait éprouvé des avaries par suite de ce sinistre.
» assigne Potel et Petit devant le Tribunal de commerce
» du Hsvre pour en obtenir la réparation. Mais les défen-
» deurs opposent l'incompétence de ce Tribunal, attendu
» que l'action dirigée contre eux est purement personelle
» et mobiliére,.et comme telle doit être portée devant le
» Tribunal de leur domicile celui de Honfleur. Le deman-
» deur répond que le Tribunal compétent en matière d'a-
» bordage est celui qui se trouve le plus voisin du lieu du
» sinistre. – Jugement qui admet ce systéme. – Appel.

Arrêt

» La Cour; Attendu qu'il s'agit au procés d'une
» action en réparation de dommages occasionnés par un
» abordage. – Qu'en pareil cas l'état des pertes et domma-
» ges est fait dans le lieu du déchargement du navire; –
» Que les experts sont nommés par le Tribunal de Com-
» merce; que d'aprés l'Art. 416. Cod. comm., la répara-
» tion est rendue exécutoire par l'homologation du Tribu-
» nal; – Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispo-
» sition combinées avec l'Art. 435. du même Code, que
» l'action même en réparation du dommage doit être por-
» tée devant le Tribunal de Commerce *le plus voisin du*
» *lieu du sinistre*; – Attendu, des lors, que le Tribunal
» du Havre était compétent pour statuer sur l'appellation
» dont il s'agit; met l'appellation au néant. »

Digitized by Google

CV. Ora: il Tribunale più prossimo, sia che l'Abbordaggio avvenisse *nel Canale o passato il Canale di Piombino*, sia che avvenisse *al di quà o al di là delle tre miglia di distanza da terra*, il Tribunale più prossimo al luogo dell' accaduto infortunio è il Tribunale di Portoferrajo e non il Tribunale di Livorno.

CVI. Basta questa sola Risposta per rendere inapplicabile anzi estranea affatto dai termini del caso nostro la limitazione come sopra proposta exadverso. Strano sarebbe e ridicolo, che il Capitano Lazznolo e la Società dei Vapori Sardi e LL. CC., dopo avere stabilita col tiro del Cannone la competenza dei Tribunali toscani pretendessero di strascinare col loro tiro del Cannone il Capitano Caffiero e la Società dei Vapori napoletani avanti il Tribunale di Pontremoli o a quello della Rocca S. Casciano.

CVII. Sia pure adunque (se così vuolsi e possiamo in ipotesi ammetterlo) sia pure che il sinistro avvenisse in uno spazio di mare, ove il Cannone toscano possa giungere a comandar rispetto alla giurisdizione del nostro Governo.

CVIII. Sia pure (se così vuolsi e possiamo in ipotesi ammettere sebbene il Sirey ne dubiti (11)) che la località del così avvenuto sinistro ne sottoponga le conseguenze alla competenza dei Tribunali toscani.

CIX. Ma a quale dei Tribunali toscani? Certamente a quello,

---

(11) Il Sirey sottopone alla Decisione come sopra emanata dalla Corte di Rouen una Nota, la quale indica esser suo parere, che il Tribunal competente sia quello del domicilio del Reo convenuto » ivi » Est-il bien » vrai, comme l'exprime l'Arrêt, que l'action en ce cas *doive* néces- » sairement être portée devant le tribunal le plus voisin du lieu où » l'abordage est arrivé, en telle sorte qu'il y ait *exclusion* ou incom- » pétence du tribunal du domicile du défendeur, dans le cas où le de- » mandeur croirait devoir y porter son action? C'est ce qui nous pa- » raît fort douteux. »

che è più vicino alla catastrofe, da cui è derivato il danno e la Lite.

CX. E il Tribunale più prossimo a quella catastrofe è forse quel di Livorno? Nò certamente. Il Tribunale più prossimo era ed è quello di Portoferrajo. Tanto basta per dimostrare l'incompetenza del Tribunale di Livorno, e a rendere inapplicabile ed estranea affatto ai termini del caso nostro la prima delle limitazioni opposte exadverso alla regola *Actor sequitur forum Rei.*

CXI. La stessa appellata Sentenza non adottò questa limitazione La trascurò, e, se non la disapprovò con le parole, la neglesse col fatto più potente delle parole.

SECONDA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CXII. La seconda delle limitazioni, che i nostri Avversarj hanno opposta alla regola *Actor sequitur forum Rei*, e con la quale hanno tentato di dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno nella attual controversia, parte dal supposto, che il Capitano Caffiero e l'Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle due Sicilie, sebbene abbiano il loro domicilio nella Città di Napoli, pure lo abbiano e reale o per lo meno elettivo anche in Livorno presso i Signori Semiani e Borgheri.

CXIII. Ed hanno (si dice) domicilio anche in Livorno.

1.° Perchè in Livorno, come in Napoli, la Società napoletana esercita principalmente il commercio di trasporto di uomini e di cose per mezzo dei Battelli a vapore, che è il solo ed esclusivo scopo della sua speculazione.

2.° Perchè i Signori Semiani e Borgheri sono incari-

cati del maneggio di tutti gli affari giudiciali e stragiudiciali della Società.

3.° Perchè Eglino agiscono, non in nome proprio, ma in nome di essa sotto la Ditta – *Amministrazione dei Vapori napoletani* – che si legge in tutti i pubblici annunzi.

4.° Perchè comprano in Livorno per conto di Lei o per servizio dei di lei Battelli arnesi, carbone, e quant'altro abbisogna per la loro navigazione.

5.° Perchè in Livorno fanno i restauri ai guasti dei di lei Piroscafi anco grandiosi e tali, che avrebbero ben potuto eseguirsi anche in Napoli.

6.° Perchè in Livorno patteggiano e risquotono i Noli.

7.° Perchè in Livorno ricevono, consegnano, e serbano le mercanzie.

8.° E perchè in Livorno Essi pagano per conto della Amministrazione dei Vapori napoletani la Tassa del commercio.

CXIV. Tanto si legge asserito ed allegato

1.° Nella Scrittura del 2. Giugno 1842. *in Proc. a* 120.

2.° Nella prima Memoria del Sig. Dott. Guerrazzi dalla *pag.* 26. *alla pag.* 137.

3.° Nei Dubbi communicati dal Tribunale di Livorno *al* §. *Dubita poi n.* 1. *e* 2.

4.° Nella Replica data dal Sig. Dott. Guerrazzi ai Dubbi *pag.* 6. *e* 7.

5.° E nella Memoria del Sig. Avvocato Cercignani *dal* §. 29. *al* §. 36.

CXV. Dai quali fatti si trae la conseguenza, che, avendo la Società napoletana due domicilj, uno in Napoli l'altro in Livorno, potè competentemente esser citata nel Tribunal di Livorno e dal Tribunal di Livorno esser giudicata.

Sì perchè possono aversi due domicili *Text. in Leg.* 5. *et* 6. *ff. ad municipalem et Leg.* 19. *ff. de judiciis.*

Digitized by Google

Sì perchè le persone aventi più domicilj possono esser citate al Foro di qualunque di essi *Hillinger ad Donel. Commentar. ad jus civil. lib.* 17. *cap.* 12. §. 4. *Not.* 9.

Sì perchè tutte le Amministrazioni dei Piroscafi, che hanno dovuto stare in giudizio: attrici sì provvidero, se Livornesi, ai Tribunali di Livorno, se Genovesi ai Tribunali di Genova: ree convenute del pari stettero ove la natura del Contratto o quasi Contratto o del subjetto le richiamavano senza mai opporre la declinatoria del Foro.

E sì perchè una sola volta, che Luigi Viola, raccomandatario in Livorno del Piroscafo Sardo – *il Romolo*, – nella Causa contro G. Pochain e C. avvisò di dedurla, non fu ascoltato, e riportò una Sentenza contraria. *Memoria del Sig. Avv. Cercignani dal* §. 30. *al* §. 36. *E prima Memoria del Sig. Dott. Guerrazzi pag.* 36.

RISPOSTA

CXVI. Ancor questa seconda limitazione opposta exadverso alla regola – *Actor sequitur forum Rei* – è fra quelle, che furono, ed a ragione, neglette dalla Sentenza appellata.

CXVII. Che l'Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle due Sicilie abbia il suo domicilio, la sua residenza in Napoli è vero verissimo. E lo provano i di lei Statuti Sociali.

Art. 3. » ivi » La Sede della sua amministrazione è » in Napoli » *a*

Art. 94. » ivi » La Sede ed Ufficio della detta Società » è nel Locale della Amministrazione sito nel Vico 1.° Pi» liero N.° 1., *ove le Parti eleggono il legale domicilio.* » *a* 184. *t.*

CXVIII. E domiciliati in Napoli si qualificarono il Sig. Viollier di Lei Direttore e il Capitano Caffiero nella loro scrittura del 13. Agosto 1841. » ivi » I Signori Augusto Viol-

» lier Direttore della Società napoletana dei Battelli a va-
» pore *domiciliato* e dimorante in Napoli. – E Capitano
» Ferdinando Caffiero comandante il Battello a vapore il
» Mongibello *domiciliato* del pari e dimorante a Napoli. »
a 88,

E più sotto » ivi » E detti Signori Viòllier e Caf-
» fiero nei respettivi modi e nomi che sopra *eligenti domi-*
» *cilio in Livorno presso i Signori Semiani e Borgheri*
» AL SOLO EFFETTO PER ALTRO DELLA PRESENTE CAUSA
» D'INCOMPETENZA E FINE DI NON RICEVERE E NON AL-
» TRIMENTI. » *a* 87.

E più sotto ancora » ivi » Che la Società proprietaria dei
» Battelli a vapore napoletani, fra i quali è pure il Mon-
» gibello, ha *la sua unica Sede il suo unico domicilio in*
» *Napoli.* – Che il Capitan Caffiero comandante di detto
» Mongibello è pur'esso *domiciliato in Napoli* e non al-
» trove. » *a* 89 *t.*

CXIX. Che più? Lo stesso Tribunale di Livorno (udito che i Signori Semiani e Borgheri aveano più volte protestato e contestato che Essi non erano i domiciliatarj nè della Società Napoletana nè del Capitano Caffiero *a* 45. 78. *t.* *e* 79. 64. *t.* *e* 66. *t.* *e* 68. *t.* *e* 84. *t.*) lo riconobbe.

E con suo Decreto del 23. Luglio 1841. ordinò » ivi »
» Scriversi Sussidiaria all' Illustrissimo Sig. Cav. Presidente
» della Corte Regia sedente in Firenze onde si degni emet-
» tere Rogatoria all' Illustrissimo Sig. Presidente del Tri-
» bunale di Prima Istanza di Napoli od altro più oppor-
» tuno Magistrato per le notificazioni al Sig. Augusto Wiol-
» lier ne' Nomi, e al Capitano Ferdinando Caffiiero del
» presente Decreto, non che dell' Atto di Demanda del
» 20. Lugiio 1841. » *a* 77.

E altrettanto ordinò con l' altro Decreto del 2. Agosto successivo » ivi » Ai Signori Leone Arbib e Comp.,
» e I. di R. Archivolti di far notificare per mezzo di Orta-

» toria al domicilio in Napoli dei detti Signori Capitano
» Caffiero, e Augusto Wiollier nelle respettive loro sopra
» espresse qualità tanto la suddetta Scrittura, quanto il
» presente Decreto » *a* 83. *t.*

CXX. Che poi i Signori Viollier ne' Nomi e il Capitano Caffiero abbiano domicilio reale o per lo meno elettivo anche in Livorno presso i Signori Semiani e Borgheri è falso falsissimo.

CXXI. I Signori Semiani e Borgheri altro non sono che semplici Raccomandatarj dell' Amministrazione dei Vapori Napoletani in Livorno.

CXXII. Tali sono essi qualificati in molti Atti e pubblici e privati, in circostanze congrue, in epoche non sospette e tanto *con le parole* quanto *col fatto.*

CXXIII. *Con le parole.* Giacchè *Raccomandatarj* io gli trovo qualificati

1.° Nel Carteggio passato fra Essi e il Direttore della Società Napoletana. *Lettera del* 6. *Marzo* 1840. *di M. Sicard Gerente allora di detta Società* » ivi » Vi man-
» diamo con la presente il Francesco I., che rimarrà per
» qualche mese affidato alle vostre cure. — Spieglierete
» tutta la vostra attività acciocchè i lavori da fare siano
» eseguiti con perfezione celerità ed economia *a* 217. —
» *Raccomandanti* la massima attenzione per la parte dei
» Camerini » *a* 240.

2.° Nella Scrittura del 13. Settembre 1841., con la quale Signori Cambiano e C. azionando nel Tribunale di Livorno il Capitano Francesco Miceli comandante il Battello a vapore denominato il Francesco I. citarono anche i Signori Semiani e Borgheri » ivi » Come *Raccomandatarj*
» il detto Battello a vapore e come Agenti in Livorno dei
» Vapori Napoletani » *a* 242.

3.° Nella Scrittura del 16. Settembre 1841., con la quale i Signori Semiani e Borgheri rispondendo alla Scrit-

tura dei Signori Cambiano e C. contestarono ad essi » ivi »
» Che Eglino non hanno minimamente la rappresentanza
» del Capitano Miceli, nè sono suoi domiciliatarj: onde
» per ciò, che riguarda il medesimo, la detta avversaria
» Scrittura è mal diretta ai Comparenti istessi, ed è stata
» nullamente notificata al loro domicilio. »

4.° Nella Sentenza contumaciale proferita nel 21. Settembre 1841. dal Tribunale di Livorno » ivi » Attesochè
» le proteste fatte dai Signori Semiani e Borgheri Agenti
» in Livorno dei Vapori Napoletani convenuti non in pro-
» prio ma come *Raccomandatarj* del Francesco I. non fos-
» sero atte a trattenere la condanna dello stesso Capitano
» Miceli » *a* 247. *t.*

5.° Nella Scrittura del 27. Settembre 1841, con la quale il Capitano Miceli, facendo opposizione alla Sentenza come sopra contro di lui proferita, disse fra le altre cose
» ivi » Il Comparente protesta che non ha mai avuto e
» non ha domicilio presso i Signori Semiani e Borgheri, e
» conseguentemente protesta la nullità della notificazione
» di detta Sentenza e degli Atti, che l'hanno preceduta,
» e la nullità altresì della Sentenza medesima » *a* 250. *et seg.* (12).

6.° Nella Scrittura del 14. Maggio 1842, con la quale i Signori Semiani e Borgheri comparvero avanti il Tribunale di Livorno contro i Signori Senn e C.
» ivi » Come *Raccomandatarj* in detto luogo dell'Ammi-
» nistrazione della navigazione a vapore nel Regno delle
» due Sicilie » *a* 256.

---

(12) La surriferita Sentenza fu proferita dal Tribunale di Livorno a relazione dei medesimi tre Giudici, che han proferita la Sentenza, di cui è appello nel presente Giudizio.

7.° Nella Scrittura del 31. Agosto 1842, con la quale i Signori Semiani e Borgheri intimati dalla Vedova Sarrazin come rappresentanti l'Amministrazione del Battello a vapore di Bandiera Napoletana chiamato *l'Ercolano* le contestarono » ivi » Che Eglino non hanno minimamente la » rappresentanza dell'Amministrazione del Battello a va» pore di Bandiera Napoletana vocato Ercolano, e che in » conseguenza l'Avversaria ha mal diretto contro i Com» parenti nella predetta qualità, che non rivestono, la sua » Scrittura di contestazione, intimazione, e protesta del » 26. Agosto 1842. » *a* 262.

8.° Che più? Lo stesso Capitano Lazzuolo nella sua Scrittura del 21. Giugno 1841, con la quale contestò al Capitan Caffiero e per esso ai Signori Semiani e Borgheri l'avvenuto sinistro e protestò dei danni, gli qualificò di lui Raccomandatarj » ivi » E contro il Capitano Ferdi» nando Caffiero comandante il predetto Mongibello presso » i prefati Signori Semiani e Borgheri *suoi Raccomanda*» *tarj* » *a* 31.

9.° E concordano le Scritture dei Signori Semiani e Borgheri, che in tutto dichiararono di non aver la rappresentanza nè del Sig. Viollier nè del Capitano Caffiero *a* 51. 64. 66. 68. 78. 84. fino al segno che doverono gli Attori e dovè il Tribunale riconoscere, siccome riconobbero (si è visto) la necessità d'intimargli al loro domicilio in Napoli *a* 77. *e* 83. *t*.

CXXIV. *Col fatto* più potente delle parole: giacchè il Processo dimostra, che i Signori Semiani e Borgheri, invece di percipere il compenso dell'opera loro o con una partecipazione negli utili dell'Impresa o con un onorario precedentemente stabilito e correspettivo a tutte le operazioni eseguite nel corso dell'anno (come si pratica per riguardo ai rappresentanti o complimentarj delle case o stabilimenti mercantili stranieri, che hanno fondate in Livorno dello

succursali) hanno invece percette e percipono una provvisione affare per affare, et quidem una provvisione del 2. per 100, che è appunto quella solita corrispondersi ai Raccomandatarj delle Navi in Livorno Vedansi gli Estratti della Scrittura mercantile da Essi regolarmente tenuta ed esistenti nel nostro Processo e segnatamente il Conto delle operazioni fatte.

Nel 1835. » ivi » Provvisione del 2. per 100. sopra » lire 6339 9. lire 126. 15. –. *a* 218. *t.*

Nel 1836. » ivi » Provvisione 2. per 10. sopra lire 881. 2. 5. lire 16. 4. 5. *a* 220. *t.*

Nel 1837. » ivi » Provvisione a 2. per 100. sopra lire 515. 15. –. lire 10. 5. *a* 222.

Nello stesso anno 1837. » ivi » Provvisione a 2. per 100. sopra lire 4502. 15. –. lire 91. –. –. *a* 224. *t.*

Nel 1838 » ivi » Provvisione e 2. per 100. sopra » lire 2943. 12. –. lire 58. 17. 4. *a* 226

Nel 1839. » ivi » Provvisione a 2. per 100. sopra » lire 2388 9 –. lire 47. 15. –. *a* 228. *t.*

Nel 1820. » ivi » Provvisione per la direzione e so- » printendenza di detto Restauro regolamento dei conti » ed altre cure prestate durante il trattenimento in Livor- » no di detto Pacchetto 5. per 100. lire 2764. 13. 8. *a* 231.

Nel 1841. » ivi „ Provvisione 2. per 100. sopra lire » 2060. 18. 4. lire 41. 4. –. *a* 232.

Nello stesso anno 1841. » ivi » Provvisione 2. per 100. » sopra lire 4462. 18. –. lire 89. 4. *a* 234. *t.*

Nell'anno 1842. » ivi » Provvisione a 2. per 100. » sopra lire 22162. 6. lire 443. 5. –. *a* 263.

E nello stesso anno 1842. » ivi » Provvisione a 2. » per 100. sopra lire 4239. 18. –. lire 84. 16. *a* 238. *t.*

CXXV. Se dunque e con le parole e col fatto si dimostra, che i Signori Semiani e Borgheri altro non sono in Livor-

no, che semplici Raccomandatarj ed Agenti della Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle due Sicilie, et quidem Raccomandatarj ed Agenti di ciò, che dalla Società raccomandante vien loro affare per affare e volta per volta affidato e commesso, chiara non men che certa è la conseguenza che il loro mandato, lungi dall'essere universale e permanente, è speciale ad hoc, e nasce e muore e rinasce e torna ad estinguersi al principiare e al terminare di ciascheduna raccomandazione e commissione.

CXXVI. Ma, quando ancora il Mandato conferito dall'Amministrazione dei Vapori napoletani ai Signori Semiani e Borgheri mediante la raccomandazione del tale o tal altro affare fosse e volesse considerarsi non già speciale e ristretto ad ogni singolo affare, ma generale e diretto a tutti gli affari concernenti i bisogni e le operazioni relative ai bastimenti periodicamente comparenti e discedenti dal Porto di Livorno, anche in questa ipotesi il Mandato e la Rappresentanza sebbene generale e permanente sarebbe però sempre diretta e ristretta a quella generalità di operazioni, che sono relative alle occorrenze del Bastimento raccomandato.

CXXVII. Raccomandazione del Bastimento, nel suo vero e proprio significato tanto grammaticale quanto legale o sia commerciale, vale espressa Procura al Raccomandatario di provvedere a tutti i bisogni del Bastimento raccomandato, sia per la consegna delle mercanzie trasportate, sia per la esazione dei noli, sia per la formazione d'un nuovo carico, sia per l'apparecchio del Bastimento istesso a proseguire il viaggio incominciato e ad intraprenderne un nuovo.

CXXVIII. Per lo che è indubitato, o Signori,

Che quanto un tal Mandato e Raccomandazione generale avrebbe potuto conferire ai Signori Semiani e Borgheri la rappresentanza della Società mandante e raccomandante e far presumere eletto da Essa presso i suoi Agenti e Rac-

comandatarj il domicilio per tutto ciò, che concerne imbarco, disbarco, provenienza di passeggeri, e di mercanzie, provvista di carbone e di vettovaglie, restauri, riposi, stipulazione e riscossione di noli ed altri simili affari speciali o momentanei concernenti la navigazione e il commercio dei Bastimenti raccomandati

Altrettanto non potrebbe un tal Mandato e Raccomandazione generale per tutta quanta la sfera delle operazioni di simil genere convertirsi in un Mandato *universale* a tutti gli effetti e per tutti quanti gli affari, e diritti, ed obblighi della Società, nè mai e poi mai potrebbe estendersi ed applicarsi alle Azioni per abbordaggio, per fallimento, per liquidazione, o per altro immenso interesse della Società napoletana.

CXXIX. Nella notte del 14. venendo il 15. Ottobre 1841: avvenne in alto mare un abbordaggio fra il Piroscafo denominato *il Lombardo* di bandiera toscana appartenente alla Società Milanese comandato dal Capitano Luigi Sforzini, e il Piroscafo di bandiera francese denominato *il Carlo Magno* comandato dal Capitano Bonnefois.

CXXX. Giunto il Capitano Sforzini in Civitavecchia col suo Bastimento danneggiato

Fece la protesta e reclamo dei danni.

Domandò ed ottenne una perizia giudiciale dei danni.

Poi ne domandò formalmente la refezione.

E notificò tutti cotesti Atti tanto al Capitano *Bonnefois* comandante il Bastimento denominato *Carlo Magno*, quanto ai Signori Delaroziere, Dubois, e C. Negozianti in Civitavecchia e consegnatarj del suddetto Vapore *a* 266. *et seg.*

CXXXI. Comparvero nel Tribunale di Civitavecchia tanto il Capitano Bonnefois, quanto i Signori Delaroziere, Dubois e C.

Digitized by Google

Il Capitano *Bonnefois* oppose l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia, e reclamò il diritto, che a lui dava la regola *Actor sequitur forum Rei*, il diritto cioè d'essere intimato e giudicato al Tribunale di Marsilia luogo del suo domicilio » ivi » Attesochè per rispetto al Ca» pitano e suoi Armatori il domicilio è in Marsilia. – At» tesochè Civitavecchia dove il Capitano col suo Bastimen» to per poche ore interpolatamente approda a causa di » operazioni del suo traffico, non può essere considerato » come luogo di sua dimora, imperocchè come è scritto » nella *Legge* 19. §. *Nunquid ff. de judiciis* non ha di» mora in un luogo chi vi si reca, *ut confestim discedat*, » e sarebbe cosa durissima – *quotquot locis qui navigat*, » *vel inter faciens delatus est tot locis se defendi* – Atte» sochè il fatto del preteso abbordaggio costituendo un » *quasi contratto* dà luogo ad un azione meramente *perso*» *nale*, la quale è esercibile soltanto nel Tribunale del do» micilio » a 268.

E i Raccomandatarj Delaroziere, Dubois e C. opposero » ivi » Attesochè per rapporto agli Instanti Commis» sionarj il loro domicilio in Civitavecchia non costi» tuisce competenza e giurisdizione di Tribunale, che » per gli affari da essi per conto dei Committenti trat» tati, giusta la massima stabilita nella Legge suddetta » §. *Et ubi quis*. Quindi non derivando il contratto o qua» si contratto dell'abbordaggio dal fatto loro, essi non pos» sono essere chiamati in Giudizio » a 268.

CXXXII. Qual fu la Sentenza che n'emanò? Eccola » ivi » » Considerando, che in quelle cose, in cui la Legge com» merciale, che è Legge d'eccezione, non ha specialmen» te disposto è d'uopo applicare le regole generali del co» mune Diritto.

» Che gli Articoli 401. 429. 430. del Regolamento » di Commercio non hanno determinato il luogo, in cui la

» Domanda giudiziale per l'emenda dei danni avvenuti in
» sequela dell'urto dei Bastimenti, debba essere promossa
» e giudicata, e che quindi a determinare la competenza
» del Foro nell'esercizio di tale azione conviene ricorrere
» alle Leggi generali di procedura.

» Considerando che l'abbordaggio, di cui si tratta
» avvenne in pieno mare, che è di diritto delle genti, e
» non soggetto ad alcuna Sovranità territoriale.

» Considerando che l'azione di emenda dei danni,
» che nasce dall'abbordaggio, è una azione meramento per-
» sonale, che deriva dal quasi contratto, ossia dal fatto
» dell'urto, e che le azioni personali, per regola generale
» non sono esercibili che innanzi il Tribunale del domici-
» lio del Reo convenuto; quindi in tesi generale il Giu-
» dizio di abbordaggio deve esser fatto nel luogo, in cui
» il proprietario del Bastimento, contro il quale si reclama,
» è domiciliato.

» Che il Capitano e gli Armatori del Piroscafo il
» Carlo Magno, contro di cui si agisce, non hanno il loro
» domicilio in Civitavecchia, ma in Marsilia.

» Che sebbene la suddetta regola generale venga dalla
» Legge ampliata nelle Cause che risguardano affari com-
» merciali, essendo permesso all'Attore di agitarle a sua
» scelta avanti il Tribunale del luogo, in cui dimora il
» Reo convenuto, o innanzi quello in cui si è fatta la pro-
» messa o consegnata la mercanzia, o avanti il Tribunale
» del Luogo in cui deve effettuarsi la consegna o il paga-
» mento (§. 448. del Regolamento Legislativo e giudizia-
» rio); tuttavia nella questione, di cui si tratta tale am-
» pliazione di regola non può aver luogo; imperciocchè è
» pacifico fra le Parti che gli Armatori ed il Capitano del
» Piroscafo suddetto non dimorano in Civitavecchia, e nep-
» pure nello Stato: oè il quasi contratto dell'abbordaggio
» è avvenuto in luogo soggetto alla giurisdizione del Tri-

Digitized by Google

» bunale; nè quì dev' essere eseguito, per lo che non si
» verifica alcun' estremo, pel quale potrebbe essere applica-
» ta la suddetta disposizione di Legge.

» Considerando che rispetto ai Signori Delaroziere
» Dubois e C. compresi nell' istanza manca negli Attori
» ogni azione, perchè Essi non possono essere responsabili
» che del fatto loro; nè per fatto loro seguì l' abbordaggio.
» Nè il loro domicilio in Civitavecchia potrebbe rendere
» competente il Tribunale a riguardo del Capitano e degli
» Armatori del Vapore; poichè giusta il disposto della
» *Legge* 19. §. *et ubi quis ff. de judiciis* allora solo il Com-
» mittente potrebbe essere legalmente chiamato al foro dal
» Commissionario, quando questo avesse contrattato per
» quello.

» Considerando quant' altro meritava di esserlo.

» Invocato il Nome SS. di Dio.

» Il Tribunale definitivamente pronunziando in primo
» grado di giurisdizione, riunendo l' istanza pregiudiciale
» all' altra in merito, ha dichiarato e dichiara la propria in-
» competenza, ordinando che le Parti si servano delle loro
» ragioni se, come e dove di ragione. » *a* 269. *e seg.*

CXXXIII. È questa una bella Autorità. Ma una Autorità anche più bella, perchè nascente dal fatto istesso degli Avversarj, ci somministra il Processo. Mi spiego. Aveva la Società Sarda aveva anch' essa il suo Raccomandatario a Livorno nella persona del Sig. Agostino Guarmani. Ebbene. Si contentò Ella forse, per introdurre il presente Giudizio, di cotesta di lui qualità e parziale rappresentanza? Tutt' altro. Gli conferì, per tale oggetto, un Mandato speciale ad hoc, che fu da lui prodotto con la sua Scrittura di domanda principale dell' 8. Luglio 1841. » ivi » Specialmen-

Digitized by Google

» to autorizzato nel Mandato di Procura, che produce. »
a 53.

CXXXIV. Non basta adunque, a confessione degli stessi nostri Avversarj, non basta la rappresentanza delle Società proprietaria nascente dall'agenzia e raccomandazione dei loro Battelli per autorizzare i Raccomandatarj alla sostentazione d'una Lite di pretesa refezione di danni motivati da un abbordaggio. E, per sostener simil Lite, abbisogna al Raccomandatario un Mandato speciale.

CXXXV. Ad escludere poi maggiormente dal Mandato conferito e dalla Raccomandazione fatta dalla Società napoletana il diritto di rappresentarla in questo Giudizio concorre una specialissima circostanza suggerita dagli Articoli 39. 40. e 65. dello Statuto ossia Contratto Sociale così concepiti.

Art. 39. e 40. » ivi » Il Direttore non potrà intentare Liti nè rispondere ad azioni promosse contro la » Compagnia nè transigere senza l'autorizzazione del Consiglio. – Sono eccettuati i casi di urgenza o per piccole » somme che non permettono attendere fino alla convocazione del Consiglio come sono per maniera di regola eccettuate le pratiche degli atti che si dirigono alla salvezza delle ragioni sociali. Egli però informerà il Consiglio dei suoi procedimenti nella sessione immediata »
a 174. *t.*

Art. 165. » ivi » Spetterà al Consiglio medesimo di » giudicare se convenga spingere un azione in Giudizio, » il vigilare sulla difesa delle Cause passive, il transigere, » il compromettere dinanzi ad Arbitri, che è facoltativo » a nominare con pieni poteri; salvo ciò che si è detto » nell'Articolo 40. pei casi urgenti. Il Direttore non procederà legittimamente, ed i terzi non acquisteranno alcun diritto verso la Società, dove il Direttore avrà transatto e compromesso, o spinte Azioni senza autorizzazio-

» ne del Consiglio, salvo l'eccezione all'Articolo 40: il
» Direttore medesimo sarà responsabile delle Cause passive
» che avrà sostenute nel nome della Società senza la pre-
» cedente venia ed istruzione del Consiglio. A fare però
» che i diritti dei Terzi non vengano pregiudicati, la com-
» pagnìa sarà legalmente in persona del di lei Direttore,
» e nei giudizj e nelle difese, il Consiglio si reputerà le-
» gittimamente notificato ad unico domicilio » *a* 179.

CXXXVI. Or come è possibile il darsi e il dare ad intendere, che la Società napoletana, la quale negò perfino al suo Direttore la facoltà di comparire in Giudizio tanto in qualità d'Attore, quanto in qualità di Reo convenuto senza il consenso del Consiglio d'amministrazione, abbia voluto accordare una tal facoltà a un di lei Agente e Raccomandatario incaricato solamente di provvedere alle occorrenze dei di lei Bastimenti nella momentanea loro stazione nei Porti di Civitavecchia, Livorno, Genova, e Marsilia? Sì strano supposto presenta un assurdo inverisimile, e ciò, che è inverisimile, non è credibile.

CXXXVII. Invano, di fronte a così chiara dimostrazione, invano per imprimere nei Signori Semiani e Borgheri il diritto di ricevere come domiciliatarj la citazione, e di sostenere come Rappresentanti il Giudizio per conto ed interesse della Società napoletana si và esclamando exadverso, che i Semiani e Borgheri si occupano in Livorno, come la Società istessa se ne occupa in Napoli, dell'imbarco, disbarco, provenienze di passeggeri, e di mercanzie, provviste di carbone e di vettovaglie, restauri, riposi ec.

CXXXVIII. Tutte coteste operazioni, noi rispondiamo, essendo inerenti alle ingerenze del Raccomandatario imprimono nei Signori Semiani e Borgheri il carattere di Mandatarj speciali della Società a quei determinati oggetti e a quella singolare specie di operazioni. Ma non sono atte ad estendere in Essi la rappresentanza della Società a tutti

gli altri effetti interessanti la Società istessa e diversi da quelli relativi alle occorrenze dei bastimenti raccomandati.

CXXXIX. Invano, al medesimo effetto di dilatare a tutti i diritti e interessi della Società la rappresentanza dei Signori Semiani e Borgheri, invano si và esclamando exadverso, che Essi hanno agìto ed agiscono negli affari, che la riguardano, non in nome proprio ma in nome di essa.

CXL. Ciò è falso. Quante volte i Signori Semiani e Borgheri sono comparsi in Giudizio per interesse della Società napoletana e per dipendenza d'ingerenze comprese nella raccomandazione dei di lei bastimenti, lo hanno fatto sempre, intimanti o intimati, o nel proprio nome o come Raccomandatarj dei Battelli di detta Società *Vedansi gli Atti delle tre Cause sopracitate in Proc. a* 241. 255. *e* 261.

CLXI. Invano, per il medesimo effetto, si và esclamando e decantando, che la Società napoletana fu assoggettata a pagare e pagò la tassa di commercio, e che una Sentenza dell' 11. Febbrajo 1840. esentò gli Appaltatori del Tabacco dal pagamento di detta tassa, sul fondamento, che non avevano Essi domicilio in Livorno.

CXLII. Imperocchè, si risponde, la tassa di commercio, allorchè era in vigore, veniva corrisposta dai Negozianti domiciliati in Livorno per ogni maniera di traffici che esercitavano in tal luogo.

CXLIII. La raccomandazione dei Bastimenti, che passava inavvertita trattandosi di Bastimenti a vela che giungevano ad intervalli e pochi di numero nel corso dell' anno a ciascun Negoziante, non poteva passare del pari inavvertita allorchè trattavasi di Vapori che toccavano Livorno periodicamente e quasi giornalmente sempre diretti alle medesime persone. In questo secondo caso la raccomandazione dei Bastimenti diveniva anch' essa un traffico importante, e i distributori della tassa rammentata dovevan necessariamente farne separata considerazione. Quindi non i soli

Semiani e Borgheri, ma tutti coloro, ai quali arrivavano diretti dei Piroscafi, erano assoggettati in Livorno al pagamento di una tassa di Commercio per questo motivo.

CXLIV. Ma la tassa veniva imposta e pagata non in ragion del domicilio in Livorno delle Società o degli Individui Proprietarj dei Battelli, che quì rilasciavano, ma sì in ragione del domicilio in Livorno dei Raccomandatarj dei Battelli istessi, ai quali per la divisata raccomandazione era fatta abilità di esercitare un traffico, che non doveva nè poteva andare esente dalla tassa imposta appunto sui traffici esercitati in Livorno.

CXLV. Non nuoce poi anzi giova a questo nostro concetto ed assunto la Sentenza proferita dal Tribunal di Livorno nell' 11. Febbrajo 1840. nella Causa insorta fra la Camera di Commercio, e gli Appaltatori del Tabacco.

CXLVI. Non gli nuoce, perchè gli Appaltatori del Tabacco, intanto chiesero ed ottennero d' essere esentati dal pagamento della tassa di commercio, in quanto che provarono d' avere il principale anzi l' unico loro Stabilimento in Firenze, e di non avere in Livorno nè Casa succursale, nè Stabilimento subalterno, nè Raccomandatario alcuno, che ci facesse traffico e guadagno. Nei quali termini niuno dovea pagar quella tassa. Non gli Appaltatori perchè non avean domicilio nè esercitavano il traffico in Livorno. Non i loro Raccomandatarj, perchè niun Raccomandatario aveano in quel Porto e in quella Città.

CXLVII. Giova poi e giova moltissimo al nostro concetto ed assunto cotesta Sentenza, perchè sulla scorta di *Malepeyre et Jourdain traité des Societés commercial chap. 4. sect. 3. pag. 32. e 33.*, e d' una Decisione della Corte di Cassazione Francese del 14. Gennajo 1839. riferita dal *Dalloz An. 1839. part. 1. pag. 105.* stabilisce i seguenti principj

1.° » Che le Società mercantili al pari dei Cittadini

» hanno un domicilio per l'esercizio dei loro diritti, o
» l'adempimento dei loro obblighi.

2.° » Che un tal domicilio è sempre nel luogo dove
» esse Società hanno il loro principale Stabilimento.

3.° » Che in ragione del domicilio istesso son sottopo-
» ste alla giurisdizione del Tribunale, nel di cui circon-
» dario sono stabilite.

4.° » Che nel concorso di più Stabilimenti industriali
» la sede ed il domicilio delle Società medesime si riten-
» gono costituite nel luogo dello Stabilimento principale. »
Vedila nella Collezione Nervini - Tavola Alfabetica delle massime ec. V. Società §§. 7. e 8.

CXLVIII Dall'applicazione di siffatti principj al caso concreto (essendo in Napoli il principale Stabilimento della Società Napoletana) conseguita, che Semiani e Borgheri non dovean per sicuro pagar la tassa in ragione del preteso domicilio in Livorno della detta Società. Perchè, ammesso anche per impugnata ipotesi, che la divisata Società avesse in Livorno uno Stabilimento o Casa filiale, e che essi Semiani e Borgheri ne fossero i Direttori, non per questo a norma dei predetti principj invocati dalla Difesa contraria, la Società medesima avrebbe avuto domicilio in Livorno.

CXLIX. Il motivo adunque, l'unico ed esclusivo motivo per cui Semiani e Borgheri pagavano la mentovata tassa, era quello per cui i Commercianti Livornesi pagavano tasse consimili, vale a dire il traffico che essi Semiani e Borgheri esercitavano in Livorno per cagione della raccomandazione a loro fatta dei Piroscafi Napoletani.

CL. Che poi cotesta tassa fosse intitolata, anzichè a Semiani e Borgheri nel loro nome particolare, all'Amministrazione dei Vapori della Società Napoletana, è una inesattezza di indicazione che non può mai produrre la conseguenza di fare acquistare, suo malgrado e alla di lei insaputa, alla

Digitized by Google

Società Napoletana il domicilio elettivo a tutti gli effetti di ragione e segnatamente a quello pregiudicialissimo di attirarla a litigare in Livorno anzichè in Napoli *luogo della sua residenza* (così ella disse nei suoi Statuti) E DEL SUO LEGALE *ED UNICO DOMICILIO a* 168. 179. *t.* e 184. *t.*

CLI. Invano finalmente ci si obietta la Sentenza emanata contro Luigi Viola raccomandatario del Piroscafo Sardo il *Romolo*, dalla quale si asserisce rigetto l' eccezione dell'incompetenza del Tribunale di Livorno nella Causa Pochain e Comp.

CLII. Ecco il modo, con cui cotesta Sentenza viene allegata nell' avversaria Memoria alla *pag.* 36. *vers.* » Ed una sola » volta, che Luigi Viola raccomandatario in Livorno del » Piroscafo Sardo – *il Romolo* – nella Causa contro G. » Pochain e C. si avvisò di dedurla, non fu ascoltato e si » ebbe a riportare Sentenza contraria » *a* 294. *t.*

CLIII. Comodissimo laconismo per chi fa le citazioni, non per chi dee riscontrarle, esaminarle, confutarle, disapplicarle!

Come si fa a riscontrare una Decisione indicata *sine die et consula*, mancante cioè del giorno, mese, ed anno, in cui fu proferita, e del nome dei Giudici, che la proferirono?

Chi dice a noi, se, data in quel caso del Palma l'eccezione dell' incompetenza, non recedesse e, senza insisterci, consentisse a trattar la Causa nel merito?

Chi dice a noi, che, intanto fosse in quel caso rigettata l' eccezione dell' incompetenza del Tribunale di Livorno, inquantochè l' operazione, sù cui cadeva la disputa, fosse nella categorìa di quelle comprese nelle facoltà e nelle ingerenze del Raccomandatario?

Chi ci assicura, che il fatto, che diede luogo in quel

caso alla Lite, non derivasse da un Contratto eseguito dallo stesso Viola Raccomandatario?

CLIV. Ad ogni modo, quando pur mancasse ognuna delle circostanze atte come sopra a disapplicare quell'incognita Decisione, rimarrebbero sempre a confutarla le regole di ragione, e le circostanze di fatto, che ho sopra enumerate, e l' autorità della Sentenza proferita dal Tribunale di Civitavecchia sulla Lite insorta dall' Abbordaggio del *Lombardo* col *Carlo Magno*: Decisione, che non ci siamo contentati di allegare, ma che abbiamo prodotta, e riportata per extensum al §. CXXXII. della presente Consultazione.

CLV. Ben a ragione adunque, io dissi e ripeto, lo stesso Tribunale di Livorno nell' appellata Sentenza neglesse ancor questa seconda limitazione inopportunamente allegata ed opposta ex adverso alla regola *Actor sequitur forum Rei.*

TERZA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CLVI. La terza delle limitazioni, che i nostri Contradittori opposero in prima Istanza, e che, sebbene disprezzata dal Tribunale di Livorno, potrebbero tornare ad opporre avanti la Corte alla regola – *Actor sequitur forum Rei* –, si attinge dall' Atto del 19. Giugno 1841., con cui lo stesso Capitano Caffiero notificò per mezzo del Tribunale di Livorno al Capitano Lazzuolo e al Sig. Guarmani raccomandatario ed Agente della Società dei Vapori Sardi il reclamo dei danni arrecati al suo Mongibello dal Capitano e dall' equipaggio del Polluce.

CLVII. Atto, che si qualifica exadverso per una domanda introduttiva del Giudizio avanti il Tribunale di Livorno.

Digitized by Google

CLVIII. Atto, da cui si deduce la recognizione della competenza di quel Tribunale per parte dello stesso Caffiero.

CLIX. E per cui si conclude, che, se il Tribunale di Livorno è, a nostra confessione, competente *per l' azione* di Caffiero, lo è e deve esserlo conseguentemente per la reconvenzione del Lazzuolo.

CLX. Questa terza limitazione si legge proposta nella Replica data dal Sig. Dottor Guerrazzi ai Dubbj comunicati dal Tribunale di Livorno, e precisamente al §. *Gli Avversarj pag.* 8.

CLXI. E si trova riproposta, e sostenuta con l'allegazione del *Testo nella Legge Ubi caeptum ff. de judiciis* nella Memoria del Sig. Avvocato Cerciguani al §. 36.

RISPOSTA

CLXII. Nulla di più insussistente di questo ragionamento. Nè è da maravigliarsi, che il Tribunale lo disprezzasse.

CLXIII. L'Atto del 19. Giugno 1841., con cui il Capitano Caffiero notificò al Capitano Lazzuolo e al Sig. Guarmani ne' NN. la sua protesta, il suo reclamo sui danni arrecati dal Polluce al suo Mongibello, è tutt'altro che una domanda introduttiva del Giudizio.

CLXIV. Altro non è quell'Atto, che una manifestazione dell'animo di voler reclamare la refezione dei danni, quatenus fosse a lui ed ai suoi Armatori dovuta » ivi » Al solo » effetto di evitare qualsivoglia pregiudizio onde non possano mai essergli opposti fini di non ricevere o altre eccezioni a forma dell'Art. 435. et seg. del Codice di Commercio, dichiara il Comparente che Egli intende di fare » con l'Atto presente contro i Signori Avversarj quelle » proteste e quei reclami, che sono prescritti dai detti Articoli, onde in qualunque caso, E QUANDO SIAVI LUOGO, » conservare e preservare i suoi diritti al risarcimento dei

» danni cagionati dall'abbordaggio e investimento accaduto
» nella notte dal 17. al 18. Giugno 1841. nelle acque
» *passato il Canal di Piombino* fra il Polluce e il Mon-
» gibello. » E più sotto » ivi » Intendendo di preservare
» intatti ed illesi tutti i diritti suoi e de' suo Armatori. »
a 29. *et seg.*

CLXV. Due obblighi sono imposti dal Codice di Commercio a chiunque voglia promuovere un'Azione per risarcimento di danni cagionati dall'abbordaggio.

CLXVI Il *primo* obbligo è *il reclamo* dei danni. Il quale, a forma dell'ultimo periodo dell'Art. 435. e del primo periodo dell'Art. 436. del Codice deve esser fatto e notificato dentro le ventiquattr'ore, e non è ammissibile » ivi » Se
» non è stato fatto e notificato dentro le ventiquattr'ore.

CLXVII. Il *secondo* obbligo è *la domanda* dei danni. La quale a forma del secondo periodo dell'Art. 436. deve esser fatta in Tribunale dentro un mese dalla data *del reclamo*, e che, non venendo fatta in quel mese, rende nullo il reclamo.

» ivi » Questi reclami son nulli, se dentro un mese
» dalla loro data non vi è seguita una domanda in Tri-
» bunale. »

CLXVIII È chiaro, quanto la luce del Sole, che sono due Atti diversi *il reclamo e la domanda*. Quello dee farsi nel termine di ventiquattr'ore. Questa può farsi nel termine di un mese. Quello può farsi e notificarsi dal sedicente danneggiato al preteso danneggiante in qualunque luogo, in qualunque modo, e avanti qualunque Autorità, per mezzo di Notaro o altro funzionario pubblico, etiam mediante Atto privato purchè abbia data certa, forse anche per mezzo di testimoni ineccezzionabili e degni di fede. Questa, cioè la domanda, deve farsi » ivi » *In Tribuale.* »

CLXIX. Ed è egualmente chiaro, quanto la luce del Sole,

Digitized by Google

che *non il reclamo*, ma *la domanda* è l'Atto, che introduce il Giudizio.

CLXX. Tre considerazioni rendono viepiù certa e palese una tal verità.

CLXXI. La prima circostanza ella è, che Caffiero accompagnò il suo reclamo al risarcimento dei danni con la clausula » ivi » QUANDO SIAVI LUOGO » Clausula, che è incompatibile con l' indole d'una vera e propria domanda introduttiva del Giudizio, la quale non può esser condizionale ed incerta, ma deve esser positiva e assoluta.

CLXXII. La seconda circostanza ella è, che la Legge, se avesse riguardato *il reclamo* come una domanda, non avrebbe comandato, che dentro un mese dalla data del reclamo si facesse in Tribunale una domanda, che era già fatta.

CLXXIII. La terza circostanza ella è, che il Codice non si è limitato ad ordinare in due diversi tempi e reclamo e domanda. ma è passato a dichiarare, che il reclamo diventa nullo, se dentro un mese dalla di lui data non è seguita in Tribunale la domanda.

CLXXIV. Dichiarazioni e disposizioni tutte, che concordemente escludono *dal reclamo come sopra fatto* da Caffiero il carattere d'un Atto contenente domanda e introduzione del Giudizio di refezione di danni avanti il Tribunale di Livorno.

CLXXV. Nè la pretensione avversaria trova appoggio nella *Legge Ubi ceptum ff. de judiciis.* Vi trova anzi un ostacolo. Poichè anco quella Legge non fa nascere il Giudizio e la contestazione della Lite da una semplice protesta o reclamo. Vuole la citazione, esige l'intimazione, la chiamata del Reo in giudizio, o sia la vera formale domanda » ivi » *Judicii omnis inchoandi initium est* IN JUS VOCA» TIO. » E quando mai Caffiero e gli Armatori del Mongibello chiamarono in giudizio Lazzuolo e la Società dei Vapori Sardi? Ov'è la loro domanda in Tribunale.

CLXXVI. Domanda, che, se Egli o gli Armatori del suo Bastimento avessero fatta, l'avrebbero fatta non al Tribunale di Livorno, ma al Tribunale di Genova, luogo del domicilio di Lazzuolo e della Società dei Vapori Sardi. E, facendola altrove, avrebbero sentito opporsi la declinatoria del Foro con qoella stessa regola, che noi invochiamo, – *Actor sequitur forum Rei.* –

CLXXVII. Chiudo la mia Risposta a questa mal pretesa limitazione rimarcando, che Caffiero e gli Armatori del Mongibello o sia l'Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle due Sicile non fecero entro il mese dal dì del reclamo la domanda in alcun Tribunale.

CLXXVIII. Per lo che l'introduzione del Giudizio, che non ebbe mai luogo per parte loro, anche quando avesse col reclamo potuto aver luogo, sarebbe svanita per difetto della soccessiva domanda formante condizione espressa alla validità del reclamo.

CLXXIX. Concludo perciò, che questa terza limitazione alla regola *Actor sequitur forum Rei* è inammissibile anzi improponibile nelle circostanze del caso in questione.

QUARTA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CLXXX. Del *reclamo* come sopra fatto dal Capitano Caffiero si serve uno dei Difensori del Capitano Lazzuolo e della Società dei Vapori Sardi in un altro aspetto, o sott'un altro rapporto.

CLXXXI. Cotesto reclamo, Egli dice, è una jattanza. E le jattanze dan diritto al Diffamato di richiamare il Diffamante avanti il Tribunale da esso prescelto.

Digitized by Google

CLXXXII. Memoria del Sig. Avvocato Cercignani al §. 57. » ivi » Si potrebbe dire del pari, che la detta prote» sta fu una vera diffamazione, la quale dette al Capi» tano Lazzuolo ed agli Armatori del Polluce il diritto di » chiamare avanti il Tribunale da essi prescelto il Capita» no Caffiero e gli Armatori del Mongibello in ordine alla » Legge *Diffamari Cod. de ingenuis.* »

RISPOSTA

CLXXXIII. Non meno insussistente, inammissibile, e improponibile delle precedenti è questa quarta limitazione, che i nostri Contradittori oppongono alla regola *Actor sequitur forum Rei*, e con la quale presumono di dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno.

CLXXXIV. Il *reclamo*, che Caffiero fece nel 19. di Giugno 1841. pel risarcimento dei danni, essendo comandato dal Codice onde preservare i diritti e le ragioni dei dannificati, fu un atto cautelativo congruo necessario, nè può esser considerato e qualificato per una di quelle jattanze e diffamazioni ultronee e capricciose prese di mira dalla Legge *Diffamari.*

CLXXXV. Più. Cotesto *reclamo* del Capitano Caffiero fu subordinato a due condizioni.

Una appostavi da lui, che reclamò il risarcimento dei danni » ivi » QUANDO SIAVI LUOGO. »

L'altra impostavi dalla Legge » ivi » *Questi reclami* » *son nulli*, SE DENTRO UN MESE DALLA LORO DATA NON » VI È SEGUITA UNA DOMANDA IN TRIBUNALE. »

Passò il mese. Non vi fu domanda in Tribunale. Il reclamo, potesse anche caratterizzarsi per una jattanza, diventò nullo; e svanì come se non fosse stato fatto.

CLXXXVI. E mancò in conseguenza al sedicente diffamato l'azione di chiamare in Giudizio il preteso Diffamante, che,

Digitized by Google

avendo accennata *sub conditione* la jattanza, venne, non adempiendo la condizione, a renunziarci, e ad imporsi quel perpetuo silenzio, che con la Legge *Diffamari* gli avrebbe imposto l'autorità del Giudice.

CLXXXVII. Nè questo è tutto. Ove pure fosse stato luogo all'applicazione della *Legge Diffamari*, non perciò la Causa degli Avversarj diventa migliore. E ciò per la ragione, che quella Legge non permetteva già al Capitano Lazzuolo e agli Avversarj del Polluce sedicenti Diffamati di chiamare il Capitano Caffiero e gli Armatori del Mongibello pretesi Diffamanti, come dice l'avversaria Memoria » ivi » Avanti » il Tribunale da Essi prescelto. »

CLXXXVIII. La Legge *Diffamari*, considerando il diffamante *Attore*, e il Diffamato *Reo convenuto*, si attiene alla regola *Actor sequitur forma Rei*, e autorizza il Diffamato a intimare il Diffamante non già avanti qualunque Tribunale a lui piaccia di scegliere, ma avanti il Tribunale del suo domicilio, che è il competente Tribunale di esso diffamato e reo convenuto.

CLXXXIX. Ora, siccome il domicilio del Luzzuolo e della Società dei Vapori Sardi è Genova, al Tribunale di Genova, e non a quel di Livorno avrebbero dovuto intimare i nostri Clienti, qualora avessero potuto lagnarsi d'una jattanza, e valersi delle armi somministrate loro in tale ipotesi dalla Legge Diffamari.

CXC. Ma il Tribunale di Livorno, anco in tale ipotesi, era ed è incompetente a conoscere di siffatte querele.

CLXI. Anco questa limitazione è fra quelle neglette dalla Sentenza appellata. (13)

---

(13) Lo stesso ingegnoso Giuriconsulto, da cui fu immaginata questa quarta Limitazione, pare che ne dubitasse Egli stesso. La propose infatti con parole dubitative « ivi » *Si potrebbe dire del pari ec.* Che *si possa dire*, lo veggo. Ma che *si deva dire*, lo nego.

Digitized by Google

QUINTA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CXCII. La quinta Limitazione, che alla regola *Actor sequitur forum rei* opposero in prima istanza, e potrebbero riproporre in appello i nostri Contradittori per dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno, nasce o, per meglio dire, si fa nascere dal disposto dell'Art. 414 del Codice di commercio.

CXCIII. Il quale, contemplando il caso del Capitano d'una Nave, che per cagion di tempesta o per caccia del nemico sia stato obbligato, per salvezza della Nave, a gettare in Mare una porzione del suo carico, a tagliare gli alberi, o ad abbandonare le sue ancore, prescrive che » ivi » Lo » stato delle perdite e danni è fatta nel luogo del discari- » co della Nave coll'intervento del Capitano e per mezzo » dei Periti nominati dal Tribunale di commercio, se il » disbarco si fa in un porto francese, e, non essendovi » Tribunali di commercio, dal Giudice di pace: e, se il » Tribunale si fa in un porto straniero dal Console di Fran- » cia, o in difetto di lui dal Magistrato del luogo. »

CXCIV. Tanto si legge *nei Dubbi communicati dal Tribunali di Livorno al § Dubita poi N. 5, nella Replica data dal Sig. Dottor Guerrazzi a detti Dubbi pag. 8, e nella Memoria del Sig. Avv. Cercignani al § 21.*

RISPOSTA.

CXCV. Mal si comprende come sia caduto in mente agli abilissimi nostri Contradittori di espiscare anche dal surriferito *Art.* 414 del Codice di commercio una Limitazione al-

la regola *Actor sequitur forum Rei*, e una prova dimostrativa della competenza del Tribunale di Livorno.

CXCVI. Simile escogitazione è contraria alla lettera, con cui è concepito, e alla ragione, da cui è animato l'exadverso male invocato Art. 414 del Codice di Commercio.

CXCVII. È contraria alla lettera, con cui l'Art. 414 è concepito.

CXCVIII. Predica egli infatti del caso, in cui il Capitano arrivi con la nave avariata nel Porto. Ben rilevasi dal tutt'insieme *degli Art.* 412. 413 e 414. » ivi » Il Capi-
» tano è tenuto a scrivere la deliberazione subito che ne
» avrà il mezzo. La deliberazione esprime i motivi, che
» hanno determinato il getto, e gli oggetti gettati o dan-
» neggiati –. Al primo porto in cui arriverà la nave, il
» Capitano è tenuto, dentro le ventiquattr'Ore dal suo
» arrivo, a denunziare i fatti contenuti nella deliberazione
» registrata –. Lo stato delle perdite e danni è fatto
» (*ecco l'Art.* 414.) nel luogo del discarico della nave
» coll'intervento del Capitano e per mezzo di Periti.

CXCIX. Ma nel caso nostro *il Polluce* non arrivò a Livorno, non discaricò gli oggetti danneggiati, non portò la deliberazione esprimente gli oggetti gettati, perchè tutto e nave e merci tutto fu inghiottito dall'onde. Dunque l'Articolo 414, che contempla il caso dell'arrivo della nave con le merci avariate, e con la deliberazione descrittiva degli oggetti gettati, non è applicabile al caso dell'arrivo del Capitano Lazzuolo senza nave, senza merci, e senza deliberazione. L'avversaria deduzione è quindi contraria alla lettera, con cui è concepito *l'Art.* 414.

CC. È poi contraria alla ragione, da cui è animato quell'Articolo.

CCI. La ragione animatrice della providissima disposizione contenuta *nell'Art.* 414. altro non fu, che quella di constatare in un modo sollecito l'ammontare dei danni repar-

Digitized by Google

tibili per contributo fra i coobbligati a soffrirlo, e d'impedire con la sottrazione delle merci avariate, con la perdita della deliberazione descrittiva degli oggetti gettati, con l'allontanamento dei testimoni de visu la confusione dei danni liquidabili e divisibili fra i contribuenti.

CCII. A questo scopo il luogo più adattato, anzi l'unico luogo adattato è il primo porto dell'arrivo del Capitano e del discarico della nave, che, mediante la visita degli oggetti salvati e la nota degli oggetti perduti, rende competente *ratione rei sitae* il Tribunale di quel luogo.

CCIII. *E ratione rei sitae* il Tribunal di quel primo porto, a cui arriva la nave, diventa competente anche in riguardo dell'azione, che gl'interessati nel carico esercitano per la distribuzione dei danni. Azione, che, attesa l'esistenza della nave, delle merci o almeno d'una porzione delle merci, è una azion *reale*, che si esercita sulle mercanzie avariate dai danneggiati e se ne paga il debito dagli obbligati al contributo.

CCIV. Tutte queste considerazioni, che crearono la ragione animatrice della disposizione contenuta nell'objettato Art. 414 del Codice di Commercio, sono affatto estranee e inapplicabili al caso avvenuto, al caso cioè in cui non arrivò a Livorno nè nave, nè merci, nè deliberazione delli oggetti gettati, essendo il Pollnce affondato, ed in cui, non potendo il Lazzuolo di lui capitano nè la Società dei Vapori Sardi di lui proprietaria, nè anco i Ricevitori delle merci sommerse esercitare *azion reale* su ciò, che non esiste, furono e sono costretti a esercitare una *azione personale* contro Caffiero e contro l'Amministrazione della navigazione a vapore del Regno delle due Sicilie.

CCV. Nelle quali circostanze la disposizione contenuta nel citato Art. 414 del Codice di Commercio non trova mezzo abile d'applicazione ai termini del caso nostro, e risorge trionfante la regola *Actor sequitur forum Rei.*

CCVI. Tale è l'opinione degli Scrittori e dei Tribunali Francesi. Come può vedersi dal Rapporto, che Troplong nella sua qualità di Consigliere Relatore fece alla Corte di Cassazione nella Causa Darin Chaminet etc. e Borgés e Comp. riferita *dal Sirey nel Recueil general des Lois, et des Arrêts, e continuato dopo il* 1831. *da Devilleneuve e Carrette, vol.* 41. *part.* 1. *pag.* 177. *et segg.* e dalla *decisione della Corte istessa del dì* 16. *Febbrajo* 1841. ivi pure riportata, della quale ecco alcuni Motivi » ivi Considerant » que les Articles 414. et suiv. Cod. Comm. composent un » ensemble des dispositions, *qui n'ont eu pour but que* » *d'assurer l'efficacité de l'ACTION REELLE crée* » *dans le cas de contribution par cause de sit*, par l'Art. » 416. du meme Code: – *que c'est dans cette vue* que l'Art. » 414. veut que l'état des pertes soit dresse par des experts » eu lieu du decharagement; car les objets jéttés, dont il » faut connaitre la valeur pour arriver à la contribution, » ne peuvent avoir d'autre prix que celui qui donne le » cours marchand dans le lieu ou ils étaint allés traiter la » fortune commerciale: – que par une *consequence de cette* » *premieré disposition l'Art* 416. veut aussi que la repar- » tition des pertes et dommages a operer sur les objets » jettés et sauvés soit faite par les experts et rendue exe- » cutoire par les autorités competentes au lieu du dechar- » gement, par ce que d'une part c'est par le prix cou- » rant en ce lien qu'il est possible de determiner la valeur » de l'actis sauvé, et que de l'autre part, *cet actifs étant* » *composé de meubles sujets à disparaitr*, *devait etre at-* » *teint et grevé de sa part contributive avant tout depla-* » *cement et les chaps etant encore entiers.* – Mai qu'au- » cune de ces operations n'est necessaire alors qu'il s'agit » de l'*action personelle* ».

CCVII. Sono questi i fatti, le ragioni, e le autorità, per cui anco questa quinta limitazione opposta exadverso alla regola

– *Actor sequitur forum Rei* – non incontrò plauso nè ebbe accoglienza presso il Tribunale di Livorno, e per cui, venendo riproposta in appello, dovrebbe meritare il disprezzo della Regia Corte.

SESTA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CCVIII. La sesta limitazione, che alla regola *Actor sequitur forum Rei*, proposero e potrebbero riproporre i nostri Contradittori per dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno nell'attual controversia, si stacca da una regola di gius commerciale, la quale ci insegna così dice l'avversaria Scrittura del 2. Giugno 1842. » ivi » Che dei » danni o sinistri avvenuti ad una nave durante il suo » viaggio deve conoscersi dal Tribunale del luogo, a cui » era destinata e a cui era approdata *a* 119. *t.* »

CCIX. All'appoggio della qual regola si allega l'autorità del Pardessus, del Piantanida, e della Corte di Rouen. *Detta avversaria Scrittura del* 2. *Giugno* 1842. *a* 129. *t.*

CCX. Autorità, che si riportano per extensum anco alla pag. 21. della Memoria del Sig. Dottor Guerrazzi, il quale aggiunge. » ivi » E prima di tutto lo dichiara la Legge. Art. » 414. del Codice di Commercio. » *Lo stato delle perdite* » *e dei danni deve farsi al luogo del discarico* ». *a* 288. *ter.* *e* 289.

CCXI. Ed è ripetuta nella replica da esso data ai Dubbj communicati dal Tribunale pag. 7. e nella Memoria del Sig. Avvocato Cercignani dal §. 16. al §. 22.

Digitized by Google

CCXII. Questa sesta limitazione si confonde, s'immedesima con la quinta.

CCXIII. Ciò è tanto vero, che l'avversaria Scrittura del 2. Giugno 1842 mentre parla del luogo, a cui la nave era destinata, aggiunge » ivi » O a cui è approdata » *a* 119. *t.*

CCXIV. E i Difensori del Capitan Lazzuolo e della Società dei Vapori Sardi, mentre allegano le Autorità del Pardessus, del Piantanida, della Corte di Rouen, soggiungono, che quanto dicono coteste Autorità era stato » ivi » *Prima di tutti* dichiarato dalla Legge Art. 414. del Codice di Commercio » *a* 288. *t.*

CCXVI. Egli è perciò evidente, che questa sesta limitazione è la ricomparsa *le revenant* della quinta con la semplice aggiunta dell' idea e della parola *destinazione* » ivi » » Del luogo, a cui era destinata. »

CCXV. Se adunque questa limitazione non è che una repetizione un eco viziosa della quinta, ricorrono a disapplicarla, a confutarla, e a renderla estranea ai termini del caso nostro i fatti, le regole, e le autorità da me riferite nella Risposta alla Limitazione precedente.

CCXVII. Pure, se col prestigio della *destinazione* si volesse creare una limitazione diversa da quella desunta *dall'arrivo* del Bastimento, e si potesse sostenere, che il Tribunale del Luogo, a cui la nave era *destinata*, fosse competente a conoscere e decidere dei danni derivati dall' abbordaggio, non cesserebbe per ciò d'essere incompetente nell' attual controversia il Tribunal di Livorno.

CCXVIII. E ciò per la ragione, che Livorno non era il luogo, a cui il Polluce era destinato. Livorno non era il luogo assegnato al termine del suo viaggio, al discarico, al disarmo di quel Bastimento.

Digitized by Google

CCXIX. Il Polluce nel viaggio, del quale si tratta, non aveva destinazione diversa da quella, che aveva avuta nei suoi viaggi precedenti: non diversa da quella, che hanno avuta ed hanno tutti i Piroscafi, i quali, come il Polluce, sono impiegati nel fare i viaggi da Napoli a Marsilia e viceversa da Marsilia e Napoli. Esso era partito da un punto estremo della descritta linea, cioè da Napoli, ed era diretto all'altro estremo punto della linea stessa, cioè a Marsilia, dovendo però toccare i porti intermedj di Civitavecchia, Livorno, e Genova.

CCXX. Per lo che, se fosse luogo a valutare la di lui destinazione, e dal punto della sua destinazione desumere la competenza del Tribunale, Marsilia era nel caso nostro il luogo della di lui direzione e destinazione.

Sì perchè Marsilia era il luogo del di lui disarmo.

Sì perchè Marsilia era il luogo del di lui riposo.

Sì perchè Marsilia era il luogo, ove la maggior quantità di merci e il maggior numero di forestieri da lui trasportavasi.

Sì perchè infine Marsilia era il luogo, da cui, dopo il disarmo, il restauro, e il riposo del Bastimento e del Capitano, ricominciava un viaggio novello.

CCXXI. Nè il tocco fugace dei Porti intermedi, la momentanea stazione del Polluce in Livorno può ragionevolmente apprendersi e giudicarsi per il luogo della di lui destinazione all'effetto di fissare la competenza del Tribunal Livornese, siccome in termini terminanti riconobbe e dichiarò nel 20. Dicembre 1841. il Tribunale di Civitavecchia colla surriferita Decisione della Causa Sforzini Capitano del *Lombardo* e Bonnefois Capitano del *Carlo Magno* » ivi » » Attesochè Civitavecchia, dove il Capitano col suo basti» mento *per poche ore* interpolatamente approda a causa » di operazioni del suo traffico, non può esser considerato

» come luogo di sua dimora: imperocchè, come è scritto
» nella Legge 19. §. *Numquid ff. de judiciis*, non ha di-
» mora in luogo chi vi si reca *ut confestim discedat* »
a 268.

CCXXII. E sia questa la sesta Limitazione opposta exadverso alla regola *Actor sequitur forum Rei*, negletta anco dalla Sentenza appellata, e da noi in prevenzione così disapplicata, confutata, e distrutta nell' ipotesi che i Contradittori avessero il coraggio di riproporla avanti la Corte.

SETTIMA ED ULTIMA DELLE LIMITAZIONI OPPOSTE EXADVERSO ALLA REGOLA.

Actor sequitur forum Rei.

CCXXIII. Ed eccomi alla *settima* ed ultima delle Limitazioni opposte dai nostri Avversarj alle regole – *Actor sequitur forum Rei* – per dimostrare la competenza del Tribunale di Livorno.

CCXXVI. La comparsa (si è detto e tornerà a dirsi) dei Proprietarj e dei Ricevitori delle merci caricate sul Battello sommerso, e la domanda da essi avanzata pel rifacimento dei danni tanto contro il Capitano Lazzuolo non meno che contro la Società dei Vapori Sardi, quanto contro il Capitano Caffiero non meno che contro l' Amministrazione dei Vapori Napoletani partorisce la competenza del Tribunale di Livorno in tutte le Cause come sopra promosse per dipendenza dell' abbordaggio avvenuto fra il Polluce ed il Mongibello.

CCXXV. Lo rende competente nella Causa promossa da detti Proprietarj e Ricevitori delle merci caricate sul Polluce contro il Lazzuolo Capitano e contro la Società dei Vapori Sardi proprietaria di quel Bastimento, perchè è pacifico il principio di diritto commerciale, che all' Attore è permesso

di tradurre il Convenuto avanti il Tribunale del Luogo, in cui doveva darsi esecuzione al Contratto mediante la consegna delle merci.

CCXXVI. Lo rende poi del pari competente nelle Cause promosse contro il Capitano Caffiero e contro l'Amministrazione dei Vapori Napoletani per i tre seguenti motivi. *Attesochè 3.° della Sentenza appellata a 135. t.*

CCXXVII. In primo luogo, perchè, quando due sono i Rei convenuti, l'Attore ha dall'Art. 34. del nostro Regolamento di procedura il diritto di portar la Causa al luogo del domicilio d'uno di essi. *Attesochè 7.° della Sentenza appellata a 136.*

CCXXVIII. In secondo luogo, perchè il Capitano Lazzuolo e la Società dei Vapori Sardi, avendo intimato il Capitano Caffiero o l'Amministrazione dei Vapori Napoletani alla rilevazione delle molestie inferite loro dai Proprietari e Ricevitori delle merci, dieder luogo all'applicazione dell'Articolo 235. della nostra procedura, il quale prescrive, che il Tribunale competente nelle domande o intimazioni in rilevazione sarà sempre quello, presso cui sarà contestata e dovrà risolversi la Causa promossa dall'Attore nel merito principale. *Attesochè 12.° della Sentenza appellata a 137.*

CCXXIX. Ed in terzo luogo, perchè un intima connessione e continenza esiste fra la Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano Lazzuolo e la Società Sarda, e quella promossa dal detto Capitan Lazzuolo e dalla detta Società Sarda contro il Capitano Caffiero e la Società Napoletana. Tanto l'una quanto l'altra Causa verte sopra un unico e identico fatto, vale a dire sull'abbordaggio dei due Bastimenti. La risoluzione dell'una come dell'altra Causa dipende dal determinare se l'investimento derivò dalla colpa di ambedue i Capitani o dalla colpa dell'uno piuttosto che dell'altro Capitano. Quindi improponibile, inammissibile la separazione delle due Cause,

e la trattativa delle medesime avanti diversi Tribunali, sia per diminuire le spese ai Litiganti, sia per la maggior facilità di raccogliere e dedurre le prove in un sol luogo, sia infine per evitare l'inconveniente, che sull'identico fatto vengano da diversi Tribunali proferite diverse ed anzi opposte Sentenze. *Attesochè* 9. *e* 10. *dell' appellata Sentenza a* 136. *t.*

RISPOSTA.

CCXXX. Premetto, che la *prima* Causa introdotta nel Tribunale di Livorno fu quella promossa dalla Società dei Vapori Sardi e dal Capitano Lazznolo contro il Capitano Caffiero e contro l'Amministrazione dei Vapori Napoletani con le Scritture dell' 8. e del 15. Luglio 1841, con le quali domandarono che fossero condannati a rifar loro i danni cagionati dall' abbordaggio del Polluce col Mongibello avvenuto nelle acque passato il Canal di Piombino *a* 53. *e* 54.

CCXXXI. Premetto, che a tal domanda degli Attori contradissero i Rei convenuti con la Scrittura del 13. Agosto 1841, con la quale opposero

1.° L'incompetenza del Tribunale di Livorno invocando la nota regola – *Actor sequitur forum Rei* – *a* 89. *t. et seg.*

2.° E l' inammissibilità e irricevibilità dell' Azione per difetto di reclamo nel termine prescritto a pena di nullità dagli Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio *a* 91. *t. et seg.*

CCXXXII. E premetto che in questa Causa, che fu *la prima* ad essere introdotta, il Tribunale di Livorno non era assolutamente competente nè *ratione personarum*, nè *ratione rei sitae*, nè *ratione rei gestae.*

Non *ratione personarum*, perchè nessuno dei Litiganti era Livornese. Gli Attori erano Sardi. I Rei convenuti Napoletani.

Non *ratione rei sitae*, perchè nulla esisteva in Livorno nè del Polluce, che era sommerso, nè del Mongibello, che era ripartito, sù cui gli Attori esercitar potessero una *azione reale*.

Non finalmente *ratione rei gestae*, perchè o fosse l'abbordaggio avvenuto in alto mare o nelle acque soggette alla giurisdizione del Granduca di Toscana, nel primo caso il Tribunal competente a giudicare dell' Azione personale dedotta dagli Attori era il Tribunale di Napoli, luogo del domicilio dei Rei convenuti, e nel secondo caso il Tribunale di Portoferrajo luogo più prossimo all'avvenuto sinistro, *mai* IN NESSUN CASO *IL TRIBUNAL DI LIVORNO*

CCXXXIII. Ciò premesso, vediamo se la sopravvenienza della Lite promossa dai Proprietari e Ricevitori delle merci caricate sul sommerso Polluce contro il Capitano Lazzuolo e contro la Società dei Vapori Sardi sia un avvenimento tale da far diventar competente il Tribunale di Livorno anco nelle Cause promosse contro il Capitano Caffiero e contro l' Amministrazione dei Vapori Napoletani in grazia dei tre motivi come sopra addotti dalla Sentenza appellata.

CCXXXIV. Il primo dei Motivi, per cui dalla competenza del Tribunal di Livorno nella Causa vertente fra i Proprietarj e i Ricevitori delle merci e il Capitan Lazzuolo e la Società Sarda si arguisce e si deduce la di lui competenza anco nella Causa promossa dagli stessi Proprietari e Ricevitori delle merci contro il Capitan Caffiero e contro la Società Napoletana, vien tratto dall' Art. 34. del vegliante Regolamento della nostra Procedura così concepito » ivi » » Se saranno più i convenuti, potrà esser portata la do- » manda al luogo del domicilio d' uno di essi. » *Primo Motivo*

Digitized by Google

Confutazione CCXXXV. Questo primo motivo, asserto creatore della competenza del Tribunal di Livorno nella Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano Caffiero e contro l'Amministrazione Napoletana, si confuta e in vari modi si confuta.

CCXXXVI. Si confuta osservando in primo luogo, che il Tribunal di Livorno non è competente neppure nella Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano Lazzuolo e contro la Società dei Vapori Sardi, e (*meno il consenso che a questi ha fatto comodo di prestarvi*) il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente anco in quella Causa.

All'appoggio infatti della di lui competenza in cotesta Causa si allega dall'appellata Sentenza l'Art. 420. del Codice di Procedura Francese (a cui rinvia l'Art. 642. del Codice di Commercio) il quale dispone » ivi » L'Attore » potrà citare a sua scelta.

» Davanti il Tribunale del domicilio del Reo.

» Davanti quello, nel di cui circondario è stata fatta » la promessa, e consegnata la merce.

» Davanti quello, nel di cui circondario dovea effet» tuarsi il pagamento. »

Or cotesto Articolo 420. del Codice di Procedura Francese, a cui rinvia l'Art. 642. del Codice di Commercio, contempla il caso d'una Vendita di mercanzie fatta da un Negoziante all'altro, e vuole che in questo caso l'Attore possa portar la domanda avanti il Tribunal del luogo, in cui dovea farsi il pagamento della merce venduta.

Ma questa eccezione, che in tal caso speciale è stata fatta dal Codice di Procedura Francese alla regola generale – *Actor sequitur Forum Rei* –, non autorizza ad estendere la disposizione di detto Art. 420. al caso nostro, in cui non ci è stata alcuna vendita di merci, ma vi è stata

semplicemente una consegna di gruppi e di merci fatta dai Proprietarj al Capitano Lazzuolo per portarsi per suo conto e interesse ai loro Corrispondenti in Livorno.

Questo è quanto col più squisito criterio legale e col corredo di puntualissime Autorità ha dimostrato il Signor Duvergier, distintissimo Avvocato di Parigi, che mi ha preceduto nella difesa di questa Causa, e che tanta luce ha sparsa sulle ragioni militanti a favore dei nostri Clienti, nella sua Memoria del 25. Febbrajo 1843. *dal* §. *Pour parvenir pag.* 7. *al* §. *Supposons toute fois pag.* 11. *nel nostro Proc. a* 340. *et seq.*

CCXXXVII. Si confuta osservando in secondo luogo, che l' *Art* 34. del vegliante Regolamento della nostra Procedura dispone, è vero, che nel concorso di più Convenuti potrà la domanda esser portata *al domicilio* d' uno di essi.

Ma non dispone, che la domanda portata dall' Attore a un Tribunale qualunque, a cui, non già per ragione di domicilio, ma per altra diversa ragione uno dei Rei convenuti può da lui essere intimato, obblighi l' altro Reo convenuto a farsi giudicare da quel Tribunale.

D' onde la conseguenza, che siccome Livorno non è il luogo del domicilio nè di Lazzuolo nè della Società dei Vapori Sardi, l' *Art.* 34. della nostra Procedura non è punto applicabile al caso, di cui si tratta.

CCXXXVIII. Si confuta osservando in terzo luogo, che l' *Art.* 34. della nostra Procedura, come l' *Art.* 59. della Procedura Francese, e generalmente tutte le Leggi che nel concorso di più Rei convenuti autorizzano l' Attore a portar la sua domanda al Tribunale del domicilio d' uno di essi e di attirare a quel Tribunale anche l' altro Reo convenuto, procedono nel tema che tanto l' uno che l' altro dei due Convenuti siano correi debendi per la stessa causa, per lo stesso titolo, e pulsati con la medesima azione.

Ma nel nostro caso non è così.

I Proprietarj e Ricevitori delle merci, per azionare avanti il Tribunale di Livorno con l'*Art*, 420. della Procedura Francese richiamato dall'*Art.* 642. del Codice di Commercio il Capitano Lazzuolo e la Società Sarda, hanno bisogno d' esercitare l' azione nascente dal Contratto di consegna passato fra loro.

Viceversa per azionare il Capitan Caffiero e l'Amministrazione Napoletana, con cui non hanno contrattato, sono costretti ad esercitare l' azione amministrata ad essi dalla *Legge Aquilia* e nascente dalla pretesa colpa del Capitano Caffiero.

Sono adunque diverse le Azioni. Quindi diverse le Cause. Quindi l'*Art.* 34. della nostra Procedura diventa anche per questa circostanza estraneo ed inapplicabile al caso nostro.

Che se, per evitare tale obietto, si dicesse (come ha detto Mons. Dalloz alla *pag.* 15. della Memoria scritta a difesa di Lazzuolo e della Società Sarda nel nostro *Proc. a* 366) che anche il Lazzuolo e la Società Sarda sono investiti dai Proprietarj e Ricevitori delle merci con l'azione nascente dalla *Legge Aquilia* e così con una azione eguale e identica a quella diretta contro il Capitan Caffiero e l'Amministrazione Napoletana, si risponderebbe, che in tal caso, mancando loro l'azione nascente dal Contratto, non possono più invocare l'*Art.* 420. della Procedura Francese basato sull'esistenza del Contratto, e il Tribunal di Livorno cessa in tal caso d'esser competente anco nella Causa da essi promossa contro Lazzuolo e la Società Sarda, e conseguentemente nell'altra da essi stessi promossa contro Caffiero e la Società Napoletana.

E se infine si dicesse, che ai Proprietarj e Ricevitori delle merci compete simultaneamente contro il Lazzuolo e la Società Sarda tanto l'azione *ex contractu*, quanto l'azione *ex quasi delicto*, si risponderebbe col *testo della Legge* 43.

Digitized by Google

ff. locati, che non possono esercitare contemporaneamente ambedue le azioni, ma devono appigliarsi all' una o all' all'altra, e, scelta la prima, non possono cumulare la seconda e viceversa » ivi » Si vulneraveris servum tibi loca-
» tum, locati, ejusdem vulneris nomine, *Legis Aquiliae*
» *et ex locato* actio est: *Sed ex alterutra contentus actor*
» *esse debet*, IDQUE OFFICIO JUDICIS CONTINETUR APUD
» QUEM EX LOCATO AGITUR. »

Attiogo anco questa dottrina dalla Memoria del prelodato Sig. Duvergier, il quale, dopo un legale e solido ragionamento sù tal proposito, conclude col seguente inevitabile dilemma.

O i Proprietarj e Ricevitori delle merci agiscono contro il Lazzuolo e la Società Sarda con l' azione nascente dalla Legge *Aquilia*, e, mancando loro l' azione *ex contractu*, perdono il benefizio dell' Art. 420. della Procedura Francese, che sul Contratto unicamente fonda la competenza del Tribunale del luogo, in cui dovea essere effettuato il pagamento.

O agiscono con l' azione *ex contractu*, e in tal caso potranno forse, con l' *Art.* 420. della Procedura Francese, fondare la competenza del Tribunale di Livorno nella Causa da essi promossa contro Lazzuolo e la Società Sarda, ma non possono in tal caso invocare l' *Art.* 34. della Procedura Toscana per trarre al medesimo Tribunale Caffiero e l' Amministrazione Napoletana pulsati *coll' azione ex quasi delicto* diversa *dall' azione ex contractu.*

Vedi la suddetta Memoria Duvergier dal §. *Il est vrai pag.* 432. *al* §. *Elle doit encore être ecartée pag.* 16. *nel nostro Proc. a* 342. *et seg.*

CCXXXIX. Si confuta osservando in quarto luogo, che convien distinguere il caso, in cui tutti i Rei convenuti abbiano un eguale interesse nella Causa, dal caso ben di-

verso, in cui vi sia un principal Convenuto, dal fatto del quale prende vita l' azione, ed altri convenuti accessorj.

La regola stabilita dall' *Art.* 34. del Regolamento di Procedura Civile, che procede senza contrasto nel primo caso, non procede per certo nel secondo.

Repugna infatti a ragione l' ammettere, che in ordine a quella regola medesima possa taluno, promuovendo oltre l' azion principale delle azioni secondarie, distrarre il vero Convenuto dai suoi Giudici naturali.

Onde è che in questo secondo caso la regola istessa tace, e, qualunque sia il numero dei Convenuti, il solo Foro competente è il Foro del Convenuto principale.

Sotto l' impero dell' *Articolo* 59 del Codice di Procedura Francese, il quale contiene le identiche disposizioni dell' *Articolo* 34. del nostro Regolamento, spesso si è fatta applicazione degli esposti principj.

Citeremo un solo esempio.

Veniva domandata la soppressione di un Libello. L' Autore di esso Libello era domiciliato a Clamery, lo Stampatoro in Parigi. L' azione era stata diretta contro entrambi e portata avanti il Tribunale civile della Senna. In seguito delle contestazioni nate sulla competenza del Tribunale medesimo, quest' Articolo fu sottoposto alla Corte di Cassazione. La Corte con sua pronunzia del 5. *Luglio* 1808. riferita dal *Dalloz Jurisprud. du* 19. *Siecle V. Competence Sect.* 4. *Art.* 1., riconobbe che. non ostante la pluralità dei Convenuti e la disposizione della Legge, doveva aversi per competente soltanto il Foro di Clamery Foro dell' Autore del Libello Convenuto principale. Ecco i motivi del Giudicato » ivi » Considerant que d'apres les » declarations faites . . . . par les Sieurs Alix et Ambry » . . . . le Sieur Alix defendeur est devenu la partie prin- » cipale du Sieus Lacan. En qui encore bien qu'aux ter- » mes de l'Art. 59 Cod. de Proced., lorsqu' il y a deux

» defendeur à une démande elle puisse être portée devant
» le Tribunal du domicile de l'un des defendeurs, au
» choix du demandeur, *ce serait abuser de cette disposi-*
» *tion que de se servir d'une action fiute ou secondaire*
» *dans la seule vue de distraire là veritable et principale*
» *partie de ses Juges naturels.* »

CCXL. Si confuta finalmente osservando in quinto ed ultimo luogo, che l' *Art.* 34. della nostra Procedura procede nel tema, in cui ambedue i Litiganti siano toscani e soggetti alla Giurisdizione dei Tribunali toscani. È in questo caso, che la veduta di diminuir le spese ai Litiganti, la facilità di raccogliere e produrre le prove nel medesimo luogo, e lo scopo d' evitare l' inconveniente, che sul medesimo fatto e nella medesima questione vengano proferite da più Tribunali difformi ed anco opposte Sentenze, determinarono il nostro Legislatore a prescrivere » ivi » Se saranno
» più i convenuti, potrà esser portata la domanda al luo-
» go del domicilio d' uno di essi. »

Non è questo il caso nostro. Il nostro caso, o Signori, è diverso anzi diametralmente opposto a quello contemplato dall' *Art.* 34. del Regolamento di Precedura. Mentre nè anche uno dei Rei convenuti è Toscano. Sono ambedue forestieri. Lazzuolo e la Società Sarda Genovesi. Caffiero e Viollier ne' NN. Napoletani.

Subentrano allora altri principj di diritto pubblico e internazionale, che obbligano a rispettare la giurisdizione dei respettivi Governi. Nè mai il Suddito d' una Potenza può esser tratto, contro sua voglia e senza il fatto suo, al Tribunale d' una Potenza diversa e a soffrir la violenza d' essere associato al Giudizio introdotto dall' Attore contro un altro correo debendi in Paese straniero.

Spariscono in questo caso le considerazioni determinanti la riunione di più convenuti avanti un sol Tribunale: perchè, siccome la Sentenza emanata in un paese non si

eseguisce nell' altro senza sottoporla a revisione, non diminuiscono anzi aumentano le spese ai Litiganti, e ricomparisce l'inconveniente di più difformi anzi opposte Sentenze emanabili dal Tribunale nazionale e dal Tribunale forestiero. E ne abbiamo in Toscana gli esempi, Nella Causa Vai ed Inghirami, nella Causa Serristori e . . . . . emanarono sul Fidecommisso Inghirami e sul Testamento del Cav. Serristori dalla Rota Romana e dai Tribunali Toscani Sentenze diametralmente opposte fra loro.

E non solamente in questo caso spariscono le considerazioni acclamate in tal proposito dall' appellata Sentenza, ma ne sorgono altre, le quali consigliano tutto il contrario di ciò, che dispone l' obiettato *Art.* 34. della nostra Procedura. Chi non vede infatti l' assurdo, che dalla chiamata di un Forestiero nel Giudizio promosso in Toscana contro un preteso correo debendi deriverebbe, se quel Forestiero, invece d' esser domiciliato a Napoli, fosse domiciliato in America, nelle Indie, nella nuova Zelanda? Chi non vede l' altro assurdo che ne deriverebbe, se non uno ma più fossero i correi debendi domiciliati chi a Livorno, chi a Genova, chi a Marsilia, chi a Cadice, chi a Gibilterra; chi in Affrica, chi in Asia e chi in America (ove i Bastimenti a Vapore percorrono e possono essere investiti e dar luogo ad altrettanti Giudizi in refezion di danni) chi non vede, ripeto, l' assurdo, che ne deriverebbe per quel Forestiero soggetto (come si pretende exadverso) ad essere intimato in ciascuno dei luoghi, in cui un sedicente e preteso suo correo debendi dimora, e costretto (al dire degli Avversarj) a comparire e farsi giudicare da tutti i Tribunali dei luoghi abitati da tanti e tanti altri, come lui, ivi Rei convenuti?

Anche questa è una verità dimostrata fino all' ultima evidenza del Sig. Duvergier nella più volte citata di lui Memoria §. *Elle doit encore être ecartée pour une autre*

Digitized by Google

raison et seq. pag. 16. *nel nostro Proc. a* 344. *t.* A cui fanno eco i Signori Odilon Barrot, Guibert, Berrier, e Chaix d' Est-Auge, i più celebri tra i viventi Giureconsulti della Francia, nelle loro Approvazioni e Adesioni a detta Memoria, citando a questo proposito » ivi » L'opinion deve» loppée par M. Carré, l' arrêt de la Cour de Cassation du » 7. Sept. 1808, celui de la Cour de Turin du 21. Mai » 1808, enfin l'opinion de M. Dalloz, *V. Exception* » *p.* 597. *n.* 5. » *a* 355. *t.*

CCXLI. Il secondo dei motivi, per cui dalla competenza del Tribunale di Livorno nella Causa vertente fra i Proprietari e Ricevitori delle merci e il Capitan Lazzuolo e la Società Sarda si arguisce e si deduce la di lui competenza anco nella Causa promossa da detto Capitan Lazzuolo e da detta Società Sarda contro il Capitano Caffiero e contro l' Amministrazione Napoletana, vien desunto *Secondo Motivo*

1.° Dal fatto, che il Capitano Lazzuolo e la Società Sarda, appena ricevute le molestie dei Proprietari e Ricevitori delle merci, intimarono il Capitan Caffiero e la Società Napoletana alla loro rilevazione.

2.° E dal disposto *nell' Art.* 235. del vegliante Regolamento della nostra Procedura così concepito » ivi » Il » Tribunale competente nelle domande o intimazioni in ri» levazione sarà sempre quello, presso cui sarà con» testata e dovrà risolversi la Causa promossa dall' Attore » nel merito principale. »

CCXLII. Ancor questo secondo motivo, asserto creatore della competenza del Tribunal di Livorno nella Causa vertente fra il Capitan Lazzuolo e la Società Sarda da una, e il Capitan Caffiero e l' Amministrazione Napoletana dall'altra parte, incontra le sue repliche nel Processo, altre ne incontra nel disposto delle leggi e delle regole di ragione dominanti nella soggetta materia e questione. *Confutazione*

CCXLIII. Prima di tutto io ho cercato e non ho trovato nel Processo communicatomi le Scritture, con le quali il Capitano Lazzuolo e la Società Sarda, notificando a Caffiero e alla Amministrazione Napoletana le molestie inferite loro dai Proprietarj e Ricevitori delle merci, gli abbiano intimati alla rilevazione di dette molestie.

Trovo bene espressa nei motivi della Sentenza cotesta chiamata dei nostri Clienti alla rilevazione delle molestie inferite loro da detti Proprietari e Ricevitori di merci. Trovo anche indicata, fra le tre Questioni propostesi dal Tribunale, questa Causa di pretesa rilevazione di molestie. Ma le Scritture, ripeto, con le quali una tal rilevazione fu chiesta, invan le cerco e non le trovo in Processo. Ho lette ed ho rilette le Scritture del 20 21. e 22. Luglio 1841, con le quali mi fu detto esser stata fatta cotesta domanda di rilevazione. Ma nulla contengono, quelle almeno esistenti nel mio Processo, che appellino a detta notificazione di molestie e a detta domanda di rilevazione.

Non intendo con ciò di dare una mentita agli Avversarj e molto meno ai Giudici della Sentenza appellata. Intendo solo di rimarcare, che, se per domanda di rilevazione, di cui parlano, avessero intesa quella implicitamente contenuta nelle Scritture dell'8. e del 15 Luglio 1841, sarebbero caduti in equivoco. Quelle due Scritture contengono, è vero, la domanda fatta dalla Società Sarda e dal Lazzuolo contro Caffiero e contro l'Amministrazione Napoletana per la refezione da danni. Ma è quella una domanda principale diretta e non consequenziale alle molestie dei Proprietarj e Ricevitori delle merci, che non erano per anche state ad essi inferite.

Resto adunque nel desiderio, che mi sia comunicata la Scrittura de Actis, dalla quale resulti la notificazione delle molestie fatte dagli Avversarj ai nostri Clienti, e l'asserta loro chiamata in rilevazione.

Digitized by Google

CCXLIV. Tutta volta procediamo nella ipotesi, che vi sia. Anco in questa ipotesi esistono circostanze e considerazioni, dalle quali rimane esclusa nel presente caso l'attrazione del Rilevatore al Tribunale del principal Debitore.

CCXLV. In primo luogo l'obiettato *Art.* 235. della nostra Procedura, sebbene stabilisca la regola »ivi» Che il Tribu» nal competente nelle domande o intimazioni in rilevazione » sarà sempre quello, presso cui sarà contestata e dovrà » risolversi la Causa promossa dall'Attore nel merito prin» cipale e il Reo convenuto non potrà mai opporre l'ec» cezione dell'incompetenza. »

Pure la limita » ivi » *Nel caso contemplato dal se» guente Art.* 236. » Il quale è così concepito » ivi » Se » esso giustificherà, che la domanda originaria non sia » stata fatta, che all'unico oggetto di richiamarlo fuori » del suo Tribunale, e che in conseguenza vi sia collusio» ne tra l'Attore nel principale, e il primo Reo convenuto » a di lui pregiudizio, potrà domandare di essere rimesso » al suo Foro ordinario. »

Siamo nei termini della limitazione e non della regola, e ci vuol poco a provarlo.

È certo in fatto, che il Capitano Lazzuolo e la Società Sarda furono intimati dai Proprietari e Ricevitori delle merci con l'azione personale nascente dalla Legge *Aquilia* » ivi » Attesochè per le stesse dichiarazioni e contestazioni » dei Capitani tanto del Polluce quanto del Mongibello sia » formalmente escluso, che l'investimento, di che si trat» ta, possa essere avvenuto per caso fortuito, e resti in » modo positivo accertato, che sia dipeso da colpa. – Atte» sochè resti soltanto incerto a chi la detta colpa debba » attribuirsi » *a* 55. 57. *t.* 58.

È certo parimente in gius, che l'azione personale nascente *dalla Legge Aquilia* intentata come sopra dai Proprietarj e Ricevitori delle merci gli obbligava a adire il

Tribunale di Genova, ove Lazzuolo e la Società Sarda avean domicilio.

Ed è quindi evidente la collusione degli Attori e dei Rei convenuti, quelli intimando questi al Tribunale di Livorno e questi omettendo d'opporre a quelli la declinatoria del Foro all'effetto di radicare la loro Lite nel Tribunale di Livorno per quindi estenderne la giurisdizione anco alla Lite promossa contro Caffiero e l'Amministrazione Napoletana.

Ed, essendo chiara la loro collusione, possono i nostri Clienti sottrarsi alla regola fissata dall'Art. 235, e, collocandosi nella limitazione ammessa dal seguente *Art.* 236, opporre, come hanno opposta, l'eccezione dell'incompetenza del Tribunale Livornese.

CCXLVI. In secondo luogo, è noto anzi notorio nel gius nostro, che non è lecito chiamare in rilevazione, se l'obbligo a rilevare almeno in genere non sia certo.

Nel caso nostro e incerto. E, quel che più monta, è incerto a confessione dei medesimi Proprietarj e Ricevitori delle merci, i quali, mentre affermano che l'abbordaggio derivò da colpa e non da caso, confessano » ivi » Che » resta incerto a chi la detta colpa deva attribuirsi » *a* 55. 57. *t. e* 58.

CCXLVII. In terzo luogo trattandosi d'una Causa commerciale, equiparata dall'*Art.* 18. del Regolamento per il Tribunale di Commercio *a un Giudizio esecutivo*, l'*Art.* 34. della Procedura attraente il Rilevatore al Tribunale del Debitor principale, è rimasto abolito *dall' Art. XXII.* del Motuproprio del 7. Gennajo 1838. » ivi » Nei Giudizi » esecutivi non si ammette la istanza per chiamare dei » Terzi in rilevazione, ammenochè dall' Atto stesso, in » forza del quale procede l'Attore, o di un Atto al quale » sia intervenuto tanto l'Attore, che il preteso Rilevatore, » non resulti l'obbligazione a rilevare. »

Digitized by Google

CCXLVIII. In quarto luogo il Regolamento della nostra Procedura in tutto quanto il Titolo XIV. parte prima e segnatamente anche nell' obiettato *Art.* 235. considera il caso, in cui l' intimato a rilevare sia un terzo, uno cioè che fino a quella Chiamata in Giudizio sia rimasto estraneo alla Lite, che si contende: uno, contro cui nè l' Attore in causa abbia diretta la principal domanda, nè il Convenuto abbia in altro Giudizio intentato azione per le identiche pretese, che costituiscono il subietto di detta Lite.

Son chiare le parole usate in tutto il suddetto Titolo XIV. del Regolamento. Sono egualmente chiare le frasi, con le quali è concepito l' obiettato *Art.* 235. » ivi » IL » REO CONVENUTO IN RILEVAZIONE. »

Tale è il caso contemplato dalla Legge.

Tale però non è il caso nostro. Nel caso nostro Caffiero e la Società Napoletana, allorquando furono (per quanto si dice) chiamati in rilevazione dal Lazzuolo e dalla Società Sarda, erano già stati azionati *come Debitori principali* dallo stesso Lazzuolo e dalla stessa Società dei Vapori Sardi con le Scritture dell' 8. e 15. Luglio 1842, ed erano stati azionati *come debitori principali* dei danni stessi anco dai Proprietarj e Ricevitori delle merci, i quali contemporaneamente e con le medesime Scritture del 16. 17. 20, e 21. Luglio detto intimarono alla solidale refezione dei danni tanto il Capitano e Armatori del Polluce, quanto il Capitano e Armatori del Mongibello.

Stando così, come realmente stanno, le cose, è chiaro, che Caffiero e l' Amministrazione Napoletana non sono già quel terzo Reo convenuto soltanto in rilevazione ed estraneo fino a quel punto alla Lite. Sono invece Rei convenuti anch' Essi principalmente e tanto dal Capitano Lazzuolo e Amministrazione ~~Napoletana~~ Sarda nel primo Giudizio, quanto dai Proprietarj e Caricatori delle merci in un altro e successivo Giudizio.

Digitized by Google

Lo che basta per differenziare il caso semplice contemplato dall' Art. 235. della nostra Procedura dal caso in questione, e per non far perdere ai nostri Clienti nella sopravvenutagli qualità di pretesi Rilevatori il benefizio di quell' eccezione d' incompetenza, che come Debitori principali avrebbero potuto opporre ai loro Avversarj.

CCXLIX. Concorre in quinto luogo, ad escludere perfino la possibilità della sognata rilevazione una considerazione, che nasce dalle particolari circostanze del caso, e che dimostra non potersi mai far luogo a far rilevare il Polluce dal Mongibello. Mi spiego.

Se vien deciso, che l' abbordaggio derivò dalla colpa del Lazzuolo, Egli e la sua Società Sarda dovranno sopportarne i danni, e niuna rilevazione sarà dovuta dal Mongibello al Polluce.

Se poi vien deciso, che l' abbordaggio derivò dalla colpa di Caffiero, a nulla sarà tenuto il Lazzuolo e la Società Sarda verso i Proprietarj e Ricevitori delle merci, nè avrà perciò bisogno nè motivo di chiedere e di ottenere alcuna rilevazione da Caffiero e dall' Amministrazione Napoletana, che in questo secondo pagheranno non come rilevatori del Capitano e degli Armatori del Polluce, ma come unici e principali debitori delle conseguenze dalla loro colpa prodotte.

In nessun caso può aver luogo la rilevazione. Ed è perciò manifesto, che la domanda in rilevazione è un mezzo architettato, è un pretesto adoperato unicamente per tradurre Caffiero e l' Amministrazione dei Vapori Napoletani a litigare fuori del Tribunale del loro domicilio. Lo che non è dalla Legge permesso e che la Corte non può nè dee tollerare.

CL. Ed in sesto ed ultimo luogo, a dare esclusione anche di questo secondo motivo, ricorrono tutte quante le considerazioni che ho già fatte sulla circostanza, che anche la

chiamata in rilevazione (se pur fu fatta) vien fatta contro Rei convenuti, che sono forestieri, et quidem da Attori, che sono parimente forestieri. Sopra di che, a scanso d' inutili repetizioni, mi rimetto a quanto ho già detto di sopra nella confutazione del primo motivo, che si applica mirabilmente anche a questo motivo secondo.

CCLI. Il terzo ed ultimo dei motivi, per cui si pretende che dalla competenza del Tribunale di Livorno nella Causa vertente fra i Proprietarj e Ricevitori delle merci e il Capitano Lazzuolo, e l' Amministrazione Sarda sorga la competenza dello stesso Tribunale anco nell' altra Causa vertente fra detto Capitan Lazzuolo e detta Società Sarda da una, e il Capitan Caffiero e l' Amministrazione Napoletana, dall' altra parte, è la connessione, la continenza, che regna fra le due Cause. Vertono, si dice, ambedue sul fatto dello stesso abbordaggio. La risoluzione d' ambedue dipende dal medesimo fatto cioè se l' abbordaggio fosse causato dalla colpa dell' uno o dell' altro Capitano. Quindi la congruità, l' utilità anzi la necessità di riunirle avanti lo stesso Tribunale di Livorno per le solite considerazioni e ragioni per diminuire le spese ai Litiganti, di raccogliere più facilmente in un sol luogo le prove, e di evitare l' inconveniente che da diversi Tribunali emanino difformi e opposte Sentenze. *Terzo ed ultimo Motivo*

CCLII. Non mancano repliche e confutazioni neppure a questo terzo motivo, che indusse il Tribunale di Livorno a limitare con l' appellata Sentenza la regola *Actor sequitur forum Rei*, e a dichiararsi competente nella Causa promossa contro Caffiero e l' Amministrazione Napoletana. *Confutazione.*

CCLII. Per porre in essere una connessione e continenza di due Cause, che obblighi a riunirle avanti un solo Tribunale, e autorizzi a togliere ai Litiganti in una di coteste Cause il benefizio d' esser giudicati dal loro Tribunale non basta, che il fatto, sù cui vertono ambedue, sia unico e

Digitized by Google

identico, e che la risoluzione dell' una e dell' altra Lite dipenda dallo stesso principio.

CCLIV. È necessario, a tal effetto, che ambedue le Cause vertano fra le medesime persone e sul medesimo oggetto, e che siano talmente fra loro dipendenti, che la decisione d' una di esse rendesse inseguibile la decisione, che diversamente venisse proferita nell' altra.

CCLV. » Il a connexité, due *M. Pigeau*, toutes fois, que » la demande, que l' on forme, est tellement liée avec » celle deja intentée devant un autre tribunal, que le ju- » gement de l' une doit influer sur le jugement de l' au- » tre.

CCLVI. » Dans la connexitè, due *M. Boitard tom.* 1. *n.* 569, les deux demandes sont differentes, mais elles sont » l' une avec l' autre dans un rapport si intime, dans une » liaison si troite, qu' il est utile, qu' il est necessaire de » les debattre toutes deux devant les mêmes juges par-ce- » que deux Sentences differentes, venant a être rendues, » l' execution des deux pourrait se contrarier. »

CCLVII. Senza ciò non vi è connessione nè vi è continenza. O, se vi è, non è tale da comandare la riunione di due Cause, sebbene vertano sul medesimo fatto e dal medesimo fatto attendano la loro risoluzione.

CCLVIII. Una lite fu accesa avanti il Tribunale di Burges dal genero e dalla figlia d' un tal Corbasson contro un certo Sonesme preteso uccisore del loro respettivo Suocero e padre. Ivi lo intimaruno alla refezione dei danni.

CCLIX. Altra similissima lite per lo stesso fatto e al medesimo effetto fu accesa nel Tribunale di Montargis dalla Vedova e da un altra figlia nubile dell' ucciso Corbasson. Sonesme imputato dell' uccisione fu pur qui da esse intimato alla refezione dei danni.

CCLX. Sonesme, allegando la connessione e la continenza delle due Cause contro di lui promosse dai diversi Parenti

Digitized by Google

dell' ucciso avanti due differenti Tribunali, oppose l' incompetenza del Tribunale di Montargis adìto dalla Vedova e dalla figlia nubile del fu Carcasson.

CCLXI. Il Tribunale di Montargis si dichiarò competente. La Corte d' Orleans confermò la Sentenza. E la Corte di Cassazione nell' 11. Agosto 1842. ne rigettò il ricorso » ivi » Attendu, que s'il existe entre le demande en dommages intérêts » dont est saisi le Tribunal de Montargis, et celle que la Cour » de Cassation a renvoyée devant le Tribunal de Bourges certains rapports d' analogie et même une origine, ces deux » demandes différent par des points essentiels qui ne permettent pas d' y trouver un caractére d' identité ou même de connexité proprement dite, tel que des décisions » contradictoires et inconciliables pussent resulter de la » double jurisdiction qui devra en connaître. » *Vedila nel Sirey tom.* 42. *pag.* 830.

CCLXII. È questo un bell' esempio. Ma non il solo. Un altro, anche più analogo al caso nostro, ce lo presenta la Decisione emanata dalla Corte d' appello di Parigi sotto dì 31. Agosto 1808. nelle Cause, alle quali diede luogo la sommersione della Diligenza, che da Parigi andava a Bordò nel 29. Ottobre 1807.

CCLXIII. Più e diversi Proprietarj delle merci avariate domandarono all' Amministrazione di detta Drligenza la refezione dei danni. Fu disputato, se esistesse fra quelle Cause tal connessione, che ne consigliasse o ne comandasse la riunione.

CCLXIV. E la Corte d' appello di Parigi, sebbene si trattasse di valutare l' unico fatto dell' avvenuta sommersione e di investigare e determinare per colpa di chi fosse avvenuto, ricusò di riunirle e decretò doversi trattare e decidere separatamente.

CCLXV. Può la Sentenza riscontrarsi nel *Journal du Palais* 3. *edit. tom.* 7. *pag.* 128. » ivi » Attendu, que les causes » n' avajent au aucune connexitê, puisq' elles existaient

» entre des parties differentes, dont les interêts ne sont
» pas les mêmes. »

CCLXVI. Il fin quì detto prova e luminosamente dimostra, che l'unicità del fatto e l'identità del principio, da cui può dipendere la risoluzione tanto della Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano e gli Armatori del Polluce, quanto dell'altra Causa antecedentemente promossa dal Capitano e Armatori del Polluce contro il Capitano e Armatori del Mongibello non basta a fabbricare tal connessione e così intima continenza, che obblighi a riunire avanti lo stesso Tribunale di Livorno ambedue le Cause anzidette.

CCLXVII. Nè questo è tutto. Le due Cause, a ben riflettere, non hanno identità nè di persone, nè di titoli, nè di oggetti.

Non identità di persone: perchè in una Causa figurano i Proprietarj e Ricevitori delle merci Attori; e il Capitano e gli Armatori del Polluce Rei convenuti: - nell'altra figurano il Capitano e gli Armatori del Polluce, e il Capitano del Mongibello rei convenuti.

In una Causa i Proprietarj e Ricevitori delle merci agiscono contro il Capitano e Armatori del Polluce col titolo somministrato loro dal Contratto di nolo. - Nell'altra il Capitano e Armatori del Polluce agiscono col titolo somministrato ad essi dalla pretesa colpa del Capitano del Mongibello.

In una Causa l'oggetto della domanda dei Proprietarj e Ricevitori delle merci è il valor delle merci istesse. - Nell'altra Causa l'oggetto della domanda del Capitano e Armatori del Polluce è il valore del loro bastimento.

CCLXVIII. Vi è ancora di più. Anche quando la risoluzione delle due Cause si facesse dipendere dalla colpa del Capitano, e che, trattandosi in due diversi Tribunali, uno d'essi decidesse che vi fu colpa in Caffiero, e l'altro de-

Digitized by Google

cidesse il contrario, le Sentenze sarebbero in ciò contraditorie, ma non sarebbero perciò ineseguibili.

La Sentenza, che nella Causa vertente fra i due Capitani e le due Società, la quale dichiarasse provata la colpa di Caffiero, lo sottoporrebbe, e con lui sottoporrebbe l'Amministrazione Napoletana all'obbligo di pagare al Lazzuolo e Amministrazione Sarda il valore del Bastimento.

E la Sentenza, che emanasse dal Tribunale di Livorno nella Causa vertente fra i Proprietarj e Ricevitori delle merci e il Capitano e Armatori del Polluce, la quale dichiararsse esclusa o non provata la colpa di Caffiero, obbligherebbe Lazzuolo e la Società Sarda a pagar loro il valore delle merci perdute.

Le Sentenze sarebbero, è vero, contradittorie, dichiarando una provata e l'altra esclusa la colpa di Caffiero. Ma non sarebbero perciò ineseguibili. Lo che basta ad escludere quella intima connessione e quell'intrinseca continenza di Cause, che ne comanda la riunione.

CLXIX. Per ultimo torna quì in campo la circostanza, che Caffiero e l'Amministrazione Napoletana non sono toscani, sono forestieri. Se le regole fin qui rammentate escluderebbero la necessità di riunire avanti lo stesso Tribunale di Livorno alla Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano e Armatori del Polluce l'altra Causa promossa dal Capitano e Armatori del Polluce contro il Capitano e Armatori del Mongibello anche nel caso, in cui i Litiganti fossero tutti soggetti alla giurisdizione e alla Sovranità del Granduca, a tanto più forte ragione la escludono nella circostanza, che i nostri Clienti sono forestieri.

CCLXX. In questi termini la pretenzione di riunire le due Cause avanti lo stesso Tribunale non è neppur proponibile.

Digitized by Google

CCLXXI. Disponeva l'Art. 171. della Procedura francese » ivi » Qualora sia stata fatta precedentemente una do- » manda per l'oggetto istesso avanti un altro Tribunale, » o qualora vi sia connessione di Causa tra la lite pro- » mossa e quella vertente innanzi un Tribunale diverso, » sarà permesso di chiedere ed ordinare che a quest' ulti- » mo Tribunale sia rimessa la Causa. »

CCLXXII. Fu disputato se il disposto di cotesto Articolo procedente senza dubbio nel caso, in cui ambedue le Cause si elevassero nei Tribunali di Francia, potesse e dovesse procedere anche nel caso, in cui una di dette Cause fosse stata introdotta in Francia, l'altra in Paese straniero.

CLXXIII. E la Corte di Cassazione con Sentenza del 18. Febbrajo 1842. riferita dal *Dalloz tom.* 42. *part.* 1. *pag.* 93. decise » ivi » Qu'en principe général et a moin de stipu- » lations diplomatiques, les dispositions de l'Art. 171. du » Code de procedure ne sont applicables qu'a des instan- » ces liées devant les Tribunaux français. »

CCLXXIV. Sorge in tal caso il diritto nazionale dei respettivi Governi, il quale non permette, che dai Tribunali dell' uno si attenti alla giurisdizione dei Tribunali dell' altro Governo, e che i diritti e gl' interessi dei propri Sudditi vengano regolati dalle Leggi e determinati dai Magistrati d' una Potenza estera.

CCLXXV. Noi siamo, o Signori, in questo caso. Quindi, anche quando esistesse (e si è visto che non esiste) fra la Causa promossa dai Proprietarj e Ricevitori delle merci contro il Capitano e Armatori del Polluce, e l' altra Causa promossa dal Lazzuolo e dalla Società Sarda contro Caffiero e l' Amministrazione Napoletana tale e tanta connessione e continenza da comandarne la riunione avanti il Tribunale di Livorno, se i Litiganti dell' una e dell' altra Causa fossero *tutti* toscani, la sola circostanza che i nostri son na-

Digitized by Google

poletani serve ad impedire la riunione della loro Causa alla Causa dei Proprietarj e Ricevitori delle merci.

CCLXXVI. Inutilmente, dopo il fin quì detto, si allega dai nostri Contradittori la Sentenza proferita nel 13. Dicembre 1842. dalla Corte di Cassazione di Parigi nella celebre Causa prodotta dall'abbordaggio avvenuto in alto mare fra la *Britannia* bastimento inglese, e la *Fenice* bastimento francese, che calò a fondo come il Polluce.

CCLXXVIII. Fu, è vero, in quel caso l'Amministrazione Inglese benchè rea convenuta tradotta dal Capitano e Proprietario del Bastimento sommerso davanti ai Tribunali Francesi, e dovè rimanervi ed esservi giudicata non ostante che invocasse la Regola – *Actor sequitur forum Rei.* –

CCLXXVIII. Ma per qual motivo? Per il motivo, che in Francia vigeva e vige l'Art. 14 del Codice civile, il quale dispone » ivi » Lo straniero, anche non residente in » Francia, potrà citarsi avanti i Tribunali Francesi per le » obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un » francese. »

CCLXXIX. Questo, sì, questo fu il solo motivo, per cui si deviò in quel caso dalla regola generale – *Actor sequitur Forum Rei* – Come ben rilevasi dalla Sentenza della Corte di Cassazione riferita dal *Sirey tom.* 43. *parts* 1. *pag.* 20. » ivi » Attendu que cette affaire, où il ne s'agit que » d'intérêts privés, est régie non par les principes gé- » néraux du droit des gens, mais par les règles positives » du droit civil français; – Qu'aux termes de l'Art. 14. Cod. » Civ., les Tribunaux français sont competens pour con- » naître des obligations contractées par les étrangers envers » les Français; – Que le mot *obligation* n'étant ni limité

» ni modifié par aucune expression, doit nécessairement
» être entendu dans le sens générique et absolu qui lui
» appartient en droit; qu'il s'applique, dés lors, à toutes
» les obligations, quelles qu'en soient la nature et la cau-
» se, et à celles qui sont contractées par une convention
» volontaire, et à celles qui sont contractées par le fait de
» celui qui, ayant commis un *quasi-delit* est *obligé*, sui-
» vant l'expression de l'Art. 1382. à réparer le dommage
» qu'il a causé; – Attendu que l'arrêt attaqué, fondé sur
» ces principes, a fait à la cause une juste applica-
» tion de l'Art. 14, Cod. civ.; – Rejette etc. »

CCLXXX. Trovino gli Avversarj nel Codice Toscano una Legge, che disponga ciò, che dispone l'Art. 14. del Codice Francese, e potranno allora utilmente allegare l'esempio della Decisione, emanata dalla Corte di Cassazione nella Causa prodotta dall'abbordaggio della Britannia e della Fenice. Ma, finchè non trovano (e non la troveranno per certo) nel Codice toscano una legge eguale all' Art. 14. del Codice Francese, l'abbordaggio della Britannia e della Fenice, la Lite che ne derivò, e la Decisione, che trasse in quel caso e per quel solo motivo il Reo convenuto al Tribunale dell'Attore, sono tutte cose estranee, inapplicabili, e che non possono servire a regolare i destini dell'abbordaggio del Polluce col Mongibello, nè a determinare la competenza del Tribunale con altra regola che con quella – *Actor sequitur forum Rei.* –

CCLXXXI. Con eguale inutilità, dopo il fin quì detto, si allega exadverso il Decreto del 31. Maggio 1842, con cui il Tribunale di Livorno, sulle istanze concordi di tutti i Procuratori delle Parti, ordinò la riunione di dette Cause: quasichè la concordata riunione delle Cause importi recognizione della competenza di quel Tribunale, e renunzia all'eccezione della declinatoria del Foro.

Digitized by Google

CCLXXXII. Falso falsissimo concetto. Il Procuratore del Capitano Caffiero e dell' Amministrazione Napoletana, concordando quella riunione di Cause, non ebbe nè *potestà* nè *volontà* di recedere dalla opposta eccezione d' incompetenza.

CCLXXXIII. Non ne ebbe *la potestà*, sapendosi da tutti anche i meno versati nel Foro

1.° Che il Procuratore, all'effetto di pregiudicare, *in committendo*, al suo Principale, ha bisogno d'un di lui speciale mandato *Rot. Rom. cor. Ludovisio dec.* 75. *n.* 4. *ibiq. Adden. vers.* » Quia in committendo requiritur » speciale mandatum » *Rota nostr. in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 56. *n. e* 48. *vers.* » Sarebbe d' uopo il far co» stare exadverso della preesistenza d' uno speciale man» dato. »

3.° Che il fatto del Procuratore, senza uno special mandato precedente o una successiva ratifica del Principale, non gli nuoce. *Rota Rom. cor. Lancetta dec.* 565. *n.* 15. *vers.* » Etiamsi aliquando Judici contrarium impli» cite per Procuratorem dictum sit : cum in jure notorium » sit, quod Procurator in committendo nullum praejudi» cium Principalibus inferre possit » E la *Rota nostra in Florentina praetensae Nullitatis Venditionis* 30. *Maii* 1785. *cor. Arrighi* §. *Perchè vers* » Perchè troppo è nota la » non meno giusta che sicurissima regola di ragione, che » il Procuratore in committendo niente pregiudica al suo » Principale. »

3.° Che tanto meno gli pregiudica, quando il fatto del Procuratore stà, come starebbe nel caso nostro, in contradizione con ciò, che il Principale allega e sostiene. *Rota Romana in rec. part* 4. *dec.* 145. *num.* 9. » ivi » Non » obstat, quod die 12. Octobris 1595. quidam Joannes » Baptista Massius, uti Procurator Helenae, protestatus » fuerit si velle possidere lineam donec fuerit satisfacto de

» dote prout fuit judicatum, ut in sinum *item n. 3.* Quia
» pluribus modis fuit responsum: Primò, non apparere de
» mandato a Joannis Baptistae, maxime a declarandum
» animum, ipsius Helenae, pro qua declaratione requiritur
» speciale mandatum *Alexandr. etc.*, et predicta eo magis,
» stante contraria declaratione per Helenam facta per an-
» num ante, quod valebat retinere vineam tanquam fun-
» dum dotalem, et jure dominii, et alio omni meliori modo,
» procurator autem non potest venire contra factum sui
» principalis generalis, juxta notat in *Leg. etc.* »

CCLXXXIV. Non ne ebbe poi neppure la *volontà* Poichè quel Procuratore di Caffiero e dell' Amministrazione Napoletana, che con tanto vigore avea sostenuta l'opposta eccezione dell' incompetenza del Tribunale di Livorno, con lo stesso vigore continuò a sostenerla anche dopo la riunione delle Cause da lui concordata nel 31. Maggio 1842: *come rilevasi dalla di lui Scrittura del* 12. *Luglio* 1842. *e dalle Memorie scritte a difesa dei suoi e nostri Clienti a*

CCLXXXV. Ed anche meglio dalla Memoria composta a loro difesa dal terzo dei sottoscritti Avvocati nel 29 Luglio 1842, la quale contiene un Articolo a bella posta dedicato alla suddetta Eccezione e intitolato - *Incompetenza* - in cui al §. *Nè la riunione* fu scritto e si legge » ivi » Nè la
» riunione delle due Cause ordinata con Decreto del 31.
» Maggio p. p. può sostenere la ragione del Dubbio, che
» già si è veduto. Imperocchè niuno ignora, che il De-
» creto di riunione di Cause e i Decreti tutti ordinatorj
» proferiti per ragione dell' economìa dei Giudizj non pro-
» ducono conseguenze quanto al merito delle Cause nelle
» quali intervengono. » *a* 417.

CCLXXXVI. Il contegno pertanto osservato dai Difensori del Capitano Caffiero e dell' Amministrazione Napoletana anche dopo la concordata riunione delle Cause fa vedere a chi non sia nè voglia esser cieco che il loro Procuratore,

prestandovi il suo assenso, come non ebbe la *potestà*, così non ebbe nappure *la volontà* di renunziare all'eccezione dell'incompetenza.

CCLXXXVII. Confutate in tal guisa tutte le Limitazioni proposte ex adverso alla Regola salutare e sacrosanta – *Actor sequitur Forum Rei* – non mi resta che protestare, a scanso di equivoci, di male intelligenze, e di calunniose insinuazioni, siccome protesto a nome del Sig. Augusto Viollier Direttore dell'Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle due Sicilie, che ad allegare la declinatoria del Foro non lo indusse già mancanza di rispetto e di stima, che altamente e sinceramente professa alla conosciuta sapienza, giustizia, e religione dei Magistrati Toscani.

CCLXXXVIII. I motivi, che lo indussero ad opporre l'incompetenza del Tribunale di Livorno, furono

1.° La regolarità della Procedura.

2.° La veduta di sottrarre il Giudicato a una eccezione di nullità.

3.° E il desiderio di non compromettersi, omettendo questo ramo di difesa, con i suoi Socj, dei quali amministra l'interesse.

CCLXXXIX. Questi, sì, questi e non altri che questi furono i Motivi, che lo indussero a dedurre una siffatta eccezione: e non già mancanza di rispetto e di stima, che altamente, ripeto, e sinceramente protesta alle notorie virtù dei Magistrati Toscani.

CCXC. E ne dà luminosa riprova, tostochè, invece di limitarsi (come avrebbe potuto) alla sola eccezione dell'incompetenza, sottopone contemporaneamente spontaneo e con fiducia alla loro decisione la questione della decadenza d'

sia dell' inammissibilità e irrecevibilità dell' Azione intentata dagli Avversarj.

CCXCI. Questione, che và a formare il soggetto del seguente ARTICOLO SECONDO della presente Consultazione.

ARTICOLO SECONDO

Inammissibilità e irrecevibilità dell' Azione intentata ex adverso.

CCXCII. Il Codice di Commercio Francese, conservato fra noi dal Motuproprio del 15. Novembre 1814, nel Lib. II. Tit. XIV., la di cui Rubrica è – *Fins de non-revevoir* – dispone con gli Art. 435. e 436. quant' appresso

Art. 435. » ivi » Sont non recevables – Toutes actions » contre le Capitaine et les assureurs, pour dommage ar- » rivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protesta- » tion; – Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si » le Capitaine a livré les marchandises et reçu son fret » sans avoir proteste; – Toutes actions en indemnité pour » dommages causés par l'abordage dans un lieu ou le Ca- » pitaine a pu agir, s'il n'a point fait de reclamation. »

Art. 436. » ivi » Ces protestation et réclamations » sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les » vingt quatre heures, et si dans le mois de leur date » elles ne sont suivies d' une demande en justice: »

CCXCIII. E la traduzione autentica fattane in Toscana fino dall' anno 1808. si esprime

All' Art. 435. » ivi » Non sono ammissibili – Tutte » le azioni contro il Capitano e gli Assicuratori per danno » accaduto alla mercanzia, quando essa sia stata ricevuta » senza protesta; – Qualunque azione contro il Noleggia- » tore per avarìa, se il Capitano ha consegnato le mercan- » zie, e ricevuto il suo nolo senza aver protestato; – Qua-

» lunque azione per risarcimento di danni cagionati dall'
» abbordaggio in un luogo, ove il Capitano ha potuto agi-
» re, se non ne è stato, fatto reclamo. »

E all'*Art.* 436. » ivi » Queste proteste e reclami son
» nulli quando non sieno fatte e notificati dentro le ven-
» tiquattr'ore, e se dentro un mese dalla loro data non vi
» è seguita una domanda in Tribunale. »

CCXCIV. L'analisi dei soprascritti due Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio ci porta a conoscere

1.° Che il Proprietario o Ricevitore delle merci avariate, volendo acquistare e conservare azione ai danni contro il Capitano e contro gli Assicuratori, deve prima o nell'atto di ricevere le merci, fare *una protesta.*

2.° Che anche il Capitano, il quale voglia acquistare e conservare l'azione ai danni contro il Noleggiatore, deve prima o nell'atto di consegnare le merci e di ricevere il nolo fare *una protesta.*

3.° Che chiunque voglia acquistare e conservare l'azione ai danni cagionati dall'abbordaggio in luogo, ove il Capitano potesse agire, deve fare non una protesta ma *un reclamo.*

4.° Che tanto *le proteste* comandate dal Codice ai Proprietarj e Ricevitori delle merci avariate contro il Capitano e contro gli Assicuratori e al Capitano contro il Noleggiatore, quanto *i reclami* comandati a chiunque voglia acquistare e conservare azione ai danni cagionati dall'abbordaggi, devono esser fatti *dentro le ventiquattro ore* dal momento dell'abbordaggio, se è avvenuto in luogo, in cui il Capitano potesse agire.

5.° Che nello stesso termine di ventiquattro ore devono tali proteste e tali reclami essere anco *notificati.*

6.° Che, non venendo fatte e notificate tali proteste e tali reclami nel suddetto termine di ventiquattr'ore, *non sono più ammissibili e sono nulli.*

Digitized by Google

7.° E che sono parimente nulli, *se dentro un mese dalla loro data non vi è seguita una domanda in Tribunale.*

CCXCV. L'abbordaggio del Polluce col Mongibello avvenne in alto mare, e così in luogo, in cui il Capitano Lazzuolo non poteva agire. Quindi il termine delle ventiquattr'ore a fare il reclamo non cominciò se non dal momento, in cui Egli giunse in Livorno, in luogo in cui potè agire.

CCXCVI. Giunse egli in Livorno sul Mongibello condottovi dal Capitan Caffiero fra le ore 11. e le ore 12. del 18. di Giugno 1842. *a* 92. *t.*

CCXCVII. Fra le ore 11. e le ore 12. del successivo dì 19. Giugno 1842. spirò il termine *delle ore ventiquattro* assegnatoli dal Codice di Commercio *per fare il reclamo*..... ed *il reclamo* in quel termine non fù fatto nè da lui nè da altri.

CCXCVIII. Dunque l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dall'abbordaggio del Polluce col Mongibello *non è nè per lui nè per altri ammissibile.* Lo dice in lettera il Codice, e tanto basta. E, quando la Legge parla e parla chiaro, non vi è bisogno di autorità che lo confermino.

CCXCIX. Ma le Autorità, volendole, non mancano. Ve ne sono ai termini dell'Ordinanza dell'Agosto 1681., e ve ne sono ai termini del Codice di Commercio che a detta Ordinanza successe. Ve ne sono di Scrittori alla materia e ve ne sono di Tribunali.

CCC. Possono, fra gli Scrittori alla materia, riscontrarsi.

Le Nouveau Valin. Cod. commercial maritime tit. 14. *explication des Art.* 435. *e* 430 *pag.* 701. » ivi » Quant » aux abordages les accidens maritimes, continue Valin, » sont si fréquens; qu'il se pourrait qu'un navire, après » avoir été abordé par un autre, souffrit, dans un inter- » valle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait » la cause pour les faire regarder comme une suite natu- » relle ou même comme un effet direct de l'abordage. —

» Tel est le motif de la briéveté de l'action concernant » l'abordage, et rien assurément n'est plus juste, pour » éviter les surprises. – C'est aussi dans cet esprit, que » notre article veut que l'action soit formée vingt-quatre » heures après le dommage reçu, si l'accident est arrivé » dans un port ou autre lieu ou le maître puisse agir dans » ce court espace de temps; sans quoi, et s'il forme sa » demande plus tard, il sera déclaré non-recevable, que » l'abordage ait été fortuit ou causé par la faute de l'au- » tre maître; car l'Ordonnance ne distingue point en cette » partie »,

Azuni Dizionario mercantile alla parola abbordaggio §, 21. » ivi » L'azione per ragione d'abbordo deve inten- » tarsi nello spazio di 24. ore dopo il seguito danneggia- » mento, se il Capitano della Nave si trovi in luogo da » poter agire.

Guyot Dictionaire des lois tom. 1. *alla parola abordage n.* 3. » ivi » L'Art. 8. du titre des prescriptions et » fins de non-recevoir, de la même loi du mois d'Août » 1781., veut par toute demande pour raison d'abordage, » soit formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, » si l'accident est arrivé dans un port, Havre ou autre » lieu, tel que le maître n'ait pas été empêché d'agir; » et qu'après ce délai, l'action ne soit plus recevable ».

Emerigon des Assurances chap. 19. *sect.* 16. *num.* 1. » ivi » L'ordonnance; en introduisant cette prescription » de vingt-quatre heures, a voulu faire cesser, après ce » temps-là, *toute demande pour raison d'abordage*, c'est- » a-dire, toute action de la part du Capitaine qui a souf- » fert le dommage, contre celui qui le lui a causé; mais » comme en pareil cas l'*action d'assurance* est la suite de » celle d'abordage, je crois que celle-ci, venant à perir » par le laps de vingt-quatre heures, l'autre doit s'eva- » nouir également – Les accidens maritimes (dit *M. Va-*

» *lin*, *ibid tom.* 1. *pag.* 303.) sont si fréquens, qu'il » se pourroit qu'un Navire, après avoir été abordé par » un autre souffrît, dans un intervalle assez court, d'au- » tres avaries, *dont on dissimulerait la cause*, pour les faire » regarder comme une suite naturelle, ou comme un effet » direct de l'abordage: tel est le motif de la brieveté de » l'action concernant l'abordage; et rien assurêmen n'est » plus juste, *pour eviter les surprises* ».

M. Dageville Cod. de Commerc. tit. 14. *Art.* 435. *et* 436. *pag.* 223. *vers.* » La reclamation pour dommages cau- » sés par abordage, dans un lie où le Capitaine a pu agir, » doit être faite dans les vingt-quatre heures de l'accident » Une demande formée après l'expiration de ce delai est » non-recevable aux termes des Articles ci dessus. » E al §. *On sent. pag.* 221. » ivi » On sent de quelle impor- » tance il est pour le commerce, que des réclamations de » la nature de celles dont il s'agit ici soient faites sans » délai, et que les plus grand inconvéniens résulteraient » de l'inobservation des formalités prescrites par les arti- » cles ci dessus ».

Baldasseroni Dizionario di Commercio Tom. 1. *alla parola Abbordaggio* §. 22. *pag.* 46. » ivi » L'azione per » ragione di abbordo deve intentarsi nello spazio di 24. ore » dopo il danno accaduto ».

Merlin Repertoire au Mot Abordage tom. 1. *pag.* 23. *vers.* Suivant l'Art. 8: du titre des prescriptions et fins de » non-recevoir de l'Ordonnance de la marine, toute de- » mande pour raison d'abordage doit être formée vingt-qua- » tre heures aprés le dommage reçu, si l'accident arrive » dans un port, Havre ou autre lieu dans lequel le maître » puisse agir. Après ce délai, l'action n'est plus recevable ».

Boulay-Paty Cours de Droit commercial maritime tit. 14. *s ct.* 2. *pag.* 279. *et segg.* » ivi » Les fins de non » recevoir sont des exceptions péremptoires par le moyen

» desquelles on peut faire rejeter une demande sans en-
» trer dans la discussion. Il est de leur essence d'effacer
» en quelque sorte l'action même, en la rendant ineffica-
» ce, le droit étant présumé éteint tant que les fins de non-
» recevoir, observe Pothier, n'éteignent pas *in rei veri-*
» *tate* la créance, néanmoins elles la font présumer éteinte
» et ecquittée ». E più sotto *al* §. *Enfin. pag.* 280. » ivi »
» Enfin, toute action en indemnité pour dommages causés
» par l'abordage, dont l'auteur est connu et en faute, ou
» par un abordage fortuit, est éteinte par la fin de non-
» recevoir, lorsque l'accident est arrivé dans un lieu où le
» Capitaine pouvait agir, et qu'il à laissé passer vingt-
» quatre heures sans faire de réclamation, ou si cette ré-
» clamation n'a pas été suivie d'une demande en justice
» formée dans le mois ».

De Laporte Pandectes Francaises tom. 20. *lib.* 2. *tit.* 14. *art.* 435. *pag.* 212. §. *Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage vers.* » Les accidens
» maritimes sont si fréquens, qu'il se pourrait qu'un na-
» vire, après avoir été abordé par un autre, souffrit, dans
» un intervalle assez court, d'autres avaries dont on dissi-
» muleralt la cause, pour les faire regarder comme une
» suite naturelle, ou même comme un effet direct de l'a-
» bordage. C'est pour cela que la loi restreint l'action dans
» un terme extrémement court. – *Dans un lieu ou il peut*
» *agir.* Il suit de la que toutes les fois que l'abordage ar-
» rive dans un port, ou dans une rade, le Capitaine qui
» se croit en droit de demander une indennité, doit con-
» stater sa réclamation dans le delai et la forme prescrits
» par l'article suivant ».

Dufour parfait negociant liv. 2. *tit.* 14. *pag.* 184.
» ivi » Quant aux actions en indemnité pour dommages
» causés par l'abordage, il faut qu'elles soient formées
» dans le plus bref délai, a fin d'eviter les surprises, parce

» que les accidens maritimes sont si fréquens, qu'il se
» pouvait qu'un navire, apres avoir été abordé par un
» autre, souffrit, dans un intervalle assez court, d'autres
» avaries dont on dissimulerait la cause pour les faire re-
» garder comme une suite naturelle, ou même comme un
» effet direct de l'abordage ».

Mangeret Legislation commerciale tom. 3. pag. 615.
» ivi » Ce dernier titre, composé seulement de deux arti-
» cles, est d'un tres grand interet etc. Le Capitaine, qui a
» souffert du dommage par l'abordage d'un autre navire,
» doit former sa reclamation dans le vingt quatre heures,
» s'il est dans un lieu, ou il puisse agir. »

Rogron Code de Commerc. liv. 2. *tit.* 14. *pag.* 115.
» ivi » Si l'abordage est errivé dans un lieu, ou le Capi-
» taine ne pouvait ce plaindre, par exemple, en pleine mer,
» on ne peut nullement lui reprocher de n'avoir pas elevé
» des reclamations. Mais si le Capitaine pouvait agir, ou a
» du exiger, qu'il se fit sur le champ. »

Locré esprit du Code du Commerc. a l'art. 435. *pag.* 450. » ivi » Le defaut des protestations est un aveu tacite
» qu'on n'a pas de réclamations a faire. – A l'egard de
» réclamation en cas d'abordage, si la loi exige qu'elle soit
» faite dans les vingt-quatre heures, c'est pour qu'on ne
» puisse pas attribuer dans la suite à l'abordage des dom-
» mages qui auroient pour cause d'autres accidens à la
» charge du Capitaine ou de l'Armateur. – Mais l'equité
» vouloit qu'on ne prescrivit ce délai que lorsqu'au mo-
» ment de l'abordage le Capitane se trouve dans un lieu
» ou il puisse agir. » E più sotto *all'Art* 436. *pag.* 451.
» ivi » Cet articlo aussi a été dicté par l'intérêt d'impri-
» mer aux opérations commerciales la célérité qui est né-
» céssaire pour que le Négociant sache de quels fonds il
» peut disposer, ne forme pas d'entreprises sur la foi d'un
» capital qui peut lui échapper, on ne s'arrête pas par la

» crainte que des contestations tardives ne lui enlèvent les » sommes dont il désire disposer pour des spéculations » nouvelles. »

Delvincourt Droit commercial liv. 2. tit. 4. pag. 176. » ivi » Mais toute action est éteinte, lorsque l'accident est » arrivé dans un lieu, ou le Capitaine a pu agir, et qu'il » a laissé passer vingt-quatre heures sans faire sa réclama- » tion, laquelle est elle même nulle, si elle n'est suivie, » dans le mois de sa date, d'une demande en justice. »

Pardessus Cours de Droit Commercial tom. 1. part. 4. tit. 2. chap. 2. sect. 4. num. 634. » ivi » Toute action » tendante soit à obtenir la réparation du dommage causé » par un abordage dont l'auteur est connu et en faute, » soit à faire contribuer à un abordage fortuit, est éteinte » lorsque l'accident est arrivé dans un lieu ou le Capi- » taine pouvait agir, et qu'il a laissé passer vingt-quatre » heures sans faire sa réclamation, ou si cette réclamation » n'a pas été suivie d'une demande en justice formée dans » le mois. »

CCCI. E possono, fra i Tribunali, riscontrarsi

1.° *Le due conformi Sentenze emanate dall'Ammiragliato di Dunkerque e dal Parlamento di Parigi sull'abbordaggio del Bastimento nominato la* MARIA LUISA *col Bastimento detto* IL GIOVINE TOBIA *riferite da M. Merlin.* Apparisce dall'istoria, che ce ne fa quell'illustre Giureconsulto. 1.° Che il Capitano del Giovine Tobia, sebbene appena rientrato nel porto di Dunkerque inserisse nel Rapporto fatto all'Ammiragliato la protesta di voler ripetere i danni dal Capitano e dai Proprietari della *Maria Luisa* pure tardò oltre le ventiquattro ore a farne e notificarne il reclamo 2.° Che il Capitano e Proprietarj della Maria Luisa gli opposero l'inammissibilità dell'Azione per non averne fatto e notificato il reclamo nel termine prescritto dall'Ordinanze del 1681. 3.° Che il sedicente Dannificato

replicò » ivi » Que la prescription de vingt-quatre heures » resultante de l'Art 8. de l'Ordonnance de la marine, et » invoquée contre le sieur Casteleyu n'etait applicable » qu'aux abordages des vaissaux etant en rade ou dans » les ports et non abordages de mer. » 4.° E che le due suddette conformi Sentenze dichiararono inammissibile la domanda dell'Attore, perchè avea fatto e notificato il reclamo al di là delle ventiquattr'ore, sebbene nelle ventiquattr'ore avesse inserita nel Rapporto fatto all'Ammiragliato l'espressa protesta di voler ripetere i danni. *Vedile nel Repertorio di Merlin tom.* 1. *pag.* 23. *e* 24. *alla parola Abordage.*

2.° *La Sentenza proferita dalla Corte di Poitiers nel* 18. *Termidoro anno XI. in Causa Bardon e Moreau e Massè et Bonnefois* » ivi » Considerant qu'aux termes » de l'Art. 8. du titre 12. du livre 1. de l'Ordonnance » de la Marine, toute demande pour raison d'abordage doit » être formée vingt-quatre heures apres le dommage reçu, » si l'accident arrive dans un port, havre ou tout autre » lieu ou le maître puisse agir. - Considerant qu'il est » constant dans le fait que l'accident qui donne lieu au» procés est arrivé sur la riviere de Gironde et a peu de » distance de Mortagne; que le lendemain, premier Nivose, » l'intimé était à terre a Mortagne où il a fait une décla» ration au bureau de la Douane; qu'il resulte du rapport du » Capitaine Massé, Dûment certifié et affirmé tant par lui » que par son équipage, et qu'il est d'ailleurs non contesté » au procès que le Sloop du dit Capitaine Massé, aprés » avoir mis l'intimé et les gens de son equipage à terre, » à Mortagne est resté stationnaire, pendent plusieurs jours, » au mouillage du dit lieu de Mertagne; que par conse» quent, l'intimé a pu agir dans le délai voulu par la » loi; qu'au lieu de cela, il ne formé sa demande que » huit jours aprés l'accident. - Le Tribunal, faisant droit

» de l'appel de la partie de Brécard et des conclusions
» principales de la partie Guimard; dit qu'il a été mal
» juge par le Jugement dont est appel, bien appelé, emen-
» dant, corrigeant, reformant et faisant ce que les Juges
» d'ou vient l'appel auraient du faire, declare les parties
» de Fromentien purement et simplement non recevables
» dans leur demande. »

3.° *La Sentenza proferita nella stessa Causa nel* 5. *Messidoro Anno XIII., che rigettò il ricorso interposto contro la suddetta Sentenza della Corte di Poitiers, e riferita dal Denevers Anno* 1813. *part.* 1. *pag.* 163. *e* 164. » ivi » Considerant 1.° Que l'art. 8. titre 12. de l'Ordon-
» nance de la marine, s'applique *à toute demande par*
» *raison d'abordage*, et par consequent, qu'il doit rece-
» voir son éxécution, lors même que par une suite de cet
» accident le navire est naufragé; – 2.° qu'il est encore
» décidé par l'arrêt attaqué, que les démandeurs ont pu
» agir dans le vingt-quatre heures contre le Capitaine Massé
» ce qui est prouve par le fait non contesté, que ce der-
» nier est restê pendant quelques jours dans le mouillage
» de Mortagne – Rejette etc. »

4.° *Le due Sentenze proferite dal Tribunale di Livorno nel* 18. *Aprile* 1809. *nella Causa Moutin e Rachiggia e nell' altra Causa Cabowich e Moutin riferite dal Baldasseroni nel suo Dizionario di Commercio alla parola Abbandono tom.* 1. §. 57. *pag.* 26. *e* 27. » ivi » Nella
» notte del dì 21. al 22. Febbrajo 1809. una traversìa di
» di porto cagionò molti danni ai Bastimenti, che si tro-
» vavano nel Molo di Livorno. Il Capitano Antonio Mou-
» tin fu molto danneggiato, ma solo nel 4. Marzo fece la
» protesta dei danni, intimando il Capitano Baldassarre
» Rachiggia alla refezione dei medesimi. Il Capitano Ra-
» chiggia oppose tra le altre eccezioni quella della prescri-
» zione dell' Azione, per non aver fatta la protesta nel

Digitized by Google

» corso di 24. ore, come prescrive l' Art. 436. del Codice
» di Commercio. – Moutin opponeva, che le 24. ore si
» dovevano calcolare dal giorno della Pratica, allegando
» l' Art. 53. dello stesso Codice, che ordina di farne pro-
» testa al Tribunale di Commercio dopo la libera Pratica.
» Il *Valin*, l' *Emerigon*, e il *Dufour*, commentando i
» l' *Art.* 8. delle antiche Ordinanze sulla prescrizione dell'
» azione d' indennizzazione per abbordaggio, e l' altro
» l' Art. 436. del Codice di Commercio, spiegano lo spi-
» rito di questa disposizione a limitare il tempo dell' azio-
» ne per togliere l' adito alle frodi, distinguendo questo
» caso particolare dagli altri generali dei Protesti d' infor-
» tunio, giacchè nel primo non è prescritta la presenza
» del Capitano, come lo è negli altri; e l' espressione
» *quando potrà essere* è relativa al fatto seguito in alto
» mare, e non in Porto, dove per mezzo del Raccomanda-
» tario si può supplire alla protesta nel termine prescritto
» dal Codice. Il Tribunale di Commercio di Livorno, dopo
» lunga discussione, con Sentenza del 18. Aprile 1809.
» rigettò le istanze del Capitano Moutin per non esser fat-
» te dentro le ore 24., e lo condannò nelle spese a favore
» del Capitano Rachiaggia; e per gl' istessi principj con
» Sentenza dello stesso giorno rigettò le istanze del Capi-
» tano Matteo Cobovich contro lo stesso Capitano Moutin,
» dal quale domandavasi per reconvenzione la refezione dei
» danni sofferti nell' istesso infortunio, con averne presen-
» tata istanza molti giorni dopo il fatto accaduto. »

5.° *La Sentenza proferita dallo stesso Tribunale di Livorno sotto dì* 21. *Maggio* 1828. *in Causa Palma Fabbri ed Accardo* » ivi » Attesochè è letterale la disposizione
» degli Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio,
» onde non può ammettersi azione in indennità per danni
» cagionati dall' abbordaggio se non ne fu fatto reclamo
» nelle ventiquattro ore; Disposizione sovente applicata

» dai Tribunali nostri secondo che riferisco il *Baldasseroni*
» *Dizionario V. Abbandono* §. 57. – Attesochè è incon-
» troverso in fatto nel caso che non fu significato reclamo
» del preteso avvenuto abbordaggio dentro le 24. ore dopo
» l'arrivo nel Porto di Livorno, ove il Capitano del Le-
» gno asserto investito poteva agire. – Attesochè per decli-
» nare la inammissibilità dell'azione nulla ha rilevato
» l'esperimento delle posizioni, cui si è avuto ricorso nel-
» la Causa. – Per questi motivi – Delib.e Delib. Ineren-
» do alla Istanza dei Signori Antonio Fabbri, e padrone
» Raffaello Accardo fatta con Scrittura de' 12. Marzo 1828.
» Assolve i medesimi dalle cose pretese e domandate con
» la Scrittura degli 8. Marzo detto per parte del Sig. Ago-
» stino Di Palma, il quale condanna nelle spese del Giu-
» dizio tassate sommariamente in fiorini 91. e 45. cent. »

6.° *E per ultimo le due conformi Sentenze proferite dal Tribunal di Commercio di Pont Audemer nel* 21. *Ottobre* 1841, *e dalla Corte di Rouen nel* 2. *Marzo* 1842. *nella Causa Jeannin e Doucet impresse nel Giornale di Giurisprudenza Commerciale e Marittima Quaderno* 3. *pag.* 64. » ivi » Attendu, que toute action pour indemni-
» té, par suite de dommager causés par l'abordage d'un
» navire dans un lieu où le Capitaine *a pu agir*, doit
» être précédée d'une réclamation faite et signifiée *dans le*
» *vingt-quatre heures* à partir de l'événemens, qu'à cet
» égard, les dispositions des art. 435. et 436. du Code de
» Commerce sont formelles et impératives. – Attendu qu'il
» est constant, en fait, que l'événément dont le Capitaine
» Jeannin est victime a eu lieu à Quillebeuf, à environ
» cent métres du quai. le 18. Juillet dernier, de huit à
» neuf heures du matin, et que, par conséquent, le Ca-
» pitaine Jeannin aurait pu facilement agir dans le délai
» imposé par la loi, le Capitaine Doucet, a l'imprudence
» duquel Jeannin attribue l'événement, ayant relache à

» Quellebeuf, et n'en étant reparti que le lendemain, 19.
» Juillet, de neuf à dix heures de matin; – Attendu qu'
» en admettant comme réclamation suffisant le rapport fait
» Jeannin devant le suppléant du juge de paix de Quil-
» lebeuf le 18. Juillet, jour du sinistre, cette pièce ne
» peut néanmoins empêcher la déchéance prononcée par
» l' Art. 436, car elle n'a pas été *signifiée* au Capitaine
» Doucet dans les *vingt-quatre heures*, ce qui eût pu avoir
» lieu, puisqu'il existe deux huissers dans le Canton de
» Quillebeuf, et que Pont-Audemer n'est distant de cette
» localité que d'environ un a myriamétre et demi. – Ap-
» pel de la part du Capitaine Jeannin. – Arrêt – Sur les
» conclusions conformes du Mons. Dufaur-Mont-Fort, Avo-
» cat général; – La Cour confirme. »

CCCII. Scaturisce quì dal vulcano dell'avversaria Difesa una eruzione di eccezzioni e di mezzi tendenti a sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art. 435. e 436 del Codice di Commercio. Vediamolo

PRIMO DEI MEZZI ADDOTTI EX ADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ARTICOLI 435. E 436.

CCCIII. Il primo dei mezzi fabbricati e addotti ex adverso per sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli *Art.* 435. *e* 436. è la circostanza, che l'abbordaggio fra il Polluce ed il Mongibello avvenne in alto mare.

CCCIV. Il termine, si dice, delle ventiquattr' ore assegnato dal Codice di Commercio per fare e notificare il reclamo è scritto negli Art. 435. e 436. per il caso degli abbordaggi avvenuti in luogo, in cui il Capitano possa agire » ivi »
» Qui è ammissibile qualunque azione per risarcimento di
» danni cagionati dall'abbordaggio *in un luogo*, *ove il*

» *Capitano ha potuto agire*, se non n'è stato fatto e no-
» tificato entro le ventiquattr'ore reclamo.

CCCV. Per gli abbordaggi, si prosegue a dire exadverso, per gli abbordaggi avvenuti, come il nostro, in alto mare, ove il Capitan Lazzuolo non poteva agire, il Codice non prescrive reclamo, non assegna termine. È quello un caso omesso.

CCCVI. Ed, essendo omesso, non è lecito supplirvi estendendo il disposto degli Art. 435. e 436. anche agli abbordaggi in alto mare avvenuti.

CCCVII. Sì perchè, trattandosi di Legge esorbitante ed odiosa (qual è la prescrizione), le regole del gius vietano d'estenderne le disposizioni da caso a caso ancorchè vi concorra identità di ragioni.

CCCVIII. E sì perchè a cotesto vuoto del Codice di Commercio (che esisteva anco nell'Ordinanza del 1681.) vien supplito dal gius comune, che per prescrivere i diritti quesiti assegna il termine di trent'Anni.

CCCIX. È questo il primo mezzo adoperato ex adverso per sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art. 435. e 436.

CCCX. Così la *Memoria del Sig. Dott. Guerrazzi del* 21. *Marzo* 1842. *pag.* 42. *il Parere del Sig. Pardessus del* 7. *Luglio* 1842. § *Au contraire, Replica del Sig. Dottor Guerrazzi ai Dubbi* §. *Questo Dubbio è condizionale*, e §. *Lo stesso Bouluy Paty, la Memoria del Sig. Avvocato Cercignani al* §. 46. *et seg.*, *e la Sentenza appellata nel* 17. 22. 23. 35. *e* 33. *Attesochè*

RISPOSTA

CCCXI. La lettera, con cui sono concepiti i controversi Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio . . . . . lo spirito, da cui è animata la loro disposizione . . . . . e la

concorde opinione dei Dottori e dei Tribunali dimostrano, persuadono, e convincono tutto il contrario.

CCCXII. Lo dimostra, lo persuade e lo convince *la lettera*, con cui son concepiti quelli Articoli. L'*Art.* 435. dice TOUTES *actions en indennité pour dommages causée par l'abordage . . . . QUALUNQUE azione per risarcimento di danni cagionati dall' abbordaggio.* La parola TOUTES in francese la parola QUALUNQUE in italiano sono due dizioni universali, che tutto abbracciano, e nulla escludono. Ond' è, che azione in indennità essendo tanto quella, che si promuove per i danni cagionati da un abbordaggio avvenuto in luogo, in cui il Capitano può agire, quanto quella che si promuove per un abbordaggio avvenuto in luogo, in cui non può agire, ne viene che all' obbligo di fare e notificare il reclamo nel termine di ventiquattr' ore a tenore dell' Ordinanza del 1681. e molto più a tenore del Codice di Commercio furono sempre e sono soggette le Azioni derivanti da tutti gli abbordaggi e tanto da quelli avvenuti in porto, rada, o altro luogo, in cui il Capitano possa agire, quanto da quelli avvenuti in alto mare *Rot. Nostra in Thes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 74. *et segg.* » ivi » Attesa massime la natura della detta parola QUILI-» BET, che è universalissima e comprensiva di tutti *Bar-» bos*, e significa ed opera il medesimo, che la parola » TUTTI Barbos. Ed è di così ampio e sfrenato significato che » non ammette restrizione alcuna *Rot. ec.* nè eccettuazione » di alcuna *Rot. ec.*

CCXIII. Dissi che ciò era tanto più chiaro e certo ai termini dell'*Art.* 435. del Codice di Commercio. E lo dissi perchè cotesto *Art.* 435, resecando le parole *si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu ou le Capitaine puisse agir* usate dall' Ordinanza del 1681, ha ritenuto soltanto le parole *in luogo ove il Capitano ha potuto agire.*

CCCXIV. Le quali parole non sono già dirette a indicare il luogo, in cui succede l'abbordaggio, ma sono dirette a indicare il luogo, in cui il Capitano può intentare l'Azione. È *all'azione*, non all' *abbordaggio* che coteste parole sono dirette. E se le parole *si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu ou le Capitaine puisse agir* diedero luogo a cavillare sul significato dell' Ordinanza e a pretendere (sebbene, vedremo, inutilmente) che fossero condizionale e restrittive dell' obbligo del reclamo agli abbordaggi avvenuti in porto, rada o altro luogo, in cui fosse libero al Capitano di agire, la dizione del Codice, che omesse a bella posta le parole *si l'accident arrive dans un port havre au autre lieu ec.*, vieta che quel cavillo si riproponga.

CCCXV. Non son già io, è il Sig. Dageville che rimarca siffatta differenza fra la redazione dell' Ordinanza e quella del Codice di Commercio *agli Art.* 435. *e* 436. *tom.* 4. *pag.* 220. » ivi » Cet deux Articles reproduisent, dans un » ordre plus régulier et dans une rédaction qui ne présente » que quelques différences, les articles 5. 7. 8. et 6. de » l'Ordonnance de la merine, qui avait fait un seul titre » *des prescriptions et fins de non recevoir.* — L'Article 8. » de ce titre s'exprimait ainsi. Toute demande pour raison » d'abordage sera formée *vingt quatre heures* APRES le » dommage reçu » Le Code dit, *dans les vingt-quatre* » *heures*; cette nouvelle rédaction est plus exacte »

CCCXVI. Per lo che se *all'azione* e *non all' abbordaggio* si referiscono le parole usate dal Codice *in un luogo ove il Capitano ha potuto agire, l'Art.* 435. dee leggersi nel modo che appresso » *Qualunque azione per risarcimento di danni cagionati dall'abbordaggio non è ammissibile, se il Capitano,* IN UN LUOGO OVE HA POTUTO AGIRE, *non ha fatto reclamo.* »

CCCXVII. E, così leggendo e intendendo, come ragionevolmente dee leggersi e intendersi *l' Art.* 435, il caso

dell' abbordaggio avvenuto in alto mare non è più un caso omesso dal Codice di Commercio, nè è più vero, che per analogìa e per identità di ragione si estenda e si applichi a quel caso la disposizione di detto Art. 435. e del successivo *Art.* 436. Così leggendo e così intendendo, come ragionevolmente dee leggersi e intendersi l'*Art.* 435, il caso dell'abbordaggio avvenuto in alto mare resta compreso per proprietà delle parole *toute actions qualunque azione* per rifacimento di danni cagionati da abbordaggio, la quale essendo, come si è visto dalla *Rota nostra in Thes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 14. *et seq. Universalissima e comprensiva di tutti e non ammettendo restrizione nè eccettuazione alcuna*, comprende qualunque caso d'abbordaggio e conseguentemente anche quello dell'abbordaggio avvenuto in alto mare.

CCCXVIII. Dalla lettera, con la quale è concepito, passando allo spirito, da cui è animato il disposto dei controversi *Articoli* 435. e 436, del Codice di Commercio, noi sappiamo da Locré, che le ragioni animatrici della prescrizione di quel termine così breve, limitato, e ristretto, sono

1.° La veduta d'evitare le frodi che potevano commetter dal sedicente Dannificato, e di non far perdere al preteso Dannificante col lasso del tempo i mezzi della difesa » ivi » A l'egard de la reclamation en cas d'abordage, si » la loi exige qu'elle soit faite dans le vingt-quatre heu- » res, c'est pour qu'on ne puisse pas attribuer dans la » suite a l'abordage des dommages, qui auroient pour » cause d'autres accident, a la charge du capitaine ou de » l'armateur. »

2.° E la veduta di far conoscere sollecitamente anzi immediatamente a tutti gli Interessati nel bastimento e nel carico del bastimento investiente le intenzioni del Capitano Armatore e Caricatori del bastimento investito; onde regolarsi su quali capitali potevano o nò contare, e per metter-

gli tosto in grado o d'intraprendere o d'astenersi da nuove speculazioni » ivi » Cet article aussi été dicté par l'inte» rêt d'imprimer aux operations commerciales la celerité, » qui est necessaire pour que le negotiant sache de quels » fonds il peut disposer, ne forme pas d'entreprises sur la » foi d'un capital, qui peut lui echapper, ou ne s'arrêts » pas par la crainte, que des contestations tardives ne lui » enlevent les sommes, dont il desire disposer pour des spe» culations nouvelles. »

CCCXIX. Lo ripete *Boulay-Paty nel suo Corso di diritto commerciale tit.* 14. *sect.* 2. *in fin. vers* » Au reste toutes » ces prescriptions de courte durée, toutes ces fins de non » recevoir, ont étés établiés dans l'intêret bien entendu » du commerce et de la navigation, pour imprimer aux » operations de ce genre la célérité qui est nécéssaire au » negociant a fin qu'il sache de quels fonds il peut dispo» ser pour continuer ses vastes entreprises, et qu'il ne » s'arrête pas par la crainte de contestations tardives dans » des speculations nouvelles. »

CCCXX. E, recentemente, la Corte di Cassazione di Parigi nella Sentenza del 10. Febbrajo 1840. riportata nel *Journal du Palais an* 1840. *tom.* 1. *pag.* 601. » ivi » Attendu » que le fins non recevoir établies par les art. 455. et 436. » Cod. de Com. sont introduites en faveur de ceux qui » peuvent être actionnés en pajement du dommage résul» tant d'avarie, et ont pour objet de les mettre a portée » de faire constater, dans un temps très prochain de l'ar» rivée du batiment, l'existence de l'avarie et le valeur » des pertes que les marchandises ont éprouvées. »

CCCXXI. Tale essendo lo spirito del Codice di Commercio, tali le ragioni animatrici della disposizione contenuta nei controversi Articoli 435. e 436, ognuno, che abbia senno e voglia aver buona fede, vede a colpo d'occhio ed intende, che cotesto spirito e coteste ragioni militano tanto per

Digitized by Google

gli abbordaggi avvenuti in porto rada in altro luogo, in cui il Capitano possa agire, quanto negli abbordaggi avvenuti in alto mare, ove il Capitano non può *subito* agire.

CCCXXII. Infatti tanto in un caso che nell'altro concorre la veduta politica di imprimere celerità alle operazioni commerciali, di accertare immediatamente i Capitani gli Armatori e gli Assicuratori se possono o nò contare su i loro assegnamenti, se possono impegnarsi in speculazioni, se possono temere tardive reclamazioni di danni, che saputo nel termine di ventiquattr'ore gli avrebbero fatti astenere da contrar nuovi impegni.

CCCXXIII. Tanto in un caso che nell'altro concorre la veduta d'impedire la frode usitata d'attribuire all'abbordaggio danni derivati al bastimento da cause anteriori o posteriori e divise da quelle dell'investimento, e di porre in grado il preteso Danneggiante di acquistare in luogo opportuno e di conservare le prove a lui necessarie per difendersi da cotesta simulata e subdola confusione di danni.

CCCXXIV. Che anzi, a ben riflettere, quest'ultima ragione conviene più agli Abbordaggi avvenuti in alto mare, che a quelli avvenuti in un porto o in una rada. E ciò perchè, quanto facile è l'attribuire all'Abbordaggio avvenuto in alto mare danni prodotti da cause diverse anteriori o posteriori al sofferto sinistro, altrettanto è difficile e quasi moralmente impossibile è il commettere tal frode, quando l'abbordaggio avviene in una rada, e in un porto, ove cento testimoni possono smentire la falsità o l'esagerazione dei danni mendacemente reclamati dal sedicente Danneggiato.

CCCXXV. Ed è un torto manifesto, che i nostri Avversarj o con Essi i Giudici della Sentenza appellata hanno fatto ai Compilatori dell'Ordinanza del 1681. e del Codice di Commercio nel supporre e nel ritenere, che, quanto furono solleciti e prudenti ed esigere il reclamo dei danni nel ristretto

termine di ventiquattr'ore per gli Abbordaggi accaduti nelle rade e nei porti, e in luoghi ove il Capitano può subito agire, altrettanto indifferenti ed improvidi siano stati per gli abbordaggi avvenuti in alto mare, dispensando i Danneggiati dall'obbligo di reclamare i danni entro un termine, o tutt'al più obbligandogli a reclamargli nel termine di trent'anni prescritto dal Gius comune.

CCCXXVI. Siffatta opinione e supposizione imprime ai Compilatori dell'Ordinanza e del Codice una tale stravaganza e, dirò ancora, una ridicolezza tale, che basta ella sola ad autorizzarci e costringerci a adottare l'intelligenza contraria, ed a riconoscere e a confessare, che le parole – *in un luogo, in cui il Capitano abbia potuto agire* – usate dall'*art.* 435.

Non denotano già, che per gli Abbordaggi avvenuti in alto mare non sia necessario fare e notificare il reclamo dei danni nel termine di ventiquattr'ore.

Ma denotano, che quel termine di ventiquattr'ore, non dovendo cominciare in un luogo, in cui non si può agire, incomincia dal momento in cui il Capitano o con la Nave o senza la Nave arriva in un porto, ove può agire.

CCCXXVII. La giurisprudenza ha consacrata questa interpetrazione. Dottori, Tribunali, tutti ad una voce concordo assicurano che tale è l'intelligenza da attribuirsi al Codice di Commercio. E tutti, spiegando quelle parole – *in un luogo, in cui il Capitano ha potuto agire* –, insegnano che sono dirette non già a sottrarre i Capitani, che soffersero abbordaggio in alto mare, all'obbligo di farne e notificarne il reclamo entro le ventiquattr'ore, ma sono invece diretto a denotare, che il termine delle ventiquattr'ore, il quale per gli abbordaggi avvenuti in luogo ove il Capitano può agire, incomincia dal momento dell'accaduto sinistro, per gli abbordaggi avvenuti in alto mare incomincia dal momento, in cui il Capitano o con la Nave abbordata o senza

la Nave sommersa arriva in un porto, baja, rada, o altro luogo, in cui comincia per lui la possibilità d'agire.

CCCXXVIII. *Valin Nouveau Commentaire etc. scrivendo intorno al citato art. 8. tit. 12. lib. 1. dell'Ordinanza.* » ivi » » Si l'abordage s'est fait en pleine mar, ou tellement hors » du port qu'il ne soit pas possibles au maître d'intenter » son action dans les vingt-quatre heures apres le dommage reçu, le delai ne courra que du jour de l'arrivée de » son navire dans le port ».

CCCXXIX. *Merlin Repertoire universel et raisonné de Jurisprudence verbo abordage.* » ivi » Suivant l'article 8. *du* » *titre des prescription et fins de non-recevoir* de l'Ordonnance de la marine, toute demande pour raison d'abordage, doit être formée 24. heures aprés le dommage » reçu, si l'accident arrive dans un port, Havre ou autre » lieu dans le quel le mâitre puisse, agir ce delai l'action » n'est plus recevable. *Mais si l'abordage arrive en pleine* » *mer, ou dans quelque autre endroit ou le maître du navire ne puisse point agir, le delai pour former la demande, ne court que depuis l'arrivée dans un lieu ou* » *le maitre puisse agir* ».

CCCXXX. *Locré spirito del Codice di Commercio versione italiana tomo IV. IV. pag. 444. commentando l'art. 435. del Codice di Commercio.* » ivi » Ma l'equità voleva che » non si prescrivesse un tal termine, che quando al momento dell'urto, il Capitano trovasi in un luogo in cui » possa agire. Se il Capitano si trovasse in alto mare non » sarebbe obbligato di reclamare che entro le 24. ora dal » suo approdamento, a dal suo scarica ».

CCCXXXI. *Delaporte Commentaires sur le Code de Commerce tom. 2. liv. 2. tit. 14. art. 433. pag. 212. in fine e 213.* » ivi » DANS UN LIEU OU IL PEUT AGIR. Il faut de » la que toute fois que l'abordage arrivé dans un port ou » dans une rade, le Capitaine qui se croit en droit de de-

Digitized by Google

» mander une indemnité doit constater sa réclamation dans
» le delai, et la forme prescrits dans l'articles suivant.
» Mais si l'abordage arrive en pleine mer, le Capitaine
» peut suivre sa route, si le dommage que son vaisseau a
» reçu ne l'empêche pas de la continuer. Il suffit qu'il
» fasse constater sa réclamation dans le vingt quatre heures
» de son arrivée au port de sa destination. Telle était aussi
» la maniere dont Valin expliquait l'article 8. du titre 12.
» liv. 1. de l'Ordonnance de 1681., et il est evident que
» le Code de commerce adopte cette explication ».

CCCXXXII. *Favard de Langlade Repertoire de la nouvelle Legislation tom. 1. pag. 17. verbo abordage n. 4.* » ivi »
» Mais cette action peut facilement se perdre si celui a qui
» elle appartient ne remplit pas avec celerité les formalités
» prescrites pour la conserver. L'article 435. du Code de
» commerce la declare non recevable si le Capitaine pou-
» vaient agir dans le lieu de l'abordage n'a point fait de
» réclamation; si cette réclamation n'a point été, comme
» le prescrit l'art. 436. fait, et signifiée dans les vingt-
» quatre heures, et si dans le delai d'un mois a partir de
» sa date, elle n'a été suivie d'une demande en justice.
» Ces trois conditions sont correlatives, et l'absence d'une
» seule étaindrait toute action ».

E più sotto » ivi » La decheance prononcée par les
» articles 435. et 436. étant une prescription, c'est en
» vertu de la maxime *contra non valentem agere non cur-*
» *rit praescriptio*, que le premier de ces articles n'esige
» la réclamation du Capitaine dans le 24. heures de l'a-
» bordage; que lorsque l'evenement arrivé dans un lieu
» ou il est possible d'agir. Il suit de la que, si l'abordage
» a lieu en pleine mer, ou dans tout autre endroit dans
» le quel le Capitaine se trouve dans le impuissance d'agir,
» le delai de 24. heures ne court que de l'arrivée dans un
» lieu ou le Capitaine ait la faculté d'agir ».

Digitized by Google

CCCXXXIII. *Boulay Paty Cours de Droit commercial maritime tom.* 4 *pag.* 607. *e seg. tit.* 14. *sect.* 2. » ivi » En» fin toute action en indemnité pour dommages causes par » l'abordage dont l'auteur est connu, et en faute ou par » un abordage fortuit est eteinte par la fin de non rece» voir, lorsque l'accident est arrivé dans un lieu ou le » Capitaine pouvait agir, *et qu'il a laissé passer vingt» quatre heures sans faire des reclamations*, ou si cette » réclamation n'a pas été suivie d'une demande en justi» ce formée dans le mois. – Mais il faut faire remarquer, » *que, si deux navires s'abordaient en mer, le délai de » vingt-quatre heures ne pourrait courir que du moment » de l'arrivée au port de destination* ».

CCCXXXIV. *Delvincourt tom.* 2. *pag.* 281, *e il dizionario del contenzioso commerciale dei Signori Devilleneuve e Massé impresso a Parigi nel* 1849. *all'Articolo Abordage n.* 10. » ivi » Si l'abordage a été causé dans un lieu ou » le Capitaine n'a pu agir, en mer par exemple, le delai » de 24. heures court du moment de l'arrivée dans un port » ou le Capitaine peut agir ».

CCCXXXV. *Marè Corso di Diritto Commerciale part.* 2. *tit.* 7. *cap.* 3. *n*, 200. » ivi » Se il Capitano al momento » dell'abbordaggio *era in alto mare*, il termine non corre » contro di lui, che dal momento del suo arrivo, o di suo » discaricamento ».

CCCXXXVI. *Il Valin*, primo Commentatore dell'Ordinanza del 1681., *nell'annotazione all'art.* 8. *del titolo XII. Lettera L* » ivi » Il faut cependant que l'acoident arrive dans » un lieu ou le maître puisse agir, pour faire courir contre » lui ce délai de vingt-quatre heures, car si l'accident est » arrivé en pleine mer, ou ailleurs hors du port, la de» mande en dommage sera en ce cas prorogée jusqu'a l'ar» rivée du vaisseau dans le port de sa destination, ou dans » tout autre, s'il y rélâche sur la route; et alors le delai

» de vingt-quatre heures ne commencera à courir que du » jour de l'arrivée ».

CCCXXXVII *Pardessus Cours de Droit Commercial tom.* 1. *par.* 4. *tit.* 2. *chap.* 2. *sect* 4. *n.* 654. *vers.* On voit, » par la, que si deux navires s'abordaient en mer, le dé» lai de vingt-quatre heures ne pourrait courir que du mo» ment de l'arrivée du navire dont le Capitaine se plaint ».

CCCXXXVIII. *Azuni Dizionario universale di Giurispru» denza mercantile alla parola Abbordo* §. 21. *vers.* » Ma » secondo l'abbordo in alto mare, o talmente lontano da » un porto, che non sia possibile al Capitano d'intentare » la sua azione nel termine prescritto dalla stessa Ordinan» za, dovrassi contare questo dal giorno dell'arrivo della » sua nave in porto ».

CCCXXXIX. *Dageville Code de Commerce explique par la Jurisprudence tom.* 4. *Art.* 436. *pag.* 224. » ivi » C'est » ainsi que la même disposition était entendue sous le ré» gime de l'Ordonnance, et c'est ce qui résulte des ob» servations de Valin et d'Emerigon, qui se bornent à at» tester d'une manière générale, que la prescription ne » commence à courir que lorsque l'abordé a pu agir; qu' » elle ne court contre le Capitaine sorti du port et faisant » route, qui n'est pas tenu de suspendre son voyage, et » de rentrer dans le port, pour faire ses protestations, que » du jour de l'arrivée et libre entrée au port de desti» nation ».

CCCXL. *Dufour le parfait Negociant tom.* 2. *liv.* 2. *tit.* 14. *Art.* 435. *pag.* 185. » ivi » Si l'abordage s'est fait en » pleine mer, ou tellement hors du port, qu'il ne soit pas » possible au Capitaine d'intenter son action dans les » vingt-quatre heures après le dommage reçu, le delai ne » courra que du jour de l'arrivée de son navire dans le » port. »

Digitized by Google

CCCXLI. *Guyot Dictionnaire raisonné des Lois alla parola Abordage n.* 3. » ivi » Mais si l'abordage est arrivé soit » en pleine mer, soit dans quelqu'autre endroit où le » maître du Navire n'ait pas pu agir, le delai pour for- » mer la demande, ne court que depuis l'arrivée du Na- » vire, dans un lieu ou le maître puisse agir. »

CCCXLII. *Emerigon Traité des assurances tom.* 2 *Chap* 19. *sect.* 16. *num.* 5. » ivi » Cette prescription ne court que » depuis que le Capitaine, dont le Navire a été abordé, » aura pu agir. D'où il suit que si l'abordage arrive en » pleine mer. ou dans un lieu où il n'y a point de Juge, » la prescription sera suspendue jusqu'à ce qu'on ait le » moyen de se pourvoir en justice. »

CCCXLIII. *Baldasseroni Dizionario di Giurisprudenza marittima alla parola Abbordaggio* §. 22. » ivi » L'azione » per ragione d'abbordo, deve intentarsi nello spazio di » ore 24. dopo il danno accaduto, ma segnendo l'abbordo » in alto mare, o così lontano da un porto, che non sia » possibile al Capitano d'intentare la sua azione nel ter- » mine prescritto, deve questo contarsi dal giorno dell' ar- » rivo della Nave danneggiata al primo Porto. »

CCCXLIV. Uniforme a tale opinione dei Dottori è stata sempre ed è la consuetudine di giudicare dei Tribunali.

1.° *In alto mare* era avvenuto l'abbordaggio, sulla controversia del quale emanò dall'Ammiragliato di Marsilia la Sentenza dei 17. Dicembre 1751 citata dall'Azuni nel suo Dizionario Mercantile *alla parola abbordo dict. n.* 21.

2.° *In alto mare* era avvenuto l'abbordaggio *fra la Maria Luisa e il Giovine Tobia*, sulla di cui controversia emanarono nel 1775. e 1777 le due Sentenze dell'Ammiragliato di Dunkerque e del Parlamento di Parigi riferite da *Merlin alla parola Abordage tom.* 1. *pag.* 23. e 24.

come rilevasi dalla difesa, che il Reo convenuto faceva in quel caso » ivi » Que la prescription de vingt-quatre » heures resultante de l'Art. 8. de l'Ordonnance de la » marine et invoquée contre le Sieur Casteleyn n'etait ap- » plicable qu'aux abordages de Vaisseaux etant en rade, » ou dans les ports, et une abordages de mere. » E ciò non ostante fu da ambedue le Sentenze dichiarata inammissibile, stante il lasso del termine, l'azione e la domanda del sedicente Dannificato.

3.° *In alto mare*, e viaggio facendo ambedue i Bastimenti, avvenne l'abbordaggio, sulla controversia del quale emanò nel 21. Maggio 1828. la Sentenza del Tribunale di Livorno nella Causa Palma Fabbri ed Accardo, la quale disse e dichiarò » ivi » Attesochè è letterale la disposi- » zione degli Art. 435. e 436, del Codice di Commercio, » onde non può ammettersi azione in indennità per danni » cagionati dall'abbordaggio se non ne fu fatto reclamo » nelle ventiquattro ore; disposizione sovente applicata dai » Tribunali nostri secondo che riferisce *il Baldasseroni* » *Dizionario verb. abbandono* §. 57. -. Attesochè è in- » controverso in fatto nel caso che non fu significato recla- » mo del preteso avvenuto abbordaggio dentro le venti- » quattro ore dopo l'arrivo nel Porto di Livorno, ove il » Capitano del Legno asserto investito poteva agire.

4.° *In alto mare* finalmente era avvenuto l'abbordaggio, che diede luogo alla Lite, in cui emanò la Sentenza proferita nel 10. Febbrajo 1840., e riportata *dal Journal du Palais anno* 1840. *pag.* 601. *e* 602.

CCCXLV. È questo un Dottrinale imponente. Pure è suscettibile di altre e più significanti Autorità. Fra le molte, che potrei aggiungere, ne sceglierò due, che mi sembrano significantissime, perchè nascenti dal fatto istesso del Capi-

tano Lazzuolo e della Società Sarda, e dei Loro Difensori.

CCCXLVI. La *prima* autorità, che io aggiungo per confermare che anco negli Abbordaggi avvenuti in alto mare corre l'obbligo al Capitano di fare e notificare il reclamo dei danni nel termine di ventiquattr'ore computabili dal momento del di lui arrivo in luogo ove comincia in lui la possibilità di agire, è il fatto dello stesso Lazzuolo, che nel 21. Giugno 1842. fece e notificò una protesta ai Signori Semiani e Borgheri asserti rappresentanti dell'Amministrazione napoletana e raccomandatarj, Egli disse, del Capitano Caffiero. *a* 31. Ed è il fatto dei di lui Difensori, i quali, assottigliando il cervello, hanno mordicus ed ostinatamente sostenuto, che quella protesta fu un reclamo et quidem un reclamo fatto *nel termine delle ventiquattr'ore*, sottraendo dallo spazio decorso dal 18. al 21. le ore notturne, defalcando anco fra le ore diurne quelle, nelle quali il Tribunale sta chiuso, e, di ciò non contenti, prendendo a imprestito dalla nostra Santa Religione tutto il giorno della Domenica, e prendendo per fino a usura dagli Ebrei tutto quanto il giorno del Sabato. Simili sforzi d'ingegno non sono Eglino forse altrettante implicite anzi esplicite confessioni, che anch' Essi credono in core, che il termine delle ventiquattr'ore computabili dal dì dell'arrivo in porto sia prescritto anche al Capitano, che sofferse in alto mare abbordaggio?

CCCXLVII. La *seconda* autorità è quella del Sig. *Dalloz* chiamato a soccorso della vacillante loro Difesa dai riveriti Contradittori. Questo distintissimo Giureconsulto, facendosi alleato ai precedenti Difensori del Lazzuolo e della Società Sarda, trovandogli impegnati a sostenere che per gli abbordaggi in alto mare avvenuti non esiste termine di ventiquattro ore a reclamare la refezione dei danni, gli ammaestra,

Digitized by Google

gli avverte, gli mortifica, gli castiga negando di sottoscriversi anzi contradicendo espressamente a così strana ed illegale proposizione.

CCCXLVIII. Odasi com'Ei si esprime nella sua Memoria, di cui ci han fatto dono gli Avversarj, *alla pag.* 38. *e* 39.
» ivi » Mais de ces diverses propositions, justes en elles-
» mêmes, est-il exact de conclure que la déchéance ne
» soit pas applicable à ce cas comme à celui où l'abordage
» a eu lieu dans un port, une rade ou une riviere?

» Le Conseil soussigné ne peut le penser.

» Remarquons d'abord que, malgré les termes de
» l'Art. 8. tit. 12. de l'Ordonnance de 1681, qui pouvaient
» jusqu'à certain point prêter à une interprétation restri-
» ctive et autoriser une distinction, Valin. (t. 1. pag. 303.)
» et Emerigon (t. 2. p. 504. n. 5.) n'hesitaient pas à
» enseigner que la préscription n'était pas moins applicable
» à l'abordage en plein mer qu'a celui arrivé dans un port
» ou une riviére. sous la condition toutefois de ne faire
» courir le délai de 24. heures que du jour ou le Capi-
» taine avait pu agir. Et, en effet, c'est là tout ce qu'on
» peut demander. Si l'on devait entendre l'Art. 8. de
» l'Ordonnance et surtout les Art. 435. et 456. du Code
» de commerce dans un sens si servilement littéral, que la
» déchéance ne pût l'appliquer qu'aux cas où l'abordage
» serait arrivé dans le lieu même ou le Capitaine pourrait
» notifier sa protestation, il faudrait, pour être conséquent,
» aller jusqu'à dire que cette déchéance ne serait pas ap-
» plicable à l'abordage qui aurait eu lieu dans une rade,
» une riviére et même dans un port, si ce port ne se
» trouvait pas dans l'enceinte d'une ville où le Capitaine
» pût trouver un Magistrat pour recevoir sa protestation
» et un huissier pour la signifier, car alors l'abordage ne
» serait réellement pas arrivé dans un lieu où le Capitaine
» pouvait agir.

Digitized by Google

» Cette conséquence, que nul ne voudrait admettre, » ne montre-t-elle pas que quand la loi parle de l'abordage » arrivé dans un lieu où le Capitaine peut agir, elle ne » veut dire autre chose, sinon que le délai de 24. heures » ne commence à courir qu'au moment où le Capitaine a » la liberté d'action nécessaire pour notifier sa reclamation? » On ne voit pas, d'ailleurs, comment il serait possible de » distinguer selon le lieu où survient le sinistre; car il » peut se faire que le Capitaine ait plus de facilité pour » réclamer aprés un abordage arrivé en pleine mer, mais » dans le voisinage d'un port ou d'un ville, que si l'abor- » dage était arrivé sur une rivière ou un fleuve, mais à » une grande distance du lieu où le Capitaine peut trouver » les moyens légaux de protester utilement. Pourquoi la » déchéance admise dans ce dernier cas ne le serait-elle » pas dans le premier? „ *a* 377. *t.*

CCCXLIX. Odasi com' Ei prosegue alla *pag.* 39, 40. *e* 41. » ivi » Voilà pour le texte de la loi, et ceci touche déjà » assez directement l'esprit dans lequel elle a été portée; » mais poursuivons sur ce point. On s'accord généralement » à réconnaitre que le motif unique de la déchéance dont » il s'agit, déchéance que l'Ordonnance de 1681. nommait » *prescription*, et que le Code de commerce appelle *fin* de » non recevoir, c'est que, pour nous servir des expressions » de Valin, t. 1. p. 308. les accidents maritimes sont si » fréquents, qu'il se pourrait qu'un navire, aprés avoir été » abordé par un autre, souffrit, dans un intervalle assez » court, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause pour » les faire regarder comme une suite naturelle ou même » comme un effet direct de l'abordage » C'est ce que ré- » pètent Emerigon, t. 2 p. 304. et apres lui MM. Locré, » *Esprit du Code de commerce* t. 4. p. 450, Pardessus » t. 3. n. 654. p 90, Delvincourt t. 2. p. 274, Boulay- » Paty t. 4. p. 699, et, en un mot, tous les auteurs an-

» cens et modernes qui se sont occupés du droit maritime.

» On a bien prétendu que la loi avait voulu, en ou-
» tre, donner sécurité au commerce en mettant les arma-
» teurs de navires à l'abri de tout recherche tardive pour
» fait d'abordage, et on trouve dans les motifs d'un arrêt
» de la Cour de cassation du 10. Janvier 1840, que la
» fin de non recevoir établie par les Art. 435. et 436,
» aurait pour objet de mettre ceux qui peuvent être action-
» nés à même de faire constater dans le plus court délai
» l'existence de l'avarie et l'importance des pertes. Mais
» c'est précisement à raison de la fréquence des accidents
» de mer et de la facilité d'attribuer à un abordage sans
» résultat facheux une avarie qui sera provenue d'une
» autre cause, que pour donner securité au commerce et
» mettre le Capitaine promptement à portée de faire con-
» stater le dommage dont on veut le rendre responsable,
» la loi a établi une prescription de 24. heures, c'est-à-dire
» la plus courte de toutes celles qui existant dans notre
» droit. Il est une foule d'autres cas où la sécurité du
» commerce à fait introduire des prescriptions plus courtes
» que celles du droit civil: les Art. 108. 431. 432. 433.
» du Code de commerce en offrent plusieurs exemples.
» Mais nulle part on n'y trouve une prescription de vingt-
» quatre heures; les plus courtes sont de six mois Il est
» donc vrai de dire que le motif unique de la déchéance
» dont il s'agit est bien celui que donnent Valin, Emerigon
» Locré et tous les auteurs, et que les autres considéra-
» tions, indiquées soit par le défenseur du Mongibello soit
» par la Cour de cassation, ne sont que le corollaire et
» le développement de ce motif unique.

» Or, ce motif, qui est le principe verifiant de la
» loi, est il applicable à l'abordage qui est arrivé en haute
» mer qu'a celui qui est survenu dans un port, une rade
» ou une riviere? N'y a-t il pas dans les deux cas la même

Digitized by Google

» facilité de dissimuler la véritable cause d'une avarie pour
» l'attribuer à un abordage qui n'aura eu aucun résultat
» nuisible? Cette facilité n'est-elle même pas plus grande
» dans le premier cas que dans le second?

» Quant à l'extrême brièveté des délais, elle serait un
» motif sau réplique, si ces délais couraient à compter du
» moment du sinistre, comme l'a voulu le Code de Hollande,
» qui d'ailleurs accorde trois ans pour réclamer; mais,
» d'apres les art. 435. et 436., ces délais ne commencent
» jamais à courir qu'a partir du moment où le Capitaine
» a pu agir; des lors, il n'y a, ce semble, aucune raison
» de distinguer entre l'abordage en haute mer et celui arrivé
» dans un port, une rade ou une riviére, et il devient égale-
» ment indifférent que les deux navires débarquent dans
» le même port ou à de tres grandes distances. Cette opi-
» nion est, au surplus, celle de M. Locré *Esprit du Code*
» *commerce* sur l' Art. 435; mais du moins elle résulte
» implicitement du soin qu'il a pris d'examiner l'époque à
» laquelle le Capitaine est censé pouvoir agir, lorsque
» l'abordage est arrivé en pleine mer » *a* 378. *e seg.*

CCCL. E si oda come Ei conclude alla *pag.* 54. *e* 55. » ivi »
» Quant à l'exception de *déchéance*, le Conseil soussigné
» ne peut partager l'opinion du Tribunal de Livourne
» quand il distingue l'abordage arrivé en pleine mer et
» celui arrivé dans un port, une rade ou une rivière, et
» restreint à ce dernier la déchéance prononcée par les
» art. 435. et 436. du Code de Commerce; tout en recon-
» naissant que cette distinction peut, jusqu'a un certain
» point, s'appuyer sur la lettre de la loi, il lui parait que
» les articles cités embrassent toute action pour dommages
» en avaries résultant de l'abordage, en quelque lieu qu'il
» soit arrivé; sauf à ne faire partir le delai qu'a compteer
» du moment où le Capitaine est arrivé au port et a pu
» réellement agir » *a* 385. *t.*

Digitized by Google

CCCLI. È poi un equivoco, un quid pro quo, e, quasi direi, un insulto, che si è fatto al povero *Rogron* supponendo, che abbia detto ciò, che non ha mai sognato di dire e non ha detto, cioè che la decadenza creata dalla Legge non è applicabile al Capitano, che omise il reclamo quando l'abbordo ebbe luogo in alto mare. *Attesochè* 23. *della Sentenza appellata.*

CCCLII. Ecco il testo della Nota scritta da *Rogron* dopo l'Art. 435. e avanti l'Art. 436. del Codice di Commercio alla parola *A pu agir* » ivi » Si l'abordage est arrivé dans » un lieu où le Capitaine ne pouvait se plaindre, par » exemple, en pleine mer, on ne peut nullement lui re- » procher de n'avoir pas élévé de reclamations. Mais si le » Capitaine pouvait agir, on a dû exiger qu'il le fit sur- » le-champ; sinon on aurait en a craindre qu'il ne récla- » mat par la suite, comme occasionnés par l'abordage, » la reparation de dommages provenant de toute autre » cause. »

CCCLIII. Questo e non altro che questo è ciò, che dice *Rogron.* Dice in sostanza, che il Capitano, se ha sofferto naufragio in luogo, ove poteva agire, deo fare il reclamo *sur le champ*: ma se ha sofferto l'abbordaggio in alto mare, ove non poteva agire, non può esser rimproverato di non averlo fatto. Ma ciò s'intende di non averlo fatto *sur le champ*, non già che Ei sia dispensato di farlo successivamente vale a dire nelle ventiquattr'ore computabili dal momento del di lui arrivo in porte, ove cessa l'impossibilità d'agire.

CCCLIV. *Rogron* adunque dice, che non si può far debito al Capitano se, avendo sofferto abbordaggio in alto mare, ne ha fatto reclamo *sur le champ*, come dee farlo se soffre naufragio in luogo, in cui possa agire. Ma non dice (come gli si fa dire) che sia dispensato da fare il reclamo nel termine di ventiquattr'ore da che Egli arrivi in rada porto

Digitized by Google

o altro luogo, in cui possa agire. E, se l'avesse detto, avrebbe detto male, e la di lui opinione rimarrebbe affogata dal torrente di tante opinioni contrarie, quante sono le autorità dei Dottori e dei Tribunali che ho sopra schiarate. Ma, ripeto, Rogron non dice quanto gli viene apposto dall'avversaria Difesa e dall'appellata Sentenza.

CCCLV. Dimostrato che la lettera, con cui son concepiti gli Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio, essendo universalissima e comprensiva di qualunque azione ai danni derivanti da abbordaggio, comprende anche gli abbordaggi avvenuti in alto mare.

CCCLVI. Dimostrato, che anche agli abbordaggi avvenuti in alto mare si applica lo spirito e convengono le ragioni animatrici della disposizione in detti Articoli contenuta.

CCCLVII. E dimostrato che la Giurisprudenza posta in essere dal voto concorde degli Scrittori alla materia e dalle Decisioni dei Tribunali e corroborata dall'opinione ingenuamente esternata dal medesimo Sig. *Dalloz* conferma la verità del nostro concetto, e condanna l'errore dell'assunto avversario.

CCCLVIII. Poco anzi nulla rilevano le considerazioni obiettate exadverso.

CCCLIX. Nulla rileva la considerazione, che, quanto congruo ed utile sembra comparire il termine delle ventiquattr'ore per gli abbordaggi avvenuti in porto, rada, o altro luogo, in cui il Capitano può agire, dove è certo il punto di partenza del termine, e dove la sollecitudine del reclamo può impedire la confusione dei danni e portar subito a notizia del preteso Dannificante le intenzioni del sedicente Dannificato, altrettanto incongruo ed inutile comparisce cotesto termine per gli abbordaggi avvenuti in alto mare, nei quali i bastimenti abbordati, continuando il viaggio e per lo più in opposta direzione e potendo continuarlo per più giorni, settimane, e mesi, impossibile diventa

il garantirsi che altri danni non siano fatti apparire siccome derivanti dal sofferto abbordaggio, il conseguire un reclamo nella prima impressione che l'animo ricevè dal fatto, e il portar con sollecitudine le pretensioni del Dannificato a notizia di quegli, a cui il danno si attribuisce. *Attesochè 26. della Sentenza appellata.*

CCCLX. Imperocchè lo spirito della Legge, che (come si è visto) non è solamente quello d'impedire la confusione dei danni sopravvenuti ai danni avvenuti nel primo abbordaggio, ma è altresì quello di far noto al più presto possibile al preteso Dannificante le intenzioni del sedicente Dannificato, onde si premunisca dei mezzi di difesa e si regoli negli impegni da contrarsi, rende congruo ed utile il termine delle ventiquattr'ore (appena può questo incominciare dal momento dell'arrivo del Capitano a terra) anche agli abbordaggi avvenuti in alto mare. Nè il punto della partenza di detto termine è incerto, tostochè è accertato dal momento dell'arrivo del Capitano in luogo, in cui può agire.

CCCLXI. Molto meno rileva la considerazione, che, anche stando all'opinione degli Scrittori da noi allegati, il termine a reclamare i danni d'un abbordaggio avvenuto in alto mare, dovendo incominciare dal momento dell'arrivo del Bastimento abbordato, mai cominciò nè potè cominciare quel termine nel caso nostro. E ciò perchè il Polluce, calato a fondo, mai arrivò nè mai arriverà in luogo, in cui possa agire il Lazzuolo. *Attesochè 24. della Sentenza appellata.*

CCCLXII. Imperocchè l'arrivo, di cui parlano gli Scrittori da noi allegati, è l'arrivo *del Capitano* e non *del Bastimento* abbordato. E, se alcuni parlano anche del Bastimento, è solo perchè col Bastimento investito e danneggiato arrivano per lo più e Capitano ed Equipaggio, e pas-

seggeri. Del resto alcuni degli Scrittori da noi allegati, parlando più esattamente, esprimono l'arrivo del *Capitano*.

CCCLXIII. Anche meno rileva la varietà delle opinioni delli Scrittori da noi allegati: alcuni dei quali, per gli abbordaggi avvenuti in alto mare, fanno cominciare la decorrenza del termine dell'arrivo della Nave danneggiante: altri dall'arrivo della Nave danneggiata: alcuni dal momento dell'arrivo: altri dal momento del discarico del bastimento abbordato – e così con una incertezza inconciliabile con l'idea, che l'*Art.* 435. del Codice di Commercio stabilisca lo stesso termine per ogni e qualunque specie d'abbordaggi. *Attesochè* 26. *della Sentenza appellata*.

CCCLXIV. Imperocchè . . . . prescindendo che chi fa incominciare la decorrenza del termine dall'arrivo della Nave danneggiante contempla il caso, che il Capitano (avendo perduta la sua) giunga in porto sulla Nave che lo investì e lo raccolse . . . . prescindendo che chi la comincia dal momento del discarico, contempla il caso che il Capitano sia stato costretto a discaricare senza dilazione la sua Nave danneggiata e pericolante . . . . prescindendo da queste osservazioni, è decisiva la replica, che tutti peraltro i da noi allegati Scrittori concordano la necessità del reclamo nel termine di ventiquatr'ore, e non ve n'è alcuno, che dispensi il Capitano (neppure lo straziato e male inteso Rogron) da tale obbligo negli abbordaggi avvenuti in alto mare.

CCCLXV. Nulla finalmente e poi nulla rileva la considerazione, che, trattandosi d'una Legge esorbitante e odiosa qual'è questa che fulmina la decadenza da un diritto, non è lecito estenderne la disposizione a un caso, a cui la lettera non arriva, per analogia, e per identità di ragione. *Attesochè* 22. 33. *della Sentenza appellata*.

CCCLXVI. Imperocchè non è vero, che la lettera, con cui è concepito l'Art. 435. del Codice di Commercio non com-

prenda il caso dell' abbordaggio in alto mare. Lo comprende benissimo (come si è dimostrato) e, comprendendolo, se ne applica il disposto, e non si estende nè per analogìa nè per identità di ragione a un abbordaggio, che non sia nella lettera della Legge compreso.

Legge, che, essendo chiara dovrebbe osservarsi, ancorchè fosse esorbitante ed odiosa.

E che tanto più deve osservarsi, perchè, lungi dall' essere esorbitante ed odiosa, è anzi benefica e favorevole, come sarà da me dimostrato alla fine della presente Consultazione.

SECONDO DEI MEZZI ADDOTTI EXADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ART. 435. E 436.

CCCLXVII. La total sommersione del Polluce è il secondo dei mezzi, con cui gli ornatissimi nostri Contradittori tentano di sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio.

CCCLXVIII. Cotesti Articoli (si dice) contemplano il caso d' una semplice avarìa e deterioramento parziale del bastimento abbordato e delle merci sovr' esso caricate.

CCCLXIX. Ma non sono applicabili (si dice) al caso del naufragio e della sommersione e perdita totale del bastimento.

CCCLXX. Sei sono i fondamenti principali di cosiffatta proposizione.

CCCLXXI. *Primo*; Il significato tanto grammaticale quanto legale della parola *danni* usata dall' Art. 435. » ivi » Non » è ammissibile qualunque Azione in indennità per risar- » cimento *di danni* cagionati da abbordaggio » il significato (si dice) tanto grammaticale quanto legale di cotesta

parola *danni* indica un deterioramento parziale, e non la totale distruzione dell' oggetto, a cui si riferisce.

Tale (si pretende) è il di Lei significato grammaticale, perchè, quanto cotesta parola può comprendere anco la perdita totale quando si parla di danno *relativamente alla persona che lo soffre*, altrettanto indica deterioramento parziale, quando se ne parla *relativamente alla cosa dalla quale il danno è sofferto*. Ora l'Art. 435. fa uso della parola *danno* relativamente alla nave ed al carico, da cui fu sofferto, e non relativamente al Capitano e ai Proprietarj del Bastimento e delle merci che la soffersero.

E tale è il di lei significato legale. 1.° Perchè l' Ordinanza del 1681., dalla quale è tratto l'Art. 435. del Codice di Commercio, trattando dell'abbordaggio nel *Titolo delle Avarie Art.* 10. *e* 11., usa la parola *danni* come sinonimo *d'avaria*. 2.° Perchè nel senso di parziale deterioramento vedesi usata la parola *danno* nell'Art. 407. del Codice di Commercio, d'onde la conseguenza che nello stesso senso dee giudicarsi usata anche *nell'Art.* 435. per la stretta correlazione, che passa fra i suddetti due Articoli, l'ultimo dei quali, per ciò che concerne l'abbordaggio, forma il complemento del primo. 3.° E perchè anche nello stesso Art. 435. si vede usata la parola *danno* nel senso ristretto a parziale deterioramento nel primo e nel secondo periodo, in cui si tratta di merce *riscossa* e di merce *consegnata* senza protesta.

CCCLXXII. *Secondo*: La circostanza, che tal parola viene usata dall'*Art.* 435. in numero plurale – *Danni*. –

La parola *danno* (si dice) offre l' idea generica d'ogni e qualunque danno tanto parziale che totale, quando è usata in numero singolare.

Ma, quando è usata in numero plurale, ella perde il suo significato generico assoluto indefinito, e non significa che deteriorazioni o avarie.

Digitized by Google

CCCLXXIII. *Terzo*: La ragione animatrice della disposizione contenuta nei controversi *Art.* 435., e 436.

Qual ragione (si dice) consiste nella veduta d'impedire che altri danni sopravvenuti al bastimento ed al carico dopo l'abbordaggio vengano a quell'abbordaggio fraudolentemente attribuiti.

Ragione, che, quanto conviene al caso d'un bastimento e carico superstite all'abbordaggio, altrettanto disconviene ed è impossibile applicarla al caso d'un bastimento e carico sommerso, cui nuovi danni non possono attribuirsi nè apporsi dalla malignità d'un Dannificato mentitore e calunniatore.

CCCLXXIV. *Quarto*: L'anomalìa e la contradizione, che, applicando anche al caso della sommersione del bastimento il termine delle ventiquattr'ore prescritto dall'Art 436., si viene a introdurre fra detto Articolo e l'*Art.* 373, il quale in caso di naufragio accorda agli Assicurati il termine per lo meno di sei mesi a fare agli Assicuratori la renunzia all' incetta o sia l'abbandono.

CCCLXXV. *Quinto*: La discretiva, che esiste tra l'Art. 8. della Ordinanza del 1681. e gli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio. In quella si contempla indistintamente ogni Azione nascente da abbordaggio: ed in questi non si contemplano che le azioni d' indennità per ragione di danni cagionati da abbordaggio. Discretiva, la quale giova doppiamente all'assunto del Capitano e della Società proprietaria del Polluce.

In primo luogo dimostra, che i Compilatori del Codice di commercio vollero sottoporre alle forme rigorose prescritte dai citati Articoli non tutte indistintamente le Azioni nascenti da abbordaggio, qualunque ne fossero le conseguenze, ma solamente quelle Azioni, che derivano da danni cagionati dall'abbordaggio. Ove questi Compilatori avessero contemplato ogni azione nascente da qualunque abbordag-

Digitized by Google

gio avrebbero tenuto ferma la letterale disposizione della Ordinanza.

In secondo luogo poi l' indicata discretiva dimostra, che non si applica al caso nostro la Decisione della Corte di Cassazione del 5. Messidoro anno 13, come quella che fu emanata sotto l' impero dell' Ordinanza, e non sotto quello del Codice.

CCCLXXVI. *Sesto*: L'autorità dell' Emerigon, il quale nel suo *Traité des assurances Chap.* 19. *sect.* 16. §. 2. *n.* 2. si esprime » ivi » Cette prescription de vingt-quatre heures » est etablie au sujet du *dommage reçu*, c'est-a dire, au » sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage. » D'on il suit que la prescription n'a pas lieu dans le cas » ou l'abordage a causé la perte entiere de l'un des Na- » vires. On retombe alors dans la disposition du droit com- » mun, tant contre celui a qui le sinistre majeur est im- » puté, que contre les Assureurs du Navire naufragé. »

CCCLXXVII. Tanto si legge nella Srittura esibita dal Capitano Lazzuolo nel 1. Aprile 1842. *a* 118. Altrettanto nella Scrittura esibita dalla Società Sarda nell' 11. Marzo e nel 2. Giugno 1842. *a* 108. *e* 120. *t.* Altrettanto nei Pareri dei Signori Avvocati di Genova, *pag.* 11., nella Replica del Sig. Dott. Guerrazzi ai Dubbj *pag.* 23, nella Sentenza appellata nel 29. *e* 30. *Attesochè*, nel Parere del Professor Crespi *pag.* 98., e in quello dell'Avvocato Hasen *pag.* 108. *in quello dell'Avv. Fremery a pag.* 109., nella Memoria del Sig. Dalloz pag. 42. e 43. e 44., alla Memoria del Sig. Avv. Cercignani dal §. 55. al §. 58. e passim.

RISPOSTA

CCCLXXVIII. Piacemi di cominciare la risposta anche a questo secondo mezzo dell'avversaria argomentazione rammentando *la generalità* delle parole, con le quali è conce-

Digitized by Google

pito l'Art. 435. » ivi » TOUTES *actions en indemnité pour* » *dommages causées par l'abordage* . . . QUALUNQUE *azio-* » *ne per risarcimento di danni cagionati dall' abbor-* » *daggio.* »

CCCLXXIX. Udì la Corte nè gli sia discaro il risentire ciò che sul significato di coteste parole disse la *Rota nostra in Thes. Ombros tom.* 1. *dict. dec.* 15. *n.* 74. *et segg.* » ivi » Attesa massime la natura della detta parola QUILI- » BET, che è universalissima e comprensiva di tutti *Bar-* » *bos. ec.* e significa e opera il medesimo, che la parola » TUTTI *Barbos ec.* ed è di così ampio e sfrenato signi- » ficato che non ammette restrizione nè eccettuazione » alcuna.

CCCLXXX. Ora io domando. L'azione intentata dal Lazzuolo e dalla Società Sarda con le Scritture dell' 8. e 15. Luglio 1842. contro il Capitan Caffiero e l'Amministrazione napoletana è ella una azione in indennità per risarcimento dei danni arrecati agli Attori dai Rei convenuti con l'abbordaggio e sommersione del Polluce? Sfido a negarlo.

CCCLXXXI. Dunque io sfido egualmente a negare, che tale azione per danni cagionati dalla sommersione del Polluce sia investita del disposto del Codice di commercio, e compresa nella censura degli Art. 435. e 436.

CCCLXXXII. Ma il danno, si esclama ex adverso, è di due specie; *totale* e *parziale*.

Totale è quello del naufragio, della sommersione, della perdita di tutto il Legno e di tutto il carico.

Parziale è quello, che l' abbordaggio arreca a una parte del Legno e del carico, e che chiamasi avaria.

È dunque possibile, che l'Art. 435, parlando dei danni cagionati dall'abbordaggio, intenda del danno *parziale* consistente nel deterioramento del Legno e del Carico, e non del danno *totale* consistente nella sommersione del Legno e del Carico.

Digitized by Google

CCCLXXXIII. Cotesto possibile, che avrebbe bisogno d' essere provato con dimostrazioni evidentissime e tali, quali non sono certamente (come vedremo in seguito) quelle espiscate dall' ingegno dei nostri Avversari, ha contro di se la regola di ragione, e la giurisprudenza.

CCCLXXXIV. Ha contro di se la regola di ragione, la quale c' insegna, che, quando la Legge usa una parola generica ed atta a comprendere tutte le specie degli oggetti, sui quali dispone, e, arrestandosi a quella parola, non distingue specie da specie, tutto l' universo genere degli oggetti contemplati resta compreso nel significato di detta parola, nè è lecito ad alcuno il distinguere ove la Legge non distingue.

CCCLXXXV. Ella è questa una regola, che deriva dalla ragione naturale, e che è scritta nel Testo della *Legge Nec distinguemus ff. de recept. arbitr.*, *della Legge* 1. §. *Generaliter ff. De legat praestand. nella Legge* 3. *ff. de officio peraesidis* » *vers* » *Nec distinguitur unde sint, e nel cap. Quia circa de privileg.* » vers » Cum nihil exceperit » et poterat excepiste » E la *Rota Nostra in Thes. Omb. tom.* 10. *decis.* 37. *n.* 79. » ivi » Unde cum lex praetensam distinctionem non faciat, nec nobis illum addere permissum est contra *Text. in Leg. Nec distinguemus.* » Verba enim indefinita Legis generaliter accipienda sunt » quoad omnes, et non nisi improprie restringuntur, unde » restrictio indiget clara prolatione.

CCCLXXXVI. Ha poi contro di se la Giurisprudenza. E lo abbiamo già visto.

CCCLXXXVII. Nel 18. Termidoro Anno XI. (quando l' Emerigon avea già da molto tempo azzardata la proposizione che il termine delle ventiquattr' ore assegnato dall' Ordinanza del 1681. al Capitano per reclamare i danni dovea intendersi scritto per i Capitani, che avean sofferto una semplice avarìa e non per quelli che avean sofferto naufra-

Digitized by Google

gio e perdita totale del Bastimento) si presentò alla Corte di Poitiers una Causa di danni derivati da abbordaggio, che avea prodotta la sommersione del Bastimento. E la Corte di Poitiers, non ostante la proposizione azzardata in contrario dall' Emerigon, dichiarò inammissibile l'azione del dannificato, perchè nel termine di ventiquattr' ore non avea fatto e significato al dannificante il reclamo. *Vedila sopra al §. CCCI n. 2. della presente Consultazione.*

CCCLXXXVIII. Fu ricorso in Cassazione. E la Corte di Cassazione, a cui non era certamente ignota la dottrina professata dall' Emerigon, rigettò il ricorso. E quel, che è più da rimarcarsi, ragionò il rigetto dicendo » ivi » Que » l'Art. 8. tit. 12. de l'Ordonnance de la marine *s'applique* » *a toute domande par raison d' abordage*, ET PAR » CONSEQUENT QU'IL DOIT AVOIR SON EXECUTION, *LORS* » *MEME QUE PAR UNE SUITE DE CET ACCI-* » *DENT LE NAVIRE EST NAUFRAGE Vedila* » *sopra al detto §. CCCI. n. 3. della presente Consultazione.*

CCCLXXXIX. Il Dalloz, il medesimo Signor Dalloz oggi scrivente in contrario, riportando nel tomo 1. della sua Collezione alla parola *Avaries* la suddetta decisione della Corte di Cassazione, vi sottopose la seguente memorabilissima Nota, » ivi » L' Art. 8. de l' Ordonnance portait *Toute demande* » *pour raison d' abordage sera formée dans 24. heures* » *apres le dommage reçu, si l' accident arrive dans un* » *port, havre an autre lieu aù le maître puisse agir.* » La raison de cette disposition, d'apres Valin, c'est qu'il » se pourrait qu' un navire, apres avoir été abordé par un » autre, souffrit, dans un intervalle assez court, d' autres » avaries, dont on dissimulerait la cause, pour les faire » regarder comme une suite naturelle, au comme un » effet direct de l' abordage – *Emerigon chap. 19. sect. 16*, » émet l' opinion, que la prescription de' 24. heures n'étant

» établie qu'au sujet d'une simple avarie occasionée par » l'abordage, il s'ensuit qu'elle n'a pas lieu dans le cas » où l'abordage a causée la perte entiére de l'un des na- » vires; on retomb alors dans la disposition du droit com- » mun. Cette opinion est, comme on le voit, contraire à » l'arret que nous rapportons et dont *M. Boulay Paty* » approuve la decision (*t.* 4. *pag.* 609.) L'ART. 8. DE L'OR- » DINANCE NE DISTINGUAIT PAS. - LES ART. 435. et 436. » DU CODE DE COMMERCE NE FONT PAS NON » PLUS DE DISTINCTION ».

CCCXC. È dello stesso parere il Sirey nella sua *Raccolta di Leggi e Decisioni tom. VII. pag.* 761. » ivi » Toute de- » mande en indemnité a raisone d'abordag doit être formée » dans les vingt-quatre heures du dommage reçu, si l'ac- » cident arrive dans un port, rade, ou autre lieu, ou le » le maitre du navire puisse agire. *A cet egard il n'y pas » a distinguer entre le cas, ou l'abordage a entrainée la » perte entiere du navire, et celui, on il n'a causé qu'un » semple dommage* ».

CCCXCI. Dice altrettanto il Sig. *Merlin. nel suo Repertorio alla parola Abordage tom.* 1. *pag.* 24. *vers.* » Au surplus » la prescription, dont il s'agit, *a lieu dans le cas, où » l'abordage a entrainée la perte entiere d'un navire, » comme dans celui, ou il n'a causée qu'un simple dom- » mage* ».

CCCXCII. Và d'accordo con essi l'*Azuni nel suo Dizionario Mercantile alla parola Abbordaggio tom.* 1. *pag.* 60. §. 23. » ivi » Un altra eccezione alla prescrizione di ven- » tiquattr' ore imposta *dall' Art.* 8. *titolo delle prescrizioni* » dell' Ordinanza e *dagli Art* 435. *e* 436. del Codice di » Commercio per l'esercizio dell' Azione d'Abbordaggio è » menzionata dall' *Emerigon des assurances chap.* 19. *sez.* » 16. nel caso, che la perdita prodotta all'abbordaggio sia » completa. Ce ne dà per ragione, che la Legge parla di

Digitized by Google

» Azione pei danni cagionati dall' Abbordaggio, e che la
» perdita intera non deve tenersi come compresa nella frase
» *danno ricevuto*. Questa opinione potrebbe appoggiarsi a mi-
» glior ragione. Secondo che nota Valin all' *Art.* 8. *delle*
» *prescrizioni*, la prescrizione di ventiquattr' ore è introdotta
» per togliere il caso, che il danneggiato, soffrendo altri
» danni posteriormente all' abbordo, gli ponga fraudolente-
» mente a carico del danneggiatore, la qual causa ad im-
» porre la prescrizione cessa nel caso di perdita assoluta ».

» *Malgrado questa plausibil ragione la Corte di Cassa-*
» *zione nel* 5. *Messidoro anno* 13. *rigetta l' eccezione.*

» IO CONCORDO CON QUESTA DECISIONE, PERCHÈ CREDO
» SOVRANAMENTE UTILE AL COMMERCIO LA ILLIMITATA AP-
» PLICAZIONE DEL TERMINE RIGOROSO DELLA LEGGE. »

CCCXCIII. Fà sua questa opinione anche il Sig. *Delvincourt nel suo diritto commerciale*, laddove, dopo avere nel *tom.* 1. *pag.* 176. detto » ivi » Toute action est eteinte, lor-
» sque l' accident est arrivè dans un lieu, où le Capitaine
» a pu agir, et qu' il a laissé passer vingt-quatre heures
» sans faire sa reclamation » Soggiunge nell'annotazione da lui fatta a quanto avea detto in detta pag. 176. e che trovasi inserita nel *tom.* 2. *pag.* 274. *e* 275. » ivi » *Quid*,
» si c' est dans un lieu où il n' a pu agir; par exemple, en
» route, ce quì est rare? Le délai doit courir du moment
» de l' arrivée. – Pourquoi un si court delai? C' est que le
» Navire abordé pourrait essuyer postérieurement d' autres
» avaries, dont il dissimuleroit la cause, pour pouvoir les
» attribuer à l' abordage; et la Cour de Cassation a même
» jugé, le 5. Messidor an. 13. (*Sirey*. 1816. 1. *P. pag.*
» 215.) que la régle des vingt-quatre heures devoit avoir
» lieu, quand même le navire seroit naufragé par suite de
» l' abordage ».

CCCXCIV. Vien poi *M. Boulay-Paty nel suo Cours Commercial. pag.* 281., e, avendo presente la dottrina come

sopra professata dall' Emerigon, si esprime. » ivi » *Ce ju-*
» jurisconsulte prétend que le délai de vingt-quatre heures
» n'étant établi qu'au sujet d'une simple avarie occasion-
» née par l'abordage, il suit que la fin de non-recevoir
» n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte
» entière du navire, et qu'on retombe alors dans la dis-
» position du droit commun. Mais la Cour de Cassation,
» par Arrêt du 5. Messidor an. XIII., a decidé qu'à cet
» égard il n'y a pas à distingner entre le cas où l'abor-
» dage a entraîné la perte entiére du navire, et celui ou
» il n'a causè qu'un simple dommage. LE DELAI DE VIN-
» GT-QUATRE HEURES EST DE RIGUEUR, ET LA FIN DE NON-
» RECEVOIR A LIEU DANS LE DEUX HYPOTHÉSES ».

CCCXCV. I Signori Devilleneuve e Carrette Compilatori della Raccolta *des Lois et Arrêts* nel Commento da Essi fatto alla surriferita *Decis. del* 5. *Messidoro anno* 13. *Sirey* 1. *n.* 2. *pag.* 129. *in nota* » ivi » Il en serait de même
» au jourd'hui; les articles 435. et 436. du Code de Com-
» merce ne distinguent pas entre le cas où l'abordage a
» entrainé la perte totale du navire et celui où il n'a oc-
» casionnés, que des dommages plus ou moins conside-
» rables »,

CCCXCVI. Il *Laget de Podio le Parfait Capitaine - Paris* 1834., oltre la suddetta Decisione del 5. Messidoro altra ne riferisce riportata dal Sirey; e così egli ragiona *pag:* 326. » ivi » On voit par la que si deux navires s'abor-
» daient en mer le delai de 24. heures ne pourrait courir
» que du moment de l'arrivée, et que il n'y a de delai
» fatal que celui qu'il a laissé passer quand il a pu agir.
» Ce qui à été jugé par un Arrêt de la Cour de Cassa-
» tion en date du 24. Juin 1804. (5. Messidoro an. 13.)
» qui porte - Toute demande en indemnité à raison d'abor-
» dage, doit être formée dans les 24. heures du dommage
» reçu si l'accident arrive dans un port, une rade, ou au-

Digitized by Google

» tre lieu ou le Capitaine ait pu agir; a cet egard il n'y » a pas a distinguer entre le Casson l'abordage a entraîne » la perte entiere du navire, et celui ou il à causé un » simple dommage. Cet Arrêt est rapporté par *Sirey tom.* » *VII part.* 2. *pag.* 761. – Sirey en rapporte un autre. » – *Tom.* XVI. *part.* 2. *pag.* 215., ou il est dit qu'en » cas d'abordage, *si le naufrage du navire s'en est suivi,* » *le Capitaine doit faire sa reclamation dans les vingt-* » *quatre heures*, lorsque l'accident est arrivé dans un lieu » ou il pouvait agir ».

CCCXCVII. *Favard de Langlade Repertoire loco altra volta citato verbo abordage in fine* » ivi » La loi ne faissant » point de distinction entre le Casson du Navire perit en- » tierement, et celui ou il n'est detruit qu'en partie, la » decheance a lieu dans un cas comme dans l'autre ».

CCCXCVIII. Torna finalmente quì in campo il Sig *Boulay-Paty nell' Opera delle sue Conferenze sull' Emerigon*, di cui riporta nel *tom.* 2. *pag.* 339. la proposizione contraria, e conclude » ivi » C' EST UN ERREUR.

CCCXCIX. Dio buono! Come si fa a resistere a un torrente sì copioso e sì prezioso d'autorità?

CD. Vano è l'escipere, come si escipe dalla Difesa avversaria, che l'abbordaggio, sù cui nacque la Lite decisa dalla Corte di Poitiers nell' 11. Termidoro Anno XI. e dalla Corte di Cassazione nel 5. Messidoro anno XIII, avvenne in un fiume e non in mare, e che il bastimento in quel caso restò per qualche tempo galleggiante sulle acque, e non andò *subito* a fondo.

CDI. Vano, sì, vano è il ricorrere a così frivoli pretesti per rendere inapplicabile al caso nostro l'autorità di quella normale e classica Rejudicata.

In primo luogo perché la Decisione della Corte di Cassazione non si vede fondata nè punto nè poco sù coteste particolari circostanze di fatto, ma riposa chiara e si-

Digitized by Google

cura sulla proposizione » ivi » Que l'Art. 8 Tit. 12. de » l'Ordinance de la marine s'applique *a toute demande* » *pour raison d'abordage, et* PAR CONSEQUENT, *il doit* » *recevoir son execution, lors même que par une suite de* » *cet accident le navire est naufragé.* »

Ed in secondo luogo, perchè a coteste particolari circostanze tanto meno appigliaronsi e mirarono tutti gli Autori da me sopra riferiti, i quali inclusero anche il caso della perdita totale del Bastimento nella disposizione e sotto la censura dell'Ordinanza e del Codice di Commercio per la ragione per la sola ragione » ivi » *Que* » *l'Art.* 8. (parole del Signor Dalloz e di tutti) *de l'Or-* » *donnance* NE DISTINGUAIT PAS. *ET LES ARTI-* » *CLES* 435. *E* 436. *DU CODE DE COMMERCE* » *NE FONT PAS NON PLUS DE DISTINCTION.* »

CDII. Potrei e dovrei, o Signori, dopo una dimostrazione così evidente della verità, ch'io sostengo, astenermi dal confutare gli argomenti ingegnosamente architettati dalla Difesa avversaria, e adottati dalla Sentenza appellata. S'io nol faccio, se imprendo a confutargli, è solo perchè dalla loro confutazione non solamente apparisce la loro insussistenza, ma ne resulta invece una serie di riprove e di conferme, che avvalorano, se pur ve ne fosse bisogno, il mio concetto ed assunto. Ed eccomi alla prova.

Primo argomento. CDIII. Il *primo* argomento, con cui si presume exadverso d'insinuare, che il termine prescritto dagli Articoli 435. e 436. al Capitano di fare e notificare entro ventiquattr'ore il reclamo sia stato prescritto soltanto a quei Capitani, i quali soffersero una semplice avarìa o sia parziale deterioramento nella Nave e nel carico, e non anco a quelli, che soffersero dall'abbordaggio la sommersione e perdita totale del Bastimento, è il significato grammaticale e legale della parola *danni* usata dall'Art. 435, che si suppone e si so-

stiene usata nel senso ristretto a un parziale deterioramento, e non alla perdita totale del Naviglio.

Sì perchè l'Articolo parla del danno relativamente alla nave e al carico, da cui è sofferto, e non relativamente al Capitano, che lo soffre.

Sì perchè l'Ordinanza del 1681. usando cotesta parola *danno* nel Titolo dell'Avarie e così nel senso ristretto a parziali deterioramenti, nello stesso senso abbia a credersi usata dal Codice di Commercio in questa parte desunto dall'Ordinanza.

Sì perchè nel senso ristretto a semplice avaria fu dal Codice usata la parola *danno* nell'Art. 407, di cui forma complemento l'Art. 435.

E sì finalmente perchè nello stesso *Art.* 435. vedesi usata in tal ristretto senso la parola *danno*, quando si contempla e si regola il caso della merce *ricevuta e consegnata.*

CDIV. Il significato tanto grammaticale quanto legale della parola *danno* comprende di natura sua e per sua propria indole tanto il danno *parziale* avvenuto in cose deteriorate ma non affatto perdute, quanto il danno *totale* consistente nell'intera perdita dell'oggetto danneggiato. *Replica*

CDV. Tale è il significato grammaticale della parola *danno* che secondo il Vocabolario della Crusca, secondo i Dizionarj di tutte le lingue si definisce come lo definì Quintiliano » ivi » *Damnum definitur amissio bonorum, quae* » *habuerimus* » e come lo definisce l'Enciclopedia alla parola *Dommage* » ivi » Signifie la perte, qui est causée » a quelq'un par un autre. »

Strana cosa sarebbe il pretendere, che *amissio bonorum quae habuerimus . . . perte qui est causée par quelq'un a un autre* fosse e dovesse giudicarsi soltanto quella diminuzione e perdita, che si limita a una parte, e non anco quella, che si estende alla totalità dell'oggetto investito e sottratto.

Cosicchè un Bastimento, che abbia, abbordando l'altro, incominciato a fargli un qualche guasto, per far cessare e sparire il danno, dovesse affondarlo.

Con siffatta teorìa si chiamerebbe danno *la ferita*, non potrebbe chiamarsi danno *l'uccisione*. Eppure Cicerone parlando della morte di Servio disse – *Magnum damnum est in Servio.* –

Ella è dunque una illusione il figurarsi che la sommersione d'un Bastimento non entri, per proprietà di vocabolo, nella categorìa e nella sfera dei danni.

Il significato grammaticale di tal parola ce lo comprende.

CDVI. Tale è molto più il di lei significato legale. Rigurgita il Gius Romano di Leggi, che chiaman *danno* il naufragio, la sommersione, l'incendio, la preda, la perdita in somma di tutto il Bastimento. Molte ne cita il *De Hevia de Commercio navali cap.* 12. alla parola *Damna*. Altre ne cita lo *Strikio* nella celebre sua Disputazione *de collisione navium*: Altre lo *Stracca de Nautis*. Basti per tutte la *Legge* 5. *ff. de Leg. Rodh.* » ivi » *Amissae Navis* DAMNUM » E la Legge 29. *ff. ad Leg. Aquiliam* §; 4. *vers.* » De » nave, quae perierit, in factum agendum. »

CDVII. E che *danno* si chiami in Legge tanto il deterioramento parziale, quanto la perdita totale del Bastimento nei precisi termini d'abbordaggio, che una semplice avaria o anche la sommersione abbia prodotta, lo dice in lettera lo *Strichio dict. Disput.* 27. *cap. De diversitate damni per occursum seu collisionem navium dati* §. 2. *vers.* » In » sensu autem specialiori et strictiori nobis est, quando » duae naves inter velificandum sibi invicem occurrunt, » atque ita altera in alteram illiditur, *ut inde damnum* » *meribusque in ea contentis inferatur* VEL *navis plene* » *pereat.* »

CDVIII. Nè diverso è il significato, che le attribuisce il Codice di Commercio. Esistono, non vi ha dubbio, in detto Codice articoli e casi, nei quali la parola *danno* è adoperata per indicare una semplice avarìa, un parziale deterioramento della nave o del carico. Ma ve n'esistono ancora di quelli, nei quali la stessa parola *danno* è pure adoperata per indicare il naufragio, la sommersione, e la perdita totale.

CDIX. In questo senso vedesi usata nell'*Art.* 350. » ivi » È » a rischio dell'Assicuratore ogni perdita e danno, che ac- » cada agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, nau- » fragio, incaglio, abbordaggio, fortuito, cangiamento forzato » di rotta, di viaggio o di Vascello, per getto, fuoco, ru- » berìa, arresto per ordine di una potenza, dichiarazione » di guerra, rappresaglie, e generalmente per ogni altra » fortuna di mare. »

E Rogron, alle parole *ogni perdita e danno toutes pertes et dommages*, ne dà la spiegazione » ivi » Car l'as- » surer doit reparer non seulement la perte *total* des cho- » ses assurés, mais encore les dommages *partielles*, que ces » choses peuvent avoir eprouvés. »

CDX. E nel medesimo senso si vede usata la parola *danno*.

Nell'*Art.* 369. » ivi » La rinunzia d'incetta degli » oggetti assicurati può esser fatta – In caso di presa – Di » naufragio – D'investimento con voltura – D'innaviga- » bilità per fortuna di mare – Nel caso d'arresto per parte » di una potenza straniera – Nel caso di perdita, o di de- » terioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento » o la perdita ascenda almeno a tre quarti – In caso di » arresto per parte del Governo, può esser fatta dopo in- » cominciato il viaggio. »

Nell'*Art.* 370. » ivi » Non può farsi però prima che » il viaggio sia incominciato. »

E nell'*Art.* 371. » ivi » Tutti gli altri danni sono » riputati avarie, e si regolano fra gli Assicuratori e gli » Assicurati in ragione del loro interesse. »

CDXI. Sta scritta in queste disposizioni la definizione di ciò che sia *danno* nel senso della Legge, la quale c'insegna che *danno* vale qualunque perdita tanto *parziale* quanto *totale*, e che segnatamente, trattandosi *di danno della Nave*, si comprende in cotesta denominazione anche la di lei sommersione.

E vaglia il vero. Si ravvicinino le disposizioni degli Art. 369. e 371. Il primo dichiara, che l'abbandono può farsi anche » ivi » *In caso di naufragio.* » Il secondo Articolo dichiara, che sono reputati Avarie » ivi » *Tutti* » *gli altri danni.* »

Dunque son danni anche tutti quelli derivati dagli altri casi contemplati dall'Art. 369 E, poichè fra i casi in detto Articolo contemplato, è il *naufragio*, ne viene che anche il naufragio è al senso del Codice chiamato *danno.*

CDXII. Certo per ciò diventa, che anche l'*Art.* 435., il quale, dopo gli Art. 350., 369. e 371., ripete la parola *danno*, considera in egual modo e in egual modo reputa tanto il danno *parziale* procedente da limitato guasto e avaria, quanto il danno *totale* derivante dal naufragio e dalla sommersione.

CDXIII. Nè al fin quì detto fanno pregiudizio nè ostacolo alcuno gli equivoci, con i quali si tenta exadverso di contorcere, di sfigurare, e di denaturare il significato della parola *danno* adoperata dall'*Art.* 435.

Secondo Argomento CDXIV. Un equivoco è il credere, che in detto Articolo la parola *danno* sia stata usata relativamente alla Nave e al Carico, da cui è sofferto, e non relativamente al Capitano che lo soffre.

Replica CDXV. Tutt'altro. L'*Art.* 435. si esprime » ivi » Non è » ammissibile qualunque Azione per risarcimento *di danni*

» cagionati dall'abbordaggio. » E, così esprimendosi, mostra di referirsi *alla persona*, che soffre il danno, e non alla cosa, da cui è sofferto: perchè l'azione in indennità pel restauro dei danni cagionati dall'abbordaggio compete alla persona e non alla cosa. E tostochè gliene ricusa l'esperimento quando non si protesti dentro le ventiquattr' ore dal giorno dell'approdo, è chiaro ch' Ei parla della persona, a cui fu recato il danno. Si ritorce perciò a carico degli Avversarj l'argomento della discretiva da Essi allegata tra il caso, in cui si sia parlato del danno con relazione alla persona, che lo soffre, e il caso, in cui ne sia stato parlato con relazione alla cosa, dalla quale viene sofferto.

Terzo Argomento

CDXVI. Un equivoco è pure il supposto, che nell'*Art.* 407, cui vuolsi avvicinare per relationem l'*Art.* 435., la parola *danno* sia stata dal Legislatore usata nel senso ristretto alla semplice avarìa e deterioramento parziale del bastimento e del carico.

Replica

CDXVII. Premetto, che, quando ciò sussistesse in fatto, non rileverebbe in gius. Non essendo nè insolito e molto meno incompatibile, che la stessa parola sia, secondo la diversità dei casi e delle materie, usata ora in un senso più ristretto ed ora in un senso più ampio e più lato.

CDXVIII. Non sussiste però nè anche in fatto, che l'*Art.* 407. usi la parola *danno* nel senso limitato a un guasto *parziale* e non anco esteso alla perdita *totale*.

Cotest'Articolo 407. è così concepito » ivi » In caso » d'abbordaggio del legno, se l'avvenimento è puramente » fortuito, il danno è a carico della Nave, senza che nulla » possa ripetere chi lo ha sofferto. – Se l'abbordaggio succede » per colpa d'uno dei Capitani, il danno è pagato da » quello che ne è stato la cagione. – Se vi è dubbio delle » cause dell'abbordaggio, il danno è resarcito a spese comuni, » e per egual porzione delle Navi che l'hanno ca-

Digitized by Google

» gionato e sofferto. – In questi due ultimi casi, la stima
» del danno si fa dai Periti. »

Tutta la forza dell' argomento, che da quest'*Art.* 407. estraggono i Contradittori per restringere alla semplice avarìa il significato della parola *danno* quivi usata dal Legislatore, deriva dalla circostanza di vedersene ordinata la stima ai Periti, quasichè non si potesse dai Periti stimare il danno d' una Nave sommersa.

È qui sta tutto l'errore dell' avversaria supposizione. Mentre anche a bastimento sommerso possono i Periti fare la stima del danno desumendone il valore dai fabbricatori o venditori del Bastimento, dalle polizze di carico dei Caricatori delle merci, dai Testimoni conoscitori del legno e delle merci naufragate, e più particolarmente dal di lei Capitano, equipaggio, e passeggeri. Citerò in conferma due autorità puntualissime.

Una di Neostadio » ivi » Si forte navis ex collisione
» mersu sit, in quaestione an merces extimandae veniunt
» quanti nuptae sunt an quanti in loco destinato vendi
» possent, an media quaedam aextimatio viri boni arbitrio
» facienda sit, dijudicandum videtur ut aextimatio mersa-
» rum mercium viri boni arbitrio intituetur »

L' altra autorità è quella del Sig. Dalloz. Il quale, discordando anche in questo dall' opinione degli altri più esaltati Difensori del Polluce, confessa nella sua Memoria al §. *Les mots pour dommages pag.* 43. che anche nell' Art. 407. la parola *danno* è pronunziata nel senso generale e comprensivo tanto della parziale deteriorazione quanto della perdita totale del Bastimento » ivi » Ce n'est pas
» que le Conseil soussigné veuille dire que le mot *dom-*
» *mage*, dans son acception générique, n'offre un sens
» tres-large et ne puisse s'appliquer à la perte totale du
» Navire comme aux détériorations ou avaries qu'il peut
» avoir éprouvées ; car l'Art 407. en posant le principe

» de l'indemnité due en cas de sinistre occasionné par » l'abordage de deux Navires, emploie le mot *dommage* » dans ce sens général » *a* 380.

CDXIX Un altro equivoco è pure il raziocinio, che, per restringere a una semplice avaria il significato della parola *danno* usata dall'Art. 435, si fabbrica ex adverso sulla circostanza, che semplice avaria indicò il Legislatore con quella parola nel primo periodo parlando di merce *ricevuta* e nel secondo periodo parlando di merce *consegnata*: quasiche deva necessariamente ritenersi usata nello stesso senso anche col terzo periodo, in cui parlò di danni cagionati dall' abbordaggio. *Quarto argomento*

CDXX. Poichè anche un tal raziocinio non giova anzi nuoce al concetto avversario. *Replica*

Non gli giova, perchè la riunione nel medesimo articolo di più e diverse disposizioni, alcune delle quali prevedono delle perdite parziali, altre la perdita totale del Bastimento, nulla contiene che sia contrario alla ragione, alla logica e al metodo. Nè sà vedersi il perchè un Legislatore, dopo aver preveduto e provveduto al caso del danno parziale, non possa prevedere e provvedere al caso del danno totale del Bastimento.

Anzi gli nuoce, perchè, se il Legislatore, per ristringere alla semplice avaria il significato della parola *danni* nei due primi periodi dell' *Art.* 435, sentì il bisogno di aggiungere alla menzione delle merci la qualificazione di *ricevute* e di *consegnate*, non avendo aggiunta ai danni cagionati dall' abbordaggio alcuna qualificazione diretta a indicare gli abbordaggi non seguitati dalla sommersione del Bastimento, venne con ciò a palesare che *tutti* volle comprendergli e *tutti* gli comprese nelle disposizioni contenute in detto *Art.* 435. e nel successive *Art.* 436.

Si ritorce perciò a carico della Parte queste circostanza, e il raziocinio sovr' essa architettato.

Digitized by Google

Quinto argomento CDXXI. Un equivoco finalmente, che si ritorce anch' esso a carico della Parte, è l'illazione, che essa ha creduto e crede di poter trarre dalla circostanza, che la disposizione dell' Ordinanza del 1681. prescrivente il termine delle ventiquattr'ore vedesi inserita nel Titolo delle *Avarie*.

Replica CDXXII. Sì perchè, abbiam visto, che cotesta disposizione dell' Ordinanza, sebben collocata nel Titolo delle Avarie, non impedì alla Corte di Cassazione nè ha impedito a tutti gli Scrittori alla materia di ritenere, che fosse applicabile, siccome fu applicata agli Abbordaggi seguitati dalla sommersione e perdita totale del bastimento e del carico.

CDXXIII. E sì perchè, quando pur dalla collocazione di cotesto termine delle ventiquattr'ore nel Titolo delle Avarie potesse dedursi che intenzione di Luigi XIV. fosse stata quella di limitarlo al caso delle semplici Avarie, il vedersi che i Compilatori del Codice di Commercio lo tolsero dal Titolo delle Avarie e lo collocarono sotto un nuovo e diverso Titolo avente per Rubrica - *Fins de non recevoir* - mostrerebbe la loro intenzione di generalizzare quella disposizione, e di estendere così l'obbligo del reclamo nel termine di ventiquattr'ore anche al caso del naufragio sommersione e perdita totale del bastimento e del carico.

Sesto argomento Ben lo rimarca l'Autorità riferita al §. CCCXCV. della presente Consultazione.

CDXXIV. Anche più singolare e stravagante è l'argomento somministrato all'immaginazione degli Avversarj dall'uso della parola in questione in numero plurale *danni* piuttostochè in numero singolare *danno*. Acclamandosi la peregrina teoria, non si sa d'onde espiscata, che quanto potrebbe dirsi compreso il caso della sommersione e perdita totale del bastimento e del carico, se il Legislatore avesse nell' *Art.* 435. detto *danno*, altrettanto dee credersi che abbia contemplato il caso della semplice avaria e del parziale deterioramento avendo detto *danni*.

Replica CDXXV. La falsità di tale osservazione si palesa a colpo d'occhio, solo che si rifletta

1.° Che è affatto inverisimile e incredibile, che il Legislatore abbia commesso l' imprudenza di far dipendere una distinzione così importante da una indicazione talmente equivoca e da un indizio quasi impercettibile, qual'è quello espiscato dall' uso d' una parola in numero plurale anziche singolare.

2.° Che, volendo fabbricare argomenti sopra una base sì leggera e sì fragile, l' uso della parola *danni* in numero plurale adoperata nel terzo periodo dell' *Art.* 435. per il terzo caso dell' abbordaggio congiunta in specie alle generiche dizioni *toutes actions*. . . *qualunque azione* somministra piuttosto l' idea della contemplazione e della comprensione d'ogni e qualunque danno anzichò l' idea della limitazione e restrizione alla semplice avaria.

3.° Che tanto nell' Art. 350., quanto negli Art. 369. e 371., nei quali è letteralmente compreso anche il caso del naufragio e della sommersione del bastimento, vedesi fatto uso di detta parola nel numero plurale *danni*.

4.° E che lo stesso Lazzuolo nelle sue Scritture del 21. Giugno e del 15. Luglio, la stessa Società Sarda nella sua Scrittura dell' 8. Luglio, reclamando la refezione del danno derivato loro dalla sommersione del Polluce, dissero *danni* e non *danno*.

CDXXIV. Dallo spirito e dalla ragione animatrice del disposto degli Articoli 435. e 436. vien desunto il settimo mezzo, con cui i nostri Avversarj si danno e tentano dare ad intendere, che la prescrizione di quel ristretto termine di ventiquattr' ore a fare e notificare il reclamo dei danni non avesse in mira che il caso della semplice avaria e del parziale deterioramento della nave e del carico, e non potesse nò dovesse avere in mira gli abbordaggi seguitati dall' immediata sommersione del bastimento e del carico. *Settimo argomento*

CDXXV. La ragione, si dice, che mosse il Legislatore ad assegnare un termine al reclamo da farsi in ventiquattr'ore

dal Capitano intenzionato di ripetere i danni, fù la veduta d'impedire che al bastimento danneggiato Egli attribuisse fraudolentemente altri danni diversi e indipendenti dal primo abbordaggio.

CDXXVIII. Simile ragione, quanto potea convenire al Bastimento avariato, altrettanto non conveniva nè conviene al Bastimento sommerso, a cui nè anco la malizia del Capitano degli Armatori e dei Caricatori delle merci non può attribuire nuovi danni, essendo, con la sommersione del Bastimento, mancato il subietto, a cui attribuirgli.

CDXXIX. E, non convenendo (si conclude) a questo caso la ragione della Legge, non gli conviene neppure la disposizione.

Replica CDXXX. A quest'objetto ho già data una Risposta.

CDXXXI. E la Risposta è stata, che la causa animatrice della disposizione contenuta negli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio non è già stata solamente la veduta di impedire con quel brevissimo termine la confusione dei danni, a cui potea dare e dava pur troppo luogo la frode e la simulazione dei Dannificati.

CDXXXII. Altre ragioni per assegnare quel brevissimo termine furono (conforme attestano le puntualissime Autorità riferite ai §§. CCCXVIII. CCCXIX. e CCCXX. della presente Consultazione) e sono la veduta d'imprimere celerità alle operazioni commerciali; di fare acquistare e conservare dai pretesi Dannificanti in tempo opportuno i mezzi della propria difesa; di rendere consapevoli immediatamente e Capitano e Armatori e Assicuratori su quali assegnamenti potevano tranquillamente contare, e se era prudenza l'impegnarsi o l'astenersi da nuove speculazioni.

CDXXXIII. Ragioni tutte, le quali si applicano tanto al caso, in cui l'abbordaggio non abbia prodotta al Bastimento che una semplice Avaria, quanto al caso, in cui abbia portato alla di lui sommersione.

Digitized by Google

CDXXXIV. A questa ragione, che ho già data, altra ora ne aggiungo.

CDXXXV. Si finga l'ipotesi, e si figuri il caso, che la sola veduta d'impedire le frodi fosse l'unica causa, che animò il Legislatore a prescrivere un termine sì breve per il reclamo dei danni.

CDXXXVI. Anche in questa falsa ipotesi, anche in questo figurato caso l'assegnazione di quel brevissimo termine conviene anche agli abbordaggi seguitati dalla sommersione del Bastimento.

CDXXXVII. Dato e non concessa, che la veduta di evitare le frodi immaginabili e praticabili dal sedicente Danneficato abbia indotto il Legislatore a prescrivere con l'*Art.* 436. l'angusto termine di ventiquattr'ore a fare il reclamo, è ragionevole il pensare che *a tutte* le frodi abbia il Legislatore voluto ovviare con quel provvedimento. Nè è dato il pensare, che Egli si sia mosso a così disporre dalla sola veduta d'impedire la confusione dei danni provenienti dal primo abbordaggio con quelli sopravvenuti da abbordaggi o altre successive cagioni. Che se il *Valin*, l'*Emerigon*, e loro seguaci hanno di cotesta frode fatta speciale menzione, è solo perchè, a bastimento avariato, era quella la frode più frequentemente usitata e temibile. Ma nè *Valin* nè l'*Emerigon*, nè alcun'altro sensato Scrittore ha mai detto, che il Legislatore abbia con quel provvedimento voluto ovviare a quella sola frode, e non curare le altre, che, a Bastimento sommerso, potevano egualmente e maggiormente architettarsi.

CDXXXVIII. Posto pertanto, che la veduta d'evitare *tutte* le frodi contingibili in simili eventi abbia suggerita al Legislatore la disposizione scritta negli *Art.* 435. e 436. del Codice di Commercio, e ritenuto per conseguenza che la menzione speciale della frode consistente nella confusione dei danni sia stata dagli Scrittori *dimostrativamente* e non

tassativamente indicata, ne viene che per sottrarre alla censura di detti Articoli il caso della perdita totale del Bastimento occorre ai nostri Avversarj di provare, che in cotesto caso non possono commettersi frodi, e che non è perciò conveniente a quel caso l'applicazione del termine delle 24. ore.

CDXXXIX. Ora a me sembra che egualmente anzi maggiormente si apra l'adito alle frodi quando il Bastimento è sommerso anzichè semplicemente avariato.

CDXL. Frode, a Bastimento sommerso, può egualmente commettersi dal Capitano concertandosi col suo Equipaggio e coi suoi Passeggeri sbarcati a terra dal Legno investiento per fare apparire, che l'infortunio derivò esclusivamente dalla colpa dell'altro Capitano ed Equipaggio Lazzuolo (ci dice il di lui Difensore) con singolare solerzia reclutò i Testimoni alle Locande!

CDXLI. Frode, a Bastimento sommerso, può egualmente anzi maggiormente concertarsi dal Capitano d'accordo coi Proprietarj del Bastimento per esagerarne il valore.

CDXLII. Frode, a Bastimento sommerso, può egualmente anzi maggiormente commettersi dal Capitano d'accordo coi Caricatori e Ricevitori nell'esagerare la quantità, la qualità, e il valore delle merci. Quante Liti non sono state fatte sull'esagerazione di danni! Non mancano esempj di Capitani, e Negozianti condannati alla galera per essersi lasciati strascinare dall'avidità d'illecito lucro a falsificare perfino le Polizze di carico!

CDXLIII. Tutte queste e altre simili frodi possono commettersi dal Capitano e da tutti gli Interessati nel Bastimento sommerso. E possono commettersi, come dissi, non solo egualmente ma anco maggiormente a Bastimento sommerso anzichè avariato: perchè in questo secondo caso la presenza delle Navi e delle merci danneggiate impedisce, mentre nel primo caso l'assenza delle Navi e delle Merci affondate

permette di mentire di figurare, e di sognare maggiori danni e perdite più rilevanti.

CDXLIV. Ammesso quindi, ripetesi, per mera ipotesi. che la veduta d'evitare le frodi fosse stata (come si pretende ex adverso) la sola causa motrice della disposizione contenuta negli *Art.* 435. e 436., anco in tale ipotesi detta causa, convenendo al caso non tanto della semplice avarìa, quanto è molto più al caso della perdita totale del Bastimento, rende applicabile anche a questo caso l'assegnazione dell'angusto termine delle 24. ore a fare il reclamo, perchè anche in questo caso e forse più che nel primo possono ordirsi frodi dal sedicente Dannificato a carico del preteso Dannificante con l' istruzione e compra dei Testimoni, e col consiglio ed opera dei di lui Raccomandatarj e Difensori » La Loi exige (sta scritto nella stessa Sentenza proferita dal Tribunale di Marsilia in Causa Julien e Williams e riportata dalla Memoria Guerrazzi a pag. 52.) la loi exige » imperieusement une reclamation sudaine. Pourquoi celà? » Parce qu'elle présume qu'elle n'en sera que plus sincére, » et parce qu'elle se mefie d'une réclamation tardive. Le » moment du malheur n'est pas ordinairemènt celui du » calcul la reflexion vient aprés: l'intérêt personnel exer- » ce son influence et la verité s'obscurit ou disparait; »

CDXLV. Un ottavo argomento favorevole al loro concetto osano gli Avversarj desumere da una pretesa anomalia e contradizione, che incontrano fra l'Art. 435. inteso nel modo, che io sostengo, e gli Art. 372 374. 378. e 379. Ecco come Essi esprimono siffatta idea » ivi » L'*Art.* 8. *tit.* 12. » *lib.* 1. dell'Ordinanza, e l'Art. 435. del Codice di Com- » mercio non regolano soltanto i rapporti fra il danneg- » giante, e il danneggiato, ma ben'anche quelli che passa- » no tra quest'ultimo e i di Lui Assicuratori. *Emerigon* » nel luogo sovra citato ha fatto una tale osservazione, e » ciò viene espressamente disposto nell'Art. 435. Or se que- *Ottavo Argomento*

Digitized by Google

» sto Articolo comprendesse il caso di perdita totale, la
» Legge si troverebbe poco coerente nelle sue disposizioni,
» e il sistema delle assicurazioni tracciato dal Codice di
» Commercio mancherebbe di ragionevolezza e di unità.
» Mentre la Legge fissa un termine, non minore giammai
» di sei mesi, per far l'abbandono in caso di naufragio, ed
» esige a quest'uopo soltanto le formalità indicate negli
» *Art.* 372. 374. 378. e 379. per qual motivo sarà neces-
» saria una protesta entro ventiquattro ore, e dovrà agirsi
» nello spazio di un mese, allorchè il Naufragio fu occa-
» sionato dall'urto di due Navi? La condizione dell'assicu-
» rato potrà divenire migliore o deteriore, secondo che il
» legno si ruppe ad uno scoglio, ovvero fu rotto e som-
» merso per lo scontro con altro legno a maggior male?
» Siffatte puerili distinzioni sono indegne di un savio Le-
» gislatore; e tutto invece diviene razionale in questa parte
» del Codice di Commercio, se si ammette l'intelligenza,
» che per noi si è data all'anzidetto Art. 435. » *Memoria dei Signori Avvocati Genovesi.*

DXLVI. Mal si comprende come dal rapporto, che gli Art. 372 et seg. concernenti l'abbandono hanno coll'Art. 435. per ciò, che riguarda gli Assicuratori, mal si comprende, io ripeto, come possa dedursi la conseguenza che il termine delle ventiquattr'ore da quest'ultimo Articolo assegnato per fare il reclamo sia da reputarsi ordinato per il solo caso della semplice avarìa, e non anco per il caso dell'intera perdita del Bastimento.

Sono due disposizioni distinte, dirette a persone diverse, e per oggetti differenti.

L'*Art.* 435. assegna il termine di ventiquattr'ore al Danneggiato per fare e notificare al Danneggiante il reclamo ond'Ei conosca subito le sue intenzioni, prepari i mezzi della sua difesa, e si regoli nei futuri suoi impegni ed intraprese.

Digitized by Google

L'Art. 373. accorda il termine di sei mesi al Dannaggiato a fare all'Assicuratore la renunzia d'incetta degli oggetti assicurati.

Io non trovo nulla di incoerente nè d'incompatibile fra le disposizioni di questi due Articoli tanto nel caso, che il termine delle ventiquattr'ore sia scritto per gli abbordaggi creatori d'una semplice Avarìa, quanto nel caso in cui sia scritto anco per gli abbordaggi seguitati dalla sommersione del Bastimento.

CDXLVII. Il nono degli argomenti, di cui sono state feconde le menti dei meritissimi Signori Scriventi in contrario, è una discretiva, che Eglino ravvisano *Nono Argomento*

Fra l'Art. 8. dell'Ordinanza del 1681., che contempla indistintamente ogni azione nascente da abbordaggio.

E gli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio, nei quali non si contemplano che le Azioni d'indennità per ragione di danni cagionati dall'abbordaggio.

Discretiva, la quale dimostra che il Compilatori del Codice di Commercio vollero sottoporre alle forme rigorose prescritte dai citati Articoli non tutte indistintamente le Azioni nascenti da abbordaggio, qualunque ne fossero le conseguenze, ma solamente quelle Azioni, che derivano da danni cagionati dall'abbordaggio. *Memoria del Sig. Avv. Cercignani dal* §. 55. *al* §. 58.

CDXLVIII. Quando pur sussistesse cotesta discretiva, a nulla gioverebbe ai nostri Avversarj; perchè, dimostrato che fra i danni derivanti dall'Abbordaggio entra anzi primeggia quello consistente nella sommersione del Bastimento, ciò a noi basterebbe per sostenere sottoposta all'obbligo di fare e notificare il reclamo in ventiquattr'ore l'azione del Lazzuolo e della Società Sarda. *Risposta*

CDXLIX. Ma non è poi nè anche vero, che il Codice di Commercio restringa la disposizione dell'Ordinanza del 1681.

L'Ordinanza diceva » ivi » Toute demande pour rai-
» son d'abordage.

L' Art. 435. del Codice dice » ivi » Toutes actions
» en indemnité pour dommages causées par l' abordage. »

Domanda per causa d' abbordaggio è qualcosa meno, che *Azione* per danni cagionati da abbordaggio . . . . . Richiamo *per azione di danni derivati da abbordaggio* importa assai più che richiamo *per causa d' abbordaggio* . . L' Art. 435. contempla i danni in numero plurale, che è quanto dire gli contempla tutti » ivi » Per risarcimento » *di danni* cagionati dall' abbordaggio » : mentre l'Ordinanza non parlò del danno che in numero singolare perciò suscettibile d'esser ristretto al solo danno parziale » ivi » » Aprés *le dommage* reçu. »

Tutto adunque, sì, tutto dimostra che il Codice di Commercio ampliò, non restrinse, la disposizione dell' Ordinanza.

Ad ogni modo, quando pur l' avesse ristretta all'azione dei danni derivati dall' abbordaggio, noi sarebbamo nei termini della disposizione così ristretta, perchè l' azione intentata dal Lazzuolo e dalla Società Sarda è precisamente di quella specie.

Decimo ed ultimo argomento

CDL. Il decimo ed ultimo degli argomenti, che mi obiettano gli Avversarj per convincermi, che il termine delle ventiquattr' ore a fare e notificare il reclamo è scritto unicamente per il caso d' una semplice avaria, e non per il caso, in cui l' abbordaggio abbia prodotta la sommersione del Bastimento, è l'autorità dell' *Emerigon*.

CDLI. Il quale nel suo celebre Trattato sulle Assicurazioni nel *Cap.* 19. *Sect.* 16. *n.* 2. lasciò scritte queste e non altre che queste isolate e semplici parole » ivi » Cette pre-
» scription de vingt quatre heures est établie au sujet
» *du dummage recu*, c'est-a-dire au sujet d'une simple

Digitized by Google

» avarie occasionée per l'abordage; D'ou il suit; que la » prescription n'a pas lieu dans le cas, ou l'abordage a » causée la perte entiere de l'un des Navires. On retombe » alors dans la prescription du droit commun tant contre » celui, a qui le sinistre majeur est imputé, que contre » les Assureurs du Navire naufragé. »

CDLII. E poichè il Sig. *Boulay de Paty nelle sue Conferenze sull' Emerigon tom.* 1. *pag.* 339, dopo aver riferita l' opinione dell' *Emerigon*, soggiunge: *C' est un erreur.* –

CDLIII. Altro e ben altro ci vuole, esclamano ad altra voce, altro e ben ci vuole che la gratuita asserzione del solo Sig. Boulay de Paty per screditare la ragionata proposizione dell' Emerigon.

CDLIV. Tanto più che la dottrina del Sig Boulay de Paty in questo rapporto è contradetta dalla Sentenza proferita dal Tribunale di S. Malò nel Dicembre 1808.

CDLV. È questo il grido concorde dei meritissimi Signori Scriventi in contrario, del Sig. Dottor Guerrazzi nella sua prima Memoria pag. 79. *a* 316, del Professor Cresp nella sua Consultazione pag. 103. *a* 328., del Sig. Fremery nel suo Voto a pag. 169. *a* 331., e del Sig. Dalloz nella sua Difesa a pag 46. *a* 381. *t.*

CDLVI. Che l'Emerigon sia un Autore di merito distinto nessuno l'ignora. *Replica*

CDLVII. Che abbia lasciato scritta la proposizione, che la prescrizione delle ventiquattr'ore stabilita dall' Ordinanza del 1681. proceda nei termini di semplice avaria e non di perdita totale del Bastimento, nessuno lo nega.

CDLVIII. Ma che cotesta proposizione caduta dalla penna dell' Emerigon sia, come si và esclamando ed acclamando exadverso, una proposizione ragionata discussa e dimostrata, non è vero.

CDLIX. La proposizione dell' Emerigon è, come abbiam visto, una proposizione isolata, fondata nel supposto che

danno ricevuto significhi, nel senso dell' Ordinanza, semplice Avaria. L'Emerigon emette cotesta opinione senza prendersi alcuna cura per dimostrarne la sussistenza, senz' addurre alcuna ragione, senz'allegare alcuna Autorità all' appoggio della medesima. Il Valin, che lo precedè e gli sgombrò la strada nel Commento della Ordinanza, neppure il Valin azzarda cotesta proposizione, la quale, può dirsi, nacque e morì con l'Emerigon.

CDLX. Non è così della contraria opinione del Sig. Boulay de *Paty*.

CDLXI. Ella è preceduta, accompagnata, e seguitata dall' opinione dei più distinti Scrittori alla materia. Noi l'abbiamo già visto.

La Sentenza proferita dalla Corte di Poitiers nel 18. Termidoro Anno XI.

La Decisione della Corte di Cassazione del 5. Messidoro Anno XIII.

Il Sig. Dalloz nella memorabilissima Nota da lui fatta alla suddetta Decisione.

Il Sirey, Merlin, l' Azuni, il Delvincourt, e quindi il Sig. Boulay de Paty.

CDLXII. Più. I Tribunali e gli Scrittori, che si sono come sopra pronunziati contro l' opinione dell' Emerigon, non si limitano, come fa l' Emerigon, a semplicemente esprimere il loro sentimento, a gettare, come suol dirsi. *celeri calamo* una nuda e isolata proposizione. Ne danno le ragioni.

Tutti, cominciando dalla Corte di Cassazione, tutti dicono, che le parole *toute demande*, *toutes actions*, *qualunque azione* sono generiche universali, e comprendono perciò tanto il caso della semplice avaria quanto il caso della perdita totale del Bastimento.

Molti dicono, che l'Ordinanza del 1681. non distingue un caso dall' altro, e il Sig. Dalloz soggiunge „ ivi „

» Les Articles 435. e 436. ne font pas non plus distinc-
» tion.

Altri dicono, e fra questi l' Azuni, che concorrono tanto nell' uno quanto nell' altro caso le medesime ragioni per esigere in entrambi l' assegnazione del medesimo brevissimo termine a fare il reclamo, e conclude » ivi » Io concordo con questa Decisione (del 5. Messi-
» doro Anno XIII.) perchè credo sovranamente utile al
» commercio la *illimitata* applicazione termine rigoroso
» della Legge. »

CDLXIII. Più ancora. L' opinione dell' Emerigon fu da lui emessa di fronte all' Ordinanza del 1681, la quale, avendo collocata la disposizione relativa al termine delle ventiquattr' ore nel titolo delle Avarìe e Prescrizioni, potea dar luogo all' equivoco, in cui cadde l'Emerigon.

Potea dar luogo a tal equivoco il veder collocata quella disposizione nel titolo delle Avarìe, perchè potea far supporre che alle semplici Avarie fosse diretta.

Potea dar luogo a tal equivoco il vederla collocata nel Titolo delle Prescrizioni, perchè, essendo la Prescrizione una materia da alcuni erroneamente reputata odiosa, potea meritare una interpetrazione ristretta.

CDLXIV. Non è così sotto l' impero del Codice di Commercio, il quale, sottraendo al Titolo delle Avarìe e delle Prescrizioni cotesta disposizione, ne ha formato un titolo distinto e diverso.

Distinto, perchè il Titolo delle Avarìe è l' XI., quello delle Prescrizioni il XIII., e quello, che contiene la nostra disposizione, e il Titolo XIV, la di cui Rubrica è *fin de non recevoir*.

Diverso, perchè l' eccezione dell' inammissibilità dell' azione *fin de non recevoir* è, come vedremo in appresso, una eccezione ben diversa dalla prescrizione.

Digitized by Google

CDLXV. Giudichi, dopo tutto questo, la Corte se l'opinione del Sig. Boulay de Paty circondata da tanti nomi e da tante ragioni

» *illustre suono*
» *E di nomi magnifico e di cose*
TASSO.

meriti d'essere preferita all'opinione isolata e alla nuda proposizione dell'Emerigon.

CDLXVI. Nè cessa l'Emerigon d'essere il solo soletto Autore vagheggiato dai nostri Avversarj. Poichè *la Decisione proferita dal Tribunale di S. Malò nel Dicembre* 1808, *riportata nella Raccolta dei Signori Laporte e Boucher Tom.* 1. *Ediz. di Parigi Anno* 1809. *pag.* 33., che voglion dare per compagna e sposa all'Emerigon, non ci pregiudica nè punto nè poco, anzi ci giova.

Non ci pregiudica, perchè resulta dalla Decisione istessa, che in quel caso il Capitano non avea potuto agire, e che questa circostanza fu il motivo della Sentenza » ivi » Considerando come nel caso si tratta di naufragio » con perdita intera, *che impedì agli Attori di agire den-* » *tro le ventiquattr'ore.*

Ci giova, perchè questa circostanza addotta nei Motivi della Sentenza, per il noto argomento, che dicesi *a contrario sensu*, autorizza a concludere, che, se gli Attori avessero in quel caso potuto agire (come nel caso nostro potè agire il Capitano Lazzuolo) la perdita intera del Bastimento non sarebbe per se sola bastata ad esimergli dall'obbligo del reclamo nel termine delle ventiquattr'ore, nè gli avrebbe esentati, trascurandolo, dalla decadenza.

Digitized by Google

CDLXVII. Confutati così tutti gli argomenti exadverso dedotti, e molti di essi ritorti contro la Parte, che gli ha allegati, stà fermo che il termine delle ventiquattr' ore a fare e notificare il reclamo è prescritto, a pena di nullità, tanto negli abbordaggi, dai quali sia derivata una semplice avarìa o parziale deterioràzione, quanto negli abbordaggi, dai quali sia derivata la sommersione e la perdita totale del Bastimento. Così porta la lettera, con cui sono concepiti gli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio. Così persuade lo spirito e la ragione, da cui è animata la disposizione in quelli Articoli contenuta. E così ha stabilito una Giurisprudenza radicata e consacrata fino dal 18. Termidoro Anno XI. e 5. Messidoro Anno XIII. da una numerosa schiera di Dottori, e di Tribunali.

TERZO DEI MEZZI ADDOTTI EXADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ARTICOLI 435. E 436.

CDLXVIII. Veggono e sentono pur troppo i nostri Avversarj, che il Lazzuolo dovea fare in quel termine il suo reclamo.

CDLXIX. E lo veggono e lo sentono tanto, che, dopo avere inutilmente sostenuto che non era obbligato a farlo, scendono poi a dir che lo fece.

CDLXX. E lo ha fatto, Essi dicono, quando alla fine del testimoniale da lui emesso nel 19. di Giugno avanti il Presidente del Tribunale di Livorno dichiarò » ivi » E sic» come tutto quanto sopra è accaduto non per colpa e di» fetto di esso Capitano Lazzuolo, suo Battello, ed Equi» paggio, ma per colpa e negligenza del Capitano Ferdi» nando Caffiero comandante il Battello Napoletano il » *Mongibello* e suo equipaggio, però a propria esonerazio» ne fa il presente Consolato, e si protesta della refezione

» di ogni danno, spesa ec. contro il predetto Capitano » Caffiero e Amministrazione dei Battelli Napoletani » *a* 20. *et seg.*

CDLXXI. Quest' Atto, si dice, contiene il reclamo di Lazzuolo entro le 24. ore correnti dal momento dell' arrivo – *Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. – *a* 122, *t. e* 123.

CDLXXII. Nè vale opporre, che l' *Art.* 436. non si contenta, che il reclamo sia *fatto* dal Capitano, ma esige ancora che sia *notificato* dentro le ventiquattr' ore » ivi » Ces » protestations et reclamations sont nulles, si elles ne sont » *faites* et *signifiées* dans le vingt-quatre heures. »

CDLXXIII. Imperocchè il vocabolo *signifiées* non vuol dire già *notificate alla Parte* da cui si reclama la refezione dei danni. Cotesto vocabolo *signifiées* vuol dire, che la protesta, il reclamo devono esser rese palesi dal Reclamante per mezzo d' un Atto posto in essere avanti un Notaro, una pubblica Autorità, o con altro mezzo atto a portare alla notizia di chicchesia l' intenzione del dannificato di voler ripetere i danni dal dannificante. *Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. » ivi » Questo reclamo fù significato e reso » palese ad una pubblica Autorità qual'è il Presidente del » Tribunale. Ed è da crederst che fosse con siffatto recla » mo eseguito ciò, che la Legge prescriveva, giacchè la » parola *significato* non esprime altro che *reso palese* ». *a* 123. Altrettanto e più diffusamente nella *Memoria Guerrazzi pag.* 65. *e* 66.

CDLXXIV Tanto più, che il citato *Art.* 436., se prescrive che la protesta o il reclamo debbano essere *signifiées*, omette però di indicare e menzionare la persona, a cui tal significazione debba esser fatta.

Indicazione e menzione che il Codice di Procedura Francesse non omette mai, quando vuol che sia fatta o al Convenuto o al domicilio del Convenuto, o al di lui Pro-

curatore, siccome ne fanno testimonianza gli *Art* 1. §. 4., 75. 142., 147., 155. per tacere degli altri.

Lo che costituisce una discretiva, la quale dà luogo a presumere, che il Legislatore, dove volle che la notificazione dell' Atto si facesse alla persona, lo espresse, e che, avendolo taciuto nell' *Art.* 436. del Codice di Commercio, è segno che non l' esigè, e si contentò d' un reclamo in forma non equivoca reso palese, benchè non notificato alla persona o al rappresentante della persona, contro cui il reclamo è diretto. *Detta Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123. *E detta Memoria Guerrazzi a pag.* 66.

RISPOSTA

CDLXXV. La dichiarazione emessa dal Lazzuolo nel Testimoniale ossia nel Rapporto da lui fatto nel 19. di Giugno 1841. avanti il Presidente del Tribunale di Livorno (prescindendo dal dubbio che al momento in cui fece cotesta dichiarazione erano verisimilmente trascorse le ventiquattr' ore dalle 11. 1/2 del 18. epoca del suo arrivo in Livorno) non supplisce al Reclamo prescritto dagli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio.

1.° Perchè non fù reclamo

2.° E perchè non fù dentro le ventiquattr' ore notificata al Caffiero.

CDLXXVI. Non fù reclamo, giacchè il Lazzuolo istesso la intitolò protesta. » ivi » E *si protesta* della refezione dei » danni e spese » *a* 20. *et seg.*

CDLXXVII. Non fù notificata nelle ventiquattr' ore a Caffiero: e lo concordano gli stessi Avversarj, tostochè sostengono, che tal notificazione non era necessaria.

CDLXXVIII. È un errore il confondere la protesta col reclamo e il sostenere che nella mente del Legislatore siano

sinonimi. Il Legislatore distinse con la più marcata discretiva la *protesta* dal *reclamo*.

Volle e disse di volere la *protesta* nel caso del ricevimento di mercanzie danneggiate e nel caso della consegna di dette mercanzie col ritiro del nolo per parte del Capitano.

Volle e disse di volere un reclamo nel caso d'una pretesa di danni sofferti per abbordaggio.

E non contento di aver marcata la distinzione tra la protesta e il reclamo nell'*Art.* 435, tornò a ripeterla nel successivo *Art.* 436. » ivi » Ces *protestations* et *reclama-* » *tions* sont nulles ec. »: prova evidente, che ambedue cotesti vocaboli furono dal Legislatore adoperati non incidentemente, ma con animo deliberato per indicare due Atti diversi.

CDLXXIX. Nè mancò al Legislatore una ragione congrua per contentarsi nei due primi casi d'una semplice protesta, o per esigere nel terzo caso un reclamo.

Mentre nel ricevimento delle merci, e nella loro consegna con ritiro del nolo evvi un fatto traslativo di generi e di danaro, e perciò non abbisogna che una semplice protesta o riserva.

Ma nel caso di pretendere restauro dei danni cagionati dall'abbordaggio, come niente si dà e niente si riceve ma si domanda, una protesta non basta, è necessario un reclamo.

CDLXXX. Un altra ragione ancora potè avere ed ebbe il Legislatore per non contentarsi in questo terzo caso d'una protesta e per esigere un reclamo.

E la ragione ella è, che fra le cause animatrici della prescrizione di quel brevissimo termine vi è pure (si è visto) anche la veduta di portare immediatamente a notizia del preteso dannificante l'intenzione del sedicente dan-

Digitized by Google

nificato e di porlo così in grado di sapere su quali assegnamenti può contare per impegnarsi in nuove speculazioni e per astenersene.

Alla qual veduta, quanto sodisfà un vero e proprio reclamo, il quale presenta una volontà certa e decisa di ottenere il restauro dei danni, altrettanto non sodisfà una semplice e vaga protesta, la quale accenna una volontà non deliberata di ripetere i danni ma subordinata alla condizione, che il Protestante ne abbia il diritto. Motivo, per cui, dice un adagio forense, la protesta è come la nebbia, la quale lascia il tempo, che trova.

CDLXXXI. Un altro errore è il pretendere, come si pretende exadverso,

Che non sia necessaria la notificazione dell' Atto, sia protesta o sia reclamo; alla persona, contro cui si protesta e si reclama.

E che la parola *signifiées* usata dall' Art. 436. esprima soltanto l' idea, il concetto, e l' obbligo d' una manifestazione della volontà del dannificato da farsi avanti una pubblica Autorità o in qualunque altro modo autentico e costatante senza equivoco la volontà di ripetere il restauro dei danni.

CDLXXXII. Le Leggi Francesi e segnatamente il Codice di procedura negli Art. 61. 75. 147. 443. 445., e in qualunque altro Articolo, in cui occorre far parola di *significazione*, adoperano un tal vocabolo sempre nel senso d' un' Atto notificato alla persona.

Nello stesso senso vedesi cotesto vocabolo inteso e spiegato dagli Scrittori francesi, e fra gli altri da Favar de l'Anglade, da Merlin, da Lepage, da Villeneuve e Carrette, da tutti, che referiscono molte Decisioni delle Corti di Francia, e specialmente della Corte di Cassazione, le quali, parlando di significazione di Atti e Sentenze, procedono sempre nel tema d' un Atto consegnato e rimesso al Notificando.

Anco la Traduzione autentica, che abbiamo fra noi del Codice di Commercio, trasportando dal Francese nel nostro Idioma l'Art. 436., si esprime » ivi » Questi recla» mi son nulli, quando non siano fatti e *notificati* »

E il Magistrato Consolare e Civile di Livorno nella Sentenza del 3. Maggio 1836. in Causa Sindaco del Nettuno e Livoli insegna » ivi » La *significazione*, che esige » la Legge per solennità sacramentale non per forma effet» tuale, non ammette equipollenti fuorchè quelli dalla » Legge stessa indicati. La *significazione* nel linguaggio » legale è di sua natura un Atto giuridico. L'Art. 1690. » correlativo all'Art. 2075. del Codice Civile non ammette » altro equipollente alla *significazione*, che l'accettazione » del Debitore per mezzo d'un Atto autentico. »

CDLXXXIII. Non mancano però Autorità puntualissime anco nei precisi termini del caso in questione.

CDLXXXIV. Che sia necessario un vero e proprio *reclamo* entro le ventiquattr' ore, e che ad esso non supplisca una semplice *protesta* sebben fatta entro le ventiquattr'ore, lo stabilirono le due conformi Sentenze proferite nel 1775. e nel 1777. dall'Ammiragliato di Dunkerque e dal Parlamento di Parigi nella Causa prodotta dall'abbordaggio avvenuto fra la *Maria Luisa* e il *Giovine Tobia*.

Causa, in cui fu dichiarata inammissibile l'azione del Dannificato per aver fatto il reclamo dopo le ventiquattr' ore, quantunque avesse entro le ventiquattr'ore fatta una protesta.

Tanto rilevasi dalla fattispecie narrataci dal Sig. Merlin nel suo Repertorio alla parola *Abordage tom.* 1. *pag.* 23. *vers.* » Enfin, il rentra dans le port de Dunkerque le 18. » Septembre à cinq du soir. – Le Capitaine fit son rap» port à l'Amirauté le lendemain matin : afin de mettre le » Sieur Casteleyn en état de se pourvoir, tant contre le » Capitaine du Navire le jeune Tobie que contre le Sieurs

» Morel et Bernaert, propriétaires. Le rapport contient les » réserves solidairement contr'eux *toutes pertes, dommages* » *et intérêts.* — Le rapport, comme on vient de le voir, est » du 19 Septembre ; il à été fait par conséquent dans les » vingt-quatre heures que le Navire est rentré dans le » port : mais la demande en dommages-intérêts n'a été » formée que le 27, du même mois, c'est-a-dire, huit jours » apprés le rapport. e

E v' insistè mordicus in appello il succumbente » ivi » » L'instance engagée a la Cour, on a prétendu pour le » Sieur Casteleyn, que le rapport ayant été fait dans les » vingt-quatre heures, conformément à l'Ordonnance, il » avoit pu, sans compromettre ses droits, suspendre l'exer- » cice de son action : — qu'enfin, suivant la disposition de » l'Art. 5. de la même Ordonnance, le marchand n'etoit » obligé, lors de l'arrivée de sa marchandises endommagée, » et avant de la recevoir, que de protester dans les vingt- » quatre heures, soit contre les Assureurs, soit contre le » maître, suivant la circonstance ; que ces protestations » étant faites dans le délai prescrit, l'Art. 6. accordoit à » l'un et a l'autre un mois pour former leur demande en » justice, et que, par raison de parité, le propriétaire d'un » Navire devoit avoir un mois pour former sont action, » lorsqu'il avoit fait son rapport et ses protestations dans » les vingt-quatre heures »

Ciò non ostante la Protesta, benchè fatta nel termine delle ventiquattr'ore, non fu attesa, perchè protesta non è reclamo.

Non fu atteso il reclamo, perchè fatto dopo le ventiquattr'ore, cui non giovò la data più sollecita della protesta.

E la domanda del Dannificato fu riconosciuta e dichiarata inammissimile dalle anzidette due conformi Sentenza del 1775. e 1777.

CDLXXXV. E che, anche quando una protesta potesse equivalere a un reclamo, nulla conclude, se non è stata notificata al preteso Dannificante, lo dichiarò la Corte di Rouen nella più volte citata Sentenza del 2. Marzo 1842. confermatoria di quella proferita nel 21. Ottobre 1841. dal Tribunale di Ponte Audemer, e che può riscontrarsi nel *Journal de jurisprudence commercial et maritime* 3. *Cayer pag.* 64. » ivi » Attendu, qu'en admettant comme réclamation suffisante le rapport fait par Jeannin devant le » suppleant de juge de paix de Quillebeus le 18 juillet, a jour du sinistre, cette piéce ne peut néanmoins empécher la déchéance prononcee par l'Art. 436., car elle » n'a pas été signifiée au Capitaine Daucet dans les *vingt-* » *quatre heures*, ce qui eut pu avoir lieu, puisqu'il existe » deux huissiers dans le canton de Quillebeus, et que » Pont-Audemer n'est distant de cette localité que d'envi- » ron un myriametre et demi. »

CDLXXXVI. Esistono altre ed anco più preziose Autorità. Partono esse dal fatto dello stesso Lazzuolo e dei di lui Difensori.

CDLXXXVII Lazzuolo infatti, non ostante la protesta emessa nel testimoniale del 19. di Giugno, si credè obbligato a fare e fece poi nel 21. detto un altro Atto, che Egli e il suo Procuratore battezzano per reclamo, e lo notificò ai Signori Semiani e Borgheri credendogli raccomandatari di Caffiero, e rappresentanti l'Amministrazione napoletana. Che vuol dir ciò? Vuol dire, che il Lazzuolo e il suo Procuratore riconobbero

1° L'insufficienza e l'irrilevanza della vaga e ignota protesta emessa nel Testimoniale del 19.

2.° E la necessità di procedere nel 21. all'Atto del reclamo.

CDLXXXVIII Quanto poi alla necessità della notificazione

Lazzuolo, la Società Sarda, e i loro Difensori son tutti d'accordo doversi fare alla persona del preteso Dannificante.

L'*Avvocato Fremery* nel suo Parere *alla pag.* 14. » ivi » Le Capitaine du Pollux aurait été dans la necessité, a peine de decheance, d'intenter son action, *de notifier sa reclamation.* » E più sotto » ivi » Le Capitaine » du Mongibello a fait *signifier* AU CAPITAINE DU POLLUX. » *Ibid. pag.* 14.

Parimente l'*Avvocato Horson nell'approvazione data al Parere del Fremery pag.* 116. §. *Supposez vers.* » On » comprend l'utilité ou, si l'on veut, la necessité *de signifier la reclamation* AU CAPITAINE, *sur le quel on veut* » *faire retomber les dommages.* » E più sotto al §. *Que l'on decide. vers.* » Si le Capitaine, qui se croit victime » n'a pas fait *une signification de sa pretention* AU CAPITAINE ATTAQUÉ. » *Ibid. pag.* 117.

Nello stesso tema ragiona il Sig. *Dalloz* nella Memoria da lui scritta a difesa del Polluce. » ivi » Apres avoir » *signifié* AU CAPITAINE DU POLLUX sa protestation. » E più sotto » ivi » La protestation avait été *signifié* le même » jour non seulement AU CAPITAINE DU MONGIBELLO, qui » été parti des le 19. mais A L'AGENCE OU ADMINISTRATION, qui representait le Mongibello a Livourne. » E più sotto ancora » ivi » Le delai, dans le quel le Capitaine » doit faire *et notifier* sa protestation. » *Detta Memoria del Sig. Dalloz pag.* 48.

CDLXXXIX. L'insussistenza pertanto anco di questo terzo mezzo tentato dagli Avversarj, per sottrarsi alla censura degli Art. 435. e 436., è manifesta.

Digitized by Google

QUARTO DEI MEZZI ADDOTTI EXADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ART. 435. E 436.

CDXC. Non meno insussistente è il quarto dei mezzi addotti exadverso per sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art. 435. e 436.

CDXCI. Qual mezzo si attinge dalla Scrittura del 21. Giugno 1842, con la quale il Capitano Lazzuolo comparve avanti il Tribunale di Livorno » ivi »

1.° » Contro i Signori Semiani e Borgheri Direttori » dell'Amministrazione del Piroscafo *il Mongibello.*

2.° » E contro il Capitano Caffiero Comandante il » predetto Mongibello presso i Signori Semiani e Borgheri » suoi Raccomandatari » *a* 31.

CDXCII. E contestò loro *a ore* 10. *antemeridiane* » ivi » » Che per colpa del secondo Avversario il Battello Polluce » si è perduto.

» Che il giorno 19. corrente fece il suo Rapporto o » Consolato al Tribunale, ove assistè fino alle cinque po- » meridiane senza terminarlo essendone aggiornata la pro- » secuzione al 21. corrente a ore 11. antemeridiane.

» Che protestò contro il secondo Avversario dei danni » in cotesta occasione.

» Che in conferma di sue solenni proteste torna a pro- » testarsi ad ogni effetto di ragione in tutela dei suoi di- » ritti » *a* 31.

CDXCIII. La notificazione, si dice » ivi » Quand' anche non » si facesse conto del reclamo fatto nel Testimoniale com- » pilato nel 19. Giugno avanti il Presidente del Tribuna- » le per difetto di speciale notificazione al Capitano del » Mongibello o suoi Rappresentanti, la notificazione ese- » guita nel 21. del mese di Giugno della Scrittura in quel

Digitized by Google

» giorno esibita basterebbe per riguardare come eseguita » la Legge » *Scrittura del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123.

CDXCIV. Poichè, sebbene dalle ore 11. 1/2. antemeridiane del 18. Giugno, in cui Lazzuolo prese pratica a Livorno, alle ore 10. antemeridiane del 21. detto, scorressero materialmente 70. ore, pure per la computazione del termine assegnato dall' *Art.* 436. al Capitano del Bastimento abbordato a reclamare i danni non scorsero legalmente le ore 24. da detto Articolo prescritte.

E ciò per la ragione, che il detto *Art.* 436. non prescrive, che le ventiquattr' ore, nel periodo delle quali deve esser fatto e notificato il reclamo, sieno correnti e non utili. *Detta Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123.

CDXCV. Quindi devono da detto periodo o spazio di tempo decorso dalle ore 11. 1/2. antemeridiane del 18. alle ore 10. antemeridiane del 21. Giugno detrarsi le ore ventiquattro della Domenica, giorno festivo, in cui son chiusi i Tribunali, ed è vietato dalla Legge fare e notificare qualunque Atto giudiciale. *Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123. *t. Replica del Guerrazzi ai Dubbj pag.* 21. *e* 22.

CDXCVI. Devono pure detrarsi tutte quante le ore tanto del 18 19. e 21. nelle quali il Tribunale, stando chiuso, non riceve proteste, domande, notificazioni, nè Atto veruno. Devono perciò detrarsi non solamente tutte le ore notturne. *Replica del Guerrazzi ai Dubbj pag.* 22. *Memoria Cercignani dal* §. 59. *al* §. 62., ma anche molte ore diurne, giacchè il Tribunale non stà aperto e non riceve Atto, che dalle ore 9. antemeridiane fino alle ore 4. pomeridiane. *Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123. *t. Memoria Guerrazzi pag.* 55.

CDXCVII. E devono pur' anco detrarsi tutte le ore, nelle quali Ei fu necessariamente occupato a fare il suo Testimoniale o Consolato avanti il Presidente del Tribunale.

Dissi *necessariamente*, perchè gliel' imponeva nel termine egualmente breve di ventiquattr' ore l' *Art.* 242. congiunto agli *Art.* 246. *e* 247. dello stesso Codice di Commercio » ivi » Il Capitano è tenuto dentro *le* 24. *ore dal* » *suo arrivo* di fare il suo Rapporto » e, se ha fatto naufragio, è tenuto a farlo » ivi » Al Giudice del luogo, o » in mancanza del Giudice a qualunque altra Autorità » civile. »

Il Capitano Lazzuolo stette occupato a fare il suo Rapporto nel Tribunale dalle ore 11. antemeridiane alle ore 5. pomeridiane del 19. Giugno. Anco queste ore devono per ciò detrarsi dal periodo o spazio di tempo utile a fare e notificare il reclamo dei danni. E ciò per la ragione, che, essendo occupato nel fare il Rapporto, veniva ad essere impedito di fare e notificare il reclamo, e veniva ad » esser tutelato dal noto assioma *non valenti agere non* » *currit prescriptio* – *Scrittura Guarmani del* 2. *Giugno* 1842. *a* 123. *t. e* 124. – *Memoria Guerrazzi pag.* 55. *et seg.* – *Memoria Cercignani* §. 62. – *Parere dell' Avv. Fremery pag.* 11. – *Quello dell' Horson pag.* 117. *Memoria del Sig. Dalloz pag.* 48. *e seg.*

RISPOSTA.

CDXCVIII. Ricorrono anche contro questo quarto mezzo dell' avversaria Difesa le medesime Risposte, che da me sono già state date al precedente terzo mezzo, di cui vengo da parlare.

CDXCIX. Ricorre la Risposta relativa all' indole dell' Atto, che anche questo è una protesta e non un reclamo.

D. Come ricorre la Risposta relativa alla tardività non meno che all' irregolarità della notificazione.

Tarda perchè fatta dopo le ventiquattr' ore.

Digitized by Google

Irregolare perchè fatta a Semiani e Borgheri, i quali non erano nè i Rappresentanti l'Amministrazione Napoletana nè i Raccomandatarj di Caffiero.

DI. Inutile sforzo è quello, con cui gli Avversarj tentano di sottrarre dal termine assegnato dall'Art. 436. a fare il reclamo.

1.° Le ore notturne, in cui i Giudici ed Uscieri riposano

» *Tempo è di travagliar, mentre il Sol dura,*
» *Ma nella notte ogni animale ha pace.*
TASSO.

2.° Le ore, nelle quali anche di giorno il Tribunale stà chiuso, e non si possono perciò fare e notificare Atti.

3.° E finalmente tutte le ore, nelle quali il Capitano Lazzuolo stette occupato a fare il suo testimoniale avanti il Presidente del Tribunale, che dicesi abbracciare uno spazio di tempo dalle ore 11. antemeridiane alle ore 5. pomeridiane del 19. di Giugno.

DII. Al cumulo di cotesto immaginate e immaginarie sottrazioni, con cui si tenta di porre il Lazzuolo nell'impossibilità d'agire per dargli campo a invocare l'assioma - *Non valenti agere non currit praescriptio* -, stà di fronte un fatto micidiale, una circostanza fatale, una considerazione eminentemente decisiva e quindi una insuperabile confutazione. Eccola in poche parole.

DIII. Lazzuolo e Caffiero giunsero a Livorno sulla stessa Nave e presero pratica alla medesima ora fra le 11. 1/2. e le 12. antemeridiane.

All'uno come all'altro il Codice di Commercio imponeva con l'*Art.* 242. l'obbligo di fare il Rapporto *nel termine di ventiquattr'ore*, e con l'*Art.* 435. l'obbligo di

fare *nello stesso termine di ventiquattr' ore il reclamo* dei danni.

Se i Giudici e i Cursori dormivano nella notte del 18. venendo il 19. di Giugno, dormivano tanto di fronte al Lazzuolo quanto di fronte a Caffiero.

Se il Tribunale anche di giorno stette per alcune ore chiuso, stette chiuso tanto per Lazzuolo quanto per Caffiero.

Finalmente se Lazzuolo fu occupato nel fare il suo rapporto o testimoniale avanti il Presidente del Tribunale, occupato per fare il suo rapporto o testimoniale avanti il Console della sua Nazione stette egualmente Caffiero.

Ma nell' occasione del Testimoniale del Lazzuolo (si dice) furono esaminati più e diversi Testimoni . . . . Più e diversi Testimoni (si risponde) furono esaminati anche all' occasione del Testimoniale di Caffiero.

Lazzuolo (si grida) ebbe altre occupazioni . . . . . Caffiero (io grido più forte) n' ebbe più di lui. Dovè adempire tutte le formalità prescritte dalla Legge e dalla pratica a un Capitano che arriva. Più. Dovè adempire anco a quelle imposte a un Capitano, che riparte. Più ancora. Dovè occuparsi a far restaurare il Bastimento fracassato nel complesso, nella polema, nel tagliamare dall' urto del Polluce.

DI V. Or bene. Il Capitan Caffiero, posto nelle medesime anzi peggiori circostanze, fece il *Rapporto* e fece e notificò il *Reclamo* et quidem *nel termine delle ore ventiquattro* computate dal momento del di lui arrivo a Livorno!

E il Lazzuolo? Il Lazzuolo, posto nelle medesime anzi migliori circostanze, fece nel termine delle ventiquattr'ore il *Rapporto*, ma non fece e non notificò nello stesso termine *il Reclamo*!!

E quel, che è più sorprendente, omesse di fare e no-

tificare in quel termine fatale il Reclamo, non ostante che il Caffiero nel notificargli il suo, gl' intuonasse alle orecchie che lo faceva » ivi » *Onde non potessero mai es-* » *sergli opposti* FINI DI NON RICEVERE NÈ ALTRE ECCEZIONI » *A FORMA DEGLI ARTICOLI* 435. *et seg. DEL* » *CODICE DI COMMERCIO*!!! »

DV. Or come è possibile al Lazzuolo l'allegare l'impossibilità di agire di fronte a Caffiero che ha agito? Come è possibile il giustificare il ritardo a reclamare di fronte all' eccitamento datogli dall' Avversario, che gli contestava esser egli il Lazzuolo stato l'autore dell' Abbordaggio, che reclamava la refezione dei danni cagionati al Mongibello dall' urto del Polluce, e che gli rammentava per fino il termine fatale prescritto dagli Art. 435. et seg. del Codice di Commercio?

DVI. La cosa è chiara e non può esser più chiara. L' inavvertenza del Lazzuolo non può spiegarsi e non si spiega, che col seguente dilemma.

O che Egli era conscio a se stesso dell' innocenza di Caffiero, nè osò per questo, lui presente, accusarlo di colpa.

O che Egli si trattenne un pò troppo a quelle Locande ad istruire i Testimoni ed architettare quelle frodi, che la Legge con la brevità del termine volle appunto evitare.

DVII. Del resto poi, quando siffatto confronto della condotta del Lazzuolo con la condotta di Caffiero non dispensasse dall' esaminare la competenza delle seguenti sottrazioni di tempo, e si dovesse o si volesse entrare in cotesta disquisizione, poco ci vorrebbe a dimostrarne l' insussistenza e l' inammissibilità.

DVIII. Sapevano bene anche i Compilatori del Codice di Commercio, che ci era il giorno, e che ci era la notte. Sapevano che anche i Giudici ed i Cursori nelle ore not-

Digitized by Google

turne non stanno in Tribunale. Sapevano che anche in alcune ore del giorno il Tribunale stà chiuso. E sapevano infine, che il Capitano abbordato, oltre il *Richiamo*, doveva e dee fare il *Rapporto*, e che, se tempo ci vuole per fare il Richiamo, altro tempo ci vuole anco per fare il Rapporto.

DIX. Eppure stabilirono, tanto per l' uno quanto per l' altro di cotesti due Atti, il medesimo identico termine di ventiquattr' ore. Eppure i Tribunali non fecero mai altra sottrazione che quella delle ore della Domenica o altra solennità d' intero precetto. Eppure i Tribunali cento e mille volte dichiararono la inammissibilità dell' Azione solo perchè il termine era scaduto di poche ore, e a nessuno venne mai in testa di reintegrare quel termine con la sottrazione delle ore notturne nè di quelle diurne, nelle quali il Tribunale stà chiuso.

DX. Ciò dimostra, che le ventiquattr' ore componenti il rigoroso termine assegnato dal Codice di Commercio a fare e notificare il reclamo sono correnti e non utili: che bastò ai Compilatori del Codice, come è bastato al Tribunale, che nel giro di ventiquattr' ore ve ne siano e non poche, nelle quali il Tribunale stà aperto, i Giudici vegliano, gli Attuarj scrivono, i Cursori volano a notificare i Reclami, come la diligenza di Caffiero ci fa conoscere.

Ottimamente il *Vazeille Traité de praescriptions suivant les nouveaux Codes français chap. 6. sub. num. 327.* » ivi » Le delai (de vingt-quatre-heures) ne va pas du » commencement d' un jour a la fin du jour suivant, il se » compte *de hora ad horam.* Ainsi un procès verbal des » le 13. a six heures du matin, n'est pas valeblement af» firmé le 14. a sept-heures.

La Corte di Cassazione di Francia ha con più giudicati confermati sempre siffatti principj. Così nella *decisione*

Digitized by Google

della Causa Tourgarnaud 8. *Gennajo* 1807. E nella *decisione della Causa Lallemand del* 5. *Gennajo* 1809. testualmente riferita nel *Recueil général des lois et des arrêts par Devilleneuve et Carrette* 1. *serie anno* 1809. *vol.* 3. *part.* 1. *pag.* 3. » ivi » La Cour attendu que ne s'agis-
» sant point dans l' espece d' un delai fixe par la loi a un
» nombre de jours determiné, a l'egard du quel il est vrai
» que la computation doit se faire *de die ad diem*, et non
» *de hora ad horam*, mais seulement *d' un delai prefix*
» *de* 24. *heures* dans l' espace des quelle l' Article 7. de
» la Loi du 29. Septembre 1791. a voulu que les gardes
» forestiers affirment leurs proces verbaux, la Cour de la
» Haute Saône *s' est litteralement conformée a la loi en*
» *declarant nul un proces verbal affirmé le lendemain de*
» *sa redaction*, *mais apres l' expiration de vingt-quatre*
» *heures depuis sa date, fixée par la mention de l' heu-*
» *re etc.* »

DXI. I Dottori, spingendo anche più oltre il raziocinio, aggiungono perfino, che, se l' obbligato a fare e notificare il Richiamo, lascia passare il termine o si riduce (per trattenersi alle Locande e nelli Studi dei Legali) all' ultim' ora, e si pone così volontariamente nell'impossibilità d'adempire all' obbligo impostogli dalle Leggi, sua colpa e tanto peggio per lui.

DXII. Odasi come, su questo proposito, ragiona *l' Emerigon dict. chap.* 19. *sect.* 16. *n.* 3. *vers.* » Mais il faut distin-
» guer: lorsque pouvant agir un jour utile, on a attendu
» le dernier jour; si ce dernier jour est une Fête, et qu'on
» ne trouve point d' huissier qui veuille exploiter, c' est
» tant pis pour celui qui n' a pas prévu ce qu' il devoit
» prevoir » La loi ne survient pas, et ne se rend point
» indulgente à celui *qui s' est laissé empresser*, et tomber
» par sa faute et négligence dans la nécessité et *angustie*

Digitized by Google

» du temps : *qui se arctavit*, comme dit la Loi 2. §. *Si* » *quis tamen ff. si quis cautio.* » C'est ainsi que parle » Brodeau en l'endroit cité ».

E con esso il *Pardessus droit commercial tom.* 1. *pag.* 134. §. *Par la meme raison. vers.* » Mais si le delai pour » agir se compose de plusieurs jours dont le dernier serait » fériè, cette circonstance ne suspendrait point la prescri- » ption, celui qui doit assigner ayant été à même de pren- » dre ses précautions pendant les jours précédens ».

E con Essi la Corte di Cassazione nelle Decisioni del 6. Luglio 1812., del 7. Marzo 1814., e del 12. Luglio 1828. indicate dal *Pardessus loc. cit. nella nota di n.* 23.

CXIII. Queste repliche sono communi a tutte tre le sottrazioni pretese exadverso. Quella però delle ore, nelle quali Lazzuolo stette in Tribunale a causa del suo testimoniale, ha una replica ancor più speciale e tutta sua propria.

DXIV E vaglia il vero. D'onde si staccano gli Atti giudiciali? Dal Tribunale. E il Lazzuolo dov'era? In Tribunale. E quanto ci si trattenne? Sei ore, ci dicono gli Avversarj, dalle 11. antemeridiane alle 5. pomeridiane *a* 123. *t. e* 124. Ma in grazia che mai fece in tutto quel lungo spazio di tempo? Lì era il Giudice. Lì il Cancelliere. Lì gli Attuarj. Lì i Copisti. Lì i Cursori. Lì un' esercito di Legali. Ci era perfino il suo Procuratore. E tanto è vero, che ci era, quanto è certo, che da lui sappiamo quando si fece fioca la voce del Lazzuolo, e quando piansero tutti, fino il Presidente. Luogo più opportuno e adattato di quello per fare e ordinare la notificazione d'un Reclamo non era nè è possibile d'immaginare. Tanto più, che, avendo ricevuto il Reclamo di Caffiero, bastava, *mutatis nominibus*, copiarlo e tutto in un momento era fatto.

DXV. Allegare, in tali circostanze (Voi ben lo vedete o Signori) in prova dell'impossibilità d'agire la sua perma-

Digitized by Google

nenza in Tribunale, è un fatto, che, invece di scusar Lazzuolo e il di lui Procuratore, gli accusa.

DXVI. È dunque insussistente ancor questo quarto mezzo dell' Avversaria Difesa.

QUINTO DEI MEZZI ADDOTTI EXADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ART. 435. E 436.

DXVII. Il quinto dei mezzi, che gli Attori hanno impiegato ed impiegano per rendere inapplicabile al presente caso le disposizioni contenute negli *Art.* 435. *e* 436, è l'intervento dei Signori Arbib e Archivolti Ricevitori delle merci spedite loro dai Signori Roschild e Segré *tutti Israeliti.*

DXVIII. Ed, essendo Israeliti, non poterono fare il Reclamo il 19. di Giugno, perchè Sabato giorno per essi festivo, nè il 20., perchè *Domenica.*

Quindi il termine, incominciato per Essi alle ore 11. $\frac{1}{2}$ del 18. di Giugno, rimase interrotto e sospeso dal Sabato 19. e dalla Domenica 20., nè riprese il suo corso che nel 21. e nel 21. poterono essi fare e fecero utilmente il loro reclamo.

DXIX. Che potessero fare il Reclamo è certo.

Perchè i Caricatori o sia i Proprietarj delle merci danneggiate o perdute e per essi i loro Ricevitori hanno una azione personale diretta principale, e non già accessoria secondaria e pedissequa a quella del Capitano per conseguire la refezione dei danni contro il Capitano e contro il Proprietario del Bastimento danneggiante. *Memoria del Dottor Morgantini* §. *I. per tot.*

Perchè il Capitano, non essendo che un loro Mandatario salariato, non può impedire ai Mandanti di far direttamente da loro stessi quel Reclamo, che Egli doviebbe fare per essi. *Detta Memoria Morgantini* §. *II.*

E perchè il Capitano, Mandatario salariato, non può col fatto proprio e con la propria omissione pregiudicare al diritto dei suoi Mandanti. *Detta Memoria Morgantini per tot.* – *Replica del Guerrazzi ai Dubbj pag.* 40. *e* 41.

DXX. Che lo facessero è certo, e ne abbiamo in Processo la prova nelle due Scritture del 21. Giugno 1841. *a* 32. *e* 33.

DXXI. E che lo facessero in tempo utile è una conseguenza necessaria della sospensione del termine delle vantiquattr'ore operata dalla sopravvenienza dei due giorni festivi, Sabato 19. e Domenica 20. Giugno, il qual termine così sospeso non riprese il suo corso che nel 21., in cui fecero il Reclamo. *Replica del Guerrazzi ai Dubbj pag.* 41.

RISPOSTA

DXXII. Chiamo tosto, per confutare questo quinto mezzo dell'avversaria Difesa, chiamo tosto a soccorso l'ingenuo, leale, e franco Sig. Dalloz, il quale, se si è associato per un sol fondamento alla difesa del Lazzuolo e della Società Sarda, non si è però voluto associare ad alcuno dei tanti altri mezzi di difesa inconsideratamente e arditamente cimentati dei suoi Colleghi. Anzi gli ha tutti ripvovato. E questo è fra quelli.

DXXIII. Ecco come Egli si esprime nella sua Memoria a pag. 52. » ivi » Maintenant, que faut-il penser de la pro» testation notifiée le même jour 21. Juin par MM. Arbib » et Archivolti, consignataires de marchandises ?

» Il n'est pas douteux que bien qu'ils soient repré» séntes par le Capitaine, les propriétaires du Navire et » ceux de la cargaison sont parfaitement en droit dei faire

» tous les actes conservatoires que leur mandataire pour-
» rait négliger, a cet egard nulle difficulté. Mais cette fa-
» culté n'a point pour effet d'ajouter aux delais que la loi
» a fixés, et, quand les Art. 435. et 436. du Code de
» Commerce veulent que la protestation, en cas d'aborda-
» ge, soit faite et notifiée dans les vingt-quatre heures a
» compter du moment où le Capitaine a pu agir, ce délai
» demeure inflexible à l'égard de l'Armateur ou des char-
» geurs, comme il est vis a-vis du Capitaine lui-même.
» Peut importerait donc qu'à raison de leur qualité d'israé-
» lites MM. Arbib et Archivolti n'eussent pu agir ni le
» Samedi 19., ni le Dimanche 20. Juin, si le Capitaine
» du Pollux avait été en situation d'agir l'un de ces deux
» jours, car, encore une foia, c'est la seule liberté d'action
» du Capitaine que la loi considére et qu'elle prend com-
» me point du départ des vingt-quatre heures qu'elle ac-
» corde pour protester, sous peine de déchéance. *a* 384. *t.*
et seg.

DXXIV. Diversamente pensando, si anderebbe incontro ad assurdi immensi.

Un Danneggiato dall'Avarìa o della sommersione del Legno, appartenendo (come nel caso) alla Religione Israelitica interromperebbe il termine delle 24. ore non solo coi Sabati di ciascuna settimana, ma anche *per li Capanni*, e con tutti gli altri giorni festivi della Religione ebraica, che non sono pochi.

DXXV. Un Turco, egualmente interessato nell'Avarìa o nella sommersione del Legno, per interrompere il termine allegherebbe la durata del grande e del piccolo *Beiram*, solennità proclamate dalla Religione Maomettana. E, siccome il *Beiram* rimane prolungato, se uno dei giorni, che percorre, sia talmente nebbioso da non lasciar vedere la Luna, allegherebbe, per far cominciar più tardi o sospendere il termine delle 24 ore, il prolungamento del *Beiram* prodotto

dalla esistenza della nebbia e dall'invisibilità dell'Astro Lunare.

DXXV. Così i Greci, gli Arabi, gli Indiani, gli Americani, gli Abitanti dell'Oceanica, e delle Isole più remote verrebbero a paralizzare il corso del termine delle 24. ore col soccorso e col pretesto delle Feste e delle Ferie dalle respettive loro Religioni introdotte.

DXXVII. Non basta. Ammettendo, che i giorni festivi di ciascheduna Religione autorizzassero i diversi Interessati nella Avarìa o sommersione del Legno abbordato ad allegare l'impossibilità di agire e a sospendere con tal motivo e pretesto il termine delle 24. ore, non vi sarebbe ragione per non ammettere egualmente e per non menar buono a ciascuno degli Interessati anche tutte le altre impossibilità di agire. Quindi diventerebbe allegabile da ciascheduno dei tanti (e possono esser moltissimi) interessati nella catastrofe l'ignoranza del sinistro avvenuto, la loro lontananza dal luogo, in cui si trovasse il Capitano e il proprietario del Legno danneggiato, l'infermità, la prigionìa, la schiavitù, e quante altre circostanze, che riducono all'impossibilità di agire. Assurdo, inconveniente, e disordine incalcolabile, che renderebbe incerto e prolungato per settimane, per mesi, e talvolta per anni il termine, che la Legge volle brevissimo per la quiete degli asserti Dannificanti e pretesi Debitori, e per il bene generale del Commercio.

DXXVIII. Per le quali considerazioni forza è il concludere, che i proprietarj delle Navi e delle Merci sinistrate, loro Ricevitori, Procuratori, e Rappresentanti, se hanno diritto ed azione diretta per ripetere e reclamare i danni, l'hanno però circoscritta nel termine di 24. ore computabile dall'arrivo del Capitano loro Mandatario in luogo, ove potè agire. Quindi, se hanno la fortuna e l'accortezza di poter fare e di fare e notificare direttamente e personalmente in quel

termine il Reclamo, possono al certo supplire con ciò al difetto e all'omissione del Capitano. Ma, se o per la loro assenza o per la loro ignoranza o per loro inavvertenza non fanno e non notificano in detto termine il Reclamo, inutilmente invocano una prolungazione di termine col pretesto dei giorni festivi dalle respettive loro Religioni introdotti. E l'omissione, in tal caso, del Capitano loro mandatario nuoce ad Essi Mandanti, ai quali è imputabile il non avere scelto un Mandatario meglio istruito o più diligente.

DXXIX. Bene il *Boulay-Paty Cours de Droit Commercial maritime tit.* 14. *sect.* 2. *tom.* 4. *pag.* 606. » ivi » De » même des que le Capitaine a livré les marchandises, et » et reçu le fait sans protestation, il est non recevables a » former l'action en avarie et consribution, ou en payement » des sommes duées en vertu d'une contribution. Il faut » donc qu'il proteste pour les avaries, en livrent les mar» chandises, et en recevant son fret. Les interessés ne se» raient pas même admis à agir contre les débiteur a qui » le Capitaine aurait ainsi remis leurs marchandises son » reclamation, *parce qu'étant le mandataire legal de cha» cun d'eux*, tout ce qu'il à fait est censé, l'être par leur » organe, sauf la garantie qu'il conservent contre lui, si » par sa faute ils ne sont pas payes. »

DXXX. Il *Delvincourt Institution de droit commercial tom*, 2. *pag.* 271. *Pardessus Cours etc. part.* 3. *tit.* 4. *cap.* 4. *part.* 2. *n.* 749. » ivi » Des que le Capitaine a livré les » marchandises et reçu le fret sans protestation signifiée » dans les vingt-quatre heures, et suivie dans le mois de » sa date d'une demande en justice, l'action en contribu» tion, ou même en payement de sommes duées en vertu » d' une contribution deja reglée, est éteinte. Les interes» ses ne seroient pas même admis a agir contre leurs dé» biteurs à qui ce Capitaine auroit remis ainsi les mar-

Digitized by Google

» chandises sans reclamation. C'est la consequence dans le
» principe qu'il est le mandataire de chacun d'eux, et que
» dans tont ce qu'il fait, ils sont censés agir par son orga-
» ne sauf la garantie qu'ils conservent contre lui, si par
» sa faute ils ne sont pas payes. »

DXXXI. Ed il Sig. *Devilleneuve* nella recente *Tavola Decennale comprensiva degli Anni* 1831. *a* 1840. così si esprime *Articolo Avarìe n.* 28. » ivi » Le defaut de protesta-
» tions éteint. l'action non seulement a l'égard de ceux des
» affreteurs qui avaient contre les autres affreteurs aux-
» quels la marchandises avait été livrée une action d'ava-
» rie; Mais ils ont un reconrs contre le Capitaine. »

DXXXII. Alle quali aggiunge peso e pregio l'opinione esternata come sopra dal Sig. Dalloz.

DXXXIII. Come aggiunge pregio e peso alle avvertenze fatte fin quì la considerazione, che anco gl'Israeliti, impetrando l'autorizzaziono del Presidente del Tribunale, avrebbero anche in giorno di Sabato potuto fare e notificare il Reclamo. Il Sig. De La Porte, glossando l'Art. 63. del Codice di Procedura, ci avverte » ivi » Il Presidente accor-
» derà la notificazione in giorno di festa legale pel pe-
» ricolo della mora, e per assoluta necessità, *come per*
» *esempio*, *dovesse compirsi* la prescrizione. »

DXXXIV. A basso, adunque, a basso ancor questo quinto mezzo dell'avversaria Difesa.

Digitized by Google

SESTO DEI MEZZI ADDOTTI EX ADVERSO, PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ARTICOLI 435. E 436.

DXXXV: Il sesto dei mezzi, di cui abusano gl' ingegnosi nostri Avversarj per sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art. 435. e 436, è il solito fantasma, che fanno giocare nel Reclamo fatto e notificato dal Caffiero al Lazzuolo nel 19. di Giugno.

DXXXVI. Si valsero Essi, come vedemmo, di questo fantasma anco per pretendere stabilita la competenza del Tribunale di Livorno mediante il prestigio della Legge *Diffamari*.

DXXXVII. Tornano qui a valersene per prolungare anzi per evitare il termine delle 24. ore, e sottrarsi così alla decadenza fulminata dall' Art. 436. del Codice di Commercio.

DXXXVIII. Spiegò questo concetto la Società Sarda con la Scrittura del 2. Giugno 1842. nei seguenti termini » ivi » » Attesochè gli Articoli 435. e 436. dichiarano inammissi- » bile *l' azione*, che non sia intentata in un certo termine, » e nel caso presente non si tratta di azione ma di *ricon-* » *venzione*: giacchè il primo a promuovere una azione fu » il Capitano comandante il Mongibello, che protestò di- » cendo aver sofferto danni per il colposo investimento del » Polluco, e volerne esser risarcito. E concorre così una » differenza tra il fatto contemplato dalla Legge e l'avve- » nuto. »

DXXXIX. Accarezzò l' Avvocato Fremery anche questo mezzo di difesa nel suo *Parere a pag.* 114. *e* 115.

DXL. E lo portò fino alle stelle, ripetendo e ampliando le osservazioni del Fremery, l' Avvocato Cerognani nella sua Memoria dal §. 43. al 46. » ivi » La Legge contempla le azioni » che s' intentano per danni derivati da abbordaggio e la » domanda del Capitano e degli Armatori del Polluce, per

» quel che a noi sembra; è piuttosto una reconvenzione,
» che un' azione, inquantochè prima di questa domanda
» tendente a far dichiarare che l' abbordaggio era stato
» l'effetto della colpa del Capitano del Mongibello, questo
» aveva già giudicialmente protestato che doveva ascriversi
» a negligenza del Capitano del Polluce, e che Egli vole-
» va rifacimento di danni.

» Nè questa difficoltà è da dirsi di poco momento.
» Intanto la Legge ha statuito, che il Danneggiato dall'
» abbordaggio reclami nel più breve termine contro il Dan-
» neggiante, inquantochè ha voluto per questo, avvertito
» in tempo, possa procedere alle verificazioni occorrenti
» per conoscere le conseguenze del fatto accaduto e discer-
» nerle da quelle che possono avere avuto una causa di-
» versa.

» Or come potrà dirsi che abbia bisogno di avverti
» mento e di sprone ad eseguire siffatta indagine quegli
» che il primo ha portato in campo l' abbordaggio, e lo
» ha allegato con un fatto capace da dargli azione al rifa-
» cimento di danni. »

RISPOSTA.

DXLI. Come il fantasma creato nel Richiamo di Caffiero apparve inabile a stabilire la competenza del Tribunale di Livorno, inabile del pari apparirà per prolungare o togliere al Lazzuolo il termine a lui assegnato dalla Legge a fare e notificare il Reclamo suo.

DXLII. Il Reclamo, che Caffiero fece e notificò al Lazzuolo, nulla ha di comune col Reclamo, che Lazzuolo dovea fare e notificare al Caffiero,

Sì perchè Caffiero lo fece per interesse suo e degli Interessati nella sua Nave pur danneggiata: mentre l' inte-

Digitized by Google

resse di Lazzuolo e degli Interessati nel Polluce esigeva un reclamo per parte di lui e dei di lui Mandanti.

DXLIII. Inconcludente e smentita dal tenore degli Atti processali è l'avvertenza immaginata dal Sig. Avvocato Fremery, l'avvertenza cioè che il reclamo notificato dal Caffiero al Lazzuolo lo pose nella necessità di pesarne i termini e di esaminarne i motivi.

Perchè cotesto esame, quanto potea bisognargli per difendersi dalle pretese e dagli attacchi di Caffiero, altrettanto gli era inutile per procedere a un reclamo di danni sofferti da lui.

Perchè tanto più inutile era per lui cotesto studio ed esame, inquantochè aveva già emessa nel suo Testimoniale la protesta di voler ripetere quei danni. Quindi la sopravvenienza di cotesto Atto nemico, anzichè trattenerlo, dovea spingerlo imperiosamente e precipitosamente a fare altrettanto verso Caffiero, sapendo d'aver dichiarato e protestato avanti il Presidente del Tribunale, che il sinistro era avvenuto per colpa, non di se, ma di lui.

E finalmente perchè l'avanzare il Reclamo era un preservare i proprj diritti, avendone, e non era già un obbligarsi alla Lite, non avendone. Potea sempre il Lazzuolo, se, consultando la sua coscienza, conosceva d'aver torto, potea sempre lasciar senza effetto il Reclamo, astenendosi da far la domanda in Giudizio.

DXLIV. Un altra osservazione toglie al Lazzuolo ogni diritto di valersi del Reclamo notificatogli da Caffiero. Quando egli volesse profittarne, anche potendo, bisognerebbe pure che lo accettasse con tutte le sue conseguenze. Or siccome quel Reclamo di Caffiero non fu sussegnito dalla domanda giudiciale, che lo stesso Caffiero avrebbe a tenor dell'Art. 436 dovuto fare dopo un mese, anco per tale omissione il Lazzuolo sarebbe decaduto.

DXLV. Finalmente l'argomento d'analogia desunto exadverso dall'*Art.* 463. del Codice di Procedura Francese, il quale reintegra il Litigante, che notificò liberamente la Sentenza, nel diritto d'appellarsene, ogniqualvolta appelli il di lui Avversario, non suffraga, e piuttosto si ritorce.

Non suffraga, perchè non è lecito argomentare da una Legge all'altra, e molto meno da una Legge scritta per le materie civili ad una Legge scritta per le materie commerciali.

Si ritorce, perchè l'*Art.* 463. della Procedura dispone in lettera, che l'Appellato viene dall'Appellante reintegrato nel diritto di appellarsi. Mentre nel Codice di Commercio non è scritto, che il Capitano, il quale omesse di reclamare i danni nel termine delle 24. ore, recuperi un tal diritto in grazia del Reclamo notificatogli dall'altro Capitano. Lo che forma una discretiva, che dà luogo all'applicazione del noto assioma - *Legislator, ubi voluit, dixit: ergo, ubi non dixit, noluit.* -

DXLVI. Per cotal guisa resta dimostrato, che il Reclamo di Caffiero, come non giova al Lazzuolo nell'articolo *della competenza*, così non gli giova neppure nell'articolo *della decadenza*.

SETTIMO ED ULTIMO DEI MEZZI ADDOTTI EXADVERSO PER SOTTRARRE IL CASO, DI CUI SI DISPUTA, ALLA CENSURA DEGLI ART: 435. E 436. DEL CODICE DI COMMERCIO.

DXLVII. L'odiosità della prescrizione che ti spoglia d'un diritto, l'esorbitanza d'una Legge che ti priva d'un patrimonio, l'equità, che reclama altamente a favore d'un infelice Capitano e di tanti altri interessati nel sommerso Polluce, la regola che nel dubbio anche nel più piccolo

Digitized by Google

dubbio dee pronunziarsi Sentenza, che escluda la perdita, la decadenza, la pena . . . ò il settimo ed ultimo mezzo, di cui si valgono i nostri Avversarj per sottrarsi alla censura degli *Art.* 435. e 436. del Codice di Commercio.

RISPOSTA

DXLVII. Nel numero infinito delle astuzie messe in pratica dal Capitano Lazzuolo all'oggetto di trar partito dal sofferto abbordaggio, l'astuzia più grande di tutte è stata sempre ed è quella di far credere, che dall'esito di questa Lite dipende la rovina o la salvezza di lui, della sua famiglia, del suo onore e forse (ahi dolore!) anco della sua vita.

DXLIX. Leggi il Processo . . . . . leggi le Memorie . . . . . odi i suoi amici, i suoi Difensori, i suoi protettori . . . . sempre ti si presenta Costui in atto d'un marinaro piangente, che, dissimulando la propria, dice d'esser vittima dell'altrui colpa. Pianse così, e non invano, innanzi il Tribunale di Livorno Ed eccolo innanzi alla Corte *ire iterum in lacrimas* e ritentar col fantasma di questo infortunio d'eccitar la pietà, d'addormentar la giustizia.

DL. Vana insidia, o Signori. Coi fatti e con le ragioni, e non colle preghiere e le lacrime da Voi si decidono le Cause. Pianga pure e preghi il Lazzuolo. I fatti e le ragioni, si è visto fin quì, stanno per il Capitano Caffiero.

DLI. E stanno per Caffiero e per l'Amministrazione dei Vapori Napoletani anche in quest'ultimo stadio dell'Avversaria Difesa, e in questo estremo tentativo della Ligure seduzione. Facile è il dimostrarlo.

Digitized by Google

DLII. Cominciamo da stabilire, prima di tutto, la vera indole dell' eccezione, che l' *Art.* 436 somministra al preteso dannificante contro il sedicente dannificato, il quale lasciò trascorrere il termine delle ventiquattr' ore senza fare e notificargli il reclamo.

DLIII. È ella una *prescrizione*, o una *inammissibilità d' azione*? Molti confondono l' una con l' altra. E a tal confusione contribuì l' Ordinanza dell' Agosto 1681., la quale le collocò ambedue sotto il medesimo Titolo XII. » ivi » Des » *prescriptions et fins de non recevoir* ».

DLIV. I Compilatori del Codice conobbero, che, sebbene fra la *prescrizione* e *l'inammissibilità dell' Azione* esistesse molta analogia, pure esisteva in alcuni rapporti una diversità di cause e d' effetti. Quindi le separarono.

Assegnando alla prescrizione il Titolo XIII. » ivi » » *Des prescriptions* ».

E assegnando all' inammissibilità dell' Azione il Titolo XIV. » ivi » *Fins de non recevoir* ».

DLV. Applaudiva a così esatta distinzione e giudiziosa distribuzione l' Oratore Jubè nel discorso da lui pronunziato alla Seduta del 13. Settembre 1807. » ivi » Le titre des *pre-* » *scriptions* et celui des *fins de non recevoir*, rédigés avec » une clairté, que n' offrait point l' ancienne Ordonnance, » rendent aux *polices* une faveur qu' elles enviaient depuis » long-temps et à juste titre, aux *contrats à la grosse*, et » concourent, d' ailleurs, à donner aux opérations com- » merciales cette activité, qui leur est indispensable. - En » applaudissant, Messieurs, à toute cette belle loi ec. »

DLVI. E ne rimarca il pregio ed il merito il Sig. *Dageville nell' Annotazione agli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio tom. 4. pag. 220.* » ivi » Ceux deux Articles re- » produisent, dans un ordre plus régulier et dans une » rédaction qui ne présent que quelque différences, les

» Articles 5. 7. 8. et 6. de l'Ordonnance de la marine, qui » avait fait un seul titre *des prescriptions et fins de non* » *recevoir*.

» L' Article 8. de ce titre s' exprimait ainsi. » Toute » demande pour raison d' abordage sera formée *vingt-quatre* » *heures* APRES le dommage reçue » Le Code dit, *dans* » *les vingt-quatre heures*, cette nouvelle redaction est plus » exacte ».

» La distinction établie par le Code de ces deux ti- » tres fait cesser l' espéce de confusion que présentait l'Or- » donnance, ce qui est mieux dans l'ordre, *va la diffe-* » *rence, qu'il faut faire* ENTRE LES PRESCRIPTIONS *et* LES » FINS DE NON RECEVOIR ».

DLVII. Il Capitan Caffiero e l' Amministrazione Napoletana invocarono a favor loro il disposto di quest' Articolo.

Scrittura del 22. *Giugno* 1842. » ivi » Decaduto da » ogni Azione di danni per non averne reclamata la rife- » zione nel termine prescritto dagli Art. 435. e 436. del » Codice di Commercio *a* 35. Idem nelle Scritture succes- » sive *a* 38. 40. 42. 44. 51. 64. 66. 68. 78. e 84.

Scrittura del 13. *Agosto* 1842. » ivi » Oppongono » all' avversario domande

1.° » L' incompetenza del Tribunale.

2.° E l'inammissibilità dell'Azione per il lasso del ter- » mine a dedurla *a* 87. *et segg.*

CLVIII. Nè d'altro, che d'inammissibilità o irrecevibilità dell' Azione *de non recevoir* (giammai *di prescrizione*) si parlò si scrisse, si ragionò nella passata e nella presente istanza del Giudizio negli Atti del Processo e nelle Memorie stragiudiciali scritte e stampate alla loro difesa.

Digitized by Google

CLIX. Sono adunque due verità incontrastabili.

Una, che il Codice di Commercio distingue *le prescrizioni* dai *fins de non-recevoir*.

L'altra, che Caffiero e l' Amministrazione Napoletana, invocando gli Articoli 435. e 436. collocati al Tit. XIV. sotto la Rubrica – *Fins de non recevoir* –, hanno opposta ed oppongono all' Azione contro di essi intentata dal Lazzuolo e dalla Società Sarda *l' inammissibilità e irrecevibilità dell' Azione e non la prescrizione*.

DLX. Visto, che due Eccezioni diverse nel Codice di Commercio sono la prescrizione, e l' inammissibilità dell'Azione.

DLXI. Visto, che i miei Clienti opposero ed oppongono questa e non quella eccezione.

DLXII. Vediamo, se la Legge, che lor somministra siffatta eccezione, è odiosa o favorevole, merita ristretta o ampia interpetrazione.

DLXIII. E poichè l' inammissibilità dell'azione ha molta analogìa con la prescrizione, conforme avverte il Baldasseroni nel suo Dizionario di Commercio alla parola *Prescrizione* §. *IX. Tom. I pag.* 218. » ivi » Il Titolo delle Eccezioni » perentorie conosciute sotto il nome di *fine di non rice-* » *vere*, di cui si è parlato a parte, ha molta analogia con » quello della *prescrizione*.

DLXIV. E molti, cominciando dall' Ordinanza del 1681. tit. 8. » ivi » Des prescrmions et fins de non recevoir. » le confondono, le identificano, e ne formano un sinonimo, un innesto, una alleanza, e, quasi direi, un matrimonio.

DLXV. Parlerò dell' indole odiosa o favorevole della Legge, da cui emana l'eccezione opposta dai miei Clienti, conside-

randola sotto ambedue i suddetti aspetti e rapporti *di prescrizione* cioè, e *d' inammissibilità o irrecevibilità d'azione.*

DLXVI. Le Leggi, che introdussero la prescrizione, sono elleno Leggi odiose o favorevoli? Meritano elleno d'esser strettamente o ampiamente interpetrate?

DLXVII. Il Sig. Vazeille nel suo celebre Trattato *des prescriptions Chap. premier n.* 2. *e* 3. risolve il dubbio con le riflessioni e parole seguenti » ivi » Tant que la prescri-
» ption n'eut pour objet que la conservation des biens et
» des droits acquis, elle fut, sans contredit, une institution
» toute favorable; elle ne pouvait produire que d'heureux
» effets, et on put l'appeler justement la patronne du
» monde.

» Mais, devenue un moyen d'acquisition et de libéra-
» tion, prevalant contre d'anciens titres restés trop long-
» temps sans exécution, elle fut souvent une peine infligée
» à la négligence des propriétaires et des créanciers; elle
» put paraître odieuse dans bien de cas, surtout lorsqu'elle
» tient à un court delai. Justinien lui-même en porte ce
» jugement, à la fin de la loi derniere, au *Cod. de ann.*
» *except.* Mais ce ne fut pas là son plus bel ouvrage: il
» lassait subsister la régle, et il la flétrissait. N'autorisait il
» pas les Tribunaux à l'enfreindre? Le Législateur doit se
» garder de ces inconséquences. Si une loi est mauvaise
» absolument, il faut la rapporter; mais si, présentant plus
» d'avantages que d'inconvéniens, elle est maintenue, il
» faut l'honorer pour la faire observer.

» Les prescriptions, même les plus courtes, sont fon-
» dées par des considérations assez puissantes pour les ren-
» dre respectables; elles ne reposent pas sur des vérités
» demontrées; mais elles sont toutes appuyées sur de fortes
» présomptions, auxquelles on a dû attribuer, dans la vue
» du bien pubblic, l'effet de remplacer les titres et les
» quittances. Domat a dit: » Toutes ces sortes de prescri-

Digitized by Google

» ptions, qui font acquérir ou perdre des droits, sont fon
» dées sur cette présomption, que celui qui jouit d'un
» droit, doit en avoir quelque juste titre, sans quoi on ne
» l'aurait pas laisse jouir si long-temps ; que celui qui cesse
» d'exercer un droit, en a été dépouillé par quelque juste
» cause, et que celui qui a demeuré si long-temps sans
» exiger sa dette, en a été payé, ou a reconnu qu'il ne
» lui était rien dû.

» Une infinité de causes peuvent faire omettre, négli-
» ger ou périr des actes ; il importe que le temps puisse
» suppléer à leur défaut. Si les propriétés et les droits
» pouvaient être toujours en compromis, si même le temps
» de les disputer n'était pas assez circonscrit, il n'y aurait
» rien d'assuré parmi les hommes, point de confiance, point
» de crédit; les fortunes seraient continuellement ébran-
» lées, renversées ou altérées ; le commerce n'aurait pas
» d'essor. Les familles, toujours inquiétes, agitées et fre-
» quemment bouleversées, ne formeraient, dans leur assem-
» blage, qu'un état faible et languissant. La prescription
» met de la stabilité dans les fortunes, de la sécurité dans
» les familles : sous sa sauvegarde, les alliances se forment
» plus aisément, les spéculations sont plus hardies, et l'état
» peut prosperer. »

DLXVIII. E, prima di Lui, aveva il Gotofredo condannata la distinzione delle prescrizioni in *favorevoli*, *odiose*, e *miste* » ivi » Praescriptiones, qui distinxere in favorabiles,
» odiosas, et mixtas, tota erraverunt via. Respexerunt enim
» dumtaxat ad privatorum utilitatem, cum omnes usucapio-
» nes, et praescriptiones a brevissimo usque a longissimam
» ex eadem causa sint, videlicet publicae salutis et tran-
» quillitatis. »

DLXIX. Dallo spirito passando alla lettera delle Leggi noi troviamo scritto nel *Testo della Legge* 1. *Cod. de usucap.*
» ivi » BONO PUBLICO usucapio introducta est, ne scilicet

» quarumdam rerum diu et fere semper, incerta dominia
» essent, quum sufficeret dominis ad inquirendas res suas
» statuti temporis spatium. »

DLXX. Tale, o Signori, tale è lo spirito, tale il motivo animatore della disposizione contenuta negli *Art.* 435. e 436. del Codice di Commercio.

DLXXI. » La prescrizione, parlandono il Tribuno *Goupil*
» *prefeln*, la prescrizione è una di quelle istituzioni salu-
» tari e benefiche, sulle quali riposa la tranquillità di tutti
» e di ciascuno, quella delle famiglie e dell'ordine sociale,
» da consacrarsi dalla legislazione di tutti i popoli civi-
» lizzati. »

DLXXII, Altrettanto, si è visto, dice *il Locré*. Altrettanto il *Nouveau Valin* nella Nota sottoposta ai citati *Art.* 435. e 436. *vers.* » Il est interessant pour la sureté et la tran-
» quillité du commerce, que l'action en payement de dom-
» mages n'ait qu'une courte durée. »

DLXXIII. Concorda il Sig. *Boulay – Paty nel suo Corso di diritto commerciale marittimo tit.* 14. *sect.* 2., glossando i suddetti *Art.* 435. e 436. ne avverte » ivi » Au reste,
» toutes ces prescriptions de courte durée, toutes ces fins
» de non recevoir ont été établies dans l'interet bien en-
» tendu du commerce et de la navigation, pour imprimer
» aux operations de ce genre la célerité qui est necessaire
» au negociant, a fin qu'il sache de quels fonds il peut
» disposer pour continuer ses vastes entreprises, e qu'il ne
» s'arréte pas, par la crainte de contestations tardives, dans
» des speculations nouvelles. »

DLXXIV. Dalle sopraespresse avvertenze deriva spontanea la conseguenza, che la prescrizione, essendo introdotta per il ben pubblio, per la sicurezza e utilità del commercio, per la sociale tranquillità, è una Legge favorevole, e non odiosa, e dee piuttosto proteggersi con benigne anzichè ristringersi con contorte interpetrazioni. *Text. in L g.* 25. *ff. de legibus*

Digitized by Google

„ ivi „ Nulla juris ratio aut aequitatis benignitas patitur,
„ ut quae salubriter pro utilitate hominum introducta sunt,
„ ea nos duriore interpetratione contra ipsorum commodum
„ producamus. „

DLXXV. Ed è tale e tanto il favore accordato dalle Leggi alla *prescrizione*, che non è lecito ai Privati, al dire del Bartolo, di renunziarvi, e d' impedirne con un patto gli effetti: secondochè rimarca il Sig. *Troplong nel suo recente Trattato des prescriptions vol.* 1. *chap.* 1. *n.* 42. *pag.* 53. e 54. „ ivi „ La regle que l'on ne peut renoncer d'avance
„ à la prescription est fort ancienne. Dans l'origine, elle
„ avait cependant fait l'obiet de nombreuses controverses;
„ mais Bartole avait fixé les esprits par la distinction que
„ nous trouvons écrite dans l'art. 2220. Il la fondait sur
„ deux raisons également décisives 1.° sur ce que la pre-
„ scription tient à l' utilité générale et qu'on ne peut dé-
„ roger par pacte aux lois qui intéressent le bien public:
„ *Ego dico quod usucapio est introducta* PROPTER BONUM
„ PUBLICUM *principaliter*; *ergo per pactum remitti non*
„ *potest.* „ sur ce que la presoription est une peine établie
„ en haine de celui qui néglige ses droits, *odio negligen-*
„ *tiae*, *non favore praescribentis*, et que l'on ne saurait
„ autoriser des conventions qui favoriseraient l'oubli des
„ devoirs du pére de famille diligént. „

DLXXVI. Se per gli addotti principj non è odiosa la *prescrizione*, molto meno è odiosa *l' inammissibilità dell'azione* „ VU LA DIFFERENCE (parole del Signor Dagerville *loc. cit.*) QU'IL FAUT FAIRE ENTRE *LES PRESCRI-*
„ *PTIONS*, ET LES FINS DE NON RECEVOIR. „

DLXXVII. Esistono infatti fra l' una e l' altra eccezione differenze e notabili differenze.

DLXXVIII. La *prescrizione* suppone l' esistenza dell'azione. La perime, la estingue, e, quasi direi, la rapisce a Colui,

Digitized by Google

che la possiede *in odium*, disse il Bartolo, *negligentiae, non favore praescribentis.*

DLXXIX. Non è così *dell' inammissibilità dell' azione fin de non recevoir* Ella non suppone l'esistenza dell' Azione, non la perime, non la estingue, non la rapisce al l'possessore. Ella suppone e presume che Colui, il quale serotinamente l'intenta, non l'abbia, e lo suppone e lo presume perchè, non avendone fatto il reclamo nel termine proscrittogli, sia venuto a riconoscere e a confessare di non averla.

DLXXX. È questo il senso, in cui ne parlano tutti gli Autori sopracitati, e più particolarmente il Sig. *Dageville tom. 4 pag. 225. vers.* » Nous devons répéter ce que » nous venons de dire, que le defaut de protestati n établit la présomption légale qu'il n'y a pas d'avaries. — » Cette présomption est indestructible; le fait contraire » put-il être justifié avec la plus grande évidence, ne » saurait atténuer toutes les conséquences de la présom- » ption legale » E il Sig. *Bolauy-Paty dans son Cours commercial maritime tit. 14. sect. 2. pag. 279. et 280.* » Les fins de non-recevoir sont des exceptions péremptoi- » res par le moyen desquelles on peut faire rejéter une » demande sans entrer dans la discussion. Il est de leur » essence d'effacer en quelque sorte l'action même, en la » rendant inefficace, le droit étant présumé eteint tant » que les fins de non subsistent » Quoique les fins de non » recevoir, observe Pothier, n'éteignent pas *in rei veritate* » la creance, néanmoins elles la font présumer eteinte et » acquittée » E più sotto alla *pag.* 280. » ivi » Le » defaut de protestation dans les formes prescrites par la loi » est un aveu tacite, qu' on n' a pas réclamation a fai- » re » *Locré Esprit du Code de commevce tom. 4. liv. 4. tit. 14. art 435.* » ivi » Le defaut des protesta- » tions est un aveu tacite qu'on n'a pas de reclamations à » faire » *Rogron Cod. de Commerce explique liv. 2. tit. 14. art. 435.* » ivi » *Sans Protestations.* Parce qu'on

» doit penser que si des protestations n'ont pas été faites, » c'est parce qu'il n'y avait aucun sujet de réclamation. »

DLXXXI. Nè questa è la sola differenza, che passa fra *l' inammissibilità dell' Azione, e la prescrizione.*

DLXXXII. L'*inammissibilità dell' Azione le fin de non-recevoir* viene rimessa *est couverte*, dicono i Francesi, dalla trattazione della causa nel merito. Ed è perciò necessario, che venga opposta avanti o nell' atto dell' introduzione del Giudizio.

DLXXXIII. Non è così *della prescrizione.* La quale può essere opposta anche dopo la contestazione della Lite, e in qualunque stato si trovi la Causa. Anche in Appello, non proposta in prima istanza, può opporsi la prescrizione.

DLXXXIV. Differenza ancor questa rilevata dal Sig. *Dageville loc. cit. pag.* 223. *vers* Nous croyons préférable la do» ctrine de ce dernier arrêt. Elle a distingué *la prescri» ption de la fin de non-recevoir.* La fin de non-recevoir » est couverte par la défense au fond. Il n' en est pas de » même de la prescription qu' on peut proposer en tout » état de cause, à moins que la partie qui l' oppose doi» ve, par les circonstance, être présumée y avoir renoncé ».

DLXXXV. Altre differenze potrebbero indicarsi, che è inutile alla presente Causa d' esprimere. Bastano queste, ch' io vengo da indicare, per dover concludere, che se non è odiosa, e se merita benigna interpetrazione *la prescrizione*, tanto meno è odiosa e tanto più merita interpetrazione benigna *l' inammissibilità l' irrecevibilità dell'azione, le fins de non-recevoir.*

DLXXXVI. Sento qui objettarmi dagli Avversarj essere cosa dura ed insolita nei nostri Tribunali il privare taluno d'una Azione per il lasso di poche ore.

DLXXXVII. Domando scusa. Ciò non è nè duro, nè insolito. E ne abbiamo esempj e nelle Leggi e nei Giudicati della nostra Toscana.

Digitized by Google

DLXXXVIII. Le nostre Leggi prescrivono al succumbente dieci giorni per appellare agli effetti sospensivi, sei mesi agli effetti devolutivi . . . . Guai al succumbente che lascia trascorrere quei termini! L'appello da lui interposto un minuto dopo i dieci giorni non gli giova per sospendere l'esecuzione della Sentenza!! Interposto un minuto dopo i sei mesi, è come se non lo avesse interposto giammai.

DLXXXIX. Le nostre Leggi prescrissero un termine all'iscrizione e alla rinnovazione delle Iscrizioni Ipotecarie. – Guai a chi lasciò trascorrer quel termine anche per un'ora sola! Egli diventò posteriore a tutti gli altri Creditori, i quali erano stati di lui più solleciti e cauti!! E se questi Creditori assorbirono tutto il patrimonio del Debitore, il Creditore anteriore, poziore, privilegiato, ma non inscrivente o non rinnovante l'iscrizione nel termine fatale restò senza pagamento a piangere sulla sua negligenza sulla sua inavvertenza.

DXC. Le nostre Leggi impongono ai Contraenti, agli Eredi di denunziare i Contratti e le Eredità all'Ufizio del Registro in un dato termine. . . . Misero te se lasci scorrere anche per un minuto quel termine! I Ministri ti son subito addosso con la penale!! E, se la Sovrana Clemenza ti fà la grazia, non ti esonera mai dal pagare la partecipazione dovuta in quelle penali ai Ministri!!!

DXCI. E, poichè siamo in Causa influenzata dal Codice di Commercio, gli Art. 167. 168. e 169. di detto Codice prescrivono i termini a fare e notificare il protesto delle Cambiali non pagate in scadenza: e il lasso ancorchè breve o brevissimo di quel termine fà perdere al possessore delle Cambiali ogni diritto al pagamento contro i giranti.

DXCII. Non è insolito. Basta scorrere le Collezioni delle nostre Decisioni, e si vedono ad ogni momento applicate le Leggi, che prescrivono i termini, a carico dei negligenti o a profitto dei loro Avversarj.

Digitized by Google

DXCIII. Vedasi nel Giornale Pratico Legale tom. 5. La Decisione X, ove il Supremo Consiglio di Giustizia, in cui pur sedeva il Sig Presidente della Regia Corte e di questa istessa Camera, cui ho l'onore di ragionare, così si espresse *al n. 1. et segg.* » ivi » Attesochè, dove la Legge ha stabilito un termine alla compilazione degli Atti, che dan » vita e forma ai Giudizj, siccome con la ultima ora del » termine segnato a quelli, cessa il Giudizio, e si estingue, così fin d'allora si acquista a chi vi abbia interesse » il diritto pieno e perfetto di ottenere dalla facoltà giudiciaria, che tutte sieno a di lui vantaggio dichiarate e sanzionate le conseguenze legittime della terminazione del » medesimo.

» Che la pienezza di questo diritto è così inalterabile, » che la *Legge 3. Cod. de tempor. et repar. Appellat.* » giunse ad esprimere, che non vi sarebbe mai portata alterazione o modificazione alcuna neppure dalla Sovrana » autorità » ivi » Nemo arbitretur in posterum licentiam » futuram consultationibus ultra statuti temporis vivendi » spatia, neque per oblationem precum, neque per sacrum » rescriptum.

» Che, molto più dee per questo mantenersi tal diritto inviolato dai Giudici, dai quali l'ufizio è di obbedire alle Leggi, e di ordinarne la esecuzione, non di » correggerle, o dove anche pure lor sembrino, esser di » quelle più benigni e addolcirle. *Leg.* 12. §. 1. *Qui et a* » *quibus manum lib. non fiant, nov.* 82. *cap.* 10. *vers.* » Non habere licentiam Judicem videri clementiorem Lege, » quae haec disponit.

» Che se pure talvolta può il rigore delle Leggi essere » dai Giudici temperato con la equità, ciò non ha luogo, » se non dove il Legislatore non abbia spiegato con bastante chiarezza il voler suo ad *Text. in d. Leg.* 12. §.

» 1., *Gothofred. ibid. num.* 40., *Domat Loix Civ. liv.*
» 1. *tit.* 1. *sect.* 11. *Art* 4. e 5.

» Che chiarissimo letterale ed esclusivo d'ogni ragio-
» nevol dubbio è il disposto dell'attual Regolamento di
» Procedura; così là dove all'Art. 751. prescrive, che allo
» spirare dei termini ivi assegnati agli Atti, che vi si enun-
» ciano *s'intenda l' Appello deserto per disposizione della*
» *Legge*; come là dove all'*Art.* 752. sanziona nell'appel-
» lato il diritto di far dichiarare deserto, dopo la spirazione
» degli accennati termini, l'appello stesso.

» Che dopo la spirazione di questi termini, e dopo la
» dichiarata volontà per parte dell'appellato di valersi del
» diritto di ottenere, che sia dichiarata la deserzione del-
» l'appello, non può quindi esser dato il permettere al-
» l'appellante di continuare a stare in Giudizio, e prose-
» guire l'appello estinto, senza portare una manifesta of-
» fesa, e alla sanzione della Legge, e ai diritti acquistati
» dall'appellato perfettamente.

» Non si è mai però dubitato, nè mai si può dubi-
» tare a buon diritto, che possa essere permesso al Giu-
» dice, e il non dare al silenzio dell'Appellante, o alla
» di lui trascuratezza nell'eseguire le incumbenze suo
» dentro i termini legittimi quella efficacia, che diè la
» Legge a questo silenzio, o a questa trascuratezza, e non
» curare le istanze dell'Appellato, e i provati estremi della
» deserzione; il considerare la negligenza dell'Appellanto
» come del tutto irascurabile, inoperativa e non avvenuta
» quando inoperativo anzi del tutto e non avvenuto gli
» è comandato allora il considerare l'appello introdotto
» avanti ad esso, togliendo sù tal proposito ogni giusto
» motivo di estrazione, e di disputa la prescrizione lette-
» rale del testo *nella Leg.* 2. *de temp. et repar. app.* » ivi »
» Quod si quis secus, ao jura recipiunt lapsus dies fuerit
» temporalis, et hoc a presente adversario . . . fuerit op-

Digitized by Google

» positum, probatumque pro eo habebitur appellator, ac
» si sententiam quoquomodo non coactus susceperit » *et*
» *seq. ult.* §. *Illud* 4. *Cod. et ff. vers:* »Habemus eundem
» appellatorem . . . . si per eum steterit, quominus omnia
» litis certamine impleantur, appellatione defrandari; et
» Sententiam contra eum latam in suo robore durare, et
» ad effectum perduci, tamquam si ab initio minime fue-
» rit provocatum. »

DXCIV. Con lo stesso rigore procederono la *Decisione* 191. *inserita nel tom.* 2. *del Tesoro del Foro Toscano n.* 3. *e* 4. la *Decis.* 2. *nel tom.* 28. *dello stesso Tesoro del Foro Toscano n.* 5. E le due recenti Sentenze del Tribunale di Pisa e di questa istessa prima Camera della Regia Corte del 7. Aprile 1842. e del . . . . 1843. in Causa Walton e Giannini e LL. CC., nella quale per poche ore al di là del termine prescritto dalla Legge fu dichiarato inammissibile agli effetti sospensivi l' appello da questi contro quello interposto.

DXCV. E con lo stesso stessissimo rigore la Regia Rota di Pisa, a relazione dei meritissimi Signori Auditori Cercignani, Francioli, e Baldasseroni, risolvè la Causa vertente fra i Signori Dupouy, Mospignotti e Patrinò e Rosselli. La di cui Decisione è intitolata *Liburnen. Literarum Cambii* 11. *Januarii* 1816., *ed è la Decis. XXVII. inserita nel tom.* 4, *fra le Inedite del Tesoro del Foro Toscano n.* 5. *et seg.* » ivi » Egli è un principio indubitato della
» Giurisprudenza Francese, secondo la quale, deve deci-
» dersi la presente Causa, che tutte le cautele, e solenni-
» tà prescritte dalle Leggi per forma sostanziale, come nel
» caso di cui si tratta, non dipendono punto dalla verifi-
» cazione della colpa, o danno nel possessore della tratta,
» ma sono assolute, e devono sortire il loro effetto anche
» nel caso della mancanza di qualunque colpa, o danno
» predetto; poichè essendo dirette al bene, ed al favore

» generale del Commercio, non riguardano affatto l'interes-
» se dei particolari individui, e la loro situazione.

» E questa Teorìa è fissata da tutti i Commentari
» Francesi che illustrano la disposizione dell' Art. 165. del
» Codice di Commercio tra i quali *Dufour parf. negoc.*
» *tom.* 1. *pag.* 216. *Rancher. tom.* 1. *pag.* 264., *Pandect.*
» *Francesi tom.* 19. *pag.* 368. *e più latamente Locré Spi-*
» *rito del Codice di Commercio tom.* 2. *pag.* 258. » ivi »
» Questa decadenza ha luogo anche contro i Minori pro-
» prietarj della lettera; L' interesse del Commercio, e la
» natura del Contratto vogliono che sotto alcun pretesto
» gli obbligati non restino in sospeso al di là del termine
» per i quali hanno data la loro garanzìa: il sistema con-
» trario getterebbe troppa incertezza nelle operazioni com-
» merciali, e sul credito dei Negozianti. - *Ed il Pardes-*
» *sus delle Lettere di Cambio tom,* 1. *pag.* 420. *n.* 386.
» *e seg.*

» E fu dietro queste puntuali Autorità, che la Rota
» nostra fissò lo stesso principio in Causa Arhib, e Stama-
» tacchi con Decisione del 18. Luglio 1815. a relazione
» del Sig. Cav. Aud. Baldasserom al § Ed aveva » ivi »
» Ed aveano (i Signori Stamatacchi) a loro favore
» il disposto dell' Art. 169. e 170., che dichiararono la
» loro decadenza d' ogni diritto contro i cedenti dopo la
» scadenza dei termini, disposizione assoluta diretta al fa-
» vore del Commercio, ed indipendente da qualunque pro-
» va di concorso o esclusione di pregiudizj.

» Quindi per le cose predette non potendosi riguar-
» dare questa disposizione come penale, si rendeva e si
» rende indifferente, che i rammentati Signori Mospignotti
» e Patrinò non sieno in colpa allorchè il termine è mate-
» rialmente scaduto, e si e fatto luogo all' eccezione del-
» la decadenza a favore dei loro Cedenti. Giacchè essi
» non sono debitori verso i Cedenti medesimi del fatto

» proprio, ma di quello ancora di tutti i loro Cessionarj
» contro i quali possono sperimentare in rilevazione quelle
» eccezioni istesse, che gli vengono opposte dai predetti
» Cedenti.

» Nè questa Legge poi potrà dirsi penale, ma diretta
» come lo è a favore del Commercio, quando si rifletta che
» secondo la comune Legislazione non era assegnato alcun
» termine al Possessore, o l'esecuzione delle formalità pre-
» scritte dall'uso o dalla Legge, onde la più piccola mora
» alla presentazione della Lettera o del Protesto portava
» la conseguenza, che il possessore decadeva da tutti i
» suoi diritti, come bene rilevò la Ruota Fiorentina nella
» *Florentina Literarum Cambii del* 18. *Marzo* 1805. *a*
» *relazione del Sig. Consigliere Alberti:* dal che ne segui-
» vano infinite questioni e sù la qualità della colpa, e su
» le conseguenze della medesima, e che fu per rimediare
» a tali sconcerti, che la Legge francese fissò assoluta-
» mente i termini e le cause della decadenza: disposizione
» che non può non dirsi benefica per il Commercio in ge-
» nerale, per quanto indirettamente porti una pena ed un
» pregiudizio a colui a danno del quale per qualunque
» causa si è potuto formare un ritardo. »

DXCVI. Quì nuove lamentazioni, nuove lacrime, nuove preghiere per quel *pover' Uomo* di Lazzuolo, *per la sua disgraziata Famiglia e per i tanti Interessati* nel Polluce.

DXCVII. Coi fatti, io l'ho già detto e il ridico, coi fatti e con le ragioni, non con le preghiere e le lacrime, o Signori, da voi si decidono le Cause. Che se le preghiere e le lacrime, potessero valer qualcosa, anche dalla parte ci è *un pover' Uomo* (il Caffiero) anco dalla parte mia ci è *la di lui disgraziata Famiglia*, anco dalla parte mia sono *molti Interessati* nel Mongibello.

DXCVIII. Nè sà concepirsi in qual modo fra due poveri Capitani, fra due disgraziate Famiglie, e fra due ceti d'In-

teressati nel Polluce e nel Mongibello si pretenda exadverso che la pietà a riguardo del Lazzuolo, che mancò all'obbligo impostogli dalla Legge di fare e notificare in ventiquattr'ore il Richiamo deva sacrificare il Caffiero, che ha a favor suo il letterale disposto d'una Legge che parla chiaro a favore di lui e della Amministrazione Napoletana proprietaria del Mongibello.

CONCLUSIONE

DXCIX. » *Or, se mi mostra la mia carta il vero,*
» *Non è lontano a discoprirsi il porto;*
» *Sicchè nel lito i voti scioglier spero*
» *A chi nel mar per tanta via mi ha scorto:*
» *Ove, o di non tornar col Legno intero,*
» *O d'errar sempre, ebbi già il viso smorto:*
» *Ma mi par di veder, ma veggo certo,*
» *Veggo la terra e veggo il lido aperto.*

ARIOSTO.

DC. Avanti di por termine a questo lungo ed ahi pur troppo lungo lavoro, sento il desiderio di tributare un omaggio al merito e al nome di tanti illustri Giureconsulti, che mi hanno preceduto nella trattazione di questa famosissima Causa.

DCI. Allorquando il mio amor proprio fu lusingato dall'onore, a cui m'invitò l'Amministrazione dei Vapori Napoletani affidandomi il patrocinio di Lei e del Capitano Caffiero, e seppi

Che alla loro difesa stavano già i Signori *Poerio*, *Galanti*, *Giera*, *Morchio*, *Bixio*, *Duvergier*, *Chaix-d'Est-Ange*, *Berrier*, *Odilon Barrot*, e *Guibert*!

E che alla loro offesa stavano i Signori *Guerrazzi*, *Cercignani*, *Cresp*, *Negre*, *Paul*, *Clapier*, *Fremery*,

Horson, *Pardessus*, *Sopransi*, *Ubicini*, *Aestelli*, *Piantanida*, *Bozzelli*, *Storace*, *Gamboa*, *Ciancio*, *Casanova*, *Morelli*, *Parodi*, *Massone*, *Castiglione*, *Perazzo*, *Dalloz*, *Paillet*, *Ledru-Rollen*, e *Dupin* !! . . .

Entrai, tremando, fra cotanto senno!!!

DCII. Lessi le Memorie scritte a difesa del Capitano Caffiero, e della Amministrazione napoletana, e vidi che mi avevano messo in una posizione *ottima* per un lato, *pessima* per l'altro:

Ottima, perchè mi avevano spianata la strada, che dovevo percorrere, e facilitato il mezzo di giungere al termine della fatica senza fatica.

Pessima, perchè mi aveano ridotto a prendere la penna, dopochè precursori abilissimi avevano esaurito tutto lo scibile, e tutto l'immaginabile nella soggetta questione.

DCIII. Lessi poi le Memorie scritte dai Difensori del Lazzuolo Capitano e della Società Sarda proprietaria del Polluce: e rammentai ciò che fino dai primi anni della mia gioventù avevo letto nel Cardinal De Luca, il quale dice, che le cattive Cause son quelle, nelle quali si eleva l'arte e si assottiglia l'ingegno.

Ammirai, sopra tutto, le Memorie dei Signori Guerrazzi e Cercignani di Livorno, e il Voto dei Signori Casanova, Morelli, Parodi, Massone, Castiglione, e Perazzo di Genova: e provai, lo confesso, una dolce compiacenza nel vedere, che le idee più sottili e le riflessioni più seducenti erano figlie degli ingegni d'Italia e non di quelli di Francia.

E molto più ammirai ed ammiro la lealtà del Sig. *Dalloz*, il quale, tratto dall'amore della verità e non dalla

passione della difesa diserta ad ogni passo dall'esercito nemico e viene a militare sotto le nostre bandiere. (11)

DCIV. Che, se il Sig. Dalloz ci resta avversario *per l'unico motivo della perdita totale* del Polluce, e solo perchè obliò quanto avea scritto nella Nota da lui sottoposta alla celebre Decisione del 5. Messidoro anno XIII. *nella sua Collezione alla parola Avaries pag.* 219. » ivi » Emérigon, » *chap.* 19. *sect.* 16., émet l'opinion, que la prescription » de 24. heures n'étant établie qu'au sujet d'une simple » avarie occasionée par l'abordage, il s'ensuit qu'elle n'a

---

(11) Elenco dei punti di Difesa, nei quali il Sig. *Dalloz*, discorda dall'opinione dei suoi Condifensori, e concorda con la nostra opinione.

1.° Pretendono gli Avversarj, che non sia necessario *il Reclamo* nelle ventiquattr'ore, quando l'Abbordaggio è avvenuto in alto mare ..... Il *Sig. Dalloz* concorda, che il Richiamo è necessario anche in quelli Abbordaggi.

2.° Pretendono alcuni degli Avversarj, che l'*Art.* 407. del Codice di Commercio parli dei danni nel senso ristretto a una parziale deteriorazione del Bastimento .... Il Sig. *Dalloz* concorda che parla dei danni nel senso esteso anche alla perdita totale del Bastimento.

3.° Pretende uno dei Difensori del Lazzuolo, che la parola *signifiée*, usata dall'*Art.* 436. non esprime l'obbligo di notificare il Reclamo alla persona del Danuificante, che anco una protesta fatta avanti una pubblica Autorità, benchè non notificata alla persona del Dannificante, basta ad adempire al voto della Legge ..... Ma il Sig. *Dalloz* lo condanna, e dichiara esser necessaria la notificazione del Reclamo alla persona del preteso Dannificante.

4.° Finalmente molti dei Difensori del Lazzuolo e della Società Sarda sostengono, che l'omissione del Reclamo nelle ventiquattr'ore, della quale si rese colpevole il Lazzuolo, non pregiudicò ai Caricatori e Ricevitori delle Merci, i quali, essendo Isdraeliti, potevano, in grazia del Sabato giorno per Essi *festivo*, profittare d'un termine più lungo .... Ma il Sig. *Dalloz*, discordando anche in ciò dai suoi Condifensori, condanna anche questa loro opinione, e dichiara che il ritardo frapposto dal Capitano a fare e notificare il Reclamo, nuoce anco ad Essi.

Digitized by Google

» pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte en-
» tière de l'un des Navires; on retombe alors dans la di-
» sposition du droit commun. *Cette opinion est, comme on*
» *le voit, contraire à l'arrêt que nous rapportons*, ET DONT
» M. BOULAY-PATY APPROUVE LA DÉCISION (*t.* 4 *pag.* 609)
» L'ART. 8. DE L'ORDONNANCE NE DISTINGUAIT
» PAS. - LES ART. 435. ET 436 DU CODE DE
» COMM. NE FONT PAS NON PLUS DE DISTIN-
» CTION. » Se il Sig. *Dalloz*, ripeto, ci è rimasto avversario in questo solo punto, lo attribuisco all'oblio di quella memorabile sua Nota.

» *E agli altri merti or quest'error perdono*
TASSO.

DCV. Concludo pertanto *in primo luogo*, che Voi dovete, o Signori revocare anzi annullare l'appellata Sentenza comecchè proferita da un Tribunale incompetente a decidere la Causa insorta fra i due Capitani e le due Società, tutti forestieri.

DCVI. In appoggio della qual conclusione ai fatti, alle ragioni, e alle Autorità riferite nel primo Articolo della presente Memoria aggiungo due conformi Sentenze, che in caso similissimo al nostro di una Lite insorta *fra due forestieri* (diversificante dalla Lite insorta fra la Britannia e la Francia, in cui era interessato *un francese*) dichiararono l'incompetenza del Giudice francese e rinviarono i Litiganti *Assereto e Gervasio* avanti i loro Giudici naturali e competenti Tribunali di Genova.

Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Marsilia nel 7. *Maggio* 1831. » ivi » Attesochè trattasi
» d'una contestazione *tra due forestieri*, per motivo di ob-

» blighi contratti in paese estero. – Il Tribunale, pronun-
» ziando sulla declinatoria proposta dal Capitano Assereto,
» annulla e revoca come incompetentemente proferita l'or-
» dinazione del Sig. Presidente dal Tribunale, che ordinò
» inibizione alla sortita dal Porto della Bombarda *il San*
» *Giuseppe*, toglie la suddetta inibizione, E RIMANDA LE
» PARTI E LA MATERIA DAVANTI AI LORO GIUDICI COM-
» PETENTI E NATURALI ».

E *la Confermatoria proferita dalla Corte d' Aix nel 13. Luglio* 1831. » ivi » Attesochè già trattasi d' inibizio-
» ne a sortita dal Porto di Marsilia d' un Bastimento stra-
» niero, affinchè vi rimanga in pegno delle convenzioni
» fatte *tra individui stranieri* fuori di Francia. – Che a tal
» riguardo l' *intervenzione del Giudice Francese è eviden-*
» *temente incompetente* egualmente che per giudicare sulle
» convenzioni delle Parti. – Attesochè la domanda per danni
» e interessi presentata davanti la Corte è rigettata dalli stessi
» Motivi. – La Corte conferma e dichiara Assereto non ri-
» cevibile nella sua domanda per i danni e interessi ».

Vedile ambedue nella Raccolta di Decisioni commerciali tom. 1. *part.* 2. *pag.* 275.

DCVII. E concludo, *in secondo luogo e in subalterna ipotesi*, che, qualora ci fosse un mezzo (lo che non parmi) di attribuire ai Tribunali Toscani la giurisdizione di decidere competentemente l'attual controversia, la Sentenza del Tribunal di Livorno merita d' esser revocata per aver violato il disposto degli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio, i quali dichiarano inammissibile e proclamano irrecevibile l' azione serotinamente e illegalmente intentata dal Capitano Lazzuolo e dalla Società dei Vapori Sardi *Attori* contro il Capitan Caffiero e l' Amministrazione dei Vapori Napoletani *Rei convenuti*.

Digitized by Google

DCVIII. I quali, in tanta abondanza di ragioni non hanno neppur bisogno d' invocar la regola, che pur stà per Essi. – *In dubio pro Reo, et contra Actorem est judicandum.*

Laonde ec.

Firenze 30. Agosto 1843.

Devotissimi

Cav. Avv. RANIERI LAMPORECCHI *Est.*

Avv. GASPERO CAPEI.

Avv LUIGI GIERA.

Dott. VINCENZO TORRACCHI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google